

**ATTI PARLAMENTARI**

**VII LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XIX</sup>  
n. 2

**RELAZIONE**  
**sull'attività delle Comunità Europee**

**PER L'ANNO 1977**

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**(FORLANI)**

**Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1978**

*(ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)*

PAGINA BIANCA

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	5
LINEE GENERALI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMUNITÀ NEL 1977 .....	»	7
Capitolo I. — La libera circolazione delle merci. L'armonizzazione delle disposizioni doganali .....	»	27
Capitolo II. — La libera circolazione dei lavoratori. Il diritto delle società. I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione di servizi .....	»	69
Capitolo III. — Regole di concorrenza. Il regime degli aiuti. L'armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni. Brevetto comunitario. Brevetto europeo. Marchio comunitario. Protezione dei consumatori .....	»	75
Capitolo IV. — Il Fondo sociale europeo. Diritti speciali dei cittadini. La politica regionale. Coordinamento dei fondi comunitari. Attività nel settore dell'Istruzione. Istituto universitario europeo. ....	»	85
Capitolo V. — Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale. La Comunità europea dell'energia atomica .....	»	97
Capitolo VI. — La politica industriale. La politica energetica .....	»	111
Capitolo VII. — Politica agricola comune. La politica comunitaria della pesca ...	»	123
Capitolo VIII. — La politica comune dei trasporti .....	»	159
Capitolo IX. — Rapporti tra la Comunità ed i Paesi terzi: Stati Uniti. Canada. Giappone. Paesi EFTA. Portogallo. Paesi a commercio di Stato e COMECON. Rapporti fra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomé. Paesi ASEAN. Iran. Cina. Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina. Australia. ....	»	163

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo X.	— Relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo: Turchia. Grecia. Spagna. Jugoslavia. Malta. Israele. Cipro. Paesi del Maghreb. Paesi del Mashrek .....	Pag.	185
Capitolo XI.	— Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo. Convenzione sull'aiuto alimentare. Prodotti di base. Negoziati Commerciali Multilaterali. Conferenza per la Cooperazione Economica Internazionale. Conferenza delle Nazioni Unite per il Fondo comune. CSCE — Riunione di Belgrado .....	»	197
Capitolo XII.	— Il bilancio delle Comunità. Statuto del personale. Scuole europee ..	»	223
Capitolo XIII.	— Attività della Corte di Giustizia delle Comunità europee .....	»	233
<i>Allegati :</i>	Documenti: conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Roma, Londra e Bruxelles. Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Bruxelles sulle prospettive di Unione economica e monetaria. Relazione dei Ministri degli affari esteri al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 in merito all'Unione europea. Relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 sull'Unione europea ...	»	239

ONOREVOLI SENATORI. — Con la relazione annuale che presenta al Parlamento, il Governo intende fornire una documentazione, per quanto possibile completa, sull'attività comunitaria, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 luglio 1965, n. 871.

Come l'anno scorso, la relazione analitica sulle decisioni adottate e sugli orientamenti emersi nei vari settori dell'attività comunitaria è preceduta, conformemente all'auspicio del Parlamento, da una parte introduttiva, nella quale sono passati in rassegna i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della Comunità nel 1977.

Sui temi comunitari — come su quelli di politica estera in generale — il dialogo tra il Governo ed il Parlamento è stato quest'anno particolarmente intenso. Nei mesi di febbraio e di marzo 1977, il dibattito sugli atti comunitari per le elezioni dirette dal Parlamento europeo ha consentito la trattazione di un'ampia tematica comunitaria.

Alla Commissione esteri della Camera, in giugno ed a quella del Senato, in luglio, i problemi della Comunità sono stati largamente discussi insieme con gli altri temi di attualità internazionale.

Ancora più ampio il dibattito che si è svolto in ottobre al Senato ed a novembre alla Camera, anch'esso essenzialmente centrato sui problemi europei.

Il dialogo tra il Governo ed il Parlamento si è svolto inoltre con regolarità in sede di Giunta per gli affari europei del Senato e di Comitato per gli affari comunitari della Camera, oltre che, a secondo delle materie trattate, nelle singole Commissioni parlamentari competenti.

Mi pare quindi che, nell'anno appena conclusosi, l'informazione e lo scambio di vedute giustamente sollecitato dal Parlamento,

in particolare sui temi comunitari, abbia avuto l'auspicata regolarità e frequenza.

Nella difficile situazione economica mondiale, anche il 1977 è stato un anno non facile sul piano comunitario. Deve essere considerato tuttavia positivo il fatto che, tra le difficoltà, i Nove abbiano saputo conservare le realizzazioni degli anni scorsi e compiere taluni progressi ulteriori — per quanto modesti — sulla via della integrazione europea.

Malgrado le difficoltà economiche interne ed internazionali, la proiezione esterna della Comunità ha continuato ad affermarsi, come provato dalla presentazione delle domande di adesione del Portogallo e della Spagna, dall'interesse mostrato anche dalla Cina e dal COMECON a concludere accordi di cooperazione con i Nove e dall'indiscusso ruolo ormai riconosciuto alla Comunità nelle principali sedi internazionali — che si tratti dei negoziati multilaterali di Ginevra, della Conferenza Nord-Sud o dei negoziati nel quadro delle Nazioni Unite per il Fondo comune per le materie prime.

La conferma dell'importanza del ruolo che viene riconosciuto alla Comunità sul piano internazionale, i vantaggi che possono derivare per i popoli europei dal progredire dell'integrazione europea e la mancanza di una alternativa reale al processo di unificazione devono indurre i nove Governi ad un accresciuto impegno politico per il superamento delle divergenze di interessi tra i Paesi membri.

In tale prospettiva appare indispensabile l'appoggio, oltre che dei Parlamenti nazionali, di un Parlamento europeo eletto a suffragio universale. L'azione italiana continuerà a svolgersi, come per il passato, in tale direzione.

FORLANI

PAGINA BIANCA

**LINEE GENERALI DELL'EVOLUZIONE DELLA COMUNITÀ NEL 1977**

PAGINA BIANCA



1. — Uno degli elementi di maggior rilievo nell'attività comunitaria nel 1977 è costituito dalla presentazione delle domande di adesione da parte del Portogallo e della Spagna, rispettivamente il 28 marzo ed il 26 luglio 1977.

Aggiungendosi a quella presentata dalla Grecia, tali domande configurano una nuova dimensione mediterranea della Comunità.

L'elemento comune nella presentazione delle domande è dato dal recente ritorno di tali Paesi a forme di democrazia parlamentare di tipo pluralista. L'adesione alla Comunità appare a questi Paesi il logico coronamento della scelta democratica recentemente operata ed assume, per le opinioni pubbliche greca, portoghese e spagnola, valore di garanzia di tale scelta.

Negli scambi di vedute intervenuti tra i Governi dei nove Paesi membri è emersa chiaramente la valutazione politica positiva che i Nove fanno della presentazione delle domande di adesione da parte della Grecia, del Portogallo e della Spagna. I Paesi membri riconoscono il valore prioritario che le forze politiche dei Paesi candidati attribuiscono alla piena partecipazione al processo di unificazione europea.

Appare superfluo ricordare che ciascuno di questi Paesi ha ragioni storiche, politiche e culturali per rivendicare un posto in tale processo ed i rispettivi Governi si mostrano disponibili a partecipare senza riserve alla integrazione economica e politica dell'Europa, accettando pienamente i principi ispiratori dei Trattati di Roma ed i suoi successivi approfondimenti.

La motivazione politica dell'ampliamento e la sincera disponibilità dei Paesi candidati a partecipare con impegno al processo di integrazione non devono tuttavia indurre i

Nove a sottovalutare i concreti problemi che si pongono per realizzare le nuove adesioni. L'essenziale sta nella volontà politica di affrontare tali problemi con la determinazione di ricercare per essi soluzioni adeguate, nell'interesse degli attuali e dei futuri membri della Comunità.

Esiste anzitutto un divario tra lo sviluppo economico-sociale di questi Paesi — in particolare del Portogallo — e quello medio della Comunità. I divari economici già esistono nella Comunità attuale, ma rischiano di diventare più acuti con l'entrata dei tre Paesi candidati: per questo motivo l'ampliamento presuppone l'impegno ad un maggior trasferimento di risorse che potrebbe contribuire ad una attenuazione delle disparità che esistono e che potrebbero aggravarsi. Occorrerà che tutti i *partners* della Comunità prendano a questo riguardo coscienza della necessità — sostenuta da tempo da parte italiana — di un adeguato rafforzamento degli strumenti comunitari esistenti o della istituzione di strumenti *ad hoc*.

Lo sviluppo equilibrato delle diverse regioni è un obiettivo da perseguire nell'interesse di tutti i Paesi membri e non soltanto di quelli che potrebbero apparire i più direttamente beneficiari di tale politica.

Tra i problemi dell'ampliamento un rilievo particolare spetta a quelli agricoli. Occorrerà valutare economicamente le conseguenze che possono aversi con l'ampliamento nei principali settori di produzione e ricercare adeguate soluzioni che evitino future difficoltà fra i Paesi membri della Comunità ampliata. Appare necessario porsi tempestivamente il problema dell'equilibrio produzioni-mercato, tenendo anche conto degli impegni comunitari verso gli altri Paesi dell'area mediterranea.

La validità di tale impostazione è riconosciuta dai Governi dei Paesi candidati, desiderosi di evitare situazioni di crisi all'interno della Comunità e consapevoli del parallelismo degli interessi agricoli dei Paesi mediterranei nella Comunità ampliata.

Nella prospettiva dell'ampliamento, si pongono problemi relativi al funzionamento delle istituzioni ed alla loro composizione. Anche in questo caso non si tratta di problemi nuovi, ma di difficoltà già esistenti, che potrebbero diventare più acute. Il Consiglio della Comunità sta già cercando di migliorare le sue procedure in modo da accelerare i tempi del processo decisionale della Comunità.

Un'attenzione particolare viene anche riservata al problema del voto a maggioranza, che dovrebbe essere più frequentemente utilizzato, almeno quando non siano in gioco interessi fondamentali di uno Stato membro. Nella prospettiva di una Comunità a dodici, tale prassi dovrà essere necessariamente intensificata.

Vi è poi l'esigenza di contenere il numero di membri della Commissione che, mantenendo gli attuali criteri, dovrebbero diventare 16 o 17. Si sta delineando a questo riguardo un orientamento favorevole alla riduzione, alla scadenza del 1981, del numero dei membri della Commissione in modo che vi sia un Collegio di 12 membri (uno per Paese) in una Comunità a dodici.

Sulla vasta tematica riguardante l'ampliamento, in attesa della presentazione dei « pareri » previsti dal Trattato da parte della Commissione, lo scambio di vedute si trova tuttora in una fase iniziale e sarà approfondito nel 1978. È opinione italiana che la prospettiva dell'ampliamento dovrebbe servire da stimolo per un rilancio di alcune politiche comunitarie, soprattutto di quelle regionali, sociali, industriali e delle strutture agricole. Fornendo l'occasione per un esame approfondito dei fattori che hanno frenato l'integrazione, l'ampliamento può diventare un elemento dinamico del progresso di unificazione europea.

### *Politica mediterranea*

1. — Nel corso del 1977 è continuata la tenace azione italiana per un riesame della politica agricola mediterranea. Azione già delineatasi negli anni scorsi quando sostenemmo la necessità di non limitare agli scambi commerciali — in particolare agricoli — le relazioni con tali Paesi, ma di estenderle ai vari settori di cooperazione.

Si è trattato di una impostazione da collegare con il problema di una più equa ripartizione degli oneri di tale politica fra gli Stati membri. Nel novembre 1975 il Consiglio (Ministri dell'agricoltura), constatando che la conclusione di accordi con taluni Paesi terzi aveva creato delle difficoltà per determinati settori agricoli nella Comunità, aveva riconosciuto che i prodotti comunitari non potevano sopportare da soli le conseguenze della politica di apertura della Comunità verso l'esterno ed aveva concluso che era necessario migliorare i meccanismi della politica agricola comune per superare i problemi derivanti da tali accordi.

Nel luglio 1976, il Consiglio ha adottato una Risoluzione che ribadiva le preoccupazioni manifestate e la raccomandazione espressa in tale occasione, invitando la Commissione ad elaborare con urgenza un bilancio della politica mediterranea ed a presentare le necessarie proposte.

La posizione italiana — ponendo il problema del riequilibrio degli oneri tra i Paesi membri — mira ad assicurare alla politica mediterranea della Comunità una valida prospettiva di sviluppo.

A sostegno dell'azione intrapresa, abbiamo messo in luce la situazione squilibrata verificatasi negli scambi intracomunitari di prodotti agricoli, dato che il mercato italiano viene approvvigionato quasi interamente con i prodotti esportati dai *partners* comunitari, mentre le esportazioni di prodotti mediterranei dall'Italia non sono riuscite a mantenere, negli anni scorsi i precedenti livelli percentuali di penetrazione sui mercati degli altri Paesi membri (anche se taluni

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miglioramenti sono stati di recente registrati in questo campo).

Sugli aspetti generali del problema è stato presentato dal Governo un *promemoria* in sede comunitaria.

Occorre precisare che abbiamo inteso in tal modo affrontare taluni specifici problemi delle produzioni agricole mediterranee, nella convinzione che dei concreti miglioramenti a favore dei produttori di tali regioni potessero essere ottenuti, indipendentemente dal più ampio dibattito sulla politica agricola comune faticosamente avviato, che riguarda essenzialmente la revisione delle organizzazioni di mercato per i prodotti « continentali » (che hanno in parecchi casi determinato gravi situazioni di squilibrio tra la domanda e l'offerta) e la correzione delle anomale situazioni create dagli importi compensativi monetari.

Senza rinunciare all'obiettivo di una revisione della politica agricola comune, l'Italia ha insistito per ottenere una maggiore garanzia per i prodotti agricoli mediterranei mediante un miglioramento dei meccanismi di intervento e del sistema dei prezzi di riferimento e mediante la concessione di premi di trasformazione per i prodotti destinati all'industria.

Sul piano della politica delle strutture, sono state indicate come prioritarie le azioni comunitarie intese ad agevolare la realizzazione di progetti di irrigazione nel Mezzogiorno, l'ammodernamento delle colture nei più importanti settori di produzione, il potenziamento delle industrie esistenti e l'incoraggiamento di nuove iniziative nel settore della trasformazione agricolo-alimentare.

A seguito della nostra insistente azione a tutti i livelli — la questione è stata evocata anche ai Consigli europei di Londra e di Bruxelles — la Commissione, che aveva a sua volta da tempo riconosciuto l'esistenza di problemi, specie nel settore agricolo, nelle regioni mediterranee della Comunità, ha presentato nel corso del mese di dicembre proposte per una serie di misure strutturali e di mercato che riguardano il Mezzogiorno.

I provvedimenti proposti sono: una Direttiva per l'acceleramento del programma di irrigazione nel Mezzogiorno; una Direttiva relativa al miglioramento delle infrastrutture in talune regioni rurali (compreso il Mezzogiorno); un Regolamento per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; una Direttiva a favore dell'imboschimento nelle regioni mediterranee aride della Comunità; una Direttiva per favorire l'istituzione di un servizio di consulenza agricola in Italia; un Regolamento relativo a talune misure di risanamento della produzione di frutta; un Regolamento riguardante l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, dell'olio di oliva, del vino, dei piselli e favette.

Le proposte della Commissione, che includono anche una Direttiva per la ristrutturazione e la riconversione della viticoltura nella regione Languedoc-Roussillon, sono in fase di completamento e saranno discusse prioritariamente dagli organi comunitari competenti, in vista dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio. Dati i tempi previsti, non si pone una questione di interferenza con i negoziati di adesione con i Paesi candidati.

2. — La presentazione della comunicazione della Commissione ha facilitato lo sblocco dei negoziati per la normalizzazione dei rapporti tra la Comunità ampliata da un lato, Cipro e la Spagna, dall'altro. Tale decisione, presa al Consiglio del 19-20 dicembre, ha consentito di evitare l'insorgere di controversie politico-giuridiche fra gli Stati membri, facendo cadere l'ipotesi del mantenimento dello *status quo* da parte di Gran Bretagna, Danimarca ed Irlanda per le importazioni agricole dai Paesi mediterranei. Come è noto, al 1° gennaio 1978, scade il periodo transitorio per il settore agricolo per i nuovi Paesi membri, periodo che consentiva il mantenimento di un regime di importazione, in molti casi più favorevole di quello comunitario, da parte della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda.

## CONSIGLI EUROPEI DEL 1977

1. — Anche nel corso del 1977 vi sono state riunioni periodiche dei Capi di Governo e dei Ministri degli esteri dei Nove nell'ambito del Consiglio europeo. La prima riunione si è tenuta a Roma il 25-26 marzo, in concomitanza con il 20° anniversario della firma dei Trattati di Roma, la seconda si è svolta il 29-30 giugno a Londra e la terza il 5-6 dicembre a Bruxelles.

L'esame della situazione economica comunitaria e mondiale è stato affrontato nelle tre riunioni del Consiglio europeo. Nella sessione del 5-6 dicembre, i Capi di Governo ed i Ministri degli esteri dei Nove hanno constatato che, malgrado i miglioramenti registrati nella lotta contro l'inflazione e per il riequilibrio delle bilance dei pagamenti da parte dei Paesi deficitari, il livello della disoccupazione rimane estremamente preoccupante, l'espansione della domanda insufficiente ed il grado di utilizzazione delle capacità produttive molto basso. Per fronteggiare tale situazione, il Consiglio europeo si è richiamato agli obiettivi di crescita economica concordati dai Ministri finanziari dei Nove nello scorso ottobre e che prevedono la realizzazione di un tasso di crescita pari al 4,45 per cento del prodotto interno lordo della Comunità considerata nel suo insieme. Tale tasso di crescita appare necessario per una stabilizzazione ed un miglioramento tendenziale della situazione dell'occupazione della Comunità.

Tenuto conto che taluni Paesi membri — e tra questi l'Italia — devono proseguire la attuazione di politiche di stabilizzazione, appare necessario uno sforzo maggiore da parte dei Paesi ad economia trainante. Un più stretto coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri in sede comunitaria potrà servire a colmare il divario tra i tassi di crescita tendenziali e gli obiettivi indicati.

In tale prospettiva, il Consiglio europeo ha fissato tra gli obiettivi immediati: il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri e della solidarietà monetaria; lo sviluppo dei mezzi

finanziari della Comunità; la ricerca di soluzioni comunitarie ai problemi strutturali.

In tale contesto, il Consiglio europeo di dicembre, superando le reticenze che si erano manifestate nella riunione di giugno a Londra, ha approvato il principio della creazione di un nuovo strumento per l'emissione di prestiti comunitari per investimenti in determinati settori. La gestione del nuovo strumento verrà affidata alla Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio europeo si è anche pronunciato sui miglioramenti da apportare ai meccanismi comunitari di credito a breve ed a medio termine, già in discussione tra i Nove. Per il concorso a medio termine sono state raddoppiate (la decisione formale è stata adottata dal successivo Consiglio finanziario del 19 dicembre) le quote nazionali (da 2.725 a 5.450 milioni di unità di conto europee) di partecipazione; è stata accresciuta la condizionalità, nel senso che i crediti verranno concessi a rate, subordinatamente al rispetto delle condizioni di politica economica convenute con il Paese beneficiario, ed è stato limitato al 50 per cento delle disponibilità totali l'ammontare di cui può fruire un singolo Paese membro (ciò per consentire a più Paesi di beneficiare anche contemporaneamente del meccanismo di credito).

Per il sostegno a breve termine — gestito dalle banche centrali — l'accordo è limitato al raddoppio del credito supplementare oltre le quote di partecipazione (cosiddette *rallonges*). L'ammontare viene portato a 3.000 milioni di unità di conto, con l'intesa che, anche in questo caso, un solo Paese non potrà utilizzarne più della metà.

2. — Il Consiglio europeo si è anche espresso per la ricerca di soluzioni comunitarie ai problemi strutturali che riguardano la siderurgia, il settore tessile e la costruzione navale.

3. — L'attuazione di tali linee direttive dovrà essere accompagnata da progressi verso la realizzazione dell'Unione economica e monetaria, di cui, al Consiglio europeo di dicembre, è stata riaffermata l'importanza co-

me obiettivo a termine della Comunità. In tale prospettiva verrà esaminato il documento della Commissione — allegato alla presente relazione — centrato su un programma a medio termine, che mette in luce la importanza di un'azione comunitaria per ridurre gli squilibri interni e le disparità esistenti tra i Paesi membri.

Da parte italiana si è insistito nel sottolineare il collegamento fra le forze politiche di stabilizzazione e la prospettiva di concreti progressi sulla via dell'Unione economica e monetaria e nel rilevare che i problemi fondamentali da affrontare e risolvere per realizzare l'Unione monetaria continueranno ad essere quelli istituzionali e quelli relativi alla redistribuzione delle risorse all'interno della Comunità.

4. — Al Consiglio europeo di dicembre è stato anche affrontato il tema dell'azione comunitaria nel campo della politica regionale, che dovrebbe dare un contributo crescente alla riduzione delle disparità esistenti tra le varie regioni.

Gli stanziamenti concordati al Consiglio europeo sono inferiori a quelli proposti dalla Commissione, fatti propri dal Parlamento e sostenuti da parte italiana: tuttavia la somma prevista per i prossimi tre anni (1.850 milioni di unità di conto europee pari a circa 1.900 miliardi di lire) rappresenta un aumento dell'80 per cento rispetto a quella stanziata per il primo triennio di funzionamento del Fondo regionale. La quota italiana è rimasta sostanzialmente fissata al livello precedente che era del 40 per cento — dovrà essere detratta soltanto un piccola percentuale per contribuire all'aumento del 2 per cento accordato alla Francia, a favore dei territori d'oltremare.

Su un piano generale, anche se le cifre previste sono inferiori a quelle proposte dalla Commissione, deve essere considerato positivo il fatto che sia stato accettato il principio di un progressivo aumento della dotazione del Fondo regionale.

Da parte italiana, si tende ad inquadrare i problemi della politica regionale nel contesto della convergenza delle economie dei Pae-

si membri. Anche in tale prospettiva, nel dibattito ancora aperto per la revisione del Regolamento del fondo, abbiamo sostenuto il principio della modulazione dei tassi di intervento a favore delle aree prioritarie della Comunità (in particolare il Mezzogiorno) ed una nozione ampia delle opere infrastrutturali eleggibili al finanziamento del Fondo, quando esse siano effettuate nelle regioni arretrate.

La discussione sui temi regionali si è trovata abbinata a problemi di carattere istituzionale riguardanti i rapporti tra il Parlamento ed il Consiglio. Da parte italiana, oltre ad appoggiare, fino al raggiungimento di un accordo di compromesso, l'emendamento proposto dal Parlamento (750 milioni di unità di conto europee per il 1978), si è sostenuto il rispetto delle prerogative istituzionali del Parlamento in materia di bilancio. Il nuovo regolamento del Fondo regionale si limita, accogliendo tale orientamento, a prevedere che la dotazione annuale verrà stabilita nel quadro della procedura di bilancio. L'impegno concordato al Consiglio europeo vale quindi formalmente per gli stanziamenti che saranno iscritti dal Consiglio nel « progetto di bilancio » che verrà sottoposto al Parlamento.

5. — Un altro problema portato all'attenzione del Consiglio europeo del 5-6 dicembre per decisione riguardava l'interpretazione dell'articolo 131 del Trattato di adesione, che fissa la partecipazione dei nuovi Paesi membri (Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) al bilancio comunitario. L'intesa raggiunta prevede che il *deficit* risultante dalle due diverse interpretazioni dell'articolo 131 (a seconda che si calcoli il contributo britannico ed irlandese tenendo conto o meno della svalutazione effettiva della sterlina) sarà coperto da tutti i Paesi membri secondo un complesso meccanismo di ripartizione, che si ispira sostanzialmente alla partecipazione percentuale degli Stati membri al bilancio della Comunità.

L'intesa raggiunta elimina un elemento di frizione fra i Nove e consente di non rinviare l'introduzione dell'unità di conto europea

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(costituita da un « paniere » di monete dei Paesi membri) che potrà aver luogo, come previsto, a partire dal 1° gennaio 1978. Verrà così normalizzata la situazione contabile del bilancio comunitario, finora collegata alle parità auree dichiarate al Fondo monetario internazionale, che non hanno più riscontro nella realtà.

6. — Un tema che ha formato oggetto di scambi di vedute al Consiglio europeo di marzo ed a quello di dicembre riguarda le relazioni con il Giappone, con particolare riguardo alla esigenza di pervenire ad un riequilibrio degli scambi commerciali, anche mediante l'espansione delle esportazioni comunitarie. Al Consiglio europeo di dicembre, il problema delle eccedenze della bilancia dei pagamenti giapponese è stato valutato anche nel contesto della situazione economica mondiale nel suo insieme: il Presidente della Commissione è stato invitato a proseguire ed intensificare le consultazioni con il Governo giapponese su questa tematica di fondamentale importanza per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale.

7. — Al Consiglio europeo di Roma del marzo è stata anche affrontata la delicata questione della rappresentanza delle Comunità al vertice dei Paesi industriali (che si è poi tenuta a Londra il 7-8 maggio 1977) convenendo che il Presidente di turno del Consiglio ed il Presidente della Commissione saranno invitati a partecipare alle riunioni per la trattazione dei temi di competenza comunitaria.

Tale formula è stata successivamente generalizzata dal Consiglio ed estesa alla preparazione ed agli eventuali seguiti di futuri vertici dei Paesi industriali.

Sono state così superate le difficoltà obiettive relative alla partecipazione della Comunità e di taluni Paesi membri a tale tipo di incontri, che traggono il principale motivo di interesse dalla personale partecipazione ad essi dei massimi esponenti politici dei Paesi rappresentati, ma che non possono ignorare la realtà comunitaria e le crescenti

competenze della Comunità in sede internazionale.

8. — Il tema delle elezioni europee è stato trattato alle riunioni di Londra e di Bruxelles. Il Consiglio europeo del 5-6 dicembre ha ribadito l'auspicio che le elezioni possano aver luogo alla data prevista (maggio-giugno 1978) ed ha constatato che otto Paesi membri sarebbero in grado di rispettare tale data. Il Consiglio europeo ha auspicato che le procedure legislative in corso nel Regno Unito possano essere completate in tempo utile per consentire le elezioni nella primavera del 1978 ed ha preso atto della volontà del Governo inglese di adoperarsi in tal senso.

Successivamente il Parlamento britannico ha respinto l'adozione del sistema proporzionale per le elezioni europee in Gran Bretagna, rendendo inevitabile lo slittamento della data delle elezioni stesse.

L'azione del Governo italiano continuerà ad esercitarsi a favore di una convocazione delle elezioni europee alla data più ravvicinata possibile, coerentemente con l'atteggiamento tenuto in questi anni, prima per strappare l'accordo politico per le elezioni ad una data unica e successivamente per ottenere una composizione numericamente significativa del Parlamento da eleggere. Tenuto conto che il Parlamento inglese ha votato a larga maggioranza, a due riprese, a favore del principio dell'elezione del Parlamento europeo, si può sperare che i tempi tecnici necessari per la messa a punto del sistema elettorale uninominale in Gran Bretagna non richiedano necessariamente il rinvio delle elezioni al 1979.

Vi è ad ogni modo da tener presente che l'ipotesi di una elezione che non comprenda tutti i Paesi membri, oltre a presentare difficoltà di carattere politico per taluni Paesi (come la Francia) ed a poter avere ripercussioni psicologiche negative anche in Gran Bretagna, è esclusa dall'Atto comunitario relativo alle elezioni, approvato dai Parlamenti dei nove Paesi. Tale Atto stabilisce infatti che le elezioni abbiano luogo, nello stesso periodo, nei nove Paesi membri.

9. — Per concludere la rassegna dei temi comunitari trattati al Consiglio europeo, occorre ricordare che i Capi di Governo hanno preso atto delle relazioni preparate dai Ministri degli esteri e dalla Commissione sui progressi compiuti nel 1977 in tema di Unione europea. Tali comunicazioni sono allegata alla presente relazione.

### *Politica sociale*

1. — Il 1977 è stato dominato, nell'ambito comunitario, dalle preoccupazioni derivanti dal perdurare della crisi economica e dalla crescente disoccupazione.

I lavori della Conferenza tripartita tenutasi in giugno a Lussemburgo con la partecipazione dei Ministri economici e sociali, nonché delle organizzazioni europee dei lavoratori e dei datori di lavoro, hanno cercato di affrontare in un unico contesto l'esame delle azioni necessarie a superare gli squilibri economici e sociali.

La Conferenza ha registrato alcune aree di convergenza, quali l'analisi della situazione e delle sue cause, l'interdipendenza dei problemi e la necessità di un coordinamento delle politiche economiche e sociali. I punti di divergenza sono apparsi sostanzialmente nel diverso modo di concepire e determinare l'aumento della domanda di mercato (mediante riduzione delle imposte, aumento degli investimenti od aumento dei salari).

Sono stati inoltre enucleati i seguenti argomenti che verranno approfonditi nel quadro delle attività comunitarie dirette ad esaminare le possibilità di sviluppo degli investimenti e la promozione dell'occupazione:

— costi e implicazioni della distribuzione del lavoro;

— ruolo del settore terziario, in particolare pubblico, nella creazione di posti di lavoro;

— ruolo degli investimenti per la creazione di posti di lavoro;

— disoccupazione dei giovani e delle donne;

— premi all'occupazione;

— miglioramento dei servizi di collocamento nazionali.

L'analisi svolta dalla Conferenza tripartita è stata sottoposta al Consiglio europeo, tenutosi qualche giorno dopo a Londra, che ha dedicato ampio spazio ai problemi posti dalla situazione economica e sociale.

Il Consiglio europeo, nella sua sessione del 29-30 giugno 1977 a Londra, ha esaminato, nel contesto del dibattito sulla situazione economica generale, un rapporto della Commissione riguardante le possibilità di intervento della Comunità nel settore del mercato del lavoro, rilevando tra l'altro che la categoria dei giovani è particolarmente esposta nell'attuale momento e chiedendo al Consiglio delle Comunità di ricercare quale azione concreta potesse essere svolta.

2. — Nella sua sessione del 28 ottobre il Consiglio per gli affari sociali ha svolto un approfondito dibattito sulla disoccupazione giovanile che si è concluso con l'invito alla Commissione a presentare proposte concrete per un nuovo tipo di aiuto, che affianchi gli interventi consueti del Fondo sociale in materia di formazione professionale e di mobilità geografica e che, centrato sui giovani, sia rivolto a favorirne l'impiego.

Nella stessa sessione del Consiglio è stata approvata, (sia pure a titolo non definitivo dato che il problema richiedeva la concertazione con il Parlamento) la riforma del Fondo sociale che prevede, tra l'altro, la modulazione del tasso di intervento del Fondo a favore delle regioni prioritarie (Mezzogiorno) e la determinazione di una riserva del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo per gli interventi nelle regioni aventi gravi squilibri strutturali. Tale strumento, con le sue nuove strutture, rese più elastiche e più efficaci — come viene chiarito in modo particolareggiato nella parte di questa relazione riguardante appunto il Fondo sociale — e con l'accennato nuovo tipo di aiuto a favore dell'occupazione dei giovani, potrà rispondere molto meglio alle esigenze del mercato del lavoro in generale e a quelle particolari derivanti dalla crisi in atto.

3. — Sul problema dei giovani il Comitato permanente dell'occupazione ha tenuto una sessione il 24 novembre confermando sostanzialmente le conclusioni del Consiglio, al quale si è associato nell'invitare la Commissione a presentare quanto prima le sue proposte in materia di occupazione dei giovani. La discussione si è allargata anche agli aspetti strutturali della disoccupazione giovanile e ha messo in luce l'esigenza di inserire le soluzioni riguardanti più specificamente la categoria dei giovani in quelle più vaste relative ai problemi del mercato del lavoro in generale.

4. — Nel quadro dell'attuazione del programma di azione sociale è da iscriversi la direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro. Tale direttiva, approvata dal Consiglio il 28 giugno 1977, tende ad introdurre un sistema unico di segnaletica, nei nove Paesi, facilitando così la prevenzione degli infortuni, avuto riguardo in particolare alla manodopera che si sposta da un luogo all'altro della Comunità.

5. — È da ricordare infine che il 9 marzo 1977, a Berlino, ha avuto luogo l'inaugurazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Scopo di tale Centro, formalmente creato dal Consiglio il 10 febbraio 1975, è di aiutare la Commissione a promuovere, al livello comunitario, lo sviluppo della formazione professionale e della formazione permanente, nel quadro della politica comune di formazione professionale prevista dall'articolo 128 del Trattato.

#### *Politica industriale e sviluppo interno della Comunità*

Nel settore industriale è stata approfondita nel 1977 la analisi delle cause della crisi che ha colpito taluni importanti settori industriali della Comunità. Tale analisi costituisce una premessa necessaria per una

migliore valutazione delle politiche da attuare sul piano comunitario.

Nel capitolo della relazione dedicato a questi problemi vengono esaminati i provvedimenti adottati nei singoli settori siderurgico, dei cantieri navali e tessile. Merita di essere sottolineato che la Comunità sta cercando di affrontare in modo più organico i problemi industriali: il Consiglio europeo del 5-6 dicembre, sempre nel contesto dell'esame della situazione economica generale, si è espresso a favore della ricerca di soluzioni comunitarie ai problemi dei settori in difficoltà e per una valutazione comune dei problemi dei settori in crescita (telecomunicazioni, informatica, elettronica, aeronautica, energia) sui quali la Commissione presenterà una relazione al Consiglio entro il luglio 1978.

Da parte italiana, un ampliamento della azione comunitaria in questi settori, come in quello della politica regionale, di quella sociale e delle strutture agricole, appare necessaria.

Tuttavia anche le azioni nel settore industriale devono tener conto delle situazioni differenziate che esistono nei vari Paesi membri e dovranno essere definite tenendo presente l'esigenza del riequilibrio delle condizioni economico-sociali esistenti nella Comunità. Ciò vale in particolare per i settori in crescita, per i quali occorrerà porsi l'obiettivo di uno sviluppo territorialmente equilibrato nella Comunità.

Nello stesso contesto assume rilevanza la definizione di una politica energetica europea che, nel ridurre la dipendenza dall'esterno, consenta la creazione di un autentico mercato comune dell'energia ed agevoli le possibilità di finanziamento degli importanti investimenti necessari in questo settore.

Dei progressi sostanziali nell'ampliare le politiche comuni nei settori menzionati potranno rafforzare la Comunità, anche nella prospettiva dell'ampliamento e creare le condizioni più favorevoli per quel salto qualitativo di carattere istituzionale, necessario per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria.



### *Prestiti comunitari*

Nel corso del 1977 è stata completata la trasformazione in prestito a tasso fisso del prestito a tasso variabile dell'importo di 300 milioni di dollari, emesso dalla Comunità nel marzo del 1976, unitamente ad uno a tasso fisso per un miliardo di dollari. I 1.300 milioni così raccolti erano stati destinati all'Italia e all'Irlanda nella misura di 10/13 e 3/13 rispettivamente; le somme derivanti dal rimborso della quota a tasso variabile e dalla emissione di un corrispondente prestito a tasso fisso sono state riprestate all'Italia e all'Irlanda nelle medesime proporzioni. La trasformazione di una prima quota si era avuta nell'ottobre 1976, mediante emissione di obbligazioni sul mercato statunitense per un importo pari a 100 milioni di dollari. Alla fine di marzo 1977 la Commissione ha provveduto al rimborso di una seconda quota di 100 milioni, attraverso la emissione di un prestito sottoscritto da un consorzio di banche olandesi. Infine, alla fine di giugno, la Commissione ha concluso a New York un accordo per la sottoscrizione della totalità di un'emissione di obbligazioni per un importo di 100 milioni di dollari.

Nel mese di marzo il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare trattative per l'emissione di un prestito per complessivi 500 milioni di dollari da destinare all'Italia. Tale prestito, da considerarsi sostanzialmente come contropartita del mancato rinnovo nel novembre 1976 del contributo a breve termine del Regno Unito al sostegno finanziario a medio termine concesso all'Italia nel dicembre 1974, è stato concluso nel mese di maggio mediante l'emissione di obbligazioni internazionali stilate in dollari. Il credito concesso all'Italia è stato soggetto a misure di condizionalità che prevedono per il 1977 il riequilibrio della bilancia dei pagamenti corrente e il contenimento del tasso annuo di crescita dei prezzi al 16 per cento, nonchè limiti precisi alla spesa complessiva dello Stato (in termini di cassa), al disavanzo globale del settore pubblico, al finanzia-

mento monetario delle operazioni del Tesoro e all'espansione complessiva del credito.

Nel corso del 1978 verranno a scadenza, in conto capitale ed interessi, circa 1.580 milioni di dollari per i prestiti comunitari concessi all'Italia, a titolo di sostegno a medio termine e di prestiti obbligazionari.

### RELAZIONI ESTERNE

L'andamento dei rapporti economici tra la Comunità ed i Paesi terzi viene esaminato nei capitoli della Relazione dedicati alle relazioni esterne. Le iniziative politiche dei Nove sono riassunte nelle pagine successive riguardanti la cooperazione politica.

Su un piano generale, si può osservare che il 1977 ha visto confermarsi l'importanza del ruolo della Comunità come *partner* dei principali Paesi industriali, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi a commercio di stato.

Le tendenze protezionistiche manifestatesi anche in conseguenza della difficile situazione economica hanno accentuato il ruolo della Commissione, quale portavoce dei Nove, nei contatti con gli Stati Uniti, con il Giappone e con il Canada. Anche per i negoziati multilaterali di Ginevra, la Comunità è stata il principale interlocutore degli altri gruppi di Paesi.

Nel maggio del 1977, essa ha partecipato al Vertice dei Paesi industriali con gli Stati Uniti, il Giappone ed il Canada.

Vi è inoltre da rilevare che, mentre il Portogallo e la Spagna aggiungevano le loro domande di adesione a quella della Grecia, il 1° luglio 1977, con l'eliminazione dei dazi residui, è stato realizzato il regime di libero scambio tra la Comunità ed i Paesi dell'EFTA, sulla base degli accordi stipulati nel 1972.

Per quanto riguarda le relazioni con i Paesi in via di sviluppo, entrata in una fase di gestione la Convenzione di Lomé che ormai collega alla Comunità ben 52 Paesi in via di sviluppo, l'azione comunitaria si è manifestata in seno alla Conferenza Nord-Sud di Parigi, ai negoziati per il Fondo co-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mune di Ginevra, mediante il rinnovo dello schema delle preferenze generalizzate e la assistenza concessa in base alla Convenzione sull'aiuto alimentare.

Nel 1978 dovranno essere avviati i negoziati per il rinnovo della Convenzione di Lomé che, anche in relazione alle difficoltà del dialogo tra Paesi industriali e Paesi in via di sviluppo nel più ampio contesto internazionale, assume sempre maggiore rilevanza come modello di collaborazione tra Paesi avanzati e Paesi emergenti.

Nel corso del 1977 sono proseguiti i contatti con il COMECON per un accordo di cooperazione, contatti che hanno consentito di raggiungere le necessarie intese procedurali per l'avvio, nei primi mesi del 1978, di veri e propri negoziati tra le due Parti.

Sul piano delle relazioni con i Paesi dell'Est, merita di essere rilevato che l'estensione delle zone di pesca degli Stati membri nell'Atlantico e nel Mare del Nord, fatta a partire dal 1° gennaio 1977 in base ad una decisione comunitaria, ha fatto rientrare nella competenza della Comunità i negoziati con i Paesi terzi in materia di pesca. L'Unione Sovietica, la Polonia e la Repubblica democratica tedesca hanno iniziato negoziati con la Comunità per regolare i loro interessi di pesca.

Con la Cina, dopo i contatti avviati nel 1975, i negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione sono entrati in una fase attiva di trattativa alla fine del 1977 e dovrebbero potersi concludere nei primi mesi del 1978.

L'andamento delle relazioni con i Paesi industriali, con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi a commercio di stato testimonia che lo sviluppo della proiezione esterna della Comunità si è accentuato malgrado le difficoltà economiche interne dei Nove e sottolinea l'aspetto politico della presenza della Comunità sul piano internazionale.

## COOPERAZIONE POLITICA

1. — La crisi economica che i Paesi della CEE hanno continuato ad affrontare nel corso dell'anno ha suscitato un'accresciuta

consapevolezza della complementarità del nostro Continente rispetto al resto del mondo e fornito una conferma della validità di una impostazione di fondo della costruzione europea e cioè dell'impegno volto ad elaborare, attraverso una prassi incessante di consultazioni nel quadro della cooperazione politica dei Nove, posizioni e decisioni comuni di politica estera. Ciò ha avuto un riflesso anche sul perfezionamento degli strumenti impiegati ed in particolare del Consiglio europeo, su cui si riferirà più oltre.

*Africa*

2. — Nelle difficili condizioni del mondo contemporaneo le istanze della cooperazione politica europea hanno dedicato anzitutto i loro sforzi alle situazioni di crisi, nell'intento di prevenire involuzioni ed aggravamenti e di contribuire ad avviarle a composizione. In questa prospettiva uno dei problemi sui quali più intensamente i Nove hanno portato la loro attenzione è la situazione in Africa, in cui si intrecciano situazioni conflittuali di diverse origini e caratteristiche: dalle ultime manifestazioni di rapporti di tipo coloniale ai conflitti di frontiera, al problema dell'*Apartheid* ed all'insufficiente rispetto dei diritti dell'uomo. Nella loro azione i Nove sono stati guidati dal desiderio di mantenere e rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione con i Paesi africani, fondati su legami storici e sulle realizzazioni attuali, ma nella prospettiva prevalente di una interdipendenza destinata a svilupparsi viepiù su molteplici piani.

*Rhodesia-Zimbabwe*

Per quanto riguarda i temi specifici, circa la Rhodesia-Zimbabwe i Paesi europei hanno riconosciuto il valore del piano angloamericano per il trasferimento dei poteri alla maggioranza, piano cui hanno prestato il loro appoggio. In questo senso, dopo che il 24 gennaio il governo Smith aveva respinto le proposte britanniche intese alla formazione di un Governo provvisorio, i nove Ministri hanno adottato il 31 gennaio a Londra

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una Dichiarazione di deplorazione di tale atteggiamento, rivolgendo un appello a tutte le parti interessate per la ripresa del negoziato inteso a costituire il nuovo Zimbabwe su base democratica. Nel corso dell'anno, vi è stata una costante consultazione tra la Gran Bretagna (che nel primo semestre 1977 ha anche esercitato la Presidenza di turno dei Nove) e gli altri Paesi comunitari, in base alla quale questi ultimi hanno potuto fornire la propria solidarietà, specie alle Nazioni Unite, allo sforzo di pace effettuato da Londra in collaborazione con gli Stati Uniti. Ne è prova l'appoggio fornito alla nomina di un rappresentante speciale del segretario generale alle Nazioni Unite, nella persona dell'indiano Ram Chand, incaricato di collaborare con l'incaricato del Regno Unito Carver. L'azione dei Nove continuerà al fine di assistere questo tentativo responsabile di realizzare un trasferimento effettivo dei poteri al popolo del Zimbabwe.

#### Namibia

Per la Namibia, la linea seguita dai Nove si è ispirata alla necessità di riconoscere al popolo namibiano il diritto a realizzare la autodeterminazione, l'indipendenza e l'esercizio della sovranità sull'intero territorio nazionale. Nel corso dell'anno il problema ha formato oggetto di due passi diplomatici congiunti presso il Sud Africa, effettuati rispettivamente il 7 febbraio ed il 29 giugno. Con essi i Paesi comunitari hanno espresso la loro opposizione ai progetti sud-africani di « soluzione interna » (fondati in realtà su una formula tribale) ed hanno riaffermato i principi che dovranno regolare una indipendenza della Namibia internazionalmente accettabile e conforme alle richieste della organizzazione delle Nazioni Unite. Nel periodo più recente i Nove hanno seguito attentamente l'iniziativa negoziale promossa dai cinque membri occidentali del Consiglio di sicurezza (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania federale e Canada) mantenendo contatti con il Sud Africa, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, le formazioni politiche namibiane ed i Paesi

africani di « prima linea »; e proseguono in via continuativa le analisi degli sviluppi della situazione, per reperire eventuali elementi che consentano di dare corso ad azioni comuni con le quali favorire la riuscita dell'iniziativa negoziale.

#### Sud Africa

Per quanto concerne il Sud Africa, gli europei hanno esaminato i mezzi atti ad influire efficacemente, con misure appropriate, contro la politica di *Apartheid*. Si tratta naturalmente di una situazione storica non agevolmente trasformabile, e lo scopo degli europei non è di porre il Sud Africa in una situazione psicologica suscettibile di scatenare reazioni incontrollabili. La motivazione profonda dell'azione europea è invece quella di indurre i governanti di Pretoria ad una visione della propria società in cui sia possibile la convivenza, in condizioni di giustizia e di eguaglianza, di tutti i gruppi etnici. In una linea logica di sviluppo di tali concetti i nove Ministri degli esteri hanno deciso il 12 luglio di esaminare le misure ed iniziative adottabili anche in campo economico al fine di esercitare sul Sud Africa la pressione necessaria a determinare l'abbandono della politica di *Apartheid*. A seguito di questi lavori essi hanno adottato il 20 settembre un « codice di condotta » anti-*Apartheid*, che è stato raccomandato dai nove Governi alle imprese dei Paesi CEE aventi filiali o rappresentanze nel Sud Africa, ed elaborando un « inventario » delle altre possibili misure economiche che i Nove potrebbero congiuntamente adottare allo stesso fine a titolo individuale o nel quadro di rapporti CEE-Sud Africa, misure che saranno approfondite nel duplice quadro della cooperazione politica e delle istanze comunitarie. È stato inoltre deciso di dar luogo ad una interpretazione ed una applicazione comuni, da parte dei Nove, della risoluzione adottata il 4 novembre dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che impone l'embargo militare obbligatorio nei confronti del Sud Africa. Nello stesso contesto i Nove, che avevano effettuato un passo congiunto a Pretoria

contro le misure repressive sudafricane del 19 ottobre, hanno previsto l'esame di iniziative adottabili anche nel campo dei rapporti non economici con il Sud Africa.

Infine, un aspetto ulteriore della politica comunitaria su questi tre problemi è rappresentato dalla elaborazione di interventi comuni dei Nove alle Conferenze promosse dalle Nazioni Unite rispettivamente sulla liberazione dello Zimbabwe e della Namibia (Maputo, 16-21 maggio) e sulla solidarietà e la lotta contro l'*Apartheid* (Lagos, 22-26 agosto). In tutti questi casi l'Europa ha precisato ed illustrato ai partecipanti le proprie concezioni comuni ed i criteri di condotta cui essa intende attenersi.

#### *Corno d'Africa*

In sede di cooperazione politica dei Nove è stata più volte sottolineata dall'Italia la esigenza di seguire con particolare attenzione gli sviluppi della situazione nel Corno d'Africa. Data l'impostazione assunta in materia dai governi di Addis Abeba e di Mogadiscio, non vi è stata finora la possibilità di dar corso ad iniziative di pace che ambedue i Governi avrebbero considerate come interferenze nella loro sfera sovrana. L'Italia ha acquisito in via continuativa ogni utile elemento informativo presso le parti interessate, cui è legata da vincoli di amicizia e di cooperazione e, tenendo informati gli altri Paesi comunitari, ha svolto ogni possibile incoraggiamento affinché si compia ogni sforzo per creare le condizioni per una tregua e per un dialogo che portino alla composizione pacifica del conflitto.

#### *Diritti umani in Uganda*

L'attenzione continua al problema dello aspetto dei diritti umani nel mondo ha condotto ad una analisi in sede CEE delle implicazioni politiche della Convenzione di Lomé. Con riferimento ai limiti proponibili per i programmi di cooperazione nei casi di grave violazione di obblighi internazionali, i Nove hanno adottato una dichiarazione tendente a limitare gli aiuti all'Uganda.

#### *Shaba*

*Dichiarazione generale sull'Africa.* — La concertazione sulle vicende africane e sulle loro implicazioni per l'Europa, ed in particolare con riferimento a quanto si era allora verificato nella provincia meridionale dello Zaire (Shaba), hanno indotto i nove Ministri degli esteri a diffondere a Londra, il 18 aprile, una Dichiarazione generale sull'Africa. Essa riafferma l'appoggio dei Nove agli sforzi di cooperazione e di mediazione promossi da Paesi del continente, il rifiuto di interferenze esterne miranti alla costituzione di zone di influenza, il diritto all'autodeterminazione ed all'indipendenza di Namibia e Rhodesia, il diritto di tutti i popoli africani a vivere in pace ed a godere dei diritti fondamentali definiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

#### *Medio Oriente*

3. — Nell'attività dedicata dai Nove allo scacchiere mediorientale ha assunto un rilievo particolare la decisione del Consiglio europeo (Londra, 29-30 giugno) di puntualizzare con una Dichiarazione congiunta la posizione comune degli europei nel momento in cui l'attività diplomatica nella regione, specialmente ad opera degli Stati Uniti, si andava intensificando nella prospettiva di conseguire entro l'anno una ripresa della Conferenza di pace di Ginevra. Con tale Dichiarazione i Paesi della Comunità europea hanno inteso intervenire costruttivamente per incoraggiare la maturazione di alcune indicazioni che apparivano suscettibili di schiudere una prospettiva di intesa tra le parti, ed hanno continuato quello sforzo di chiarimento ed aggiornamento della posizione comune periodicamente effettuato per contribuire alla ripresa di una trattativa di pace.

Tale coerenza è apparsa assicurata dalla fermezza con cui gli europei hanno mantenuto i principi essenziali da essi indicati nella loro prima Dichiarazione congiunta sul Medio Oriente, diffusa il 6 novembre 1973. Sulla base di quella impostazione, la Dichiarazione del 29 giugno ha altresì posto in

rilievo la convinzione che una soluzione del conflitto mediorientale non sarà possibile fino a quando non verrà tradotto nella realtà il diritto legittimo del popolo palestinese a dare espressione effettiva della propria identità nazionale, tenendo conto della necessità di una patria per il popolo palestinese e che pertanto i rappresentanti di tutte le parti del conflitto, inclusi quelli del popolo palestinese, debbono partecipare ai negoziati, secondo modalità appropriate da definire in consultazione tra tutte le parti interessate. Di qui anche l'importanza, sottolineata dalla Dichiarazione, che nel quadro di un regolamento globale Israele sia pronto a riconoscere i diritti legittimi del popolo palestinese; come pure che da parte araba si sia pronti a riconoscere il diritto di Israele a vivere in pace entro frontiere sicure e riconosciute. Infine, il testo ha chiamato tutte le parti ad astenersi da qualsiasi dichiarazione e da qualsiasi politica che possa costituire un ostacolo al perseguimento della pace.

Precisando quest'ultimo aspetto, il Ministro degli esteri del Belgio Simonet, intervenendo il 26 settembre nel dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a nome dei Paesi della Comunità europea, ha manifestato la preoccupazione dei Nove per le misure illegali adottate di recente dal Governo di Israele nei territori occupati, le quali apparivano come un ostacolo addizionale al rilancio della dinamica negoziale.

Ora, alla posizione comune dei Nove deve essere ricollegato l'appoggio alla missione del presidente egiziano Sadat a Gerusalemme, appoggio manifestato in occasione della Riunione ministeriale di cooperazione politica del 22 novembre. La missione è apparsa infatti rivolta al rilancio del negoziato nel quadro a suo tempo previsto dalle Nazioni Unite, inteso a promuovere quel processo di reciproca accettazione e di riconoscimenti in assenza del quale non sono configurabili fruttuose trattative per il conseguimento di un regolamento globale di pace.

È in tale prospettiva che vanno valutate le riunioni israelo-egiziane del Cairo e di Ismailia che hanno registrato un momento

di particolare rilievo con l'incontro tra il Presidente egiziano ed il Primo Ministro di Israele.

#### *Dialogo euro-arabo*

Nel 1977 il Dialogo tra i Nove Paesi della Comunità europea ed i ventidue membri della Lega degli Stati Arabi ha continuato a svilupparsi costruttivamente, specie attraverso due riunioni della Commissione generale del Dialogo svoltesi rispettivamente il 10-13 febbraio a Tunisi ed il 16-17 novembre a Bruxelles. La riunione di Tunisi ha permesso di fare progressi apprezzabili verso la definizione di progetti concreti di cooperazione nei vari settori in cui si articola il Dialogo e di precisare meglio la fisionomia complessiva, sulle linee risultanti dalla precedente riunione della Commissione generale (Lussemburgo 13-20 maggio 1976).

In particolare, a Lussemburgo era stato risolto il problema del rapporto tra aspetti economici e politici del Dialogo, sulla base dell'accordo espresso da entrambe le delegazioni sul principio dell'effettuazione di scambi di vedute su temi politici in occasione delle riunioni della Commissione generale, e senza comunque che questo necessariamente comportasse un'armonizzazione delle rispettive posizioni. Su queste premesse, come si è accennato, la riunione di Tunisi è stata fruttuosa su un duplice piano. Su quello dell'azione economica e di cooperazione si è pervenuti infatti alla decisione della parte araba di mettere a disposizione quindici milioni di dollari per studi di fattibilità ed altre iniziative preliminari del dialogo, facendosi carico dell'esigenza, costantemente ribadita da parte europea, di dare ormai avvio alla cooperazione nei suoi aspetti concreti. Sul terreno politico si è proceduto ad approfonditi scambi di vedute su diversi temi, che hanno tra l'altro registrato significativi spunti di convergenza ripresi anche dal comunicato congiunto emesso al termine della riunione, che riporta le posizioni delle parti sulla crisi mediorientale.

Non ci si può evidentemente nascondere l'incidenza non positiva che potranno avere

le frizioni verificatesi in campo interarabo nelle ultime settimane dell'anno. Gli europei ne auspicano ovviamente il rapido superamento, anche nell'interesse di quel nuovo rapporto euro-arabo, più organico, stabile e completo che occorre perseguire e che richiede la ricomposizione di una unità d'intenti in seno al mondo arabo.

*CSCE.*

4. — In tema di rapporti Est-Ovest e dell'andamento del processo di distensione in Europa, i Nove hanno continuato la loro concertazione intesa a individuare una linea comune di valutazione riguardo all'applicazione dell'Atto finale di Helsinki ed a preparare le loro posizioni in vista della Riunione di Belgrado, prevista dai seguiti della CSCE.

La loro azione comune si è in primo luogo esplicitata nel corso della riunione preparatoria di Belgrado che ha concluso positivamente i suoi lavori il 5 agosto, concordando un ordine del giorno ed adottando strumenti di lavoro atti a consentire, nel corso della riunione principale, un esame approfondito sia degli adempimenti dell'Atto finale di Helsinki che delle misure che potranno essere elaborate per favorire una attuazione più completa e soddisfacente.

Nel corso della riunione principale, iniziata il 4 ottobre e che terminerà i suoi lavori presumibilmente nel febbraio-marzo 1978, la coesione dei Nove ha costituito l'elemento motore della Conferenza ed il polo d'attrazione delle idee e delle posizioni occidentali. Si è così proceduto ad una approfondita discussione sullo stato di attuazione dell'Atto finale, che ha permesso di evidenziare come l'andamento del processo di distensione dovrà essere valutato in base all'applicazione reale, da parte di tutti i partecipanti, delle disposizioni sottoscritte ad Helsinki.

*Nazioni Unite*

5. — Nella sua proiezione verso il sistema delle Nazioni Unite, la cooperazione politica

presenta per il 1977 due aspetti: la continuazione di un lavoro divenuto ormai ininterrotto ed alcuni sviluppi di procedura, che hanno avuto un'influenza positiva anche sul merito dei problemi trattati.

Dal primo punto di vista i Nove hanno proseguito una consultazione continua sia nella capitale della Presidenza di turno (prima Londra e poi Bruxelles) che tra rappresentanze presso le Nazioni Unite e presso le principali agenzie specializzate. Essa ha interessato un numero sempre crescente di settori, tra cui figurano ormai virtualmente tutti i problemi di maggiore rilievo e di attualità politica al vaglio del foro societario.

In secondo luogo è da registrare uno sviluppo di procedura attuato per la prima volta quest'anno con l'elaborazione di un rapporto di previsione predisposto dai rappresentanti permanenti a New York, un rapporto dedicato cioè alle prospettive della 32<sup>a</sup> Sessione annuale dell'Assemblea generale. Va tenuto presente infatti che, come noto, i lavori dei Nove si erano svolti sino allora sugli argomenti che rivestivano via via carattere di attualità, e dopo ogni sessione ed in via consuntiva, sull'insieme delle Sessioni dei vari organi societari. A seguito dell'esperienza della Sessione dell'Assemblea del 1976, i Nove decisero di dar luogo ad un sistema che avrebbe comportato una reciproca informazione e consultazione sugli argomenti in discussione con un largo anticipo sulla discussione stessa, e specie sui temi che presentassero aspetti di maggior potenziale difficoltà per la loro coesione. Un rapporto in tal senso è stato così predisposto per la prima volta nell'estate 1977, in ordine ai lavori assembleari previsti per la 32<sup>a</sup> Sessione. Nel corso dei lavori della Sessione testè conclusasi, questo impegno ha fornito concreti risultati nel dibattito e nel voto anche su questioni su cui in passato si erano verificate tendenze verso una certa divergenza. È stato così possibile ai Nove assumere un atteggiamento comune su ben 18 risoluzioni. In particolare, ciò è avvenuto sui problemi medio-orientali, su quelli dell'Africa Australe nonché sulla protezione dei diritti umani.

*America latina*

6. — Per quanto concerne l'*America Latina*, la Cooperazione politica europea si trova indubbiamente alla confluenza di esigenze politiche complesse. Si tratta infatti allo stesso tempo di mantenere e sviluppare un rapporto politico con i Paesi dell'area, e di agire per trasformare i comportamenti umani e politici di alcuni regimi, del tutto inaccettabili per l'Europa democratica. È per questa ragione che la Cooperazione politica europea si è concentrata sul problema delle violazioni dei diritti dell'uomo in diversi Paesi del subcontinente, cercando nella situazione suddetta di conciliare le esigenze imposte dalla filosofia politica dei Nove con quella di coltivare con i Paesi interessati rapporti il più possibile costruttivi, proprio al fine di ottenere risultati concreti in materia di diritti fondamentali.

È stato pertanto concordato di procedere con approccio articolato che si basa sulla formulazione di principi di carattere generale intesi a sancire la preminente importanza della tutela dei diritti umani, e lo svolgimento di passi ed azioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda il Cile, la presidenza comunitaria ha effettuato nel luglio scorso una passo dei Nove per esprimere le apprensioni dei Paesi europei sul noto problema degli scomparsi, ed il problema continua ad essere seguito con la massima attenzione umana e politica da parte dei Nove. Questa azione locale è completata da un coordinamento più intenso nei fori internazionali al fine di esercitare un univoco impulso europeo a favore della tutela dei diritti dell'individuo nell'area in questione ogni volta che ciò si riveli necessario. In sede di Nazioni Unite, i Nove hanno realizzato una posizione comune votando a favore di un progetto di risoluzione sulla protezione dei diritti umani, del quale il nostro Paese è stato coautore, e che è stato approvato a larga maggioranza.

Anche con l'Uruguay i Nove hanno espresso la loro costante preoccupazione per i diritti umani, effettuando nel dicembre un passo per auspicare che l'annunciata amnistia

sia effettivamente concessa alle persone private della loro libertà per l'attività da loro condotta in difesa dei diritti fondamentali, e per esprimere la loro preoccupazione riguardo il caso specifico di una casa di detenzione femminile.

*Sud-Est asiatico*

7. — La situazione politica del *Sud-Est asiatico* è stata esaminata con attenzione, facendo riferimento in particolare ai nuovi sforzi di organizzazione regionale tra alcuni Paesi dell'area e del messaggio che i Nove avevano inviato nel febbraio 1976 ai Capi di Stato e di Governo dell'ASEAN per esprimere le loro felicitazioni in occasione del « Vertice » di Bali. Alla luce sia della positiva evoluzione dell'Associazione sia della elevazione dello « status internazionale » della medesima attraverso una apertura di un dialogo al massimo livello con le altre maggiori potenze economiche dell'area (Giappone, Australia e Nuova Zelanda), in sede di Cooperazione politica europea è stato concordato lo invio di un nuovo messaggio dei Nove in occasione del secondo « Vertice » dell'ASEAN svoltosi a Kuala Lumpur dal 4 al 6 agosto 1977. Nel testo si è espresso l'auspicio che i lavori della Conferenza costituissero un fattivo contributo alla stabilità ed al progresso del Sud-Est asiatico e favorissero lo sviluppo, con spirito aperto al dialogo e nel rispetto reciproco, di fruttuose relazioni di cooperazione internazionale e regionale.

Anche la collaborazione volta a dare una soddisfacente soluzione al problema della sede delle Rappresentanze diplomatiche dei Nove in Hanoi e degli alloggi del personale colà in servizio ha avuto modo di concretarsi in molteplici occasioni, ed in particolare è stato concordato di sollecitare la concessione di un terreno comune nel quale verranno edificate le Ambasciate dei vari Paesi della Comunità (Italia inclusa); attuandosi così, attraverso predisposizioni pratiche, un concreto esempio di comunanza di azione e di intimità di rapporti tra Rappresentanze comunitarie.

### Disarmo

8. — Nel corso del 1977 si istituzionalizzava « de facto » la pratica delle consultazioni a Nove sui problemi del *disarmo* avviata nel 1976, poichè tutti i Paesi che partecipano alla Cooperazione politica riconoscono ormai l'utilità e la necessità di una concentrazione su un problema così vitale per l'avvenire della società umana.

Nel corso del 1977 le riunioni sono state intese soprattutto ad armonizzare le posizioni europee nel quadro dei lavori del Comitato preparatorio della Sessione speciale per il disarmo dell'Assemblea generale dell'ONU. Tali consultazioni si sono rivelate quanto mai fruttuose, ed hanno permesso di raggiungere un'armonizzazione dei punti di vista dei nove Paesi su quasi tutti i punti in discussione.

Nonostante talune difficoltà, a New York gli esperti sono stati in grado di mettere a punto un documento di lavoro comune relativo ad una possibile formulazione della dichiarazione sul disarmo che sarà promulgata dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale, e che costituirà uno dei punti di maggiore rilievo della vita internazionale nel 1978.

Una serie di riunioni di consultazioni a Nove svoltesi nel mese di novembre, a New York, a *latere* dei lavori sul disarmo della 1<sup>a</sup> Commissione politica dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha permesso di armonizzare le posizioni di voto su numerosi progetti di risoluzioni nonché l'effettuazione, da parte della Presidenza belga, di varie dichiarazioni comuni.

### Cipro

9. — In ordine alla crisi di Cipro, i Nove si sono attenuti nel 1977 ai loro orientamenti fondamentali, centrati sul concetto che le due parti trovino tra loro, in contatti diretti, la soluzione della questione con reciproche concessioni sui principali punti controversi. Anche in quest'anno i Paesi della Comunità hanno continuato a far valere que-

sta impostazione per mezzo di una continua opera di persuasione e di consiglio, condotta attraverso i canali diplomatici, sia nel corso degli abituali contatti dei singoli « partners » europei con le capitali interessate, che attraverso l'azione della Presidenza comunitaria.

La scomparsa del presidente Makarios nell'agosto ha costituito un ulteriore motivo di protrazione della stasi negoziata, che tuttora perdura, ma l'azione dei Nove ha contribuito a smorzare possibili spunti di dissenso politico emersi nella delicata fase del passaggio dei poteri. I Nove hanno anche ribadito, in sede di trattativa per il rinnovo dell'accordo di Associazione CEE-Cipro, il concetto politico fondamentale dell'unità di Cipro, impostando il negoziato in modo che di esso beneficiassero entrambe le comunità etniche cipriote, e riaffermando il principio dell'unitarietà dell'isola anche come entità economica. Nell'agosto scorso inoltre, in occasione del ricorso presentato dalla Repubblica di Cipro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro una temuta colonizzazione da parte turca della zona di Varosha, i Nove hanno ricercato ed ottenuto l'approvazione di una risoluzione che contempera in qualche misura le tesi opposte e che ha disinnescato una situazione indubbiamente suscettibile di provocare una ripresa della tensione. Sempre in ambito Nazioni Unite, i Nove hanno, nel corso del dibattito in Assemblea generale ed in terza Commissione, svolto una efficace opera, intesa a contenere il dibattito stesso su toni moderati, così contribuendo ad impedire che l'atmosfera negoziale ne rimanesse turbata. Infine la concertazione dei Nove ha contribuito ed avviato a soluzione il problema posto dal ricorso presentato da Cipro al Consiglio d'Europa per violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La soluzione raggiunta rappresenta infatti quello che nelle condizioni del momento è apparso come il miglior compromesso atto sia a salvaguardare il sistema della Convenzione che a far sì che anche sul piano umanitario la crisi non provochi sofferenze per i membri delle due comunità.



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne la continuazione dell'azione diplomatica dei Nove, è da prevedere che, essendo ormai superata la scadenza elettorale in Grecia, essa potrà riprendere con l'abituale intensità non appena sarà stata superata anche la scadenza delle elezioni presidenziali cipriote.

10. — Questa rassegna dei principali temi trattati nel corso dell'anno sarebbe naturalmente incompleta se non comprendesse la vita stessa dello strumento della Cooperazione politica ed il relativo perfezionamento. Va notato al riguardo che le riunioni di concertazione a Nove si sono svolte con un ritmo particolarmente intenso sia per far fronte a momenti di situazioni di crisi che per la trattazione dei normali eventi internazionali: vanno così registrate le normali quattro riunioni formali dei Ministri degli affari esteri, le due riunioni ministeriali informali, le riunioni mensili del Comitato politico e quelle ormai settimanali degli esperti delle nove amministrazioni sui maggiori problemi internazionali. Oltre a ciò emergono, dall'esame dell'attività del 1977, alcuni sviluppi di carattere per così dire « costituzionale » su cui sembra opportuno soffermare l'attenzione. Il primo riguarda la convergenza, che comincia ormai a delinearsi con una certa regolarità, fra trattazione dei fattori economici, di competenza degli organi comunitari, ed aspetti di politica estera propriamente detta trattati dalla Cooperazione politica. Di tale convergenza è esempio la trattazione effettuata nel quadro comunitario nella prospettiva della riunione di Belgrado delle questioni relative alla « Cooperazione nei campi dell'economia, della scienza, della tecnica e dell'ambiente » prevista dall'Atto finale di Helsinki, la quale ha trovato il suo posto nel quadro complessivo della preparazione della riunione a fianco degli argomenti politici trattati dalla Cooperazione europea. Un altro esempio è fornito dalla decisione presa dai Ministri nei riguardi dell'Uganda secondo la quale gli aiuti comunitari non potranno essere forniti indipenden-

temente dalla loro destinazione, e cioè non potranno trovare utilizzo per sostenere inaccettabili metodi di Governo. Nello stesso senso può citarsi infine l'adozione del già menzionato « codice di condotta » per imprese europee operanti in Sud Africa che è stato elaborato nel quadro della Cooperazione politica ed approvato dai Ministri sempre in tale quadro, ma in occasione di una riunione convocata a titolo del Consiglio CEE.

In secondo luogo può ricordarsi che è stato ormai precisato il ruolo del Consiglio europeo anche per quanto attiene ai lavori della Cooperazione politica. Il Consiglio, che viene ormai convocato sulla base di un preciso ordine del giorno e di attenti lavori preparatori, ha fornito la prova di prestarsi alla puntualizzazione dei grandi orientamenti dei Paesi comunitari in ordine ad alcune questioni di più ampio respiro che si pongono sulla scena internazionale. Ne fa fede la citata dichiarazione sul Medio Oriente adottata a Londra il 29-30 giugno, che raccoglie ormai il sistema di principi cui i Nove intendono attenersi nel fornire il loro contributo alla ricerca di un regolamento di pace.

Infine, va posto in rilievo il ruolo sempre più rilevante del Parlamento europeo anche per quanto attiene all'azione della Cooperazione politica. Le interrogazioni rivolte dall'Assemblea, sempre più numerose, e le risposte fornite ai parlamentari sui problemi che abbiano fatto oggetto delle deliberazioni dei Ministri costituiscono una forma di controllo su tali deliberazioni, e contribuiscono a determinare i relativi orientamenti per l'avvenire. Allo stesso tempo i dibattiti dedicati dalle Commissioni e dall'Assemblea plenaria ai principali temi di politica estera sono seguiti con attenta cura dai Nove Governi, che vi traggono spunti tanto di verifica che di orientamento per la propria azione politica. È da prevedere che questa tendenza non potrà che accentuarsi ulteriormente con l'elezione a suffragio diretto del Parlamento, che costituirà dunque anche per questa via un momento qualificante dell'evoluzione politica nel nostro Continente.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

**La libera circolazione delle merci  
L'armonizzazione delle disposizioni doganali**

PAGINA BIANCA

## I) Scambi intracomunitari

Per un complesso di cause ad effetto complementare e reciproco, i segni di una tendenza espansiva dell'attività economica nella Comunità che, pur con sensibili differenze fra l'uno e l'altro Stato membro, si erano manifestati nei primi mesi del 1976, hanno successivamente perduto molto del loro dinamismo iniziale. La situazione non è migliorata nel corso dell'anno in esame che si è chiuso con un generale rallentamento ed una crescita contenuta; scarsi gli investimenti produttivi, esitante il ritmo di ripresa industriale, alto il livello della disoccupazione, debole la domanda interna. In tale quadro congiunturale, gli scambi intracomunitari, svoltisi nel 1977, hanno registrato un progresso molto modesto; gli incrementi rispetto al 1976 delle importazioni ed esportazioni, espressi in unità di conto europee, sono connessi più alla lievitazione dei prezzi che a modifiche reali. Raggiungiate ai volumi globali dei rispettivi scambi con l'estero, le quote del commercio intracomunitario sono del 37 per cento per il Regno Unito, del 45 per cento per l'Italia e variano, per gli altri Stati membri, con percentuali comprese fra quest'ultima e quella del 77 per cento per l'Unione economica belgo-lussemburghese. Le correnti dei reciproci rapporti commerciali hanno avuto una configurazione consona, in un certo senso, allo stato delle bilance commerciali dei singoli Stati membri. L'abituale eccedenza della parte corrente della Germania federale si è alquanto ridotta; il commercio tedesco di uscita, diretto verso gli altri partners della Comunità, ha sopravanzato, in misura inferiore rispetto agli anni precedenti, il comparabile volume delle importazioni. Una tendenza alla stabilizzazione degli specifici

scambi si è manifestata nei Paesi del Benelux, le cui bilance commerciali sono in quasi equilibrio nel Belgio e Lussemburgo e presentano un saldo attivo, peraltro in diminuzione, nei Paesi Bassi. Per l'Irlanda e la Danimarca, i cui deficit delle perdite correnti hanno registrato qualche segno di miglioramento, il particolare commercio di esportazione è stato meno deciso rispetto al comparabile commercio di entrata. La Francia, con un notevole disavanzo, non ha controbilanciato gli acquisti nell'area comunitaria con le reciproche vendite. Il commercio intracomunitario è stato fortemente stimolato dal Regno Unito, con un aumento di circa il 30 per cento delle importazioni e del 24 per cento delle esportazioni. I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri hanno segnato un miglioramento rispetto agli anni precedenti; secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, già nel primo semestre del 1977, la nostra passività, raggiunta a quella dello stesso periodo del 1976, è scesa da 778 a 284 miliardi di lire. I disavanzi di maggior rilievo sono risultati dagli scambi con la Francia (166 miliardi), i Paesi Bassi (144 miliardi), la Danimarca (75 miliardi); più contenuto è stato il nostro deficit nei confronti della Germania federale (41 miliardi) e del Belgio-Lussemburgo (40 miliardi). Gli unici saldi attivi sono stati registrati nell'interscambio con il Regno Unito (176 miliardi) e l'Irlanda (7 miliardi). Nel primo semestre del 1977, i Paesi della CEE hanno assorbito la quota maggiore delle nostre esportazioni (8.829 miliardi), rappresentante il 46,9 per cento del totale commercio italiano di uscita (18 mila 824 miliardi); le comparabili importazioni dalla restante area comunitaria, ammontanti a 9.113 miliardi, rappresentano il 43,2 per cento del totale commercio di en-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trata (21.103 miliardi). Nel secondo semestre dell'anno in esame i rapporti di scambio dell'Italia con i Paesi della CEE sono migliorati, registrando in qualche mese anche un attivo.

## II) Circolazione intracomunitaria delle merci

Compito essenziale dell'Esecutivo comunitario nel settore del mercato interno è stato quello di controllare che, nella grave situazione economica attuale, la Comunità non perda quanto già è stato acquisito. Se, invece, si rende necessaria l'adozione di ulteriori quadri giuridici che facilitino la libera circolazione dei beni e semplifichino le formalità doganali, peraltro la proliferazione, sul piano nazionale, di misure restrittive, incompatibili con le norme comunitarie, il cui numero ha assunto proporzioni inquietanti, ha imposto alla Commissione una attenta vigilanza ed un'azione tempestiva e decisa, intesa a rimuovere le misure protezionistiche e le pratiche indebite, allo scopo di salvaguardare la libertà degli scambi, fattore imprescindibile di progresso nella costruzione europea. Independentemente da tali atti lesivi della libera circolazione delle merci, del cui improvviso e crescente aumento la crisi congiunturale è certamente una delle cause principali, permane una serie di intralci che, variamente configurati in vari contesti e comunemente compresi nella generica categoria degli ostacoli non tariffari, impediscono che il reciproco commercio si svolga in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno. La loro rimozione, frammentaria e lenta, in quanto condizionata dall'attuale situazione congiunturale, dipende sempre più dai progressi da realizzare nell'attuazione dell'unione economica e monetaria.

La trattazione degli argomenti che seguono dà atto dei diversi ostacoli che permangono alla più ampia apertura dei mercati e della presente situazione in ordine alle misure comunitarie adottate o da adottare ai fini della loro rimozione.

## III) Scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri

Con l'eliminazione del restante 20 per cento dei dazi di base, l'integrale smobilitazione tariffaria, nei reciproci scambi tra i nuovi e gli antichi Stati membri della Comunità ampliata, ha avuto l'epilogo:

a) al 1° luglio 1977, per i prodotti industriali e per quelli agricoli (diversi dai prodotti della lettera c) non disciplinati da prezzi di intervento, prelievi, restituzioni;

b) all'inizio della campagna di commercializzazione, per le carni bovine;

c) al 1° gennaio 1978, per gli ortofrutti freschi e trasformati, le piante vive, i prodotti della floricoltura.

In aderenza a tale disarmo tariffario totale, con regolamento 1269/77 la Commissione ha introdotto gli opportuni emendamenti alle norme, in vigore dal 1° gennaio 1974, che avevano stabilito una particolare disciplina nella circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime comportante sospensione o ristorno dei dazi o di altre imposizioni all'importazione. Il prelievo compensativo o diritto di compensazione, già stabilito in percentuali corrispondenti alle progressive riduzioni tariffarie negli scambi tra la Comunità originaria ed i nuovi Stati membri nonché fra l'uno e l'altro di questi (Regolamento del Consiglio 3335/73 del 10 dicembre 1973, successivamente modificato), è stato elevato al 100 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e, per alcune eccezioni espressamente previste, da altre date posteriori. Inoltre, nel corso del 1977, i nuovi Stati membri hanno attuato, all'inizio delle rispettive campagne di commercializzazione, gli ultimi allineamenti dei prezzi interni a quelli comunitari per i prodotti agricoli disciplinati dalle regolamentazioni di mercato. Al 1° luglio 1977 sono cessati di validità i seguenti provvedimenti del Consiglio che, intesi a mantenere, a favore dei nuovi Stati membri, la preferenza comunitaria nei confronti dei Paesi terzi, avevano stabilito un particolare trattamento tariffa-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio da applicare nella Comunità originaria nei confronti del Regno Unito, Irlanda e Danimarca:

a) Regolamento 2772/76 concernente la sospensione totale dei dazi relativi a 3 prodotti destinati alla costruzione, manutenzione, riparazione di alcune aerodine;

b) Regolamento 2856/76 comportante dazi ridotti per la serie dei prodotti industriali (annesso 1) per i quali erano state stabilite le minori aliquote daziarie a seguito dei negoziati condotti sulla base dell'articolo XXIV, par. 6 del GATT; per i prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati (annesso 2), il particolare trattamento tariffario è decaduto di validità al 1° gennaio 1978.

Perdurando la crisi di notevole gravità nel particolare settore, la Commissione, in base all'articolo 135 dell'atto annesso al Trattato di adesione, ha concesso all'Irlanda di continuare ad applicare, sino al 31 dicembre 1977, le misure di salvaguardia già autorizzate per le calzature con tomaia di cuoio naturale della voce 64.02-A della tariffa doganale comune; i livelli dei dazi doganali applicabili sono stati del 9 per cento nei confronti del Regno Unito, del 18,5 per cento nei confronti degli altri Stati membri, del 23,5 per cento nei confronti dei Paesi terzi (decisione 77/56). Parallelamente il Consiglio ha prorogato sino al 31 dicembre 1977 la validità delle precedenti decisioni che autorizzavano l'Irlanda ad applicare il dazio del 18,5 per cento all'importazione delle calzature predette originarie di 6 Paesi dell'EFTA, con i quali vigono gli accordi di libero scambio; il problema non si è posto per il Portogallo in quanto l'Irlanda applica alle calzature originarie di detto Paese il dazio stabilito per i Paesi terzi (decisioni 77/226 a 77/231). Tali autorizzazioni hanno avuto lo scopo di evitare che le importazioni in Irlanda di tali calzature, originarie dei 6 Stati dell'EFTA, potessero beneficiare di un dazio inferiore rispetto a quello applicabile per gli omologhi prodotti comunitari.

Il Consiglio ha autorizzato la Danimarca a mantenere sino al 31 dicembre 1977 il regime in vigore per le franchigie applicabili

al traffico internazionale dei viaggiatori; si è trattato di una nuova proroga della deroga prevista dall'Atto annesso al Trattato di adesione in base alla quale era data la possibilità alla Danimarca di escludere, sino al 31 dicembre 1975, determinati prodotti (tabacchi, bevande alcoliche, birra) dalle franchigie stabilite in materie di imposte sulla cifra di affari e di accise dalla particolare regolamentazione comunitaria (decisione 77/82). Al Consiglio del 19 dicembre 1977 la Danimarca è stata autorizzata a prorogare ulteriormente il regime derogatorio fino al 31 dicembre 1978.

In considerazione del fatto che i nuovi Stati membri importavano dai Paesi terzi il concentrato di pomodoro a prezzi più bassi di quello minimo stabilito per la Comunità originaria, senza applicare ancora i dazi pieni della tariffa doganale comune, venne, a suo tempo, instaurato un regime particolare comportante per gli antichi Stati membri la restituzione all'esportazione per le vendite di tale prodotto sui mercati del Regno Unito, Irlanda e Danimarca e la riscossione di importi compensativi sulle importazioni in provenienza da detti Paesi. Nel quadro di detto regime, era stato fissato per tale prodotto, in provenienza da Paesi terzi, un prezzo minimo all'importazione nella Comunità originaria ed un prezzo minimo più basso all'importazione nei nuovi Stati membri.

Sono state, peraltro, rilevate deviazioni di traffico; rilevanti quantità di concentrato di pomodoro, originario di Paesi terzi, venivano rispediti dai nuovi Stati membri nella Comunità originaria per eludere il prezzo più alto applicabile dai « Sei ». Per porre argine a tale raggio, è stato stabilito che il particolare regime degli importi compensativi fosse applicato anche al concentrato di pomodoro, originario dei Paesi terzi, importato nella Comunità originaria in provenienza dei nuovi *partners*; inoltre gli antichi Stati membri sono stati autorizzati a concedere, sino al 31 dicembre 1977, restituzioni all'esportazione nei nuovi Stati membri ad un livello più alto di quello stabilito dalla precedente regolamentazione in materia (regolamento del Consiglio 1637/77).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, con la Raccomandazione 77/8 del 15 dicembre 1976, ha invitato la Repubblica francese ad aprire parzialmente, nel 1977, il proprio mercato all'alcol etilico in provenienza dai nuovi Stati membri in conformità all'articolo 44, paragrafo 2, dell'Atto annesso al Trattato di adesione ed ha fissato un contingente pari al 15 per cento della produzione nazionale del 1976; una Raccomandazione analoga era stata rivolta alla Francia il 20 settembre 1974 per le acquaviti e le bevande alcoliche. L'Esecutivo comunitario, riferendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 10 dicembre 1974 relativa alla causa 48/74), ha invitato il Governo francese a dare seguito immediato alla Raccomandazione del 1974 e a sopprimere, non oltre il 31 dicembre 1977, i diritti esclusivi di importazione, commercializzazione ed esportazione dell'alcol etilico.

#### IV) *Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali*

Nel corso del 1977 nuove imposizioni sono state individuate come suscettibili di produrre effetti equivalenti ai dazi doganali; alcune sono state soppresse o modificate dagli Stati membri interessati; altre hanno dato luogo a qualche procedura contenziosa in vista della loro regolarizzazione. Nell'ottica degli elementi interpretativi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, concernente la nozione di *tassa di effetto equivalente*, l'azione svolta dalla Commissione, intesa alla soppressione delle tasse del genere, ha condotto al risultato positivo della definizione, al termine dell'anno in esame, di un apprezzabile numero di casi. L'Esecutivo comunitario, con lettera dell'11 luglio 1977, ha raccomandato ai Governi del Belgio, della Francia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Danimarca e dell'Italia di rinunciare, a decorrere dal 1° gennaio 1978, alla riscossione della « *tassa di presentazione alla dogana* » imposta sui piccoli invii spediti a titolo gratuito da un privato ad un altro privato; composte di prodotti acquistati alle condizioni del mercato interno del-

lo Stato membro di spedizione, il cui valore globale non supera 40 unità di conto, dette spedizioni, non aventi carattere commerciale, sono infatti esentate da ogni imposizione negli scambi intracomunitari, a norma della Direttiva del Consiglio 74/651 del 19 dicembre 1974. La Germania federale, il Regno Unito e l'Irlanda non riscuotono la *tassa di sdoganamento* su tali invii che, pur autorizzata dalla Convenzione postale universale, non trova più giustificazione, anche sul piano psicologico, nell'ambito della Comunità.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, già copiosa in materia di nozione di *tassa di effetto equivalente*, in relazione alle norme degli articoli 9, 13 e 16 del Trattato CEE, è stata ulteriormente arricchita di altre sentenze concernenti, in particolare, i diritti riscossi per controlli sanitari e fito-sanitari.

Con sentenza del 25 gennaio 1977, relativa alla causa 46/76, è stato affermato che i diritti percepiti in occasione di controlli uniformi ed obbligatori, imposti da una disposizione comunitaria (nella specie, la Direttiva del Consiglio 64/432 relativa alla polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di bovini e suini), non costituiscono tasse di effetto equivalente a condizione che il loro importo non superi il costo reale del controllo al quale si riferiscono. Salvo le eccezioni previste dalle norme comunitarie, è incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE qualsiasi canone riscosso per controlli supplementari imposti unilateralmente da uno Stato membro di propria iniziativa o per rispondere ad esigenze ingiustificate di un altro Stato membro. Con sentenza del 12 luglio 1977 (causa 89/76), la Corte ha respinto il ricorso introdotto dalla Commissione contro i Paesi Bassi; è stata riconosciuta la legalità dei diritti percepiti per controlli fito-sanitari eseguiti all'esportazione nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, conclusa a Roma il 6 dicembre 1951 sotto l'egida delle Nazioni Unite, della quale sono parti contraenti tutti gli Stati membri della Comunità. Tali controlli, che hanno lo scopo di liberalizzare le importazioni di vegetali sotto la responsabilità del Paese di origine,



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non debbono, peraltro, comportare delle imposizioni che superino il loro costo effettivo. Le istituzioni comunitarie sono, comunque, libere di unificare i controlli all'esportazione allo scopo di sopprimere i diritti in causa.

Nelle sentenze emesse il 25 maggio 1977 relative alle cause 77/76 e 105/76, la Corte ha ribadito che un contributo stabilito nel quadro del regime generale delle imposizioni interne, pur gravando, secondo gli stessi criteri, tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati costituisce nondimeno una tassa di effetto equivalente ad un dazio di importazione nel solo caso in cui sia destinato esclusivamente al finanziamento di attività che apportano specifici vantaggi, al prodotto nazionale tassato purchè vi sia identità tra questo e quello importato.

Giova accennare alla richiesta avanzata dal Tribunale di Bourges en Bresse (Francia) alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, in merito alle domande che alcune ditte hanno presentato all'Amministrazione doganale francese, allo scopo di ottenere il rimborso delle somme versate a seguito dell'emanazione del decreto 75/846 dell'11 settembre 1975 con cui venne istituita una tassa sulle importazioni dei vini italiani (cause 80/77 ed 81/77).

È da ricordare, al riguardo, che il ricorso introdotto a suo tempo dalla Commissione contro la Repubblica francese in ragione della tassa predetta, già iscritto nel registro della Corte di giustizia sotto il numero 117/75, è stato radiato il 10 maggio 1976, essendo stata soppressa tale imposizione a decorrere dal precedente 1° aprile; il ritiro del ricorso da parte della Commissione ha però dato luogo a varie interpellanze di alcuni membri del Parlamento europeo.

V) *Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative*

Nonostante gli impegni assunti dai membri dell'OCSE, nel quadro del *Trade Pledge*, di non combattere la recessione con misure limitative degli scambi internazionali, persistono minacce di protezionismo; nella dif-

ficile situazione economica, anche all'interno della Comunità tendenze del genere si sono manifestate e si manifestano, particolarmente nei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Gli strumenti classici del protezionismo economico (dazi doganali, divieti, contingenti di importazione e di esportazione, calendari, eccetera), oramai soppressi nell'interscambio comunitario, hanno ceduto il posto ad una nuova forma di protezionismo costituita da misure sofisticate e dissimulate nelle regolamentazioni nazionali più disparate, sovente sotto sembianze ingannevoli di atti legittimi e giustificati.

La Commissione ha svolto un'azione ferma e costante intesa ad individuare nei vari contesti le disposizioni, le prassi amministrative e tutti gli atti posti in essere sul piano nazionale che, ostacolando o rendendo più onerosi gli scambi fra gli Stati membri, producono effetti equivalenti alle restrizioni quantitative. I reclami hanno registrato un crescendo inquietante (oltre 300 casi sono attualmente istruiti dai servizi competenti); la Commissione ha iniziato diverse procedure di infrazione per porre gli Stati membri di fronte alle proprie responsabilità, arginare e combattere tali tendenze involutive e preservare i risultati raggiunti nella libera circolazione delle merci.

Alcuni casi sono stati risolti, quali, in particolare:

a) il divieto di importare in Francia prodotti farmaceutici per la vendita al dettaglio;

b) le licenze per l'esportazione dei prodotti petroliferi richieste in Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito;

c) la disposizione francese secondo la quale i prodotti venduti per posta possono essere sdoganati soltanto da un agente dell'impresa speditrice residente in Francia;

d) la disposizione della legge italiana 16 luglio 1974, n. 329, concernente l'indicazione del nome dell'importatore sulle bottiglie o altri recipienti contenenti birra.

Altri casi sono in corso di esame, quali, fra gli altri:

a) le restrizioni quantitative per la vendita di vini importati in Francia;

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) le restrizioni all'importazione nel Regno Unito di ciliege italiane;

c) le disposizioni vigenti in Francia, Italia, Danimarca e Paesi Bassi circa l'obbligo di avere un rappresentante domiciliato sul territorio nazionale per l'omologazione di veicoli a motore importati;

d) la legge regionale della Calabria che subordina la concessione di un aiuto all'acquisto di torpedoni italiani;

e) il regime dei prezzi minimi applicato in Francia all'importazione di patate dagli altri Stati membri;

f) la regolamentazione della pubblicità sulle bevande alcoliche vigente in Francia (libertà totale per alcuni prodotti tipicamente francesi e divieto di pubblicità per il whisky, gin, eccetera).

Una procedura di infrazione è stata avviata dalla Commissione nell'aprile del 1977, a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE, nei confronti del Governo francese a causa dei ritardi ingiustificati posti in essere dalle competenti autorità nel pagamento agli aventi diritto degli importi compensativi monetari per i vini importati dall'Italia, in conformità delle disposizioni comunitarie. La Commissione ha ritenuto, altresì, incompatibile con le norme dell'articolo 30 del Trattato il regime dei prezzi imposti con decreto granducale del 15 febbraio 1974 agli articoli con marchio depositato importati nel Lussemburgo; tale regime, non consentendo all'importatore di praticare un prezzo che assicuri, oltre alla copertura dei costi, un utile ragionevole, renderebbe le importazioni poco allettanti e pertanto le ostacolerebbe.

L'Italia, pur mantenendo per le specialità medicinali il sistema dei prezzi imposti, ha adottato un nuovo metodo di calcolo per la loro fissazione; questo tiene conto di tutti gli elementi costitutivi del costo dei singoli prodotti farmaceutici, nazionali o importati. È stata così definita la procedura d'infrazione che, in relazione al precedente sistema di determinazione dei prezzi nel particolare settore, era stata avviata dalla Commissione nel 1975. Giova, altresì, ricordare che una remora di rilievo al commercio intracomunitario è stata eliminata con la completa sop-

pressione, attuata dal Governo italiano il 15 aprile 1977, dell'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero, istituito con il decreto ministeriale del 6 maggio 1976, successivamente modificato.

La giurisprudenza della Corte di giustizia è stata arricchita da ulteriori sentenze che hanno ribadito e chiarito gli elementi essenziali della nozione di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative nella quale rientra, secondo la definizione già data dalla Corte, « qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario ». È stato affermato in diritto:

a) con sentenza del 15 dicembre 1976 (causa 35/76), che i controlli sanitari, anche non sistematici, operati alla frontiera in occasione della importazione di animali o carni destinate all'alimentazione, costituiscono misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato, salvo le eccezioni previste dal diritto comunitario e, in particolare, dal successivo articolo 36. Se i controlli sistematici dei prodotti previsti dalle Direttive del Consiglio 64/432 e 64/433 non sono più necessarie, poichè, in via massima, il verificarsi delle condizioni sanitarie deve risultare dal solo controllo dei relativi documenti, gli esami sporadici di carattere veterinario o sanitario non possono essere esclusi purchè non si moltiplichino al punto da costituire una restrizione nel commercio intracomunitario. Con sentenza del 25 gennaio 1977 (causa 46/76), è stato ribadito che, salvo le eccezioni previste dalla Direttiva 64/432, qualsiasi controllo supplementare, imposto unilateralmente da uno Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Facendo seguito alla sentenza del 15 dicembre 1976 (causa 35/76), la Pretura di Susa ha chiesto alla Corte di giustizia, nell'agosto 1977, di pronunciarsi in via pregiudiziale circa la sorte da riservare alle disposizioni nazionali adottate successivamente ad una norma comunitaria e contrarie a quest'ultima, se, cioè, il giudice nazionale può direttamente

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

escludere l'applicazione di tali disposizioni, oppure queste rimangono in vigore finchè non siano state abrogate dal legislatore ovvero dichiarate incostituzionali dal competente organo giurisdizionale; è stato, inoltre, domandato se, nella seconda ipotesi, la retroattività debba essere interamente operante;

b) con sentenza del 15 dicembre 1976 (causa 41/76), che l'obbligo di indicare il Paese di origine non costituisce una misura equivalente ad una restrizione quantitativa a condizione che si tratti di merci per le quali lo Stato membro importatore abbia adottato misure di politica commerciale a norma del Trattato. Detto obbligo sarebbe incompatibile con il disposto dell'articolo 30, se all'importatore si richiedesse di dichiarare, in quanto all'origine, elementi diversi da quelli a lui noti o che possa ragionevolmente conoscere, ovvero se per l'omissione o l'inesattezza di tale dichiarazione fossero irrogabili sanzioni sproporzionate al carattere puramente amministrativo dell'infrazione. Per contro, una normativa nazionale che sottoponga i prodotti originari di Paesi terzi, in libera pratica nella Comunità, ad una licenza, in vista dell'applicazione eventuale e futura dell'articolo 115, costituisce, in ogni caso, una restrizione quantitativa interdotta dall'articolo 30;

c) con sentenza del 16 marzo 1977 (causa 65/76), che è incompatibile con gli obblighi imposti dall'articolo 34 del Trattato CEE il sistema di controllo, praticato in Francia a decorrere dal 25 ottobre 1975, per l'esportazione di patate verso gli altri Stati membri, in quanto subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione al « Fond d'orientation et de régulation des marchés agricoles » (FORMA) ed al visto preliminare di tale organismo di intervento.

#### VI) Monopoli nazionali a carattere commerciale

La Corte di giustizia ha emesso due importanti sentenze in materia di monopoli nazionali a carattere commerciale; in quel-

la del 3 febbraio 1976 (causa 59/75), è stato sostanzialmente affermato che a decorrere dal 1° gennaio 1970, fine del periodo transitorio per la Comunità originaria, l'articolo 37, paragrafo 1 del Trattato, è direttamente applicabile e comporta l'eliminazione dei diritti esclusivi di importazione, esportazione e commercializzazione; nell'altro del 17 febbraio 1976 (cause 45/75 e 91/75), è stata dichiarata l'incompatibilità della percezione da parte di uno Stato membro, dopo la fine del periodo transitorio, di una imposizione gravante soltanto sul prodotto importato da un altro Stato membro, intesa a compensare la differenza fra il prezzo di vendita nel Paese di provenienza e quello, più elevato, corrisposto dal monopolio nazionale ai produttori nazionali.

Il Governo della Repubblica federale di Germania si è conformato a tali sentenze, riordinando i monopoli degli alcoli in conformità delle disposizioni dell'articolo 37 del Trattato; sono stati soppressi i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione per l'alcole etilico, naturale o sintetico proveniente dagli Stati membri, ed è stato istituito un sistema di imposizione identico per i prodotti nazionali e per quelli importati.

La Commissione, inoltre, ha riconosciuto che erano lecite le tasse compensative riscosse dalla Germania sull'alcole etilico importato dalla Francia, essendo esse intese ad annullare il vantaggio di concorrenza risultante dagli aiuti concessi da quest'ultimo Paese ai propri produttori e non da strutture di produzione più competitive. Per contro, l'Esecutivo comunitario aveva instaurato nei confronti della Francia, in cui era rimasto immutato il regime degli alcoli, la procedura d'infrazione della quale in seguito è stato temporaneamente sospeso il corso, dati gli impegni assunti da detto Paese di eliminare i diritti esclusivi d'importazione e commercializzazione riservati al monopolio di Stato, di sopprimere alcune sovrimposte sui prodotti importati e rendere non discriminatorie altre imposizioni fiscali. Conformandosi al parere motivato espresso dalla Commissione, il Governo di Parigi ha proceduto al riordinamento del regime degli alcoli con l'emanazione di alcuni provvedimenti

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti che sono entrati in vigore il 29 luglio 1977.

Nuove procedure d'infrazione sono state avviate nei confronti della Francia e dell'Italia, avendo la Commissione ritenuto che i riordinamenti dei monopoli dei tabacchi lavorati, realizzati in detti Paesi, non rispettino interamente le disposizioni dell'articolo 37 del Trattato CEE. Con lettera del 29 luglio 1977, è stato contestato:

a) alla Francia di non aver soppresso il diritto esclusivo d'esportazione e di aver mantenuti i diritti esclusivi riservati al monopolio di Stato per i prodotti originari dei Paesi terzi posti in libera pratica in altri Stati membri. Altre eccezioni concernono alcuni aspetti del sistema di commercializzazione, quali, in particolare, la vendita al dettaglio che è affidata all'Amministrazione delle imposte, le modalità inerenti alle autorizzazioni concesse ai fornitori di prodotti provenienti da altri Paesi della Comunità, le disposizioni relative alla fissazione dei prezzi di vendita al minuto;

b) all'Italia di non aver abolito il diritto esclusivo di esportazione. Circa il sistema di commercializzazione, le obiezioni concernono le modalità di vendita al dettaglio, le norme relative alla registrazione dei prodotti nelle tabelle prezzi, alla creazione dei depositi di distribuzione e alla fornitura di etichette fiscali agli importatori.

Altra procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia concerne il monopolio dei fiammiferi. È stato contestato dalla Commissione, oltre al mantenimento del sistema di fissazione dei prezzi, che è rimasto invariato il ruolo fiscale del Consorzio industrie fiammiferi e tuttora sussiste il diritto esclusivo della vendita al minuto. Il monopolio tedesco dei fiammiferi beneficia ancora dell'eccezione prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 37 del Trattato; l'Accordo del 1953, detto di Londra, relativo ai debiti della Repubblica federale di Germania, implica il mantenimento di tale regime sino al rimborso totale da parte del Governo di Bonn del prestito Kreuger.

In Francia non è stato ancora riordinato il monopolio dei prodotti petroliferi; i di-

ritti esclusivi di importazione e commercializzazione, che lo Stato si riserva nel quadro del monopolio, sono, di fatto, delegati ad un numero limitato di imprese che, titolari di apposita autorizzazione, possono importare, raffinare e distribuire gli idrocarburi; inoltre, ciascuna impresa autorizzata può immettere annualmente nel mercato interno quantità massime, stabilite dal Governo, di prodotti petroliferi sia acquistati dalle raffinerie nazionali, sia importati. Sono in corso contatti tra la Commissione e le autorità francesi affinché il riordinamento del monopolio petrolifero possa dare al più presto risultati soddisfacenti.

#### VII) Appalti pubblici

Il 21 dicembre 1976 è stata adottata dal Consiglio la Direttiva 77/62 concernente il coordinamento delle procedure in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, insieme ad altri testi ad essa connessi. La normativa comporta un notevole consolidamento del mercato comune; assicura un'effettiva libertà di concorrenza fra le imprese comunitarie, garantisce una sufficiente pubblicità delle gare, stabilisce criteri obiettivi di partecipazione, esclude discriminazioni e scelte arbitrarie. Le procedure comunitarie, uniformi ed obbligatorie, concernono gli appalti di forniture agli Stati, organismi pubblici ed enti locali di importo eguale o superiore a 200.000 unità di conto; dal campo di applicazione della Direttiva sono esclusi i trasporti, la produzione e la distribuzione di acqua e di energia, le telecomunicazioni; ciò in ragione dei diversi statuti giuridici esistenti negli Stati membri. In merito alle telecomunicazioni, il Consiglio, ravvisando la necessità di instaurare un'effettiva concorrenza, a livello comunitario, nelle gare di forniture indette dagli organismi nazionali che gestiscono i relativi servizi, ha demandato alla Commissione di seguire i lavori di armonizzazione delle norme tecniche relative al materiale della specie che proseguono nell'ambito della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni e di elaborare e proporre, entro il termine di due anni dall'adozione

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Direttiva, le misure *ad hoc*; anche per gli altri settori, esclusi dalle procedure in questione, la Commissione presenterà adeguate proposte. È stato istituito il Comitato consultivo per i pubblici appalti (Decisione del Consiglio 77/63); esso ha il compito di sorvegliare sul funzionamento della Direttiva in causa, assicurando l'applicazione uniforme, esaminare i ricorsi presentati.

Nell'economia degli Stati membri è ognora crescente l'entità dei pubblici acquisti; secondo le stime della Commissione, attualmente il loro volume globale rappresenta dal 7 all'11 per cento del rispettivo prodotto nazionale lordo. La Direttiva in causa avrà un'incidenza notevole sugli scambi intracomunitari dei beni destinati al pubblico approvvigionamento che, in atto, sono di modeste proporzioni, particolarmente in determinati settori (attrezzature elettromeccaniche e nucleari, materiale ferroviario, eccetera). La Direttiva 77/62, le cui norme saranno recepite dalle legislazioni nazionali non oltre i diciotto mesi dalla sua adozione, ha contribuito, altresì, a rinforzare la posizione della Comunità nei negoziati condotti in ambito dell'OCSE e del GATT, relativi alle reciproche concessioni in materia di appalti pubblici. Al riguardo, il Consiglio ha adottato una Risoluzione circa l'accesso alle gare indette nella Comunità dei prodotti originari dei Paesi terzi; resta fermo, peraltro, che l'articolo 115 del Trattato ne consente agli Stati membri l'esclusione se importati indirettamente nel rispettivo territorio, allo stato di libera pratica, in tutti i casi in cui disposizioni di politica commerciale siano adottate nei confronti degli stessi prodotti importati direttamente nello Stato membro interessato.

#### VIII) Clausola di salvaguardia (art. 115 del Trattato CEE)

Nel corso del 1977 la Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri ad escludere dal trattamento comunitario determinati prodotti, originari di alcuni Paesi terzi, posti in libera pratica nella Comunità ed in essi importati indirettamente da altri Stati membri, nei casi in cui, a norma dell'articolo 115

del Trattato CEE, l'esecuzione di provvedimenti nazionali di politica commerciale era impedita da tali deviazioni di traffico o le disparità delle misure nazionali di detta politica provocano difficoltà economiche nello Stato interessato.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad avvalersi della particolare misura di salvaguardia per determinati prodotti sensibili originari:

- a) della Polonia (raccordi di ghisa malleabile per tubi);
- b) del Brasile (oli essenziali non deterpenati di arance);
- c) del Giappone (macchine da cucire e teste per macchine da cucire e relative parti staccate);
- d) della Repubblica di Corea (tessuti di cotone greggi);
- e) della Romania (gomma sintetica).

Con decisioni della Commissione 77/116 e 77/259, l'Italia e la Francia, sono state autorizzate ad applicare, quali misure di protezione, delle tasse compensative all'importazione dei vini greci posti in libera pratica in altre regioni della Comunità.

Gli Stati membri, che con la fine del primo periodo transitorio hanno perduto *ope legis* la facoltà di adottare in via autonoma, nei casi di urgenza, provvedimenti di tutela (articolo 115, 2° comma del Trattato CEE), sono stati autorizzati, in base alla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, successivamente modificata, ad applicare, in contingenze determinate, misure conservative di difesa per i prodotti, soggetti a sorveglianza speciale, originari di determinati Paesi terzi e posti in libera pratica in altri Stati membri, in attesa dell'autorizzazione della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 1 del citato articolo 115.

L'Italia ha assegettato alla sorveglianza speciale, richiedendo nei casi di dubbi la presentazione dei certificati di origine, una serie di prodotti importati dagli altri Stati membri (miele naturale; banane; sardine e tonni conservati, succhi di frutta e di ortaggi diversi da quelli di pompelmo e di ananas-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si; alcole etilico; bicromato di sodio; sostanze coloranti; carta da giornali; carta e cartoni kraft; bozzoli; seta greggia e prodotti serici; tessuti di lana, di cotone, di fibre tessili, sintetiche e artificiali continue e in fiocco; determinate calzature, determinate confezioni di cotone; ombrelli e relative parti, guarnizioni ed accessori; determinati prodotti ceramici; determinate vetrerie; macchine da cucire e relative parti staccate; macchine calcolatrici e relative parti staccate ed accessori; cuscinetti a rotolamento; autoveicoli per il trasporto di persone e di merci; telai e carrozzerie per autoveicoli; parti staccate di autoveicoli; magnetofoni; chiusure a strappo; eccetera).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della comune politica commerciale.

IX) *Ostacoli di ordine tecnico*

La rimozione degli ostacoli di ordine tecnico, intesa a realizzare la libertà di circolazione delle merci negli scambi intracomunitari, presenta numerosi problemi; l'armonizzazione delle prescrizioni tecniche nazionali non può dare risultati concreti se non rispondendo a molteplici imperativi, quali, fra gli altri, le necessità particolari dei vari settori industriali, la protezione dell'ambiente, la difesa della salute dei consumatori, la sicurezza degli utilizzatori, eccetera. I ritardi constatati tra i risultati conseguiti e il calendario stabilito dalla Risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973, relativa al programma di politica industriale, sono da ascrivere segnatamente alla vastità e complessità della materia, alle disparità sostanziali delle norme nazionali, alla necessità di adeguare al progresso tecnico, in continua evoluzione, le norme già emanate. Inoltre, le Direttive adottate prescrivono solitamente un termine di 12 o 18 mesi perchè le disposizioni comunitarie possano essere recepite dalle legislazioni nazionali; è, infine, da tener conto delle clausole di salvaguardia, previste in alcune normative, che consentono allo Sta-

to membro interessato il ricorso autonomo ad esse, entro determinati limiti ed a precise condizioni, o subordinano tale possibilità ad apposita autorizzazione delle istituzioni comunitarie. In altra parte della Relazione vengono dati ragguagli dettagliati in merito alle proposte nella specifica materia, presentate dalla Commissione e a quelle adottate dal Consiglio nel corso del 1977. Qui è sufficiente accennare ai progressi conseguiti nella definizione delle norme comunitarie relative ai veicoli a motore che insieme ad altri risultati ancora da realizzare, costituiscono la premessa per l'instaurazione della procedura di omologazione CEE auspicata dal Consiglio in conformità di apposita Risoluzione.

Il controllo dell'applicazione sul piano nazionale delle Direttive già emanate costituisce per la Commissione un compito di notevole importanza, in ragione del crescente numero dei provvedimenti adottati e dei limiti di tempo stabiliti per la trasposizione delle relative norme nel diritto interno. Ricorsi vari sono stati presentati dalla Commissione alla Corte di giustizia, intesi a far constatare la mancata applicazione di alcune Direttive in determinati Paesi membri; con sentenza del 14 luglio 1977, la Corte ha giudicato fondato il ricorso presentato nel dicembre 1976 (causa 123/76) nei confronti dell'Italia che non aveva dato attuazione alla Direttiva 73/23 concernente le norme armonizzate relative al materiale elettrico da utilizzare entro taluni limiti di tensione (1).

X) *Ostacoli di ordine fiscale*

Le frontiere fiscali costituiscono uno degli ostacoli più seri alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria. La loro rimozione comporta termini lunghi; perchè tale obiettivo possa essere realizzato, non è sufficiente un'adeguata armonizzazione delle strutture della fiscalità indiretta, essendo altresì necessario un regime unificato delle aliquote impositive e degli esoneri.

(1) La legge 18 ottobre 1977, n. 791, ha recepito le norme di detta Direttiva (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con riserva della specifica trattazione nella parte della Relazione concernente l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, si può osservare quanto segue:

a) il Consiglio ha adottato il 17 maggio 1977 la sesta Direttiva (77/388) in materia d'imposta sul valore aggiunto. Stabilendo la base uniforme del sistema comune, essa segna una tappa importante nell'edificazione europea, sia sotto il profilo fiscale, in quanto la trasparenza e neutralità del tributo eliminano le distorsioni e gli ostacoli che falsano la concorrenza, sia perchè, consentendo il passaggio al regime definitivo delle « risorse proprie », instaura l'autonomia finanziaria delle Comunità;

b) sono ancora in fase di esame presso le istanze del Consiglio le proposte di Direttiva, già presentate da lunga data dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione delle accise sull'alcole, vino, birra, bevande in miscela, oli minerali;

c) il 31 dicembre 1976 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di Direttiva intesa a modificare l'attuale regime delle franchigie nel traffico intracomunitario dei viaggiatori, elevando da 125 a 200 unità di conto il limite massimo delle esenzioni in materia di imposte sulla cifra d'affari e delle accise; ciò in ragione del fatto che il predetto regime ha subito, dopo la sua entrata in vigore nel 1969, un reale deterioramento a causa del costante aumento del costo della vita nell'insieme della Comunità. La proposta prevede, inoltre, l'adeguamento annuo dell'importo massimo delle franchigie fiscali in funzione della variazione di un indice commisurato all'andamento dei prezzi al consumo nella Comunità.

#### XI) Altri ostacoli

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, diversi da quelli già esaminati, attengono essenzialmente:

a) alla mancata liberalizzazione dei trasporti di merci su strada, soggetti a contingentamento. Gli inconvenienti che ne derivano hanno dato luogo a vive lagnanze del

Parlamento europeo, espresse nella Risoluzione del 16 giugno 1977. Il successivo 30 agosto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento intesa a duplicare il volume dell'attuale contingente comunitario e a semplificare le formalità amministrative inerenti ai rendiconti dei trasporti;

b) ai controlli di ordine statistico alle frontiere interne. Sono in corso gli studi per l'adozione di un metodo che consenta procedure più semplici;

c) ai controlli sui trasferimenti di valuta per transazioni commerciali intracomunitarie. In alcuni Stati membri essi sono resi onerosi a causa delle formalità di esercizio demandate alle dogane, oltre ai compiti degli istituti bancari. È in fase di esame la possibilità di adottare in tutta la Comunità il sistema olandese, dal quale è esclusa la competenza delle dogane, in aderenza alle proposte suggerite dal Parlamento europeo.

Per quanto concerne il traffico intracomunitario delle persone, vengono lamentati i controlli alle frontiere delle valute che alcuni Stati membri esercitano in ottemperanza alle regolamentazioni nazionali. La Commissione, nel luglio 1977, ha richiamato l'attenzione degli Stati membri sull'interesse del tutto particolare che essa attribuisce all'applicazione effettiva delle misure contenute nella sua Raccomandazione del giugno 1968, concernente i controlli doganali al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Giova ricordare che gli Stati membri furono allora invitati a rendere più flessibili le misure applicate, provvedendo essenzialmente:

a) ad eliminare le soste sistematiche e ad informare le persone, che attraversano le frontiere, sulle franchigie di cui possono beneficiare e sugli obblighi ai quali sono tenute quando entrano nel territorio dell'altro Stato membro;

b) a procedere soltanto in circostanze eccezionali al controllo delle vetture da turismo e dei viaggiatori. La Commissione, insistendo perchè sia agevolato, per quanto possibile, il passaggio delle frontiere, ha lamen-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tato che non sempre gli Stati membri hanno dato interamente seguito a detta Raccomandazione; per contro, si è frequentemente verificato un inasprimento dei controlli che talvolta, sotto determinati aspetti, hanno assunto persino un carattere sistematico.

## XII) Politica doganale della Comunità

Nella comunicazione del 15 giugno 1977, diretta al Consiglio e al Parlamento europeo, la Commissione ha dato ragguagli esaurienti circa lo stato dell'unione doganale della Comunità economica europea.

È stato sottolineato il ruolo « privilegiato » svolto dall'unione nel processo d'integrazione degli Stati membri, in ragione sia degli effetti a carattere economico e politico da essa determinati, sia della sua efficace funzione di strumento sul quale si articolano le politiche perseguite dalla Comunità, particolarmente quella agricola e industriale.

Nonostante gli importanti progressi realizzati, sussistono tuttavia nella situazione attuale numerose insufficienze delle quali la Commissione ha dato atto nella detta comunicazione; esse sono essenzialmente rappresentate dai persistenti ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, dal carattere frammentario delle vigenti disposizioni comunitarie, sovente complesso e talvolta impreciso, dalla pesantezza dei meccanismi decisionali, dalla carenza di una normativa comune per la risoluzione delle controversie, dall'assenza di una regolamentazione armonizzata di sanzioni irrogabili nei casi d'infrazione al diritto doganale comunitario. Caratterizzata essenzialmente dalla sostituzione di un unico territorio doganale a quelli preesistenti sul piano nazionale, detta unione, nonostante sia la base fondamentale dell'intero edificio comunitario (articolo 9, paragrafo 1 del Trattato CEE), è rimasta ancora incompleta nel 1977, anno in cui ha avuto termine il periodo transitorio instaurato dal Trattato di adesione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca al Mercato comune europeo.

La Commissione intende eliminare le attuali insufficienze e normalizzare la situazione nel quadro di un programma di azioni di

politica doganale da realizzare a breve e a lungo termine; le azioni a breve termine comportano l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, il completamento della legislazione doganale comunitaria, il miglioramento dei meccanismi istituzionali di decisione; quelle a termine lungo prevedono la elaborazione di un codice doganale europeo e l'instaurazione di un sistema armonizzato di sanzioni applicabili nei casi d'infrazione alla comune regolamentazione doganale.

## XIII) Tariffa doganale comune

Con Regolamento 2723/76, il Consiglio ha adottato il testo della tariffa doganale comune applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1977; rispetto all'edizione in vigore nell'anno precedente, esso ha comportato le seguenti modifiche essenziali:

a) la riduzione daziaria (3,5 per cento a partire dal 1° luglio 1977) per la carta e i cartoni Kraft, in esito ai risultati dei negoziati condotti in base all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'ampliamento della Comunità;

b) i dazi *ad valorem* nella misura uniforme del 3,5 per cento, per il piombo greggio, diverso da quello d'opera e per lo zinco greggio, derivanti dalla conversione di quelli specifici già consolidati; ciò in applicazione dell'accordo CEE - Australia negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT;

c) gli emendamenti introdotti da alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, adattati nel corso del 1976 ed attinenti, in particolare, ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo, degli oli grassi, delle preparazioni a base di prodotti ortofrutticoli;

d) gli adattamenti nomenclativi resi necessari ai fini di una maggiore chiarezza dei testi e di una loro migliore concordanza nelle diverse versioni ufficiali.

Le ulteriori modifiche introdotte durante il 1977 non sono state importanti; esse concernono essenzialmente i valori franco-frontiera di alcuni tipi di formaggio che, consolidati nel quadro del GATT, sono stati adeguati ai prezzi indicativi e di riferimento fissati



dalla Comunità, ai fini della percezione dei relativi prelievi.

Con Decisione 77/412 del Consiglio, è stata accettata la Raccomandazione del 18 giugno 1976 del Consiglio di Cooperazione doganale (CCD) relativa a 230 emendamenti da introdurre nella nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Poichè tutti i Paesi della Comunità sono membri della relativa Convenzione internazionale e la tariffa doganale comune, come è noto, è adeguata a detta nomenclatura, i servizi della Commissione, in stretta collaborazione con le Amministrazioni nazionali interessate, hanno elaborato il testo tariffario applicabile al 1° gennaio 1978, data dell'entrata in vigore, sul piano mondiale, degli emendamenti nomenclativi; esso comporta una lunga serie di modifiche ed adattamenti connessi alla predetta Raccomandazione.

Alla data del 1° luglio 1977, i nuovi Stati membri hanno effettuato il quarto ed ultimo allineamento delle proprie tariffe doganali a quella comunitaria; per i prodotti EURATOM essi avevano già applicato integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1974; per i prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, le piante vive ed i fiori, tale applicazione integrale è intervenuta al 1° gennaio 1978.

La tariffa doganale della Comunità riporta attualmente soltanto i dazi autonomi e convenzionali; in essa non figurano i regimi preferenziali ai quali è assoggettata la maggior parte delle importazioni comunitarie. Inoltre, per ragioni economiche particolari, la percezione dei dazi della tariffa doganale comune è di frequente sospesa temporaneamente, in tutto od in parte, per quantità determinate (contingenti tariffari). La Commissione ha deciso di elaborare la tariffa doganale integrata della CEE (TDICE), che consisterà in uno strumento unico nel quale saranno comprese la nomenclatura tariffaria, quella statistica (NIMEXE), tutti i dazi (autonomi, convenzionali, preferenziali) nonché le sospensioni daziarie, i contingenti tariffari, eccetera. La realizzazione di tale progetto, che richiede considerevoli mezzi esecutivi, metterà a disposizione delle Amministrazioni e dei ceti economici uno strumento di infor-

mazione di indiscutibile valore pratico, il cui aggiornamento sarà effettuato in modo permanente.

#### XIV) *Gestione della tariffa doganale comune*

La costante evoluzione delle tecniche produttive e la comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche pongono frequenti problemi di classificazione tariffaria. Il Comitato della Nomenclatura doganale, istituito con Regolamento del Consiglio 97/69, ha svolto un'intensa attività intesa a dare ad ogni caso la soluzione adeguata, ai fini della retta ed uniforme applicazione della comune tariffa in tutti gli Stati membri.

Per la maggior parte dei problemi il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo; gli avvisi unanimi, realizzati nel suo ambito e figuranti in apposite schede di classificazione, pur non avendo carattere vincolante, hanno costituito una valida base per i compiti delle Amministrazioni nazionali; per alcuni casi particolari, il parere del Comitato, espresso a maggioranza qualificata, ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi Regolamenti della Commissione obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Tale è stato il caso della classificazione nella voce 02.02.B-1 (« parti commestibili di volatili diverse dalle frattaglie disossate ») dei piccoli pezzi di carne cruda o congelata di tacchino, ottenuti dalla raschiatura dello scheletro dopo la separazione delle parti più pregiate (Regolamento della Commissione 1669/77).

È cura costante del Comitato di aggiornare, in relazione all'evoluzione delle tecniche, le Note esplicative della tariffa doganale comune; queste precisano la portata delle singole sottovoci e costituiscono il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale, attinenti alle voci principali della Nomenclatura internazionale, al cui sistema, in uso a livello mondiale, è uniformata la tariffa comunitaria. Sono in fase avanzata i lavori intesi a rendere disponibili dette Note esplicative complementari anche nelle versioni inglese e danese.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito del Comitato predetto, la Commissione ha provveduto a coordinare le posizioni delle Amministrazioni degli Stati membri in ordine ai lavori di classificazione tariffaria svolti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale; la specifica attività di tale organismo è stata attentamente seguita, data la necessità di adeguare i lavori comunitari ai risultati della gestione della Nomenclatura internazionale.

È in corso l'elaborazione del repertorio alfabetico relativo alla classificazione tariffaria di una vasta gamma di prodotti chimici inorganici; questo costituirà il complemento del repertorio multilingue, già pubblicato, concernente la classificazione doganale (voci e sottovoci) di circa 7 mila prodotti chimici organici indicati con le rispettive denominazioni scientifiche e comuni e relativi sinonimi.

La Corte di giustizia ha emesso un certo numero di sentenze concernenti questioni di carattere tecnico-doganale, ai fini della classificazione di determinati prodotti per cui si rendeva necessaria l'interpretazione della nomenclatura di alcune voci o sottovoci della comune tariffa.

La Commissione ha provveduto alla pubblicazione, in tutte le lingue della Comunità, del compendio delle « Classificazioni tariffarie », in cui figurano le sentenze della Corte, i Regolamenti adottati dalla Commissione e le schede di classifica concernenti la particolare materia (l'Amministrazione doganale italiana, che ha curato il testo nella versione nazionale, ha provveduto altresì ad elaborare degli indici supplementari atti a facilitare la consultazione ed i compiti dei funzionari e degli operatori).

In seno al Comitato predetto sono continuati i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario le condizioni cui è subordinata l'importazione di alcune merci da ammettere al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare od utilizzazione in un impiego determinato.

Giova rilevare che l'articolo 4 del Regolamento 97/69 è stato opportunamente modificato; l'emendamento introdotto ha eliminato ogni ambiguità giuridica perchè la procedura da seguire ai fini della determinazio-

ne delle condizioni predette sia valida non soltanto nei casi in cui il particolare regime favorevole sia stabilito dalla tariffa doganale comune, ma anche quando esso risulti da sospensioni daziarie, contingenti tariffari, regolamentazioni di politica agricola comune, regimi specifici dei prodotti agricoli trasformati (Regolamento del Consiglio 280/77). Sono stati già emanati i Regolamenti della Commissione 1535/77 e 1536/77, 1537/77, 1775/77; il primo, detto « standard », stabilisce le condizioni della specie sul piano generale per le merci che non siano oggetto di altri testi in materia; il secondo determina le condizioni particolari per i tuberi-seme di patate (voce 07.01-1-1), il granturco ibrido destinato alla semina (voce 10.05.A), i semi e frutti oleosi destinati alla semina (voce 12.01.A); il terzo detta norme per i veli e le tele da buratti, non confezionati (voce ex 59.17.B); il quarto disciplina la particolare materia per determinati prodotti petroliferi. Altri tre Regolamenti, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1978, sono in fase di adozione; uno determina le condizioni cui è subordinata l'ammissione al regime tariffario agevolato di prodotti da utilizzare nella costruzione, manutenzione e riparazione di determinate categorie di aerodine e di navi; il secondo precisa, sul piano comunitario, le modalità di denaturazione cui devono essere assoggettati determinati prodotti perchè siano resi inadatti al consumo umano; il terzo ha lo scopo di estendere il campo di applicazione del Regolamento 1535/77 includendo altri prodotti nel relativo allegato. È da rilevare infine che, a modificazione del proprio Regolamento del 17 aprile 1975, l'Esecutivo comunitario ha stabilito che possa essere utilizzato, sino al 30 giugno 1979, l'antico modello del certificato di denominazione di origine, ai fini dell'importazione, a dazi ridotti, dei vini Porto, Madera e Moscatello di Setubal, originari del Portogallo.

#### XV) Sospensioni daziarie

Nel quadro delle misure autonome intese, in particolare, a garantire alla Comunità l'approvvigionamento di prodotti attualmente

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in essa carenti o insufficienti alle necessità degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di proposte della Commissione, ha adottato vari provvedimenti in materia di sospensione dei dazi doganali.

Meritano particolare menzione i seguenti:

a) Regolamento 2689/76 relativo alla sospensione totale, valida per il primo semestre 1977, del dazio applicabile ai funghi, diversi da quelli coltivati, essiccati, disidratati o evaporizzati, presentati interi, in fette o in pezzi identificabili, destinati all'industria di trasformazione;

b) Regolamento 2858/76 con cui sono stati sospesi per l'anno 1977 i dazi relativi a 4 prodotti tropicali (sospensione totale per le noci di acagiù; sospensioni parziali per il caffè verde, il cacao in grani, anche infranto, greggio o torrefatto, e i relativi gusci o bucce, pellicole e residui). Si tratta di una misura unilaterale che ha anticipato in parte l'applicazione delle concessioni tariffarie a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro dei negoziati multilaterali del Tokyo Round;

c) Regolamento 2859/76 concernente la sospensione valida per il primo semestre 1977, totale per 33 e parziale per 4 prodotti industriali, consistenti, in massima parte, in sostanze di base per l'industria chimica;

d) Regolamento 2894/76 relativo alla sospensione totale, per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 1977, dei dazi applicabili alle patate (tuberi-seme, di primizia, altre non nominate). Con Regolamento 337/77, detta sospensione è stata prorogata sino ai successivi 31 marzo e 15 aprile 1977, rispettivamente, per le patate di primizia e per le altre non nominate;

e) Regolamento 1345/77 che, a decorrere dal 1° luglio 1977, ha sospeso in tutto od in parte, secondo i casi, i dazi applicabili a 252 prodotti industriali, in gran parte sostanze di base per l'industria di trasformazione, con durata variabile (tre mesi per un prodotto; sei mesi od un anno per i restanti);

f) Regolamento 1379/77 concernente la sospensione, totale o parziale per 39 prodot-

ti, in massima parte del settore della pesca, con validità varie;

g) Regolamento 2465/77 con cui, per il periodo 13 novembre 1977-31 gennaio 1978, è stato ridotto dal 14 al 6 per cento il dazio applicabile alle mele da tavola, allo scopo di facilitare l'approvvigionamento di un prodotto di largo consumo, il cui raccolto nella Comunità ha registrato una notevole diminuzione rispetto alla media degli anni precedenti.

Nel settore aeronautico sono stati adottati i provvedimenti seguenti:

a) Regolamento 2857/76 relativo alla sospensione totale del dazio applicabile agli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. È stata ricondotta, per il 1977, la misura già in vigore da diversi anni ed adottata per ragioni di semplificazione amministrativa in luogo del contingente tariffario comunitario previsto dal protocollo XVII annesso all'Accordo relativo ai prodotti di lista G;

b) Regolamento 2721/76, valido per tutto il 1977 (ad eccezione di tre prodotti per cui la validità è stata limitata al primo semestre), concernente il trattamento applicabile a determinati prodotti, utilizzati nella costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine. Esso comporta tre annessi: 1) il primo stabilisce la sospensione, generalmente totale, per la serie dei prodotti destinati ad essere incorporati nella costruzione di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate, di determinati tipi espressamente indicati in relazione ai singoli prodotti; 2) il secondo concerne l'elenco più esteso dei prodotti destinati ad essere utilizzati nella manutenzione e riparazione degli aeroplani dello stesso peso a vuoto. La sospensione daziaria, generalmente totale, è selettiva secondo che si tratti di aerei diversi dai modelli BAC 111, Siddeley Trident, Airbus Concorde, Mercure e F 28 oppure di alcuni aerei di detti tipi, espressamente figuranti in ordine ai singoli prodotti fruente dall'agevolazione sospensiva. Il criterio selettivo adottato ha avuto lo scopo di non pregiudicare lo sviluppo nella Comunità della particolare

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

produzione industriale e delle attività connesse;

c) il terzo riguarda la sospensione, in massima parte totale, dei dazi applicabili ad una serie ristretta di prodotti destinati ad essere utilizzati nella manutenzione e riparazione di determinati aeroplani e degli elicotteri, gli uni e gli altri del peso a vuoto superiore a 2 fino a 15 tonnellate. Per gli elicotteri la gamma dei prodotti ammessi al particolare regime risulta in misura sensibilmente ridotta rispetto a quella pertinente agli aerei dello stesso peso.

Con Regolamento 1694/77 il Consiglio ha prorogato, per la sesta volta, a decorrere dal 1° settembre 1977 e sino all'applicazione di un regime tariffario definitivo da adottare nel quadro dell'articolo 11 dell'Annesso 6 del Protocollo addizionale all'Accordo di Ankara, la sospensione daziaria parziale per i vini originari della Turchia (dazi ridotti al 60 per cento delle aliquote comunitarie, la cui applicazione è subordinata al rispetto dei prezzi di riferimento e all'interdizione del taglio).

Misure particolari, valide per il 1977, sono state stabilite dal Consiglio nei confronti della Turchia e di Malta, perchè, in conformità di quanto fu convenuto nella sessione ministeriale del 4 giugno 1973, i due Stati potessero beneficiare di un trattamento almeno uguale a quello concesso dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo, nel quadro delle differenze tariffarie generalizzate. Poichè in linea di massima, il regime di associazione assicura alla Turchia, nel settore industriale, un trattamento più vantaggioso di quello concesso nel contesto delle dette preferenze, il Regolamento 1180/77 ha esteso ad una serie di altri prodotti agricoli le sostanziali riduzioni tariffarie già concesse in tale settore; in detto Regolamento sono stati, altresì, codificati tutti i testi giuridici comunitari concernenti il regime preferenziale agricolo turco. Per contro, le sospensioni tariffarie concesse in via autonoma per i prodotti maltesi hanno interessato il settore industriale e quello agricolo. (Regolamenti 3045/76 e 3046/76 del Consiglio).

Il Consiglio ha adottato alcuni Regolamenti che stabiliscono le sospensioni tariffarie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1978.

#### XVI) Contingenti tariffari

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di Regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo alcune eccezioni, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1977; in base a criteri pragmatici, per gran parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione. Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti: anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicamento, alla scorticatura o all'industria conserviera (validità 1° gennaio 1977-30 giugno 1978); seta greggia, non torta; filati interamente di seta non condizionati per la vendita al minuto; filati interamente in borra di seta (schappe) non condizionati per la vendita al minuto; uve secche; carta da giornali; determinate ferroleghie (ferro-silicio; ferro-silicio-manganese; ferro cromo surraffinato; ferro cromo contenente in peso 4 per cento o più di carbonio e, nel limite del 20 per cento del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso tra il 3 ed il 4 per cento); carni bovine congelate; giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna (validità 1° luglio 1977-30 giugno 1978); tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine (validità 1° luglio 1977-30 giugno 1978; magnesio greggio nelle 3 qualità di extra puro destinato all'industria nucleare, in lega e non legato; colofonie, comprese le peci resinose (nei li-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miti del quantitativo consentito dal protocollo 10 annesso all'Accordo di Atene); uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 15 chilogrammi; determinati prodotti artigianali tessuti a mano (« handicrafts »); determinati prodotti tessili ottenuti su telai a mano, genericamente detti « handlooms » (tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta; tessuti di cotone a punto di garza ed altri; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 di cotone); zinco greggio; piombo greggio, diverso da quello d'opera; legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

Il contingente tariffario a dazio nullo, relativo alla carta da giornali, ha avuto per oggetto il prodotto della voce 48.01-A, per il quale la Nota complementare premessa al capitolo 48 della tariffa doganale comune definisce le caratteristiche fra le quali figura la presenza di linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 ad un massimo di 10 centimetri. Tuttavia gli Stati membri sono stati ancora autorizzati, data la penuria sul mercato mondiale delle carte aventi tutte le caratteristiche prescritte, ad imputare sul volume di detto contingente anche le carte prive di linee d'acqua, della voce 48.01-E, purchè rispondenti a tutti gli altri requisiti stabiliti dalla predetta Nota complementare.

Nel rispetto degli impegni assunti in base ai risultati dei negoziati multilaterali conclusi nel 1967 nell'ambito del GATT, anche per il 1977 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (« handicrafts ») e a taluni prodotti tessili di seta o di borra di seta, di cascami di borra di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (« handlooms »). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, qualunque aperti *erga omnes*:

a) per gli « handicrafts », l'India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri-Lanka, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Malesia, e, per la prima volta, l'Honduras e Perù;

b) per gli « handlooms », l'India, Pakistan, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri-Lanka, El Salvador e, per la prima volta, l'Honduras.

Particolari accordi amministrativi sono intervenuti fra la Comunità e detti Paesi i quali garantiscono l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigianali in questione, nonchè le altre condizioni stabilite sulla base di appositi certificati rilasciati dai rispettivi enti autorizzati.

I contingenti tariffari a dazio nullo, relativi al piombo greggio, diverso da quello d'opera ed allo zinco greggio, rientrano nella soluzione d'insieme dei problemi che, a suo tempo, fu adottata per detti metalli nel contesto dei negoziati per l'adesione alla CEE dei nuovi Stati membri; recepita nei Protocolli 14 e 15 dell'Atto annesso al relativo Trattato, essa determinò la rinuncia, da parte di alcuni Stati membri che ne avevano diritto, ai contingenti nazionali previsti dal Protocollo 15 annesso all'Accordo sui prodotti di lista G.

Il contingente tariffario in esenzione daziaria relativo a determinati legni compensati di conifere è stato adottato in relazione all'impegno assunto dal GATT e al Protocollo 11 dell'Atto annesso al Trattato d'adesione che prevede importazioni a dazio nullo di tale prodotto, entro limiti contingenziali, qualora le possibilità di approvvigionamento nel mercato interno della Comunità siano esaurite.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele, per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secchi presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto non superiore a chilogrammi 15, per le uve secche presentate nello stesso condizionamento, per i tessuti di cotone, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i vini Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas. Detti contingenti sono stati validi soltanto per la Comunità nella sua composizione originaria durante il primo semestre 1977; i rispettivi volumi sono stati successivamente ampliati

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai fini della partecipazione al loro utilizzo, a datare dal 1° luglio 1977, dei nuovi Stati membri;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Malta, per i filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco ed i cascami di dette fibre (continue o in fiocco) pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti di maglia non elastica nè gommata, per gli indumenti esterni di tessuto per uomo e per ragazzo; inoltre, nel quadro del regime applicabile agli scambi commerciali oltre la data di scadenza della prima tappa dell'Accordo di associazione, è stato aperto un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina, a dazio nullo (validità 1° luglio 1977-sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale o comunque non oltre il 31 dicembre 1977);

d) dell'Accordo di Associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto, per i tessuti di cotone, per i tappeti a punti annodati o arrotolati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano; inoltre nel quadro del Regolamento del Consiglio 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Turchia, è stato aperto un contingente tariffario, a dazio ridotto, per le polpe di albicocche (validità 1° gennaio 1977-30 giugno 1978);

e) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini Porto, Madera, Moscatello di Setubal; inoltre, nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, è stato aperto un contingente tariffario, a dazio nullo, per le carte ed i cartoni da copertura, detti *kraftliner* e per le altre carte e cartoni, (tale contingente è valido per la comunità originaria e per l'Irlanda; il Regno Unito e la Danimarca, in quanto antichi membri dell'EFTA, non applicano dazi e restrizioni a detti prodotti portoghesi);

f) dell'Accordo di Associazione CEE-Cipro, per le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ed i cascami di dette fibre (continue e in fiocco), pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni di tessuti per uomo e per ragazzo. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977, è stato aperto in via autonoma, in esenzione totale dei dazi e della tassa compensativa, un contingente tariffario comunitario di 100 mila ettolitri del prodotto vinicolo, originario e proveniente da Cipro, esportato con la denominazione *Cyprus Sherry*; ciò allo scopo di agevolare ulteriormente gli sbocchi di detto vino liquoroso cipriota sui mercati tradizionali del Regno Unito e dell'Irlanda, data la cessazione, al 30 giugno 1977, del particolare regime preferenziale stabilito mediante scambio di lettere nel quadro dell'Accordo di associazione. Un regime di aiuti è stato correlativamente istituito per i similari prodotti vinicoli della Comunità nella sua composizione originaria esportati a destinazione del Regno Unito e dell'Irlanda;

g) dell'Accordo CEE-Repubblica Araba d'Egitto, per i tessuti di cotone e determinati prodotti petroliferi raffinati;

h) degli Accordi interinali CEE-Tunisia e CEE-Marocco, per le polpe di albicocche. Contingenti tariffari per le preparazioni e conserve di sardine, originarie della Tunisia e del Marocco, sono stati aperti in via autonoma per il 1977; ciò in via transitoria in attesa della conclusione dello scambio di lettere relativo ai regimi particolari da applicare per tali prodotti. A seguito dell'Accordo intervenuto fra la CEE ed il Marocco mediante scambio di lettere, è stato aperto un contingente tariffario a dazio nullo, valido per il periodo 1° aprile 1977 - 31 marzo 1978, di determinati vini marocchini a denominazione di origine;

i) dell'Accordo provvisorio CEE-Algeria per determinati vini a denominazione d'origine e per i vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati (validità 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978);

l) della Convenzione ACP-CEE di Lomé, per il rum, arak e tafia, con il relativo vo-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lume espresso in ettolitri di alcol puro (validità 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978);

m) della decisione del Consiglio 76/198 del 9 febbraio 1976, per il rum, arak e tafia, originari di determinati Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE, con il rispettivo volume espresso in hl. di alcol puro (validità 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978);

n) delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti sensibili (tessili ed altri) del settore industriale, i tabacchi greggi del tipo Virginia, il burro di cacao, il caffè solubile, le conserve di ananassi.

Contingenti tariffari a dazio nullo, relativi a determinati prodotti CECA, sono stati stabiliti per il 1° ed il 2° semestre del 1976, con apposite Decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità carbo-siderurgica riuniti in seno al Consiglio.

Il 30 aprile 1977 è cessata la validità del regime convenuto nel quadro dell'Accordo di Associazione CEE-Grecia per l'importazione nella Comunità di vini e di mistelle di produzione ellenica (detto regime comportava trattamenti disparati nei diversi Stati membri); nell'attesa di un nuovo regime, unico ed armonizzato con le rispettive politiche nel settore vinicolo, da stabilire dal Consiglio di associazione, è stato aperto, per il periodo 30 aprile - 31 dicembre 1977, un contingente comunitario di 284.220 ettolitri, con dazi ridotti dell'85 per cento rispetto a quelli della tariffa doganale comune.

Nel quadro delle disposizioni contenute nel protocollo annesso all'Accordo relativo all'Associazione CEE-Cipro, con Regolamento del Consiglio 3052/76 è stato aperto, a favore del Regno Unito, un contingente tariffario a dazio nullo, valido per il 1° semestre 1977, di 110 mila *long-tons* di patate di primizia originarie di Cipro. È un'eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali oppure la loro sostituzione con misure di portata comunitaria, detto Protocollo limitava al periodo 1° gennaio 1974-30 giugno 1977 la possibilità per la Repubblica di Cipro di beneficiare, alle importazioni nel Regno Unito, di contingenti tariffari annuali, in esenzione daziaria, di pa-

tate primaticce con volumi proporzionati alle tradizionali importazioni britanniche da detto Paese.

Altra eccezione è quella del contingente tariffario, a dazio nullo, di banane fresche (tonnellate 598 mila) concesso alla Repubblica Federale di Germania in base all'apposito Protocollo annesso al Trattato istitutivo della CEE.

Nel quadro dell'Accordo sul traffico di perfezionamento passivo, concluso con la Svizzera il 1° agosto 1969, la Comunità si era impegnata ad aprire annualmente un contingente tariffario, nel limite di un milione 870 mila unità di conto di valore aggiunto, per la reimportazione, in esenzione dal trattamento tariffario differenziale, di determinati prodotti tessili comunitari temporaneamente esportati nella Confederazione Elvetica e quivi assoggettati ad operazione di perfezionamento. Con regolamento del Consiglio 1179/77, valido per il periodo 1° settembre 1977 - 31 agosto 1978, è stato aperto il consueto contingente tariffario comunitario relativo ai diversi prodotti tessili che, perfezionati in Svizzera, vengono reintrodotti nella Comunità in esenzione da oneri daziari.

Il Consiglio ha adottato numerosi Regolamenti relativi ai contingenti tariffari comunitari validi a decorrere dal 1° gennaio 1978.

#### VII) *Nomenclatura statistica (« Nimexe »)*

Con Regolamento 2983/76, la Commissione ha adottato il nuovo testo della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe). Tale edizione, riveduta ed aggiornata al 1° gennaio 1977, ha recepito tutti gli emendamenti intervenuti nel corso del 1976, intesi ad assicurare la concordanza della nomenclatura statistica con quella tariffaria ed a adeguare talune specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio. L'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 36 del Regolamento del Consiglio 1736/75 di pubblicare annualmente, nella versione valida al 1° gennaio, il testo della « Nimexe » risponde alla necessità di ordine pratico di disporre periodicamente di

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'edizione completa e messa a punto, perchè siano eliminate le possibili inesattezze dell'informazione statistica e siano agevolati i compiti degli utenti.

Anche la geonomenclatura per le statistiche del commercio della Comunità è stata aggiornata; il Regolamento della Commissione 3163/76, in vigore dal 1° gennaio 1977, ha indicato, nel suo annesso, la nuova versione dei diversi Paesi di tutti i continenti, in sostituzione dell'analogo allegato che corredeva il Regolamento del Consiglio 1736/75. Sono state stabilite le somme espresse nelle rispettive divise degli Stati membri, corrispondenti alle 250 unità di conto EUR che, per quanto concerne il valore ed in relazione all'articolo 24 del Regolamento del Consiglio 1736/75, costituiscono la « soglia » delle statistiche comunitarie al di sotto della quale non vengono elaborate le rilevazioni (Regolamento della Commissione 3162/75; per l'Italia tale « soglia » è di lire 250.000).

L'Esecutivo comunitario ha presentato al Consiglio, il 13 settembre 1977, una proposta intesa a modificare, con effetto dal 1° gennaio 1978, l'articolo 24 del Regolamento 1736/75; per quanto concerne il valore, la « soglia » delle statistiche verrebbe elevata a 300 unità di conto europee (UCE) in ragione sia del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 1977, le statistiche comunitarie sono elaborate con riferimento a tale unità di conto, sia della necessità di detto aumento a causa della lievitazione dei prezzi; sarebbe data, peraltro, la possibilità agli Stati membri di stabilire sul piano nazionale la propria « soglia » ad un livello inferiore a quello comunitario in funzione delle rispettive esigenze.

Sono stati precisati, nelle diverse terminologie, nazionali, i regimi doganali corrispondenti a quelli statistici comunitari d'importazione in perfezionamento attivo e di esportazione dopo tale perfezionamento, nonchè di esportazione per perfezionamento nazionale, i regimi doganali corrispettivi e della correlativa importazione successiva (Regolamento della Commissione 546/77). Con apposito Regolamento, il Consiglio, su proposta dell'Esecutivo comunitario, ha autorizzato la Danimarca a rinviare, dal 1° gennaio 1978 al 1° gennaio 1980, l'applicazione integrale della

« Nimexe » e ad utilizzare, per il biennio 1978-79, la nomenclatura nazionale delle statistiche al solo stadio della raccolta dei dati; ciò in considerazione di alcuni problemi particolari di tale Paese membro. Il 26 luglio 1977 il Consiglio ha dato il proprio assenso ad un progetto di studio sui sistemi di elaborazione elettronica dei dati relativi all'importazione e all'esportazione (progetto « Caddia »); l'obiettivo di tale studio è di determinare a lungo termine le condizioni necessarie per garantire, nella gestione dell'unione doganale e della politica agricola comune, la comunicazione ed il trattamento rapido dei dati concernenti le importazioni e le esportazioni, il mercato agricolo e la sua gestione finanziaria. Particolarmente attivi sono stati i lavori comunitari relativi agli emendamenti introdotti nel testo della « Nimexe », valido per il 1978, ai fini della concordanza con la nomenclatura della tariffa doganale comune, a seguito dei numerosi emendamenti nomenclativi derivanti, sul piano internazionale, dalla Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale del 18 giugno 1976.

### XVIII) Origine delle merci

I lavori comunitari del 1977 in materia di origine delle merci, sono stati effettuati, come negli anni precedenti, nel quadro della duplice serie di regole rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del Regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la nozione dell'origine, particolarmente ai fini dell'applicazione della comune tariffa doganale, delle restrizioni quantitative nonchè di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione e all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione della qualità di « prodotti originari » nonchè i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia nel contesto dei diversi accordi con alcuni Paesi terzi, sia in via unilaterale.

*Regolamento 802/68* — Per quanto concerne i lavori che hanno avuto per oggetto l'applicazione delle norme del Regolamento



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

802/68, è da rilevare che con Regolamento 1480/77 la Commissione aveva adottato le regole relative alla determinazione dell'origine per:

a) undici prodotti o gruppi di prodotti del settore tessile, di cui cinque rientranti nel Capitolo 60 (maglierie) e sei nel Capitolo 61 (oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto) della tariffa doganale comune;

b) gli oggetti di vestiario di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti (voce ex 42.03);

c) le calzature comprese nelle quattro voci tariffarie da 64.01 a 64.04.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le regole stabilite per i prodotti, di cui alla lettera a) sono state sostituite da altre nel contesto generale delle nuove norme che definiscono in modo preciso l'origine di tutti i prodotti tessili; ciò in base alle direttive impartite dal Consiglio in merito alla concezione d'insieme del regime delle importazioni dei tessili nella Comunità, in vigore alla data predetta, ed allo scopo di evitare abusi e deviazioni di traffico in ordine agli accordi di autolimitazione negoziati dalla CEE con i Paesi fornitori.

Delle regole stabilite con il Regolamento della Commissione 1480/77 sono ancora valide quelle concernenti;

a) gli oggetti di vestiario di cuoio o di pelli, naturali artificiali o ricostituiti (voce ex 42.03). Per gli articoli della specie è bastevole, ai fini del conferimento dell'origine, la cucitura od unione di pezzi di dette materie;

b) le calzature comprese nelle quattro voci tariffarie da 64.01 a 64.04. L'origine del Paese terzo o della Comunità è determinata dalla fabbricazione effettuata a partire da qualsiasi prodotto purchè diverso sia dalle calzature rientranti nelle stesse voci doganali in cui sono classificate le calzature ottenute, sia dalle calzature incomplete, previste dalla voce 64.05-A della tariffa doganale comune, formate, cioè da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne.

Nel rispetto della particolare procedura stabilita dall'articolo 14 della normativa di base, il Regolamento di applicazione 1480/77 era stato adottato dall'Esecutivo comunitario dopo che il relativo progetto, sottoposto al voto del Comitato dell'origine, non aveva acquisito la voluta maggioranza qualificata nè successivamente su di esso il Consiglio si era pronunciato entro il termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data della sua trasmissione (12 gennaio 1977) a tale organo istituzionale.

La stessa situazione di fatto e di diritto si è verificata per la determinazione dell'origine delle chiusure a strappo; non avendo il Consiglio deciso entro il termine di tre mesi a partire dal 6 giugno 1977, la Commissione con Regolamento 2067/77 ha stabilito che i prodotti in questione sono originari del Paese o della Comunità in cui hanno luogo le operazioni di sagomatura delle graffette, unione di queste ai nastri, fabbricazione dei cursori e montaggio di tali parti costitutive.

È in corso di esame la determinazione dell'origine per i cuscinetti a rotolamento (a sfere, a cilindro, a rulli, eccetera).

Con la sentenza del 26 gennaio 1977 (causa 49/76), la Corte di giustizia, confermando il parere del Comitato dell'origine, che aveva esaminato la questione sulla base dell'articolo 13 della normativa di base, ha affermato che la macinazione effettuata nella Repubblica federale di Germania della caseina greggia, di origine dell'URSS, non può considerarsi operazione sostanziale, avendo essa unicamente l'effetto di modificare la consistenza del prodotto ai fini della sua utilizzazione, senza comportare un mutamento qualitativo importante rispetto a quello di base, nè, del pari, attengono alle proprietà sostanziali del prodotto sia il controllo di qualità a mezzo cernita, al quale esso è sottoposto dopo la macinazione, sia il suo condizionamento, in quanto tali operazioni complementari rispondono soltanto alle esigenze della commercializzazione. La caseina macinata, dunque, non è da considerare originaria della Repubblica federale di Germania. Con tale sentenza la Corte di giustizia ha stabilito dei criteri interpretativi circa le quattro condizioni prescritte dall'articolo 5 del Regolamento

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

302/68, ai fini del conferimento dell'origine ai prodotti ottenuti con apporto di merci importate da altri Paesi o nella cui fabbricazione siano intervenute successivamente imprese installate in Paesi diversi.

È tuttora in fase di esame, nell'ambito del Consiglio, il progetto di Regolamento presentato dalla Commissione il 10 luglio 1974, concernente la definizione della nozione comune d'origine dei prodotti petroliferi, nei confronti del quale esiste un'opposizione di fondo soltanto da parte francese.

A norma dei Regolamenti 3168/76 del Consiglio e 643/77 della Commissione, con i quali sono state stabilite le condizioni relative al taglio ed alla vinificazione nelle zone franche della Comunità per i prodotti del settore vitivinicolo originari dei Paesi terzi, non possono essere rilasciati certificati attestanti l'origine, ai sensi della normativa 802/68, per i prodotti ottenuti dalle seguenti pratiche enologiche eseguite in dette zone:

a) taglio fra loro di vini « terzi » con vini di produzione comunitaria;

b) taglio fra loro di vini « terzi »;

c) vinificazione, in conformità delle disposizioni comunitarie, o, in mancanza di queste, delle legislazioni nazionali vigenti alla data del 1° marzo 1977, di uve fresche, di mosti di uve anche parzialmente fermentati, di succhi di uve, originari di Paesi terzi;

d) aggiunta al vino di succo concentrato di uve, di mosti di uve mutizzato con alcole, di mosti di uve anche concentrato, originari di Paesi terzi.

*Regimi preferenziali.* — In altra parte della Relazione si danno ragguagli sui diversi regimi preferenziali. Per quanto concerne più specificamente l'origine, le attività comunitarie, che hanno avuto duogo nell'arco del '77 in relazione alle regole attinenti alla nozione di « prodotto originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono state essenzialmente le seguenti:

1. — *Convenzione di Lomé.* In attesa dell'entrata in vigore dei rispettivi Accordi di accessione, con Regolamento del Consiglio 744/77 sono state applicate in via autonoma,

a decorrere dal 1° maggio 1977, nei confronti della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, della Repubblica di Capo Verde e della Papuasiasia-Nuova Guinea, alcune disposizioni di detta Convenzione concernenti gli scambi commerciali e, fra le altre, quelle del Protocollo n. 1 relative alle regole di origine. Un regime transitorio è stato stabilito per i prodotti originari di detti Paesi che, alla data predetta, si trovavano in corso di spedizione oppure erano giacenti, nella Comunità, in uno Stato ACP o in uno dei Paesi stessi, nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia; la relativa documentazione circa l'origine ed il trasporto diretto poteva essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, ai fini del trattamento preferenziale, entro il termine massimo di quattro mesi (non oltre, cioè, il 31 agosto 1977).

A norma dell'articolo 27 di detto Protocollo, è stato concesso alle Repubbliche di Malawi e del Kenia di derogare, per il periodo 1° giugno 1977 - 31 maggio 1978, alle regole particolari stabilite per le « mosche da pesca », della voce ex 97.07 della tariffa doganale comune (Decisioni del Consiglio dei ministri ACP - CEE 1/77 e 2/77, convalidate dai Regolamenti del Consiglio CEE 1200/77 e 1201/77); detti articoli sono da considerare « originari » di detti due Paesi purchè il valore degli ami « non originari », messi in opera per la loro fabbricazione, non superi il 25 per cento del valore del prodotto finito.

È stata ricondotta a favore dell'isola di Maurizio, per il periodo 25 novembre 1977 - 31 luglio 1978, la deroga, già concessa negli anni precedenti, alla regola normale in base alla quale viene conferito il carattere di « prodotti originari » ai tessuti di cotone ottenuti a partire da cotone in massa, da cascami di cotone o da cotone cardato o pettinato; la deroga è stata limitata a 400 tonnellate di tessuti di cotone greggio di fabbricazione mauriziana che, all'importazione nella Comunità, sono da considerare « originari », benchè ottenuti con l'impiego di filati di Paesi « terzi ». Tale deroga non è valida per l'isola di Riunione. Ha avuto ugualmente esito favorevole la richiesta delle Autorità mauriziane intesa ad ottenere, per il periodo 25

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

novembre 1977 - 24 novembre 1978, una deroga analoga per tonnellate 1.600 di conserve di tonno ottenute da tonno fresco refrigerato o congelato, importato da Paesi terzi. È stato inoltre convenuto di adottare una procedura particolare per il rilascio dei certificati EUR 1 ai fini del trattamento preferenziale da applicare ai prodotti ittici pescati da navi della Repubblica di Capo Verde che li trasportano direttamente al luogo di destinazione senza dover ritornare ai porti di partenza per il compimento delle formalità doganali inerenti a tale documentazione. Infine, allo scopo di evitare le difficoltà incontrate da alcuni Stati ACP che per ragioni geografiche debbono far imbarcare le loro merci destinate alla Comunità in un porto di un Paese diverso da quello di produzione, è stato stabilito a titolo sperimentale, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 1977, che sui certificati di circolazione EUR1, rilasciati nello Stato di origine, siano apposte, a cura dei servizi doganali dello Stato transitorio, l'attestazione di transito e la relativa data a decorrere dalla quale ha inizio il termine di cinque mesi prescritti per la validità di detti certificati che danno titolo al regime preferenziale; tali modalità potranno essere adottate in via definitiva in base all'esame dei risultati di tale applicazione sperimentale.

2). — *Associazione dei PTOMA alla CEE.* Le regole di origine figuranti nell'annesso II della Decisione del Consiglio 76/568, relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunità economica europea, sono uniformate, *mutatis mutandis*, alle norme stabilite nel quadro della Convenzione di Lomé.

È da rilevare che la Repubblica del Surinam, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato comoriano non fanno più parte dei PTOMA, a seguito della loro accessione alla Convenzione predetta; inoltre, per evitare un vuoto giuridico, è stato stabilito, in attesa dello statuto ACP, di mantenere provvisoriamente, sino al 28 giugno 1978, il regime dell'Associazione dei Paesi e Territori d'oltremare nei confronti della Repubblica di Gibuti (ex territorio degli Afari ed Issa) che,

divenuta indipendente il 27 giugno 1977, ha domandato di accedere alla Convenzione di Lomé (Decisione del Consiglio 77/474).

3. — *Accordi CEE-Paesi dell'EFTA.* L'articolo 1 dei Protocolli n. 3 annessi agli accordi di libero scambio conclusi con i Paesi dell'EFTA prescrive che i prodotti petroliferi, figuranti nei relativi elenchi C, non rientrano nel campo di applicazione delle regole di origine stabilite dai detti Protocolli. Tale situazione giuridica ha, peraltro, causato delle deviazioni di traffico nel quadro esecutivo della norma del «NO DRAWBACK» prevista dall'articolo 23. Allo scopo di evitare tali distorsioni, pregiudizievoli agli interessi delle Parti contraenti, il Consiglio; con Regolamento 1193/77 e 1199/77, ha concluso, sotto forma di scambio di lettere, gli accordi con i Paesi EFTA concernenti la deroga all'articolo 1 dei Protocolli; a decorrere dal 1° luglio 1977, la norma negativa dell'articolo 23 è stata applicata anche ai prodotti petroliferi sia posti in opera per la fabbricazione di altri prodotti « originari », sia suscettibili, in quanto prodotti finiti, di fruire delle disposizioni degli accordi preferenziali.

Al 1° gennaio 1978 entreranno in vigore i testi unici dei Protocolli n. 3 in cui sono state codificate, in un insieme organico, le disposizioni, aggiornate e messe a punto, in materia di origine. Detti Protocolli avevano già subito una serie di modifiche a seguito delle varie Decisioni adottate dai Comitati misti; i relativi annessi, in particolare gli elenchi A e B, hanno dovuto comportare numerosi emendamenti connessi alle incidenze derivanti dalle modifiche alla Nomenclatura tariffaria internazionale introdotte dalla Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale del 18 giugno 1976. I testi codificati, uniformi per i sette accordi di libero scambio, costituiscono degli strumenti giuridici di considerevole ordine pratico, ai fini della loro consultazione da parte delle Amministrazioni interessate e degli utenti.

Allo scopo di evitare che all'importazione nella Comunità di determinati prodotti, soggetti ad un regime di sorveglianza, si conti-

nuasse a richiedere una duplice documentazione, è stato convenuto che i certificati di circolazione EUR1 possono essere ammessi in sostituzione dei certificati di origine dei quali, nei casi della specie, i certificati di circolazione hanno lo stesso valore.

4. — *Accordi CEE - Paesi Mediterranei.* Nel quadro degli Accordi relativi alla politica comunitaria di approccio globale ai Paesi del bacino mediterraneo, sono stati conseguiti, in materia di origine, i seguenti risultati:

a) *Israele:* il 1° settembre 1977 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio 1726/77 relativo all'applicazione della Decisione 2/76 della Commissione mista CEE-Israele, con cui è stato sostituito il Protocollo n. 3 annesso all'Accordo dell'11 maggio 1975, concluso dal Consiglio con Regolamento 1274/75. Nel nuovo testo sono state riprese tutte le disposizioni relative alla determinazione dell'origine, comprese le misure amministrative ai fini della loro corretta applicazione; sono stati introdotti alcuni emendamenti sia nella parte normativa, sia negli elenchi *A* e *B*, in aderenza a quelli già apportati alle analoghe liste dei Protocolli annessi ad altri Accordi preferenziali, allo scopo di realizzare la necessaria armonizzazione nella specifica materia.

b) *Magreb:* in attesa delle ratifiche degli accordi di cooperazione globale con la Tunisia, l'Algeria, ed il Marocco, firmati rispettivamente nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1976, è stata prorogata al 31 dicembre 1977 la validità dei rispettivi Accordi interinali che, a decorrere dal 1° luglio 1976, hanno dato applicazione anticipata alle disposizioni relative agli scambi commerciali. Una deroga, già concessa in precedenza, è stata nuovamente stabilita alle regole di origine del Protocollo annesso all'Accordo provvisorio CEE-Marocco, relativo alla definizione della nozione dei « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa; tenuto conto della situazione particolare del Marocco e allo scopo di consentire ai settori industriali interessati di adeguare la loro produ-

zione alle condizioni richieste dalle nuove regole, con Regolamento del Consiglio 1390/77 è stato consentito che i prodotti tessili, fabbricati in tale Stato e rientranti nelle voci da 61.01 a 61.04 della tariffa doganale comune (indumenti esterni e sottovesti, di tessuto), siano considerati « originari » se ottenuti a partire dai tessuti greggi di Paesi terzi ( la regola normale stabilisce unicamente l'impiego di filati). Tale deroga concerne 2.500 tonn. di detti prodotti ed è valida per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 (tonn. 1.250 per il 2° semestre 1977) tonn. 1.250 per il 1° semestre 1978). Sono stabilite apposite misure amministrative; inoltre le Autorità marocchine sono tenute a comunicare trimestralmente alla Commissione le informazioni relative al rilascio dei certificati di circolazione per i prodotti tessili in questione.

È in fase di esame in sede comunitaria la richiesta avanzata dal Marocco relativa alla deroga alla regola del trasporto diretto per il pesce pescato nelle acque territoriali marocchine da navi di tale nazionalità, la cui esportazione verso i Paesi della Comunità viene effettuata, per ragioni geografiche, al porto di Las Palmas (isole Canarie).

c) *Mashrak:* in attesa dell'entrata in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di ratifica da parte degli Stati membri, degli Accordi di cooperazione globale conclusi con l'Egitto, la Siria e la Giordania, firmati il 18 gennaio 1977 e dell'analogo Accordo concluso con il Libano, firmato il successivo 3 maggio, è stata data applicazione anticipata, a decorrere dal 1° luglio 1977, a talune disposizioni relative agli scambi commerciali, le quali prevedono la concessione, da parte della Comunità, di preferenze tariffarie e l'applicazione non meno favorevole della clausola della nazione più favorita da parte dei quattro Paesi del Mashrak. I quattro Accordi provvisori, con cui sono state rese operanti dette disposizioni (Regolamenti del Consiglio 1030/77, 1031/77 e 1109/77), comportano i ripetuti Protocolli che stabiliscono norme uguali, *mutatis mutandis*, e i metodi di cooperazione amministrativa. Le partico-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lari regolamentazioni non si discostano essenzialmente dalla consueta e tradizionale disciplina adottata in materia per l'applicazione dei regimi preferenziali, comprese le disposizioni di carattere transitorio. Peraltro, a differenza di quanto è stato convenuto nel quadro degli Accordi provvisori conclusi con i tre Stati del Magreb (Tunisia, Algeria, Marocco), non è stato instaurato il sistema del cumulo integrale dell'origine tra i quattro Paesi del Mashrak e tra questi e la Comunità; in conformità di quanto stabilito con i predetti Accordi provvisori, è stato, per contro, concessa la possibilità di fruire *sine die* del regime del « Drawback ».

d) *Malta*: con Regolamento del Consiglio 1693/77, è stato prorogato non oltre il 31 dicembre 1977, in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo addizionale, il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta relativi alla prima tappa dell'Accordo di associazione la cui validità era venuta a decadere il 1° luglio 1977. Detta proroga è stata accompagnata, fra l'altro, da alcune deroghe alle regole di origine stabilite dall'apposito Protocollo in vigore dal 1° giugno 1976 in modo da facilitare per Malta il passaggio dal regime « Commonwealth » a quello CEE per quanto riguarda le esportazioni sul mercato britannico (Regolamento del Consiglio 1693/77). In virtù di tali deroghe, sono da considerare « originari » di Malta i seguenti prodotti fabbricati nell'isola: 1) apparecchi radoriceventi (voce 85.15), anche se il valore dei transistori in essi incorporati, di origine « terza », superi il 3 per cento del valore dei prodotti finiti (è stata prorogata la validità della deroga stabilita dalla Decisione 1/76 del Consiglio di Associazione); 2) « stewed steak » in scatole (voce 16.02), anche ottenuti da carni e frattaglie commestibili del Capitolo 2 della tariffa doganale comune, originarie di Paesi terzi; 3) cioccolata (voce 18.06 in cui siano stati impiegati zuccheri « terzi » di valore superiore al 30 per cento del valore del prodotto finito; 4) trasformatori a frequenza intermedia (voce 85.15), in cui i pezzi, le parti ed i prodotti « originari » utilizzati abbiano un valore an-

che inferiore al 50 per cento del valore dei prodotti finiti; 5) magnetofoni (voce 92.11), in cui siano stati incorporati transistori « terzi » di valore non superiore al 5 per cento (in luogo del 3 per cento) del valore dei prodotti finiti.

e) *Cipro*: con Regolamento del Consiglio 1641/77 è stato prorogato sino all'entrata in vigore di un Protocollo addizionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1977, il regime degli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro che sarebbe cessato al 1° luglio dello stesso anno, data di scadenza della prima tappa dell'Accordo di associazione. Sino alla fine dell'anno in esame sono state applicate le disposizioni stabilite dal Protocollo, annesso all'Accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa del 19 dicembre 1972 (Regolamento del Consiglio 1246/73). Peraltro il Protocollo addizionale, già negoziato, comporterà, alla sua entrata in vigore, gli emendamenti alle attuali regole di origine resi necessari ai fini dell'allineamento alle analoghe norme applicabili nelle relazioni della Comunità con altri Paesi mediterranei.

f) *Spagna*: il 25 luglio 1977 la CEE e la Spagna hanno proceduto allo scambio di lettere concernenti le misure autonome che ciascuna delle due Parti hanno adottato per il 2° semestre 1977 al fine di estendere l'applicazione dell'Accordo Commerciale del 29 giugno 1970 (Regolamento del Consiglio 1524/70) alla Comunità ampliata; è stato definito, con effetto retroattivo, il regime commerciale applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977 con gli adattamenti tecnici richiesti dall'estensione dell'Accordo. Sono rimaste invariate le regole di origine stabilite dal relativo Protocollo.

5. — *Isole Faeröer*. Sono rimaste immutate le disposizioni stabilite dal Regolamento della Commissione 3184/74 concernente le regole di origine e i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini del trattamento preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità originaria e in Irlanda dei pro-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotti industriali e nella Comunità originaria, Regno Unito ed Irlanda di determinati prodotti della pesca, gli uni e gli altri originari delle isole Faeröer e da queste provenienti (Regolamento del Consiglio 2051/74, successivamente modificato). All'importazione nelle dette isole di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, per i quali con legge n. 64 del Lagting del 23 agosto 1974 le Autorità locali decisero di applicare aliquote ridotte di tassazione, vengono richiesti i certificati di origine nel quadro del Regolamento del Consiglio 802/68.

6. — *Preferenze tariffarie generalizzate.* Nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla CEE a favore dei Paesi in via di sviluppo, il Regolamento della Commissione 3200/76, valido per l'esercizio preferenziale 1977, ha riprodotto, in via di massima, le regole in vigore nell'anno precedente, relative ai criteri di acquisizione della qualità di « originari » per i prodotti da ammettere al particolare regime, alle modalità concernenti la documentazione probatoria dell'origine dei Paesi e Territori beneficiari nonché ai metodi di cooperazione amministrativa. Il Regolamento in causa ha stabilito, altresì, norme transitorie intese a consentire la presentazione alle dogane della Comunità, non oltre il 1° semestre 1977, dei certificati di origine rilasciati *a posteriori* dalle Autorità competenti di alcuni Paesi che non beneficiavano in precedenza delle preferenze tariffarie per determinati prodotti i quali, alla data del 1° gennaio 1977, erano in corso di spedizione, oppure giacevano, nella Comunità, nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia. Ai fini dell'applicazione delle preferenze ai prodotti in questione, è stata prescritta anche la presentazione della documentazione comprovante il loro trasporto diretto.

Con i Regolamenti 3201/76, 3202/76, 3203/76, la Commissione ha ricondotto, per il 1977, le regole particolari estendendole a determinati prodotti tessili, per i seguenti tre gruppi economici regionali, nei confron-

ti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli Accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, costituenti l'Associazione delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la « Dichiarazione » di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del mercato comune dell'America Centrale (MCAC) istituito con il Trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1970;

3) Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo andino in base all'Accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969 (è da rilevare che il Cile non fa più parte di tale gruppo).

Norme particolari sono state stabilite dai tre Regolamenti, intese ad assicurare, nel quadro di una adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

A chiusura dell'argomento relativo alle regole di origine attinenti ai diversi regimi preferenziali, giova accennare ai lavori comunitari intesi ad adeguare gli elenchi dei prodotti compresi nelle liste A e B dei diversi Protocolli, concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i « metodi di cooperazione amministrativa », alla Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale in data 18 giugno 1976 comportante i molteplici emendamenti alla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Nei limiti del possibile, sono state armonizzate le regole stabilite nei diversi regimi preferenziali. Queste, pur essendo identiche nel principio generale del cambiamento della posizione tariffaria, perchè i prodotti ottenuti dalla messa in opera di merci « terze » possono acquisire la qualità di « originarie », comportano eccezioni e deroghe per

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i singoli Accordi, inerenti a peculiari motivi tecnici ed economici. La eliminazione di tali differenze è l'obiettivo della specifica armonizzazione.

#### XIX) *Valore in dogana*

Il 1° luglio 1977 sono entrati in vigore i Regolamenti 1025/77 e 1033/77 adottati dalla Commissione in applicazione della normativa di base 803/68. Il primo stabilisce, ai fini del calcolo delle spese di trasporto da incorporare nel valore imponibile, il luogo di introduzione da prendere in considerazione per le merci che, introdotte nel territorio doganale della Comunità in una località determinata, dopo aver attraversato una parte di detto territorio, siano quindi avviate per via marittima ad altra destinazione. Nei casi di specie viene preso in considerazione il primo luogo di introduzione se il successivo trasporto marittimo intracomunitario sia effettuato direttamente, seguendo il normale tragitto; qualora tale condizione non si verifichi, è l'ultima località di introduzione quella alla quale è d'uopo riferirsi ai fini della determinazione dello specifico elemento da conglobare nella base impositiva. Si tratta di norme sostanzialmente analoghe a quelle già in precedenza adottate per le merci transitanti attraverso la Repubblica democratica tedesca o i territori elvetico ed austriaco.

Il secondo Regolamento esecutivo determina le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana. Come per il passato, queste sono espresse in percentuali riferite all'ammontare del nolo dovuto per le linee figuranti in cinque tabelle con l'indicazione degli aeroporti esteri o comunitari, rispettivamente in appartenenza ed in arrivo; di esse tre concernono singolarmente la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia e le altre due sono cumulative per i Paesi del Benelux e per i tre nuovi Stati membri.

Apposite disposizioni preliminari stabiliscono le modalità di applicazione delle tabelle; queste sono state elaborate tenendo

conto dell'intero territorio doganale della Comunità, dal sorvolo della Repubblica democratica tedesca nonchè delle variazioni intervenute nelle linee aeree anche in conseguenza dell'apertura al traffico di altri aeroporti.

Con Regolamento della Commissione 2530 del 1977, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1978, sono stati modificati i limiti di valore, espressi in monete nazionali, delle merci importate al di sotto dei quali gli Stati membri possono rinunciare ad esigere la dichiarazione, scritta od orale, di tutti o di parte degli elementi relativi al valore in dogana, sempre che non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dallo stesso mittente al medesimo destinatario (tale limite per l'Italia è stato stabilito in un milione di lire).

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha affermato, nel corso dell'anno in esame, alcuni principi nella specifica materia; in particolare rilievo è la sentenza del 14 luglio 1977 (causa 1/77), con cui è stato affermato in diritto che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della normativa di base 803/68 deve essere interpretato nel senso che il prezzo normale di una merce comprende il valore di un brevetto che tutela il processo di fabbricazione se questo sia inseparabilmente incorporato nella merce e costituisce il solo impiego economicamente utile.

La Corte di giustizia dovrà pronunciarsi in via pregiudiziale sulla domanda rivolta dalla Commissione tariffaria con sede in Amsterdam intesa a stabilire se il prezzo preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana di prodotti importanti ed introdotti in deposito doganale per conto del fabbricante debba essere ridotto delle spese di deposito (causa 38/77).

Alcuni progetti di Regolamenti esecutivi sono in fase di elaborazione in seno al Comitato del valore in dogana; fra gli altri di particolare importanza sono quelli concernenti: a) le spese di pubblicità sopportate da un rappresentante esclusivo o un concessionario unico per merci importate, da commercializzare sotto il marchio di fabbrica o di commercio; b) il tasso di cambio da applicare per gli elementi costitutivi del

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prezzo normale espresso in monete diverse da quella dello Stato membro in cui viene effettuata la valutazione, che non siano in esso oggetto di una quotazione ufficiale.

Sono stati definiti i criteri relativi alla determinazione del valore in dogana attinente sia ai prodotti reimportati che abbiano subito nei Paesi extracomunitari operazioni di perfezionamento, sia alle merci temporaneamente esportate, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario differenziale nel quadro della Direttiva del Consiglio 76/119 la disciplina, sul piano comunitario, il regime di perfezionamento passivo.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del Regolamento di base 803/68 ha comportato, come negli anni precedenti, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele; l'apposito Comitato ha, inoltre, dato le soluzioni ad una serie di problemi specifici allo scopo di eliminare, su un piano non formale, le divergenze esistenti negli Stati membri in materia di valutazione per alcuni casi pratici.

Nel quadro dei negoziati multilaterali del *Tokyo round*, la Comunità ha sostenuto la tesi di un sistema armonizzato di valore in dogana, di applicazione mondiale, nello obiettivo precipuo di indurre alcune parti contraenti, in particolare gli USA ed il Canada, ad abbandonare le proprie regolamentazioni in materia, che non sono conformi all'articolo 7 del GATT, e ad allinearsi il più strettamente possibile alla Convenzione di Bruxelles. La Commissione ha elaborato i principi informativi di tale codice armonizzato ed ha definito la strategia da seguire ai fini della possibile realizzazione di tale obiettivo. Sono state coordinate le posizioni degli Stati membri in ordine ai lavori svolti nella specifica materia in seno al Consiglio di cooperazione doganale.

#### XX) Regimi doganali di perfezionamento

In ragione delle notevoli eccedenze sul mercato comunitario di latte scremato in polvere e di burro, il Consiglio ha proroga-

to sino al 31 marzo 1980 la validità, venuta a decadere al 30 aprile 1977, dei Regolamenti 1971/75 e 3066/75 che interdicono il ricorso al regime di perfezionamento attivo per tali prodotti (Regolamento 875/77); invero, le industrie interessate degli Stati membri hanno ampie possibilità di approvvigionarsi nella Comunità ed un serio pregiudizio al corretto funzionamento della comune organizzazione dei mercati lattiero-caseario sarebbe derivato qualora la specifica esclusione dal predetto regime doganale non fosse stata mantenuta.

In applicazione dell'articolo 31 paragrafo 3 della Direttiva di base 69/73 ed in ragione delle particolari necessità attinenti alla politica agricola comune, è stato disposto che gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1977 sino al 31 luglio 1978, sono tenuti a comunicare mensilmente alla Commissione le quantità, espresse in tonnellate, sia di alcuni prodotti cerealicoli (frumento tenero, frumento duro, orzo) temporaneamente importati nel mese civile precedente, sia della farina di frumento, di alcune semole e del malto riesportati nello stesso periodo (Direttiva della Commissione 76/16).

Il 1° luglio 1977 è entrata in vigore la Direttiva della Commissione 75/681 che prescrive le norme di applicazioni degli articoli 13 e 14 della normativa di base 69/73; è stato istituito, nel quadro della cooperazione amministrativa, un sistema atto ad assicurare, mediante reciproche informazioni e misure appropriate, la regolare tassazione dei prodotti che, assoggettati al regime di perfezionamento attivo in uno Stato membro, siano immessi in libera pratica in un altro Stato membro.

Sono in fase di esame, nell'ambito del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento, alcuni progetti concernenti in particolare:

a) gli emendamenti da introdurre all'articolo 2 della normativa di base intesi a sospendere, per le merci in temporanea importazione, oltre i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli, anche le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune nonchè i regimi spe-



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del Trattato CEE, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; le modifiche previste attengono, altresì, alla sospensione dei prelievi agricoli e delle anzidette altre imposizioni applicabili ai prodotti in riesportazione;

b) le integrazioni da apportare alla Direttiva della Commissione 72/108 relativa ai coefficienti forfettari di resa per determinate operazioni di perfezionamento attivo di alcuni cereali;

c) l'elenco dei prodotti compensatori alla cui immissione in libera pratica sono da applicare i diritti ad essi pertinenti, come se fossero importati direttamente da Paesi terzi, e non quelli riferiti alle merci posti in opera.

In seno all'apposito Comitato, è stato realizzato un accordo circa i criteri comuni in base ai quali, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva di base, debbono essere comunicate alla Commissione le informazioni periodiche relative ad operazioni di perfezionamento attivo la cui importanza economica possa giustificare un esame a livello comunitario.

È, inoltre, allo studio del Comitato la fissazione di criteri uniformi circa la sussistenza dei requisiti economici richiesti dall'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva di base, a norma della quale le Autorità competenti, ai fini della concessione del regime di perfezionamento attivo, debbono valutare sia gli interessi essenziali dei produttori comunitari, sia gli interessi di esportazione dei richiedenti.

Per quanto concerne il regime di perfezionamento passivo, è da rilevare che l'Irlanda, a decorrere dal 1° luglio 1977, ha adeguato il proprio diritto interno alle norme della Direttiva del Consiglio 76/119, già recepite con un anno di anticipo nelle legislazioni degli altri Stati membri. Tale regime è stato completato dalle Direttive di applicazione 76/477 e 76/527; la prima ha istituito una procedura di informazione sugli elementi imponibili da prendere in considerazione, ai

fini dell'applicazione tariffaria differenziale, nei traffici triangolari, quando, cioè, la reimportazione dei prodotti compensatori od intermedi viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'esportazione temporanea; la seconda ha precisato le modalità di calcolo del trattamento differenziale per la reimportazione dei prodotti perfezionati, nel senso dell'esclusione degli importi compensativi monetari stabiliti nel quadro della politica agricola comune.

In stretta collaborazione con il Comitato del valore in dogana, il Comitato dei regimi di perfezionamento ha definito i criteri relativi alla determinazione del prezzo normale relativo ai prodotti reimportati dopo il perfezionamento in Paesi extracomunitari e delle merci temporaneamente esportate per essere perfezionate. Detto Comitato sta esaminando, altresì, se ed in quale misura possano essere semplificate od eliminate, nel traffico intracomunitario, le formalità inerenti all'esportazione temporanea, importazione temporanea, riesportazione, reimportazione e circolazione degli utensili ed altri attrezzi professionali comunitari.

#### XXI) *Transito comunitario*

Con Regolamento 222/77 del 13 dicembre 1976, è stato adottato dal Consiglio il testo unico delle norme relative al transito comunitario. È stato rifiuto in una edizione organica l'insieme delle disposizioni del Regolamento di base 542/69 che, sino dall'inizio della sua entrata in vigore, ha subito una serie di molteplici emendamenti. Correlativamente la Commissione ha adottato il Regolamento 223/77 del 22 dicembre 1976 concernente la versione unificata delle disposizioni di applicazione e delle misure di semplificazione del regime del transito comunitario, alla quale alcune modifiche sono state successivamente introdotte con Regolamento 1601/77.

I due testi unici sono entrati in vigore il 1° luglio 1977. Essi rientrano nel quadro generale dell'opera di codificazione normativa intrapresa dalla Commissione intesa a rifon-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dere in edizioni unificate gli atti giuridici pertinenti a singoli settori, allo scopo di conseguire una maggiore chiarezza del diritto comunitario e renderne agevole l'applicazione da parte delle Amministrazioni e degli operatori economici.

Alla stessa data hanno avuto applicazione:

a) il Regolamento 1234/77 della Commissione che ha introdotto in diverse normative di politica agricola comune gli adattamenti resi necessari dall'entrata in vigore del testo unico 223/77;

b) i Regolamenti del Consiglio 1291/77 e 1292/77 con cui sono stati conclusi, sotto forma di scambio di lettere, gli accordi, rispettivamente con la Confederazione elvetica e l'Austria, sull'applicazione della regolamentazione relativa al transito comunitario.

Per ragioni sia giuridiche che pratiche, sono state introdotte negli Accordi firmati il 23 ed il 30 novembre 1972 le stesse disposizioni vigenti all'interno della Comunità in materia di transito comunitario, con il conseguente adeguamento delle relative Appendici alla situazione risultante dalla codificazione dei testi.

Al 1° gennaio 1977 è stata data applicazione all'Accordo con l'Austria, firmato a Vienna l'11 giugno 1975 e concluso a nome della CEE con Regolamento del Consiglio 1850/75. Esso ha stabilito una notevole semplificazione delle formalità doganali negli scambi sia fra la Comunità e la Grecia, sia fra la Comunità e la Turchia, nei casi di rispeditura di merci dal territorio austriaco; è stata instaurata una larga cooperazione amministrativa fra le due Parti contraenti intesa a garantire l'identificazione delle merci rispeditate o trasbordate, alle quali si applicano i regimi preferenziali stabiliti nel quadro degli accordi di Atene e di Ankara; sono escluse dalle particolari facilitazioni alcune merci previste in un elenco annesso all'Accordo. Per la sua posizione geografica, l'Austria ha sempre rappresentato un itinerario molto importante per tali correnti commerciali; partite di prodotti greci e turchi sono depositate provvisoriamente e frazionate nel

suo territorio prima di essere rispeditate nell'area comunitaria; merci provenienti da diversi Stati membri della Comunità sono raggruppate o smistate in Austria prima della loro rispeditura verso la Grecia o la Turchia. Già vigevano, circoscritte al solo interscambio CEE-Grecia, le intese convenute a Salisburgo, il 2 ottobre 1962, fra le Amministrazioni doganali della Comunità originaria, dell'Austria e della Grecia; esse prevedevano che la rispeditura ed il trasbordo sul territorio austriaco potevano effettuarsi soltanto presso le stazioni di Kufstein e di Salisburgo, con la partecipazione congiunta dei servizi doganali austriaci e germanici. L'Accordo, entrato in vigore il 1° maggio 1976, copre anche gli scambi con la Turchia; le facilitazioni sono state ampliate, essendo possibile, fra l'altro, effettuare in qualsiasi località del territorio austriaco le operazioni di rispeditura e di trasbordo con la sola sorveglianza dei servizi doganali austriaci. Ciò comporta un notevole decongestionamento del traffico anteriormente concentrato nelle due stazioni. Il 17 maggio 1977 il Consiglio ha adottato il Regolamento 1177/77 concernente la conclusione dell'Accordo fra la CEE, la Svizzera e l'Austria sull'estensione del campo di applicazione della regolamentazione relativa al transito comunitario. Scopo di detto Accordo trilaterale è quello di ridurre, per quanto possibile, le formalità inerenti ai trasporti di merci che, in partenza da uno Stato membro della Comunità pervengono ad altro Stato membro dopo aver attraversato i territori austriaco ed elvetico; esso rende applicabili a tali trasporti le disposizioni degli accordi bilaterali del 23 e del 30 novembre 1972. Detto Accordo entrerà in vigore dopo il compimento delle relative ratifiche e sarà valido anche per il Liechtenstein finché il Principato sarà vincolato alla Confederazione elvetica dal Trattato di unione doganale.

Con appositi Regolamenti, in vigore dal 1° gennaio 1978, il Consiglio ha convalidato le decisioni:

a) della Commissione mista CEE-Austria n. 2/77, n. 3/77 e n. 4/77, relative, rispettiva-

mente, all'emendamento dell'Accordo (Protocollo addizionale), all'emendamento della Appendice II dell'Accordo ed al nuovo modello di certificato di circolazione per le ripedizioni di merci dall'Austria negli scambi fra la CEE, da una parte, e la Grecia e la Turchia dall'altra;

b) della Commissione mista CEE-Svizzera n. 2/77 e n. 3/77 relative rispettivamente all'emendamento dell'Accordo (Protocollo addizionale) e all'emendamento dell'Appendice II dell'Accordo.

Il Consiglio non ha ancora terminato l'esame di un certo numero di semplificazioni figuranti nella proposta presentata dalla Commissione in data 11 agosto 1975, la più importante delle quali è rappresentata dallo snellimento del sistema delle garanzie; ciò segnatamente in ragione dell'assenza di disposizioni che consentano il recupero a livello comunitario dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise. La modifica proposta in fatto di flessibilità dell'attuale sistema delle garanzie prevede, infatti, la dispensa automatica della relativa prestazione per le merci in libera pratica soggette unicamente alla imposta sul valore aggiunto; per le altre merci si prescinderebbe, altresì, dalla garanzia quando gli aspetti delle relative operazioni fossero suscettibili di escludere il rischio del mancato recupero dei diritti esigibili, particolarmente in ragione della personalità dell'obbligato principale, della natura delle merci e di altri fattori. L'applicazione di tali principi sarebbe posta in essere mediante provvedimenti esecutivi; verrebbero escluse dalla dispensa in causa le merci, comprese in un elenco da stabilire, che presentano rischi particolari a causa delle elevate imposizioni fiscali cui sono soggette, quali le accise ed altri tributi diversi dall'IVA (in pratica l'elenco comprenderebbe i tabacchi, le bevande alcoliche e pochi altri prodotti). La Commissione ha trasmesso al Consiglio in data 8 ottobre 1976 una proposta di Direttiva il cui oggetto è quello di estendere all'IVA, alle accise ed alle altre imposte sul consumo il campo di applicazione della Direttiva 76/308 del Consiglio, concernente la

mutua assistenza in materia di recupero sia dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA, sia dei prelievi agricoli e dei dazi doganali. È da attendersi che la proposta di snellimento del sistema delle garanzie in materia di transito comunitario potrà avere concreta applicazione dopo l'adozione della predetta proposta di Direttiva.

Il Comitato del transito comunitario, operante sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione, ha dedicato la propria attività al miglioramento e potenziamento del particolare regime doganale, semplificando le relative formalità, allo scopo di assicurare i trasporti delle merci nell'area comunitaria ai bisogni del mercato interno. In tale contesto è stato affrontato il concetto di base consistente nello snellimento dei controlli al passaggio delle frontiere intracomunitarie, concentrandole, per quanto possibile, nella località di partenza; peraltro, ha incontrato delle difficoltà la proposta di sopprimere i documenti di transito comunitario interno. È allo studio la possibilità di adottare i formulari del particolare regime uniformati al modulo *standard* elaborato sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Disposizioni transitorie hanno formato l'oggetto di apposito Regolamento della Commissione circa l'utilizzo ulteriore degli appositi formulari già in uso durante il periodo transitorio negli scambi fra la Comunità originaria ed i nuovi Stati membri, nonchè negli scambi fra questi ultimi, nel quadro del Regolamento dell'Esecutivo comunitario 385/73 del 19 gennaio 1973.

#### XXII) *Armonizzazione delle disposizioni doganali*

Gli strumenti essenziali di un'unione doganale sono, com'è noto, una tariffa di dazi comuni da applicare nei confronti dei Paesi non membri ed una comune legislazione doganale. Se la tariffa della Comunità è già da tempo funzionante, se la soppressione delle imposizioni daziarie e delle restrizioni qua-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litative negli scambi fra gli Stati membri è un ormai un fatto acquisito, rimane, peraltro, incompiuta la regolamentazione comunitaria degli istituti, regimi e procedure doganali, mentre l'unione esige per il suo corretto funzionamento, oltre l'unificazione tariffaria, un comune e completo quadro giuridico nella specifica materia perchè sia eliminata ogni causa di possibili distorsioni o deviazioni di traffico e sia assicurata la parità di trattamento agli operatori economici, che si trovino nell'uno o nell'altro Stato membro. L'integrale ravvicinamento delle disposizioni doganali, nel quadro del programma generale del 28 aprile 1971 da essa stabilito, è una delle iniziative che la Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1977 diretta al Consiglio ed al Parlamento europeo, ha ravvisato necessario di attuare a breve termine perchè la situazione possa migliorare; altro compito, importante ed urgente, è quello della semplificazione delle norme e procedure doganali. Nella Risoluzione del 19 aprile 1977, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza politica, economica e psicologica di tutte le misure intese a conseguire il completamento dell'unione doganale ed ha chiesto al Consiglio ed alla Commissione di adoperarsi senza posa perchè sia realizzata la piena libertà di circolazione delle merci nell'area comunitaria e sia sollecitamente condotta a termine l'armonizzazione delle disposizioni doganali; nel contempo, un appello è stato rivolto agli Stati membri perchè rispondano positivamente alle misure proposte, aventi lo scopo di attuare la semplificazione delle norme e procedure doganali, nel quadro del programma del 25 febbraio 1975 stabilito dall'Esecutivo comunitario. Invero, i progressi in tale settore sono lenti; i ritardi, pur dovuti in gran parte alle difficoltà di soluzioni compatibili con i diversi ordinamenti giuridici nazionali, spesso di antica tradizione storica, sono frequentemente da ascrivere anche ai metodi istituzionali relativi al meccanismo delle decisioni, il cui miglioramento rientra altresì nei compiti a breve termine prefissi dalla Commissione. Trascorso il periodo transitorio che ha consentito ai nuovi Stati

membri di integrarsi completamente sul piano doganale con la Comunità originaria, il mantenimento delle disparità delle specifiche legislazioni nazionali si è reso sempre più ingiustificato; inquietante è poi la situazione degli utenti, date le difficoltà derivanti dalla sovrapposizione ed applicazione contemporanea di norme e procedure nazionali e del diritto comunitario.

Viene dato atto, qui di seguito, dello stato di processo armonizzativo delle disposizioni doganali:

1) *Normative già adottate.* Un apprezzabile numero di normative doganali sono state adottate dal Consiglio, sotto forma di direttiva o di regolamento, nell'arco degli anni dal 1968 al 1976. Esse concernono essenzialmente:

a) la definizione del territorio doganale comune;

b) la definizione dell'origine della merce;

c) la definizione del valore in dogana delle merci;

d) il regime di transito comunitario;

e) il regime di perfezionamento attivo;

f) il regime di perfezionamento passivo;

g) il regime applicabile alle merci di ritorno;

h) la condotta in dogana delle merci;

i) il pagamento differito dei dazi doganali;

l) la concessione delle franchigie doganali (viaggiatori, oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale, prodotti importati per sperimentazioni, prodotti importati in occasione di calamità, eccetera);

m) l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA nonchè dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

Nel corso del 1977 non sono stati adottati dal Consiglio altri atti concernenti la legisla-

zione doganale vera e propria. È stato adottato unicamente il Regolamento del Consiglio 2102/77, in vigore dal 1° gennaio 1978, di prevalente carattere amministrativo. È stato istituito un formulario comunitario di dichiarazione di esportazione, nel contesto generale della uniformazione dei documenti doganali e della semplificazione delle procedure. Esso si ispira ampiamente al modulo-tipo, elaborato sotto gli auspici della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, ed ha lo scopo di uniformare le informazioni che devono figurare in dette dichiarazioni; è data la possibilità agli Stati membri di richiedere informazioni supplementari in appositi riquadri del formulario, particolarmente per quanto concerne i settori fiscale e statistico che non hanno formato oggetto di una armonizzazione sufficiente sul piano comunitario. A detto formulario è stato adeguato quello di transito comunitario. Sono stabilite deroghe circa l'utilizzazione dei formulari nazionali sino al 31 dicembre 1978 per gli Stati membri della Comunità originaria e sino al 31 dicembre 1979 per il Regno Unito, la Danimarca, l'Irlanda.

2) *Comitati doganali di gestione.* In materia doganale, 7 Comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1977 sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione. Quattro furono istituiti nel contesto delle normative di base concernenti la definizione della nozione comune dell'origine delle merci (Regolamento del Consiglio 802/68), il valore in dogana (Regolamento del Consiglio 803/68), i regimi doganali di perfezionamento (Direttive del Consiglio 69/73 e 76/119), il transito comunitario (Regolamento del Consiglio 542/69); il Comitato della Nomenclatura della comune tariffa doganale fu creato con il Regolamento *ad hoc* del Consiglio 97/69; quello delle franchigie doganali è stato istituito nel contesto del regolamento del Consiglio 1798/75 concernente l'importazione in franchigia degli oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; ultima, in ordine di tempo, è stata la creazione del Comitato di ricupero, nel quadro della Direttiva del Consiglio 76/308 relativa

all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

Con la Direttiva del Consiglio 76/834 è stata estesa la competenza del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento alla gestione delle normative concernenti i regimi armonizzati dei depositi doganali (Direttiva del Consiglio 69/74), delle zone franche (Direttiva del Consiglio 69/75) e delle manipolazioni usuali suscettibili di essere effettuate in detti depositi e zone (Direttiva del Consiglio 71/235).

L'attività svolta da detti Comitati nei rispettivi compiti di gestione comunitaria ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono stati istituiti; come organi deliberanti, è stato determinante il loro parere obbligatorio richiesto, a maggioranza qualificata, dalla particolare procedura la cui speditezza ha consentito alla Commissione di emanare, entro termini appropriati, i formali provvedimenti esecutivi.

3) *Proposte della Commissione in fase di esame o già esaminate ma non ancora adottate dal Consiglio.* Si tratta essenzialmente delle seguenti:

A) proposta di Regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale che consente, in circostanze ben definite e subordinatamente alle condizioni previste, di modificare la specie o, eventualmente, lo stato delle merci extracomunitarie ed applicare ai prodotti ottenuti, da immettere in libera pratica, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli sulla base degli elementi imponibili (specie, valore in dogana, quantità) ad essi pertinenti, purché l'ammontare dei relativi diritti esigibili sia inferiore a quello che risulterebbe

dalla tassazione commisurata alle merci da trasformare. Il progetto, che vuole essere in via di principio, la trasposizione nel diritto doganale comunitario del regime della legislazione germanica noto con il nome di « Umwandlungverker », oltrepassa la portata di detto istituto nazionale. Suo obiettivo precipuo è quello di pervenire, in casi determinati, ad una tassazione che meglio risponda alla realtà e finalità economiche, senza che sia arrecato pregiudizio alla protezione doganale della Comunità; tale tassazione è giustificata particolarmente in situazioni di anomalie tariffarie, nei casi, cioè, in cui i dazi della tariffa doganale comune ed i prelievi agricoli, essendo stabiliti in misure più elevate per la materia prima o semi-prima rispetto ai prodotti più perfezionati, sarebbero suscettibili di stimolare la trasformazione industriale nei Paesi terzi, a svantaggio degli interessi economici della Comunità. Tale proposta, già esaminata nelle varie istanze del Consiglio ed alla quale hanno dato l'assenso 8 Stati membri, non è stata ancora adottata a causa di una riserva posta da parte italiana per quanto concerne lo scostamento delle foglie dei tabacchi greggi;

B) proposta di Regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale ed agricola. Essa mira ad esercitare un'azione vigorosa nella lotta contro le frodi con l'instaurazione di un sistema di inchieste e di informazioni reciproche (sistema già praticato dagli Stati membri ed al quale dovrebbe partecipare la Commissione), allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei diritti esigibili e di prevenire, ricercare, reprimere le infrazioni doganali. Tale progetto è inteso a convertire, con gli opportuni adattamenti, la Convenzione intergovernativa di mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali (nota come Convenzione di Napoli), firmata a Roma il 7 settembre 1967, in un atto comunitario ritenuto più consono alla evoluzione ed alle prospettive dell'unione do-

ganale, più adeguato al carattere comunitario dei dazi e prelievi agricoli e meglio rispondente alla speditezza delle procedure. Tale proposta, nonostante le sollecitazioni della Commissione, non è stata ancora oggetto di un esame approfondito nell'ambito delle istanze del Consiglio;

C) proposta di direttiva presentata il 21 dicembre 1973 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci. Ispirandosi alle norme nazionali più moderne ed adeguandole alle esigenze proprie della Comunità, la Commissione ha proposto una duplice procedura, normale e semplificata. La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri; essa presenta il vantaggio di essere uniforme in tutta la Comunità e di poter essere utilizzata, secondo regole armonizzate, da qualsiasi persona in grado di presentare ai servizi doganali le merci ed i relativi documenti, qualunque possa essere lo Stato membro in cui il soggetto sia domiciliato. La procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali; dalla diffusione di essa, consona sia alle esigenze della crescente attività economica e commerciale della Comunità, sia all'evoluzione dei metodi di gestione amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica, sia alle garanzie finanziarie e morali delle società beneficiarie, sarà possibile attendere i risultati più importanti in materia di snellimento delle formalità relative agli sdoganamenti. Tale proposta trovasi in fase avanzata di esame e sarà quanto prima adottata dal Consiglio;

D) proposta di Regolamento concernente la definizione comune della nozione di origine dei prodotti petroliferi, presentata il 10 luglio 1974. È stata già acquisita la adesione di massima di otto Stati membri, a giudizio dei quali la raffinazione del greggio costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che conferisce ai prodotti derivati l'origine del Paese in cui è stata effettuata; l'unica opposizione di fondo è quella avan-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zata dalla Francia per la quale soltanto il Paese di estrazione del petrolio greggio, dal quale gli idrocarburi raffinati sono derivati, dovrebbe essere determinante ai fini di detto conferimento;

*E)* proposta di Regolamento presentata il 31 dicembre 1974 (in seguito parzialmente modificata), concernente la importazione in franchigia delle merci in piccoli invii, prive di ogni carattere commerciale, spedite da Paesi terzi da un privato a destinazione di un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità. Il progetto definisce i requisiti propri delle piccole spedizioni in causa; queste, fra l'altro, non possono essere inviate contro rimborso nè debbono essere, globalmente considerate, di valore superiore a 25 unità di conto per alcuni prodotti (tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumerie, eccetera) l'esenzione è prevista entro determinati limiti quantitativi. Parallelamente a tale progetto, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta analoga di Direttiva concernente la franchigia delle imposte sulla cifra di affari e delle accise all'importazione nella Comunità di dette piccole spedizioni. Sui due progetti, l'uno di natura tariffaria e l'altro di carattere fiscale, destinati a costituire il complemento del Regolamento e della Direttiva, già adottati, concernenti le relative franchigie per le piccole spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità, è stato acquisito l'assenso di otto Stati membri; per contro, da parte britannica è tuttora mantenuta una riserva condizionata all'aumento della franchigia da 25 a 40 unità di conto, come per gli scambi intracomunitari, in ragione degli stretti legami esistenti fra la popolazione del Regno Unito e quella del Commonwealth;

*F)* proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 6 agosto 1975, concernente il pagamento differito dei diritti all'importazione o all'esportazione. Essa è destinata a sostituire la Direttiva del Consiglio 69/76, le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente ai diritti che, all'importazione, esistevano all'epoca in cui essa venne adottata,

quali i dazi doganali, le tasse effetto equivalente ed i prelievi agricoli; il progetto in causa tiene conto delle imposizioni successivamente istituite sia all'importazione che all'esportazione nonchè delle future situazioni suscettibili di intervenire nel campo della tassazione di prodotti importati nella Comunità o da questa esportati. Esistono delle riserve di alcuni Stati membri fra cui quella danese secondo la quale, per ragioni particolari, tale proposta dovrebbe essere adottata non prima di quella concernente la procedura di immissione in libera pratica delle merci.

*4) Proposte della Commissione il cui esame, per motivi vari, non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio.* Si tratta:

*A)* della proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare agli articoli 13 e 14 della Direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo. Gli emendamenti proposti sono intesi a porre termine al predetto regime anche nei casi in cui i prodotti compensatori siano ceduti ad altri soggetti che li importerebbero sia in franchigia, a titolo soggettivo, sia a dazi ridotti o nulli applicabili, a titolo oggettivo, alle merci utilizzate in determinati impieghi, fermi restando, in ogni caso, i limiti e le condizioni stabiliti per l'importazione diretta da Paesi terzi dei prodotti similari;

*B)* della proposta di Regolamento presentata dalla Commissione il 16 novembre 1972, relativa al regime tariffario applicabile alle merci acquistate dai viaggiatori nei banchi di vendita negli aeroporti, nonchè a bordo degli aerei, navi o aliscafi, che assicurano il collegamento tra uno o più Stati membri;

*C)* del progetto di Regolamento presentato dalla Commissione il 30 dicembre 1975, concernente il rimborso o l'abbuono dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, per

merci importate od esportate, quando si siano verificati errori di calcolo nella liquidazione o trascrizione o siano stati presi in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti oppure l'operatore abbia immesso le merci in libera pratica in luogo di altro regime doganale nonchè nei casi di merci difettose o non conformi alla stipulazione del contratto che siano riesportate e, infine, quando le merci si trovino in determinate situazioni particolari.

Sono previsti, in relazione ai singoli casi, i termini entro i quali devono essere presentate le domande degli interessati intese ad ottenere il rimborso o l'abbuono; è stabilito di prescindere dal rimborso od abbuono per somme non eccedenti 5 unità di conto; viene estesa al Comitato delle franchigie doganali la competenza in materia di modalità di esecuzione del futuro Regolamento;

D) del progetto di Regolamento presentato l'8 aprile 1976, successivamente modificato, concernente il momento generativo, la esigibilità e l'estinzione del debito doganale; vengono definite le condizioni relative alle varie fasi inerenti all'obbligazione doganale di corrispondere i dazi, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, di cui una merce è passibile all'importazione o all'esportazione;

E) del progetto di Regolamento, presentato il 27 maggio 1977, relativo al recupero dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, che non sono stati corrisposti dal debitore.

Sono previste le norme relative al recupero *a posteriori* di tali diritti legalmente dovuti per merci importate od esportate, già oggetto di una dichiarazione comportante l'obbligo di corrisponderli, e che non sono stati riscossi a causa sia di errori di calcolo nella liquidazione o nella trascrizione da parte delle Autorità competenti, sia di elementi di tassazione inesatti o incompleti presi in considerazione, particolarmente per quanto concerne la specie, la quantità, il va-

lore, l'origine o la destinazione delle merci; è previsto in tre anni il termine di prescrizione oltre il quale la liquidazione primitiva di detti diritti doganali deve essere ritenuta definitiva, fatta eccezione per i casi di frode; è previsto, infine, di prescindere dal recupero per somme inferiori a 5 unità di conto;

F) della proposta di Direttiva concernente il regime degli scambi *standard* di merci esportate temporaneamente per riparazioni, presentata il 13 luglio 1977. Il progetto definisce gli elementi essenziali del particolare regime che consente, subordinatamente a determinate condizioni, di importare temporaneamente, in esenzione totale o parziale dei dazi doganali, i prodotti che si sostituiscono alle merci temporaneamente esportate fuori del territorio doganale della Comunità ai fini della loro riparazione o messa a punto. Sono precisati i prodotti da escludere dal regime, sono stabiliti i termini entro i quali deve effettuarsi l'importazione dei prodotti sostitutivi, è attribuita al Comitato dei regimi doganali di perfezionamento la competenza delle modalità in materia di esecuzione delle norme della Direttiva, eccetera.

5) *Proposte in corso di studio o di elaborazione nell'ambito della Commissione.* Queste concernono essenzialmente:

A) le procedure di esportazione delle merci;

B) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonchè alle acque ed ai bacini situati fra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;

C) la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

D) il regolamento dei litigi. Alcuni aspetti del problema sono stati oggetto di studio



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da parte del prof. Berr dell'Università di Grenoble.

La composizione delle vertenze in materia doganale non dovrebbe limitarsi ad un sistema comunitario regolante le procedure relative ai rapporti fra gli operatori e le Amministrazioni; dovrebbe, altresì, essere disciplinata su basi uniformi la materia sanzionatoria relativa alle infrazioni del diritto doganale comunitario, che in atto rientra sugli ordinamenti giuridici nazionali. Nella Risoluzione del 10 febbraio 1977 concernente i rapporti fra diritto comunitario e diritto penale, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a studiare le possibilità di pervenire ad un'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le sanzioni irraggiungibili per le infrazioni del diritto comunitario;

E) la determinazione del valore in dogana di determinati prodotti petroliferi;

F) la procedura di gestione dei contingenti tariffari;

G) il progetto di Regolamento relativo al regime dell'ammissione temporanea; questo consente d'importare in esenzione totale o, in determinati casi, parziale dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, i mezzi di produzione, mezzi di trasporto, prodotti ausiliari ed altre merci da utilizzare nel territorio doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento per essere, quindi, riesportati tal quali. Il previsto regime comunitario è destinato ad eliminare le attuali disparità delle normative nazionali comprendenti, altresì, le convenzioni internazionali alle quali gli Stati membri hanno aderito; per le operazioni soggette alla franchigia parziale, la tassazione è proporzionale ed è riferita, in linea di massima, al deprezzamento reale subito dalle merci a seguito della loro utilizzazione; quando ciò non sia praticabile, essa è basata su un regime forfettario. Tale proposta sarà presentata a breve termine al Consiglio;

H) il progetto di Regolamento relativo al regime generale delle franchigie doganali all'importazione e all'esportazione. In questo

settore alcuni provvedimenti sono stati già adottati dal Consiglio (prodotti importati in occasione di calamità; prodotti importati per esperimenti; importazione di oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale, ecc.); proposte di altri provvedimenti sono state presentate dalla Commissione (piccole spedizioni di merci non aventi carattere commerciale, ecc.); nuovi progetti sono in fase di elaborazione (regimi in materia di rifornimenti di navi, aeromobili e treni internazionali, ecc.). I provvedimenti adottati e da adottare saranno inseriti, nella loro sostanza, in un regolamento unico, già predisposto nelle linee generali, che consentirà, nel quadro del diritto comunitario, una soluzione globale in tema di franchigie doganali, la cui necessità era stata particolarmente sottolineata dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa 18/72. Per quanto particolarmente concerne il Regolamento del Consiglio 1410/74, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri, è da rilevare che, nel quadro delle relative norme, la Commissione, su richiesta del Governo italiano, ha autorizzato, con Decisione 76/472 del 14 maggio 1976, l'esenzione dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, sia per le merci di prima necessità (compresi indumenti, tende, medicinali ed altri materiali di soccorso) importate da Paesi terzi dagli organismi abilitati dalle Autorità italiane per essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione Friuli o messe a loro disposizione a titolo gratuito, sia per quelle importate dalle unità di soccorso durante il periodo del loro intervento. Tale franchigia, valida inizialmente dal 7 maggio 1976 al successivo 14 giugno, è stata in seguito, ricondotta a più riprese per periodi determinati e, per ultimo, sino al 31 dicembre 1977; inoltre è stata estesa a tutte le merci destinate agli scopi predetti.

Con Decisione 77/22, la Commissione ha, inoltre, autorizzato l'importazione in franchigia doganale degli elementi prefabbricati

necessari alla costruzione della scuola offerta gratuitamente dalla Confederazione elvetica al Comune di Seveso ad uso dei ragazzi delle famiglie che sono state costrette ad evacuare la zona contaminata dalla diossina a seguito dell'incidente verificatosi il 10 luglio 1976.

Alcune azioni comunitarie sono già state messe in esecuzione ed altre sono previste per la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri, allo scopo di conseguire una migliore omogeneità nell'applicazione delle normative comunitarie e rinforzare la cooperazione esistente.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrebbe condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane; il conseguimento di tale obiettivo venne già stabilito, in prospettiva, dal programma della Commissione concernente la semplificazione delle procedure e norme in materia doganale, comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975; esso è stato ribadito nella comunicazione sullo stato dell'unione doganale che l'Esecutivo comunitario ha trasmesso il 15 giugno 1977 al Consiglio e al Parlamento Europeo.

Gli ambienti interessati e, in particolare, la Conferenza permanente delle Camere di commercio e dell'industria della CEE, hanno preso posizione in favore della definizione di un « Codice delle dogane » unico per la Comunità. Peraltro, il momento non è ancora giunto perchè sia possibile elaborare tale codice, in quanto il diritto doganale non è ancora sufficientemente armonizzato; frattanto la Commissione ha proceduto e continua a procedere in diversi settori all'aggiornamento e raggruppamento dei testi allo scopo di realizzare un insieme codificato di tutta la legislazione doganale. Già nel settore del transito comunitario è stata operata la codificazione delle relative norme sotto forma di un Regolamento di base e di un Regolamento di applicazione. Peraltro, tale consolidamento normativo non è da considerare come il punto finale dell'opera intrapresa, tenuto conto, fra l'altro, che gli atti adottati sinora hanno conseguenze giuridiche diverse

secondo che rivestano la forma di Regolamento o di Direttiva; la soluzione dei problemi particolari sarà realizzata dall'unico atto giuridico che sotto forma di Regolamento darà vita al codice doganale europeo.

Le Istituzioni della Comunità ed i Governi degli Stati membri considerano la realizzazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali uno dei maggiori e più importanti compiti del prossimo futuro.

### *XXIII. Convenzioni internazionali in materia doganale.*

La questione della rappresentanza unica della Commissione nei negoziati relativi ad accordi, aventi in contesti diversi implicazioni di natura doganale, è stata, a suo tempo, dibattuta in sede comunitaria. Invero, se il Trattato CEE stabilisce espressamente, all'articolo 113, che i negoziati tariffari sono condotti dalla Commissione nell'ambito di apposite Direttive del Consiglio ed in consultazione di un apposito Comitato, non prevede, per contro, particolari disposizioni in merito ai negoziati relativi a convenzioni concernenti aspetti di legislazione doganale. Il Consiglio ha adottato una soluzione pragmatica, stabilendo una procedura *ad hoc* che, pur non risolvendo la questione di principio, è intesa ad evitare i problemi della stretta delimitazione delle competenze spettanti alla Commissione e agli Stati membri. Secondo tale procedura, il punto di vista della Comunità, coordinato preventivamente fra la Commissione e gli Stati membri, è espresso nelle organizzazioni internazionali da un portaparola unico che è generalmente il rappresentante dell'Esecutivo comunitario; tuttavia, i rappresentanti degli Stati membri possono intervenire individualmente nel rispetto del comune orientamento concordato sulle questioni di fondo e di procedura. Peraltro, sono allo studio della Commissione le misure di carattere definitivo che essa intende proporre in luogo della soluzione parziale e provvisoria del problema.

Nel rispetto dell'anzidetta procedura *ad hoc*, la Commissione è stata autorizzata dal

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Consiglio, nel corso del 1977, a condurre i negoziati concernenti altri annessi alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali. Questa, elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale, che l'approvò nella sessione tenutasi a Kyoto (Giappone) nel maggio 1973, consta di un quadro di norme comuni e di 40 annessi, concernenti tutti gli aspetti specifici della legislazione doganale (regimi, istituti, procedure). Di tali annessi alcuni sono stati elaborati, altri sono in fase di elaborazione; essi, all'infuori dell'annesso relativo ai depositi doganali, la cui accettazione era contestuale alla firma della Convenzione-quadro, sono singolarmente considerati come convenzioni distinte ed indipendenti l'una dall'altra, che le Parti Contraenti possono accettare o meno separatamente. Giova ricordare che, con Decisione del Consiglio 75/199, la Convenzione predetta è stata conclusa a nome della Comunità; questa ha potuto, in quanto tale, divenire Parte contraente, essendo stata inserita una clausola, nel testo di detto strumento internazionale, in base alla quale i territori degli Stati aderenti, che formano una unione doganale ed economica, sono da considerare come un unico territorio. Con Decisione del Consiglio 77/415, sono stati accettati, a nome della Comunità, diversi annessi alla Convenzione predetta (regole di origine, prove documentarie dell'origine, transito doganale, ammissione temporanea per perfezionamento attivo, esportazione temporanea per perfezionamento passivo), con alcune riserve su determinate norme e pratiche raccomandate, in relazione alle esigenze della unione doganale.

In occasione della Conferenza generale tenutasi a Nairobi nel novembre 1976 sotto gli auspici dell'UNESCO, è stato adottato il Protocollo addizionale all'Accordo di Firenze con cui è stata ampliata la gamma dei prodotti a carattere didattico, scientifico e culturale la cui importazione viene ammessa in franchigia, subordinatamente alle condizioni stabilite. La Comunità ha ottenuto l'inserimento di una clausola in base alla quale essa è divenuta contraente del detto Protocollo.

Giova ricordare che dal 3 al 14 dicembre 1975 hanno avuto luogo a Ginevra, sotto gli auspici della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, i lavori della Conferenza per la revisione della Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 relativa al trasporto internazionale per strada di merci con l'uso dell'apposito *carnet* (Convenzione TIR). In tale sessione, alla quale hanno partecipato, oltre a diversi Paesi occidentali, l'URSS ed altri Stati dell'area socialista, la Comunità ha ottenuto l'inserzione nel testo riveduto sia di alcuni emendamenti di carattere tecnico, sui quali era stata realizzata una posizione comune degli Stati membri, sia di una clausola in base alla quale è data ad essa la possibilità di divenire Parte contraente. Nei giorni 11-15 ottobre 1976 ha avuto luogo a Ginevra la sessione del gruppo di esperti dei problemi doganali che interessano il trasporto, allo scopo di mettere a punto alcuni elementi ai fini dell'applicazione di determinate disposizioni della Convenzione emendata, in conformità della Risoluzione adottata in occasione della predetta Conferenza di revisione. Con Regolamento del Consiglio 3237/76, la CEE ha applicato, a decorrere dal 1° gennaio 1977, gli elementi essenziali del regime della nuova Convenzione TIR (nuovo modello del *carnet* TIR; condizioni tecniche dei veicoli ammessi al trasporto internazionale sotto sigillo doganale; procedura di omologazione di detti veicoli; modello di certificato di omologazione; targhe TIR; note esplicative; disposizioni sulla omologazione dei contenitori).

A seguito dei negoziati condotti dalla Commissione, è stata data la possibilità alla Comunità, in quanto tale, di divenire Parte contraente dell'Accordo europeo sullo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi tissutali, elaborato sotto l'egida del Consiglio d'Europa, e del relativo Protocollo addizionale.

Per quanto concerne la Convenzione doganale sul transito internazionale delle merci (ITI), i negoziati condotti dalla Commissione non hanno ancora consentito l'inserimento di una clausola in base alla quale anche

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le unioni doganali od economiche, in quanto tali, possono divenire Parte contraente. Elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale e da questo adottata nella sessione tenutasi a Vienna nel giugno 1971, detta Convenzione è destinata a facilitare gli scambi internazionali mercè procedure doganali semplificate che tengono conto, in particolare, degli sviluppi tecnici nel campo dei trasporti delle merci.

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di Cooperazione Doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Sono stati stabiliti sul piano comunitario adeguati metodi di lavoro intesi a conseguire la convergenza di posizioni nel contesto dei negoziati inerenti a tale sistema che, vero linguaggio comune del commercio internazionale, è destinato a soddisfare, sul piano mondiale e

nella più larga misura possibile, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settori economici, organizzazioni internazionali, ecc.).

Il Consiglio non ha ancora deciso circa il progetto di Raccomandazione presentato l'11 dicembre 1975 dalla Commissione, inteso ad ottenere, sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE, l'autorizzazione di aprire i negoziati in merito alla Convenzione internazionale di mutua assistenza amministrativa ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. La struttura di tale Convenzione che, elaborata sotto l'egida del Consiglio di Cooperazione doganale, non è stata da questo ancora ufficialmente adottata, è identica a quella della Convenzione di Kyoto; essa comporta un quadro comune seguito da alcuni annessi, ciascuno dei quali tratta un aspetto specifico della mutua assistenza ed è considerato come una convenzione distinta che le Parti possono accettare o meno separatamente.

CAPITOLO II

**La libera circolazione dei lavoratori — Il diritto delle società —  
I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi**

PAGINA BIANCA

*La libera circolazione dei lavoratori*

Nel quadro dell'attuazione del programma di azione in favore dei lavoratori migranti, approvato, come è noto, con risoluzione del Consiglio nel dicembre del 1975, la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva in materia di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti. Tale proposta poneva gravi difficoltà per taluni Paesi di immigrazione soprattutto in ragione del suo campo di applicazione particolarmente vasto, che copriva anche i figli dei lavoratori dei Paesi terzi. Gli Stati cioè avrebbero dovuto assumere l'impegno di organizzare, nei riguardi di un elevato numero di bambini aventi nazionalità e lingue le più disparate, oltre che corsi di inserimento nella scuola locale, un insegnamento della lingua e cultura del Paese di origine, che peraltro poteva difficilmente prescindere da una collaborazione tra Paesi di immigrazione e Paesi di emigrazione: ed era evidente l'impossibilità, nel quadro di una direttiva comunitaria, di impegnare a tale collaborazione i Paesi terzi di emigrazione.

Il Consiglio, dopo aver per due volte esaminato tali difficoltà senza giungere ad un accordo, ha approvato infine la direttiva nella sessione del 28 giugno 1977, restringendone il campo di applicazione ai figli dei lavoratori migranti comunitari, ma adottando anche una dichiarazione con la quale gli Stati si impegnano a portare avanti l'azione anche in favore dei figli di lavoratori dei Paesi terzi, non coperti dalla direttiva.

In materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti la Commissione ha inoltre presentato una proposta di modifiche ai regola-

menti 1408/71 e 574/72 che prevede diversi miglioramenti in favore dei lavoratori e dei membri della famiglia, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione malattia e maternità e l'assicurazione invalidità. Il Consiglio ha approvato tale proposta nella sua seduta del 28 ottobre.

È stata inoltre esaminata, nell'ambito delle istanze tecniche del Consiglio, la proposta della Commissione relativa alla armonizzazione delle legislazioni per la lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale. Tale proposta, basata su una azione di informazione preventiva sulla esigenza di adeguati controlli e sull'applicazione di sanzioni per coloro che organizzano la migrazione clandestina e per gli imprenditori che la occupano, verrà sottoposta alla prima sessione del Consiglio degli affari sociali del 1978.

Sempre nell'ambito delle istanze tecniche del Consiglio è stata infine dibattuta lungamente la proposta di regolamento relativo ai conflitti di leggi in materia di rapporti di lavoro all'interno della Comunità. Talune delegazioni, pur riconoscendo la necessità di risolvere i problemi dei conflitti di legge nel settore dei rapporti di lavoro, non ritengono opportuno disciplinare la materia con un atto comunitario e ritengono invece preferibile la stipulazione di una convenzione tra gli Stati membri. Anche sul fondo del problema, e cioè se vada accolto il principio proposto dalla Commissione dell'applicazione della legislazione del luogo ove si svolge la prestazione di lavoro abituale, talune delegazioni hanno esitazioni e appoggiano il criterio della scelta della legislazione da parte dei contraenti. Non si è pertanto potuto trovare un accordo sulla proposta della Commissione,

e quindi lo stato dei lavori non ha permesso di sottoporre la questione al Consiglio.

Il Comitato tecnico e quello consultivo per la libera circolazione dei lavoratori hanno continuato la loro attività, seguendo l'applicazione della normativa comunitaria in materia.

Va ricordato soprattutto l'attività del Comitato consultivo che ha espresso un parere motivato sull'opportunità di organizzare una concertazione adeguata delle politiche migratorie intesa anche come corollario di una politica di libera circolazione dei cittadini degli Stati membri.

In particolare il Comitato ha auspicato che i meccanismi della concertazione debbano essere i più semplici ed elastici possibili. In un primo tempo quindi la concertazione non dovrebbe richiedere strutture particolari; essa dovrebbe essere organizzata nel quadro di organi esistenti, e cioè nell'ambito della Commissione e del Consiglio. Il Comitato ha rilevato che la concertazione dovrebbe, tra l'altro, promuovere l'assunzione di una posizione comune da parte degli Stati membri sui problemi delle migrazioni e, nel lungo periodo, portare all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per tutti i problemi connessi con l'ingresso nel Paese e l'occupazione dei cittadini dei Paesi terzi.

Il parere del Comitato è particolarmente importante perchè accoglie la tesi italiana che la concertazione non debba essere intesa come un semplice scambio di informazioni, ma si dovrebbe concretizzare in una serie di meccanismi operativi capaci di realizzare la necessaria promozione del pieno e miglior impiego delle forze di lavoro nel rispetto del principio della priorità del mercato del lavoro comunitario.

A seguito di una decisione del Consiglio del giugno del 1974 il settore dei lavoratori migranti è stato aperto agli interventi del Fondo sociale. Tale azione, che prevede interventi sia in favore di migranti comunitari, nel quadro dei programmi cosiddetti integrati, sia in favore di lavoratori extracomunita-

ri, ha raggiunto il volume, per il 1977, di circa 26.100.000 unità di conto.

Tra i progetti italiani accolti dalla Commissione e in corso di esecuzione, va menzionato il programma triennale presentato dal Ministero degli affari esteri in materia di assistenza scolastica per i figli dei lavoratori italiani residenti nei Paesi comunitari. Tale programma, approvato alla fine del 1976, ha previsto per il 1977 un'erogazione, da parte del Fondo sociale di contributi ammontanti a 7.671.335 u.c.

### *Il diritto delle società*

Nel settore del diritto delle società, dopo la adozione della seconda direttiva avvenuta nel dicembre del 1976, e che ha coordinato le legislazioni nazionali in materia di costituzione, mantenimento e modifica del capitale sociale, non sono state emanate altre direttive nel 1977.

Sono peraltro proceduti con impegno i lavori relativi alla: III direttiva, che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fusioni interne; IV direttiva, che mira a coordinare la struttura ed il contenuto dei bilanci delle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, i modi di valutazione e la pubblicità dei documenti relativi; VI direttiva, che concerne l'armonizzazione dei « prospetti » per l'ammissione dei titoli in borsa. A tale direttiva è strettamente connessa l'altra, di cui si è pure iniziato l'esame, sul coordinamento delle condizioni generali per l'ammissione dei titoli alle Borse-Valori.

Sempre nel quadro del diritto delle società vanno menzionati i lavori per l'elaborazione di una Convenzione sulle fusioni internazionali delle società sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, nonché quelli per la redazione di un regolamento relativo allo « statuto della società per azioni europea », fondato sull'articolo 235 dello stesso Trattato.

Per quanto concerne quest'ultima iniziativa si tratta — come noto — di un tentativo



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di dar vita ad un tipo di società per azioni avente lo statuto uniforme in tutti i Paesi della Comunità, e che pertanto si aggiungerebbe ai modelli nazionali di società attualmente previsti dagli ordinamenti nazionali. La proposta di regolamento contiene in particolare norme in materia di partecipazione dei lavoratori al processo decisionale delle imprese, e prevede altresì una struttura gestionale della società su base dualistica (consiglio di direzione e consiglio di sorveglianza, oltre l'assemblea).

Si tratta in sostanza di un complesso organico e ponderoso di legislazione comunitaria in materia societaria, che dovrebbe consentire alle società europee — ove lo desiderino — di assumere nell'area di mercato comune una caratterizzazione uniforme: il che potrebbe anche agevolare il reperimento di risorse dai vari mercati finanziari europei.

*I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione di servizi*

I problemi posti dalla realizzazione del diritto di stabilimento (diritto ad esercitare attività economiche di carattere indipendente negli Stati membri della Comunità alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante) e della libera prestazione dei servizi (esercizio a titolo temporaneo ed occasionale di attività economiche in Stati membri diversi da quello di stabile residenza) hanno notevolmente impegnato anche nel 1977 le istituzioni comunitarie.

Nell'ambito delle normative comunitarie volte ad allargare il quadro della libertà di circolazione delle persone fisiche nell'Europa dei Nove, vanno anzitutto segnalate talune direttive adottate nel corso del 1977 la direttiva sugli avvocati e le direttive sugli infermieri.

La direttiva sugli avvocati, adottata il 22 marzo 1977, è intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione della professione forense. In base a tale direttiva, che sarà operante negli Stati membri entro

due anni della sua notifica (24 marzo 1979), i 125 mila avvocati che attualmente si contano nella Comunità potranno difendere gli interessi dei propri clienti in tutti i Paesi dell'Europa dei Nove, sia in sede giudiziale che extragiudiziale.

Essa si aggiunge a quella dei medici, per i quali è già assicurato sia il diritto di stabilimento che la libertà di prestazione di servizi.

Le direttive sugli infermieri adottate il 27 giugno 1977, riguardano l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di infermiere nonchè le misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, e l'altra, coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei singoli Stati membri, al fine di pervenire ad una formazione armonizzata sul piano europeo dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Dopo la direttiva sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi degli intermediari di assicurazione, adottata nel dicembre del 1976, non sono state emanate altre direttive nel settore. Si ritiene prossima l'adozione di una direttiva sulla « coassicurazione », con la quale saranno liberalizzate le attività del settore e nel contempo verranno coordinate le disposizioni nazionali concernenti tali attività.

La direttiva sul coordinamento per l'ammissione e l'esercizio delle attività bancarie forma tuttora oggetto di ulteriori approfondimenti al fine di superare talune difficoltà che ancora ne impediscono l'adozione.

Nel contempo si è iniziato l'esame della direttiva sugli organismi di investimenti collettivi di valori mobiliari.

È stato, altresì, intrapreso lo studio di alcune proposte di direttive sulle « transazioni di valori mobiliari ».

Si segnala infine che le direttive sugli architetti ed ingegneri stanno per essere approvate, nonostante le difficoltà emerse nel corso del negoziato, e che altre direttive, quali quelle relative ai « dentisti », « veterinari », « ostetriche », hanno compiuto notevoli progressi. Per la direttiva « dentisti »

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va ricordato l'impegno formale assunto dal Governo italiano di istituire un corso di laurea di dentista, analogamente a quanto viene praticato negli altri Stati membri della Comunità.

Le attività comunitarie nel settore dei diritti speciali mirano a rafforzare la tematica della libera circolazione delle persone fisiche mediante il riconoscimento di alcuni diritti ai cittadini degli Stati membri in quanto appartenenti alla Comunità.

Nel corso del 1977 è stato elaborato un rapporto sull'attribuzione del diritto di voto a livello comunale a tutti i cittadini per qualsiasi motivo residenti nella Comunità nonché un rapporto sui connessi diritti di libertà, di associazione, di espressione, di riunione e di petizione: è ora in corso la preparazione di un documento sul diritto di soggiorno generalizzato.

Proseguono inoltre, i lavori per la istituzione di un passaporto uniforme.

CAPITOLO III

**Regole di concorrenza — Il regime degli aiuti — L'armonizzazione della  
legislazione fiscale — Brevetto comunitario — Brevetto europeo —  
Marchio comunitario — Protezione dei consumatori**

PAGINA BIANCA

### Regole di concorrenza

Per quanto riguarda il mercato italiano, sono state attivate indagini relative all'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma.

È stato provveduto alla classificazione e all'istruttoria delle pratiche relative alla notificazione di accordi e denunce di infrazioni alle regole di concorrenza.

Non si sono conclusi i lavori concernenti la proposta di regolamento sul controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di imprese.

Fra i casi specifici trattati e risolti in sede comunitaria segnaliamo i seguenti:

1) È stata adottata una decisione favorevole, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 Trattato CEE, nei confronti di un accordo concluso nel 1970 in base al quale la Associated Electrical Industries Ltd e la Reyrolle Parsons Ltd avevano costituito una filiale comune, *Vacuum Interrupters Ltd*, allo scopo di studiare, progettare, fabbricare e vendere *interruttori sotto vuoto*.

2) In occasione di un riesame della situazione della concorrenza nel settore dei concimi della Comunità, si è constatato che il produttore belga *Fison-UCB SA* e i produttori tedeschi *Ruhr-Stickstoff AG (TSt AG)* e *Hoechst* praticavano un sistema di forniture reciproche. Si è ritenuto che tale sistema fosse incompatibile con l'articolo 85 del Trattato CEE. Gli interessati hanno posto fine al sistema in questione.

3) A seguito dell'intervento comunitario, le imprese olandesi *Billiton*, appartenenti al gruppo petrolchimico *Royal Dutch Shell*, da un lato, e la società *Metal and Thermit Chemicals (M&T)*, appartenenti al gruppo *America Can*, specializzato negli im-

ballaggi, dall'altro, hanno posto fine ad un accordo di fornitura in esclusiva di tetracloruro di stagno — prodotto intermedio necessario per la fabbricazione di leghe metalliche non ferrose — che avevano stipulato nell'ottobre 1976 e notificato alla CEE.

4) I due gruppi *BSN Gervais-Danone e St. Gobain - Pont à Mousson*, principali produttori di vetro dell'Europa continentale, hanno definitivamente posto fine — su decisione comunitaria — agli interessi comuni che detenevano in Francia ed in Germania nel settore del vetro di sicurezza.

5) L'accordo intervenuto tra l'*ICI* britannica e la *Montedison* italiana, al fine di costituire e di gestire una filiale in compartecipazione (*Anilina S.p.A.*), produrrà nitrobenzene e anilina, è stato ritenuto, in via provvisoria, esente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

6) Alcuni accordi stipulati tra produttori di carta per stampa e da scrivere, che forniscono dall'80 al 90 per cento della produzione del Belgio e dell'Olanda, sono stati riconosciuti come in contrasto alle regole di concorrenza del trattato CEE. Tale decisione riguarda i produttori raggruppati nella *Association des fabricants de pâtes, papiers et cartons del Belgique (Cobelpa)* e nella *Vereeniging van Nederlansche Papierfabrikanten (VNP)*.

### Il regime degli aiuti

La Comunità ha svolto un'opera di vigilanza continua per impedire il moltiplicarsi degli aiuti nazionali concessi allo scopo di fronteggiare le situazioni di crisi industriale e sociale, particolarmente nei settori della cantieristica e dei tessili.

Per il settore cantieristico è stata presentata una proposta di direttiva in materia di aiuti alla costruzione navale con la quale si mira a mantenere una disciplina comune degli Stati membri per la concessione di aiuti in tale settore al fine di evitare che venga falsata la concorrenza fra i cantieri navali della Comunità.

Nel campo dei tessili, particolarmente in quello delle fibre sintetiche nel quale si è determinata un'eccessiva capacità di produzione, è stata rivolta una raccomandazione agli Stati membri invitandoli ad astenersi dal concedere aiuti in questo settore.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, il Governo italiano ha trasmesso, in data 22 ottobre 1976, il disegno di legge sulla riconversione industriale alla Commissione delle Comunità europee.

A seguito di tale notifica, l'Esecutivo comunitario ha inviato il 23 dicembre 1976 una lettera al nostro Governo con la quale, nel riconoscere gli aspetti positivi del disegno di legge in questione, rilevava tuttavia che, trattandosi di un nuovo regime di aiuti a carattere generale, non gli era possibile pronunciarsi con cognizione di causa sugli aiuti considerati. Per tale motivo la Commissione, secondo la prassi usuale in tema di leggi-quadro per gli aiuti nazionali, informava di aprire la procedura di cui all'articolo 93 paragrafo 2 nei confronti del citato disegno di legge, invitando il Governo italiano a fornirgli i chiarimenti e gli affidamenti che avrebbero consentito la chiusura della suddetta procedura.

Da parte italiana era stato ritenuto opportuno soprassedere, d'intesa con i servizi della Commissione, ad ulteriori comunicazioni fino alla messa a punto del testo definitivo del disegno di legge.

Dopo l'approvazione di tale testo da parte del Parlamento, la Commissione, ha ribadito le richieste inizialmente formulate nella lettera del 23 dicembre 1976 con la quale era stata avviata la procedura di cui all'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato.

Al riguardo sarà utile ricordare (come del resto è stato precisato anche dalla Commissione in una lettera indirizzata a tutti gli Stati membri nel mese di gennaio del 1977) che l'inizio della procedura ai sensi dell'articolo sopracitato — a torto considerata una specie di incriminazione dello stato membro da parte della Commissione — costituisce un provvedimento di esame da parte dei servizi della Commissione. Solo nel caso in cui uno Stato membro venisse meno agli impegni richiesti la procedura in questione assumerebbe un vero e proprio aspetto contenzioso.

Alle richieste della Commissione il Governo italiano ha risposto ricordando gli obiettivi che la legge persegue e sottolineando che essa si colloca nell'ambito dell'azione di risanamento economico che il Governo intende promuovere attraverso la limitazione della domanda interna e lo stimolo degli investimenti atti a rafforzare la capacità concorrenziale dell'industria italiana e a migliorare la bilancia dei pagamenti.

È stato precisato che il Fondo previsto dalla legge esplicherà la sua funzione nel quadro di precisi orientamenti settoriali o di programmi interessanti determinati rami dei settori oggetto di tali orientamenti. Si è sottolineato inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della legge, quest'ultima sarà operativa solo per alcuni settori e destinata ad erogare aiuti al fine di agevolare lo sviluppo di talune attività, avvicinando il tasso italiano di investimenti a medio termine a quello in vigore nella maggior parte degli altri Paesi della Comunità.

Fatta tale premessa, il Governo italiano ha assicurato la Commissione che esso la informerà delle deliberazioni con le quali il CIPI determinerà i settori industriali a favore dei quali saranno approvati a tal fine dal CIPI, del programma annuo di ripartizione delle risorse del Fondo e delle direttive che stabiliscono la destinazione settoriale e territoriale delle suddette risorse.

In merito alla richiesta di precisazioni della Commissione circa gli interventi a fa-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vore delle imprese che manterranno il preesistente livello di manodopera femminile, è stato precisato che tali interventi verranno effettuati soltanto verso quelle imprese che attueranno dei programmi approvati nell'ambito settoriale; il Governo darà comunicazione alla Commissione dell'intensità e delle modalità di erogazione dell'aiuto nel quadro dei programmi settoriali di intervento.

L'impegno di comunicare le delibere del CIPI e gli altri chiarimenti forniti hanno consentito alla Commissione di concludere la procedura avviata sul disegno di legge.

*L'armonizzazione della legislazione fiscale*

## IMPOSTE DIRETTE

## — Controllo fiscale internazionale ed evasione fiscale

In base alla risoluzione del Consiglio del 10 febbraio 1975 sono proseguiti i lavori per la predisposizione di una normativa comunitaria, intesa a rendere più efficace la lotta alla frode ed all'evasione fiscale attraverso una più intensa collaborazione tra i Paesi comunitari.

Tali lavori hanno condotto alla discussione ed alla definizione di due proposte di direttive.

La prima, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, è attualmente in fase di seconda lettura. Essa parte dal presupposto che condizione essenziale perchè il fine della lotta all'evasione ed alla frode fiscale possa validamente essere perseguito è una collaborazione permanente fra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, ancorchè non siano armonizzate le diverse legislazioni fiscali in materia di accertamento degli elementi utili per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Siffatta collaborazione si concreta essenzialmente in uno scambio di informazioni

fra Amministrazioni fiscali che può essere: su richiesta, automatico o spontaneo.

Lo scambio di informazioni su richiesta riguarda casi singoli per i quali lo Stato membro interessato, oltre che fornire le notizie già in suo possesso, provvede anche ad espletare tutte le indagini necessarie per far fronte alla richiesta; lo scambio automatico, invece, avviene periodicamente come prassi normale in relazione a specifiche categorie reddituali determinate mediante accordi tra gli Stati membri.

Lo scambio spontaneo, infine, viene effettuato di iniziativa, allorchè l'Amministrazione fiscale di uno Stato membro ritiene che notizie in suo possesso siano utili ai fini del corretto accertamento delle imposte in altri Stati membri; vi sono, però, ipotesi di particolare rilievo in cui comunque incombe l'obbligo dell'invio dell'informazione acquisita come, ad esempio, quando viene concesso un esonero od una riduzione di imposta che comporta una corrispondente assoggettabilità ad imposizione in uno o più altri Stati membri.

Naturalmente vengono dettate norme precise perchè sia mantenuto il segreto sulle informazioni fornite, mentre le informazioni possono essere rifiutate in mancanza di reciprocità.

La seconda proposta, relativa all'eliminazione della doppia imposizione conseguente alla rettifica di utili tra imprese collegate, è in attesa dei prescritti pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

## — Organismi d'investimento collettivo

La proposta di direttiva concerne l'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da un fondo comune di investimento.

Scopo della regolamentazione di tali fondi non è un'armonizzazione fiscale bensì soltanto la trasmissione del credito di imposta ai partecipanti al fondo stesso. Il punto caratterizzante la proposta di direttiva riguarda le compensazioni finanziarie tra lo Stato da cui provengono i dividendi e quello dell'orga-

nismo di investimento collettivo. In effetti, anzichè una compensazione basata sui dividendi che questo organismo ha ricevuto, si propone una compensazione basata sui dividendi che l'organismo di investimento collettivo distribuisce.

#### — Società per azioni europea

Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla società per azioni europea di cui si parla nel Capitolo II (diritto societario), si fa cenno ai problemi fiscali e cioè al regime di circolazione dei titoli azionari ed al regime fiscale.

Sotto quest'ultimo profilo è stata esaminata la possibilità di una soluzione *ad hoc* del regime tributario comune da applicarsi alle fusioni ed alle altre operazioni di concentrazione che possano interessare la costituzione e l'esistenza della società europea, senza peraltro pervenire ancora a risultati positivi, per cui si è riconosciuta l'esigenza di dare impulso ai lavori relativi alle apposite proposte di direttive.

#### IMPOSTE INDIRETTE

##### — Imposta sul valore aggiunto

Il 17 maggio 1977 è stata approvata la VI direttiva IVA — base imponibile uniforme — che consente l'applicazione negli Stati membri della decisione dello stesso Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari al bilancio della CEE con risorse proprie della Comunità comprendenti tra l'altro quelle provenienti dall'IVA mediante l'applicazione di un'aliquota non superiore all'1 per cento ad una base imponibile determinata in modo uniforme secondo le regole comunitarie.

Considerato che la VI direttiva prevede l'entrata in vigore il 1° gennaio 1978 in tutti gli Stati membri, nel corso dell'anno si è cercato di definire i criteri per la quantificazione e la riscossione delle suddette risorse comunitarie attraverso l'adozione di un apposito regolamento finanziario relativo alla risorsa propria IVA e modifiche ai pre-

cedenti regolamenti 2/71 del 1971 e 73/91 del 1973.

Per quanto concerne il problema della determinazione della base su cui applicare il tasso comunitario per l'anno 1978, è stato convenuto che nella impossibilità di disporre al momento dei dati relativi a tale anno siano utilizzati i dati fiscali relativi all'anno 1976 desunti dalla dichiarazione annuale IVA presentata nel 1977.

Sono stati esaminati gli adattamenti che dovranno essere apportati alla nostra legislazione in relazione all'atto comunitario. Tali adattamenti in linea generale, riguardano:

possibilità di includere i soggetti occasionali nell'ambito di applicazione dell'IVA;  
 assoggettamento obbligatorio degli Enti pubblici sulla base di criteri oggettivi;

estensione della sospensione dell'imposta per l'esportatore abituale anche alle importazioni;

determinazione dell'ammontare degli acquisti in sospensione con riferimento all'ammontare delle esportazioni effettuate negli ultimi 12 mesi;

possibilità, in attesa dell'applicazione uniforme della lista delle operazioni esenti previste dalla VI direttiva, di mantenere per un periodo di cinque anni le operazioni esenti destinate successivamente ad essere tassate come pure di mantenere la tassazione per quelle operazioni destinate ad essere esentate;

introduzione della regola del « prorata »;

facoltà di assimilare alle cessioni di beni l'autoconsumo interno di beni;

possibilità di assimilare a prestazioni di servizio l'autoconsumo esterno di servizi;

determinazione su basi macroeconomiche della percentuale forfettaria di compensazione per i produttori agricoli per i quali il sistema normale d'IVA si presenterebbe di difficile applicazione.

È stato inoltre puntualizzato nel corso delle riunioni che le aliquote zero e quelle ridotte previste dalla nostra legislazione pos-



sono essere mantenute, al più tardi, fino alla soppressione delle frontiere fiscali.

— Tasse sugli autoveicoli industriali

Il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali si propone l'obiettivo di imputare alle diverse categorie di veicoli i costi che causano alla collettività con l'uso delle infrastrutture stradali, in maniera da orientare la scelta verso i veicoli più razionali dal punto di vista tecnico ed economico e di pervenire altresì alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra gli autotrasportatori all'interno della Comunità.

Nel progetto di direttiva è previsto che gli Stati membri dovranno osservare uguali principi e criteri per quanto attiene la struttura della tassa mentre, per un determinato numero di anni, saranno liberi per non pregiudicare il gettito derivante dalle attuali tasse, di determinare le tariffe applicabili alle varie categorie di veicoli.

Sulle questioni fondamentali relative alla struttura della tassa si è già raggiunta una sostanziale concordanza fra le delegazioni dei vari Paesi.

Sono state anche superate talune difficoltà sorte in dipendenza del metodo per il calcolo del costo marginale d'uso delle infrastrutture stradali che servirà di base per la determinazione delle tariffe in parola.

Restano ancora da definire alcune questioni in ordine alle quali sono state tuttavia già proposte delle soluzioni di compromesso.

— Imposta di fabbricazione e imposte di consumo (Accise)

A seguito dell'avvenuta adozione della direttiva in materia di IVA si è resa ancora più pressante la esigenza di accelerare il processo di armonizzazione, nel settore delle accise (oli minerali, tabacchi lavorati, alcole, birra e vino) al fine di ottenere tra l'altro un'armonizzazione in modo equilibrato di tutte le imposte indirette nella Comunità.

— Franchigia doganale per il Friuli

Si è pervenuti ad una proroga al 31 dicembre 1977 del trattamento agevolato accordato dalla Comunità previsto dal Regolamento n. 1410/74 per l'importazione di merci destinate ad essere messe a disposizione delle popolazioni del Friuli colpite dalle note calamità telluriche. La decisione è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 1978.

— Riordinamento regimi monopolistici

In linea con l'impegno assunto con la Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970, si è provveduto — con legge n. 724 del 10 dicembre 1975 — alla abolizione dei diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati riservati al Monopolio di Stato, pur mantenendosi il necessario controllo fiscale per l'accertamento dei prodotti.

A più riprese è stata contestata dalla Comunità la compatibilità con la disciplina comunitaria sulle regole di concorrenza del contratto di distribuzione esclusiva stipulato dal Monopolio italiano con le varie ditte fornitrici straniere per la distribuzione dei tabacchi lavorati esteri sul nostro mercato.

Da parte italiana sono stati forniti ampi chiarimenti; la controversia è ancora in atto.

È stata avviata la procedura ex articolo 169 Trattato CEE per la presunta mancata abolizione del diritto esclusivo di esportazioni spettante allo Stato, al momento della liberalizzazione delle attività di importazione e commercio all'ingrosso dei tabacchi lavorati, attuata con la citata legge n. 724. Anche in questo caso non si è mancato di far pervenire le nostre controdeduzioni che sono all'esame delle istanze comunitarie.

— Regola del « no-drawback » negli accordi CEE-EFTA

Particolare rilievo ha assunto, nel quadro della collaborazione internazionale instaurato con i Paesi della Associazione europea di libero scambio (EFTA) mediante la conclusione di Accordi di cooperazione tra la Comunità ed i singoli Stati interes-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sati, l'adeguamento all'obbligo del « no-drawback » imposto dai suddetti accordi. In virtù di tale principio i prodotti fabbricati nel territorio di una delle parti contraenti con l'impiego di merci originarie di Paesi terzi non possono fruire, nei casi di esportazione verso l'altra parte contraente, dello sgravio dei dazi doganali afferenti alle dette merci terze.

Si è reso, pertanto, necessario enucleare nuove aliquote per le destinazioni EFTA ai fini del ristorno di cui alla legge 639/64, a seguito dello scorporo dell'elemento doganale contenuto nelle aliquote di detta legge. A ciò si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 7 settembre 1977.

#### Brevetto europeo

Il Comitato *ad interim* dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, che riunisce 16 Stati europei — tra cui i nove Stati membri della Comunità — ha tenuto la sua ultima sessione a Lussemburgo dal 12 al 20 settembre 1977. Con l'entrata in vigore della Convenzione di Monaco (7 ottobre 1977) e con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, che ha proceduto alla nomina degli organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, l'Organizzazione Europea dei Brevetti ha praticamente iniziato la sua attività dal 2 novembre scorso. Le domande per il « brevetto europeo » potranno essere depositate presso l'Ufficio a partire dal giugno 1978.

Data l'importanza che sul piano europeo riveste la predetta Organizzazione, si riassume qui di seguito l'intensa attività che il Comitato interinale e i suoi sette Gruppi (1) hanno svolto nel corso del 1977 al fine di rispettare il calendario previsto per l'attuazione di detta Organizzazione.

I lavori hanno riguardato essenzialmente gli aspetti seguenti:

in materia di organizzazione, il Gruppo I ha messo a punto l'organigramma del-

(1) I Gruppi II (ricerca) e III (esame) avevano terminato le loro attività nel 1976.

l'Ufficio Europeo dei Brevetti. Un apposito Comitato ha proceduto alla selezione di un centinaio di funzionari che sono stati assunti a partire dal 1° novembre a Monaco;

in materia di statuto del personale, il Gruppo IV ha completato la redazione dello statuto, del regolamento delle pensioni e del regolamento sull'imposta interna;

in materia finanziaria, il Gruppo V ha messo a punto il regolamento finanziario e il bilancio per il primo esercizio dell'Ufficio Europeo dei Brevetti che copre il periodo dal 1° ottobre 1977 al 31 dicembre 1978. Inoltre, il Gruppo V ha elaborato il regolamento sulle tasse da percepire per le diverse operazioni legate alla procedura di rilascio dei brevetti. Il costo totale di tale procedura risulta all'incirca equivalente all'onere che i depositanti debbono oggi sopportare per ottenere il rilascio di un brevetto nazionale in 3 grandi Stati europei;

nel campo giuridico il Gruppo VI ha predisposto una serie di modifiche al regolamento di esecuzione della Convenzione. Questo regolamento forma parte integrante della Convenzione stessa ma il Consiglio di Amministrazione ha competenza per modificarlo senza che siano necessarie le ratifiche dei Parlamenti nazionali. Il Gruppo VI ha inoltre messo a punto una serie di accordi tra l'Organizzazione Europea dei Brevetti ed alcuni Stati o Organizzazioni internazionali. Si tratta in particolare di accordi previsti dal Protocollo sulla centralizzazione, conclusi o da concludere con il Regno Unito, Germania (Agenzia di Berlino), Austria e Svezia; i lavori concernenti l'elaborazione di un accordo relativo all'Agenzia di Roma dall'Ufficio Europeo dei Brevetti non sono stati proseguiti in attesa di una chiarificazione delle intenzioni italiane in materia. Tuttavia, i diritti che risultano per l'Italia dal Protocollo di centralizzazione sono stati salvaguardati per il futuro;

per l'edificio dell'UEB, il Gruppo VII ha seguito l'evoluzione dei lavori di costruzione e si è occupato della progettazione dei locali della futura scuola europea di Monaco;

per quanto concerne l'integrazione dell'Istituto Internazionale dei Brevetti dell'Aja

nell'Ufficio Europeo dei Brevetti, un Gruppo *ad hoc* ha messo a punto le condizioni di trasferimento del personale dell'Istituto. Questo testo, che ha provocato manifestazioni di protesta e astensioni dal lavoro da parte dei funzionari dell'Istituto, è stato tuttavia ratificato dal Comitato *ad interim* e definitivamente concluso il 19 ottobre a Monaco. Non è da escludere che anche in futuro l'applicazione di questo accordo possa dar luogo ad agitazioni di natura sociale all'interno del futuro dipartimento dell'Aja dell'UEB.

Il Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Europea dei Brevetti ha ratificato, nella sua sessione costitutiva, la totalità delle proposte e dei testi che il Comitato *ad interim* gli aveva trasmesso. Si ricorda che per il momento solo 7 Stati sono membri di diritto dell'Organizzazione (Germania, Olanda, Regno Unito, Francia, Svizzera, Lussemburgo e Belgio). L'Italia e gli altri Paesi firmatari sono stati invitati a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di Amministrazione fino al 1° giugno 1978 nella prospettiva di una rapida adesione.

Con la riunione costitutiva del Consiglio d'Amministrazione e l'inizio delle attività dell'Ufficio dal 2 novembre 1977 a Monaco, l'assistenza delle istanze comunitarie relativa alla Convenzione di Monaco è venuta a cessare. Solo la Commissione sarà ammessa, come osservatore, ai futuri lavori del Consiglio di Amministrazione.

#### *Convenzione sul brevetto comunitario*

Il Comitato interinale per il brevetto comunitario, composto da rappresentanti dei 9 Stati membri della Comunità e della Commissione, ha tenuto una seconda sessione nel settembre 1977 a Lussemburgo.

I tre Gruppi di lavoro istituiti dal Comitato interinale per il brevetto comunitario hanno svolto la seguente attività:

il Gruppo I ha tenuto una riunione costitutiva nel corso della quale ha affidato all'UEB l'elaborazione di proposte per i diver-

si settori di competenza (organizzazione personale e finanziamento degli organi speciali creati dalla Convenzione di Lussemburgo presso l'UEB); i lavori veri e propri cominceranno all'inizio del 1978;

il Gruppo di lavoro II ha tenuto la riunione costitutiva; i compiti di questo Gruppo sono duplici: elaborare direttive relative alle procedure previste dalla Convenzione di Lussemburgo e mettere a punto un certo numero di testi di natura giuridica richiesti dalla Convenzione. Per questi ultimi, i compiti di preparazione sono stati ripartiti tra le diverse delegazioni. I lavori veri e propri del Gruppo cominceranno all'inizio del 1978;

il Gruppo III ha tenuto tre riunioni nel corso del 1977. Suo compito principale è la elaborazione di un Protocollo complementare alla Convenzione di Lussemburgo destinato a trovare una soluzione ai problemi che risultano dalla separazione delle competenze in materia di validità e di contraffazione dei brevetti comunitari. Si ricorda che, mentre il giudizio di nullità su un brevetto comunitario è di esclusiva competenza dell'UEB ai sensi della Convenzione di Lussemburgo, la azione per contraffazione resta di competenza dei tribunali nazionali. I lavori finora svolti hanno permesso di identificare due opposte tendenze:

creazione di un'istanza giurisdizionale comunitaria competente in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> istanza, per le azioni di nullità e per contraffazione, sotto il controllo di legittimità della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

mantenimento della competenza in materia di contraffazione presso i tribunali nazionali ai quali verrebbe anche restituita la competenza in materia di nullità, che la Convenzione di Lussemburgo ha loro sottratto, e creazione di un'istanza comunitaria che può essere adita dalle parti dopo il giudizio nazionale di 1<sup>a</sup> istanza ed il cui parere in materia di validità del brevetto e di interpretazione del diritto convenzionale sarebbe vincolante per la 2<sup>a</sup> istanza nazionale. Questo secondo orientamento rischia di tradursi in un passo indietro rispetto al contenuto della Convenzione di Lussemburgo poichè verrebbero ritirate delle competenze alle Camere di

ricorso create presso l'UEO per renderle alle giurisdizioni nazionali e il controllo di legittimità affidato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee verrebbe trasferito alla istituenda istanza comunitaria.

### *Marchio comunitario*

Nel corso del 1977 hanno avuto luogo diverse riunioni del Gruppo « Marchio comunitario » con la partecipazione di alti funzionari nazionali responsabili di tale problema negli Stati membri.

Si è trattato principalmente di raccogliere le opinioni di tali esperti sulle opzioni e proposte contenute nel « Memorandum sulla creazione di un marchio comunitario ».

La maggioranza delle delegazioni ha riconosciuto la necessità di creare al più presto un « marchio comunitario » ed ha sottolineato altresì l'opportunità di un ravvicinamento complementare delle legislazioni nazionali in materia.

Le discussioni sono state concentrate essenzialmente sulla portata della protezione conferita al marchio, sull'obbligo di uso, la incontestabilità del marchio, le condizioni di cessione e di rilascio di una licenza, sulla procedura di nullità e di contraffazione del marchio.

Sulla base di questi elementi, la Commissione dovrebbe essere in grado di elaborare

un progetto di regolamento, in base all'articolo 235 del Trattato CEE, che verrà ulteriormente esaminato dal Gruppo.

### *Tutela dei consumatori*

Nel quadro delle azioni condotte per la tutela e l'informazione dei consumatori, è stata adottata una Direttiva concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che possono alterarne la purezza e la qualità a scapito della salute.

Un'altra Direttiva in corso di esame concerne i prodotti contenenti cloruro di vinile monomero con la quale vengono fissati i limiti massimi ammissibili.

Fra le altre azioni da realizzare nel più breve tempo figurano una serie di proposte che riguardano principalmente:

- gli additivi nelle derrate alimentari;
- la sicurezza dei giocattoli;

le proposte di direttive concernenti la responsabilità per danni provocati da prodotti difettosi, la pubblicità ingannevole, l'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari ed una relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendite a domicilio).

CAPITOLO IV

**Il Fondo sociale europeo — Diritti speciali dei cittadini — Politica regionale — Coordinamento dei Fondi comunitari — Attività nel settore della istruzione — Istituto universitario europeo**

PAGINA BIANCA

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Fondo sociale europeo*

La grave crisi economica e l'aumento della disoccupazione ha creato sul mercato del lavoro la situazione più difficile che i Paesi della Comunità si siano trovati a dover fronteggiare. La conseguenza diretta sull'attività del Fondo sociale è stata che le domande di contributo, mentre due anni fa in molti settori d'intervento erano inferiori alle dotazioni di bilancio, nel 1977, malgrado l'aumento degli stanziamenti e malgrado siano state contenute dai criteri elaborati dalla Commissione, hanno rappresentato globalmente più del doppio delle risorse di bilancio.

Nel 1977, il Fondo sociale ha avuto una dotazione finanziaria di 616 milioni di unità di conto ripartiti nel seguente modo:

— 273 milioni di unità di conto per le azioni rientranti nell'ambito dell'articolo 4 della Decisione di riforma del 1971, aperte *ad hoc* dal Consiglio in relazione a squilibri provocati dalle politiche comunitarie (lavoratori che lasciano l'agricoltura, settore tessile) o in relazione dell'esigenza di azioni comuni specifiche (giovani, migranti, minorati);

— 343 milioni di unità di conto per le azioni rientranti nell'articolo 5 della Decisione di riforma, intese a superare squilibri strutturali preesistenti, in particolare quelle regionali.

Tale dotazione ha largamente superato quella dell'anno precedente che ammontava a 440 Muc. Anche se le cifre di questo anno non sono interamente comparabili con quelle degli anni precedenti, date talune modifiche nelle regole finanziarie, si può comunque affermare che la tendenza all'aumento degli stanziamenti del Fondo, che si era registrata negli anni tra il 1972 ed il 1976, si è ulteriormente consolidata.

L'aumento della dotazione del Fondo è sempre stato favorito da parte nostra sia per il nostro specifico interesse ai contributi del Fondo, sia nel quadro della nostra azione più generale tendente ad aumentare la proporzione degli interventi della Comunità nel campo delle strutture, rispetto agli interventi negli altri settori, che oggi sono largamente preponderanti.

Nel seguente prospetto figurano le cifre relative alla dotazione del Fondo negli anni 1972-1977 (espresse in unità di conto):

	Art. 4	Art. 5	Totale
1972 . . . .	7.500.000	35.000.000	42.500.000
1973 . . . .	68.800.000	153.400.000	222.200.000
1974 . . . .	98.800.000	168.400.000	258.400.000
		+ 40.000	+ 40.000
		(riportati dal 1973)	(riportati dal 1974)
1975 . . . .	110.000.000	245.000.000	355.000.000
	51.000.000		+ 51.000.000
(riportati dal 1974)			(riportati dal 1974)
1976 . . . .	170.000.000	270.000.000	440.000.000
1977 . . . .	273.000.000	343.000.000	618.000.000
1978 . . . .	343.000.000 (*)	344.000.000	687.000.000 (*)

(\*) Tali cifre sono espresse nel bilancio in UCE (279 MUCE per art. 4; 281 MUCE per art. 5; totale 560 MUCE).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come negli anni precedenti, la politica generale della Commissione è stata quella di cercare di contribuire in maniera attiva, per il tramite del Fondo, alla promozione della occupazione nella Comunità, favorendo i programmi dagli obiettivi ben definiti e chiaramente delimitati, le iniziative aventi un effetto catalizzatore o di promozione, nonché i progetti che, in mancanza di finanziamenti da parte del Fondo, avrebbero avuto scarse possibilità di venire realizzati.

Come negli anni precedenti, il Fondo è intervenuto soprattutto in materia di formazione professionale. Anche se, come è stato detto sopra, il bilancio del Fondo ammontava quest'anno a più di 600 MUC, questa cifra rappresenta soltanto una piccola parte delle somme destinate alla formazione pro-

fessionale da parte degli Stati membri. La Commissione si è perciò mostrata favorevole ad un impiego selettivo delle risorse disponibili.

La regolamentazione attuale tuttavia, molto macchinosa, ha sovente reso difficile una buona selezione delle richieste.

Si riporta di seguito un prospetto con i dati disponibili relativi agli interventi del Fondo in favore dei vari Paesi negli anni tra il 1972 ed il 1976. Tali dati riguardano tuttavia gli impegni, mentre per i pagamenti effettivamente operati nel quadro di detti impegni non sono ancora disponibili le cifre relative agli ultimi anni, dato che la procedura in vigore non prevede termini ravvicinati per la presentazione delle relative richieste.



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FONDO SOCIALE EUROPEO

IMPEGNI FINANZIARI ASSUNTI PER GLI ESERCIZI 1972, 1973, 1974, 1975 E 1976

(u.c. - Cifre arrotondate)

P A E S I	1 9 7 2		1 9 7 3		1 9 7 4		1 9 7 5		1 9 7 6	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Regno Unito .....	—	—	57.396.000	31,6	62.272.000	24,5	110.237.000	29,7	106.390.000	24,4
Italia .....	5.765.000	20,5	43.696.000	23,9	72.330.000	28,5	95.530.000	25,8	146.460.000	33,6
Francia .....	8.318.000	29,6	32.196.000	17,7	49.952.000	19,6	73.828.000	19,7	77.110.000	17,6
Germania .....	10.116.000	36,5	19.945.000	10,9	27.928.000	10,9	41.734.000	11,2	44.420.000	10,2
Irlanda .....	—	—	9.787.000	5,3	16.868.000	6,6	22.570.000	6,1	31.170.000	7,1
Olanda .....	1.922.000	6,8	6.769.000	3,7	6.714.000	2,6	10.939.000	2,8	12.590.000	2,9
Belgio .....	1.741.000	6,5	7.196.000	3,9	6.543.000	2,5	8.017.000	2,2	7.850.000	1,8
Danimarca .....	—	—	5.054.000	2,8	11.968.000	4,7	8.937.000	2,4	10.430.000	2,4
Lussemburgo .....	23.000	0,1	40.000	0,2	5.000.000	0,1	34.000	0,1	70.000	—
<b>Totale .....</b>	<b>27.885.000</b>	<b>100,0</b>	<b>182.079.000</b>	<b>100,0</b>	<b>254.584.000</b>	<b>100,0</b>	<b>371.826.000</b>	<b>100,0</b>	<b>436.490.000</b>	<b>100,0</b>

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come risulta dal precedente prospetto la situazione nel 1976 è per noi stata certamente favorevole anche se si tiene conto della svalutazione e del fatto che, fino al 1977, i pagamenti vengono effettuati al cambio ufficiale di lire 625 per ogni unità di conto.

Tale favorevole situazione è risultata sia da una buona utilizzazione dell'articolo 5, attraverso i vari progetti che abbiamo presentato in vista di sanare squilibri dell'impiego di carattere strutturale nel Mezzogiorno, sia anche da una maggiore utilizzazione dell'articolo 4, in particolare per quanto riguarda le operazioni in favore dei giovani e dei lavoratori emigranti che ci hanno assicurato dei notevoli interventi del Fondo.

Per quanto riguarda invece il 1977, anche se allo stadio attuale non sono ancora disponibili le cifre relative alla ripartizione per Paese degli aiuti del Fondo, si può già tuttavia anticipare che la situazione non è stata favorevole come nel 1976.

Ciò è dovuto sia al notevole aumento degli stanziamenti del Fondo, in relazione alle nostre strutture di formazione professionale che sono rimaste sostanzialmente le stesse dall'anno scorso, sia dal fatto che, in taluni settori specifici, come ad esempio quello dei giovani, i nuovi orientamenti di selezione delle domande stabiliti dalla Commissione e centrati sulla preparazione professionale anziché sulla « formazione » vera e propria hanno precluso l'integrale approvazione di alcuni nostri progetti relativi al Centro Nord.

Sempre favorevole anche nel 1977 la situazione riguardante i lavoratori migranti, dove taluni nostri progetti ci hanno assicurato un consistente intervento del Fondo (ad esempio il progetto triennale del Ministero degli esteri in materia di assistenza scolastica per i figli dei lavoratori migranti, di cui si è dato notizia nella relazione dell'anno scorso, e che prevede, per il 1977, l'erogazione di un contributo da parte del Fondo superiore a 7 milioni e mezzo di unità di conto).

Di fronte a tale evoluzione, assume sempre maggior importanza per il nostro Paese il problema, seguito con attenzione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e

dalle altre Amministrazioni interessate, di un'adeguata utilizzazione da parte italiana delle risorse del Fondo. Occorre infatti rilevare al riguardo che sussiste una certa difficoltà per il nostro Paese, tenuto conto dei progressivi aumenti degli stanziamenti del Fondo, a vedersi attribuire quote di utilizzazione adeguate. Tale difficoltà continua ad essere imputabile soprattutto alla attuale struttura del Fondo, basata, come detto sopra, sulla limitazione degli interventi alla formazione professionale, settore questo in cui il volume della nostra azione è relativamente meno importante di quello degli altri Paesi membri, tenuto conto anche che solo di recente le competenze in materia di formazione professionale sono passate alle regioni.

Il tema della « ristrutturazione del Fondo sociale » ha rappresentato il motivo centrale delle discussioni in materia sociale svoltesi nell'ambito delle Istituzioni comunitarie nel corso del 1977.

La Commissione ha presentato le sue proposte di riforma nel marzo 1977, conformemente alla stessa decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, che aveva gettato le basi per la prima riforma del Fondo.

Tali proposte tuttavia non erano per noi interamente soddisfacenti. Da parte italiana si è pertanto affrontata la riforma del Fondo con la ferma intenzione di migliorarle, per raggiungere i seguenti obiettivi: la maggiore concentrazione degli interventi sui maggiori squilibri, in particolare su quelli di carattere regionale; l'allargamento delle nostre possibilità di ricorrere al Fondo attraverso un maggior volume di richieste; lo snellimento delle procedure; un maggiore inserimento dell'azione del Fondo in una politica di mercato del lavoro comunitaria.

La riforma è stata approvata dal Consiglio il 28 ottobre a Lussemburgo e si può affermare che i predetti obiettivi siano stati in larga parte raggiunti. Tra le principali innovazioni si possono citare le seguenti:

a) la determinazione di una riserva del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo in favore delle operazioni articolo 5

che si svolgono nelle regioni aventi gravi squilibri strutturali (fino ad ora la riserva era limitata al 60 per cento della sola parte relativa all'articolo 5, la quale a sua volta doveva disporre di almeno il 50 per cento del totale). Tale evoluzione è da considerare molto importante perchè la tendenza che stava prevalendo in sede di determinazione del bilancio era quella di aumentare gli stanziamenti della parte ex articolo 4;

b) la modulazione del tasso di intervento in favore delle regioni maggiormente prioritarie (tra cui il Mezzogiorno);

c) l'approvazione del principio di un nuovo tipo di interventi assistibili dal Fondo, oltre a quelli consueti della formazione professionale e della mobilità geografica: e cioè gli interventi rivolti ad incentivare l'occupazione, centrati sull'occupazione dei giovani. Anche se non è stata ancora ben determinata la natura di tali interventi (sovvenzioni *una tantum*, integrazioni salariali, sgravi sicurezza sociale, contratti formazione lavoro, eccetera), questa innovazione rappresenta per noi un'importante conquista che ci consentirà di presentare al Fondo un maggior volume di richieste;

d) la migliore assicurazione dei tipi di intervento attuali, cioè che comporterà in pratica il superamento di certe limitazioni ora esistenti, connesse con formulazioni rigide che ammettevano al concorso del Fondo solo certi tipi di intervento definiti con estrema precisione;

e) la istituzionalizzazione dei criteri di priorità annuali della Commissione, che dovranno tener conto, da un lato, dell'ampiezza degli squilibri e, dall'altro lato, della capacità economica disponibile per farvi fronte;

f) la razionalizzazione e la semplificazione della gestione del Fondo, oggi molto macchinosa, attraverso la presentazione di domande raggruppate per settore di intervento; una maggiore responsabilizzazione dei Governi dei Paesi membri per le verifiche ed i controlli; la possibilità di concedere acconti sin dall'inizio delle operazioni che formano oggetto di intervento; l'accelerazione dei saldi; eccetera.

Per quanto riguarda un maggiore inserimento dell'azione del Fondo nella politica del mercato del lavoro comunitaria, si è invece potuto ottenere soltanto l'impegno della Commissione a studiare la materia ed a presentare al Consiglio le sue conclusioni entro due anni. Sarebbe stato difficile ottenere di più dato che gli sforzi rivolti a dotare la Comunità di una politica del mercato del lavoro che orienti le politiche nazionali e gli interventi comunitari non si sono potuti ancora concretizzare in maniera sufficiente, malgrado la nostra azione e malgrado le affermazioni del programma comunitario di azione sociale.

Il Parlamento europeo ha riconosciuto il valore e la validità di questa riforma, rinunciando alla procedura di concertazione che è applicabile, per materie che hanno notevole incidenza finanziaria, come può essere la riforma di un Fondo, ogni qualvolta il Consiglio si apprestasse ad adottare decisioni non condivise dal Parlamento.

La riforma del Fondo entrerà in vigore con il 1° gennaio 1978.

#### *Diritti speciali dei cittadini*

I lavori del Gruppo *ad hoc* del Consiglio sui « diritti speciali del cittadino » hanno proceduto durante tutto l'anno sia pure con una certa lentezza. È stato così trasmesso al Comitato dei rappresentanti permanenti un secondo rapporto (dopo quello sul diritto di voto al livello comunale), relativo alle libertà pubbliche fondamentali (riunione, espressione, associazione) connesse all'esercizio del diritto di voto.

Il gruppo ha poi iniziato l'esame di un terzo tema, il « diritto di soggiorno ». Trattasi di una proposta italiana volta ad esaminare la possibilità di riconoscere ai cittadini comunitari il diritto di fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio della Comunità anche indipendentemente dal legame con una attività lavorativa, fatte salve le riserve abituali dell'ordine pubblico, sicurezza pubblica, salute pubblica e buon costume, ed eventualmente previo accertamento del possesso di mezzi sufficienti di sussi-

stenza. I lavori del Gruppo sul « diritto di soggiorno » erano tuttora in corso alla fine dell'anno.

In materia di diritti speciali va altresì rilevato che il 16 novembre il Parlamento europeo ha approvato, dopo una relazione del senatore Scelba, una risoluzione che chiede agli organi della Comunità di studiare la possibilità di inserire nel sistema dei Trattati comunitari i diritti fondamentali dell'uomo quali sono previsti dagli accordi internazionali e dalle Costituzioni dei Paesi della CEE, affidandone la tutela alla Corte di giustizia con possibilità anche di ricorsi da parte dei singoli cittadini. A questa base giuridica il Parlamento propone di collegare l'attribuzione dei diritti speciali, di cui viene fornita un'ampia elencazione (diritto di petizione, diritti elettorali attivi e passivi ai vari livelli, diritti di riunione e di associazione, accesso ad uffici e funzioni finora escluse, diritto di soggiorno, diritto di usare la lingua nazionale nei giudizi penali, libertà di aprire scuole private e di accedere all'insegnamento, eccetera).

#### *La politica regionale*

In questi ultimi anni da parte italiana non si era mancato di sottolineare l'esigenza che la politica regionale assumesse un ruolo più incisivo, tra le altre politiche comunitarie, di quello che attualmente le è dato di svolgere. Ma nell'anno 1977 quest'azione è stata intensificata in maniera particolare, specie dopo che il Consiglio bilancio, nel mese di luglio, aveva approvato, in prima lettura, uno stanziamento per il 1978 di circa 400 MUCE, e cioè la stessa cifra del 1977, senza neppure tenere conto del processo di inflazione e dimezzando quasi le proposte della Commissione che invece prevedevano un aumento di circa il 90 per cento.

La riforma del Fondo regionale, che conformemente al regolamento di base doveva essere conclusa entro il 1977, non poteva, secondo le nostre tesi, essere portata a termine senza un parallelo rafforzamento dei mezzi da mettere a disposizione del Fondo.

Così dopo una intensa azione che si è conclusa con una decisione del Consiglio europeo, gli Stati membri si sono accordati su una programmazione triennale della spesa regionale della seguente entità: 1978: 580 MUCE (con un aumento del 45 per cento sulla cifra dello scorso anno); 1979: 620 MUCE; 1980: 650 MUCE; Totale: 1.850 MUCE con un aumento di circa l'80 per cento sulla cifra relativa al precedente triennio.

Nell'ambito della procedura di bilancio, l'importo della dotazione del Fondo per il 1978 è stato portato dal Parlamento europeo a 581 MUCE, per riaffermare, anche se solo con un aumento simbolico di 1 MUCE, le proprie prerogative. Gli stanziamenti per il 1979 e il 1980 rappresentano un impegno degli Stati membri a proporre tale cifra nei progetti di bilancio dei relativi anni e potranno ovviamente fare oggetto di modifiche da parte del Parlamento europeo nell'ambito dei suoi poteri.

Per quanto concerne la riforma del Fondo, la Commissione ha presentato le sue proposte nel mese di giugno 1977: proposte che erano condivise da parte italiana.

La nostra azione quindi si è sviluppata in difesa delle proposte della Commissione che si fondavano sui seguenti principi:

1) esigenza di concepire il Fondo come uno strumento fondamentale al servizio della politica regionale della Comunità, ma non come il solo strumento di tale politica;

2) esigenza di articolare una politica regionale a livello comunitario fondata sull'esame periodico da parte del Consiglio di una relazione della Commissione sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità. Tale esame potrà permettere: di determinare le priorità dell'azione regionale dei Paesi membri, da un lato, e degli interventi della Comunità, dall'altro, di tenere conto con maggiore sistematicità dell'impatto regionale delle varie politiche comunitarie e delle misure che si adottano nel quadro di tali politiche e di coordinare le politiche regionali nazionali;

3) la creazione nell'ambito del Fondo Regionale, a fianco degli interventi attuali così detti di sostegno delle politiche nazionali,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una sezione più specificamente rivolta a finanziare azioni comunitarie vere e proprie. Mentre i primi interventi sono accordati secondo una ripartizione in quote nazionali, la seconda sezione sarà libera da ogni quota pur dovendo tener conto ovviamente, nella concessione degli aiuti comunitari, dell'intensità relativa degli squilibri;

4) una maggiore flessibilità del tasso di intervento del Fondo, per tenere conto dell'esigenza di intervenire più massicciamente là dove gli squilibri sono più profondi, e in particolare nel Mezzogiorno, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, in Groenlandia e nei territori francesi d'oltremare;

5) una maggiore flessibilità in casi particolari nel campo di applicazione geografica del Fondo, per tenere conto di certi squilibri che si possono produrre anche al di fuori del campo di applicazione territoriale tradizionale (tale possibilità è prevista nel quadro della sezione « fuori quota »);

6) semplificazione delle procedure e possibilità di versare anticipi per far fronte alle difficoltà che si presentano nel mercato dei capitali;

7) possibilità di estendere i tipi di intervento del Fondo, oggi limitati a prendere a carico una percentuale degli aiuti dei pubblici poteri agli investimenti produttivi e agli investimenti in infrastrutture, anche ai bonifici di interesse su prestiti comunitari;

8) una definizione più ampia delle infrastrutture eligibili all'intervento del Fondo.

Le trattative sono state complicate dal fatto che, da parte francese, si è chiesto un aumento della quota nazionale della Francia dal 15 per cento al 21 per cento, richiesta motivata con il fatto che nel 1974 la quota del 15 per cento era stata accettata dai francesi a titolo solo temporaneo e che non era stato a quel momento tenuto conto dei dipartimenti d'oltremare.

Il Consiglio Europeo del 5-6 dicembre ha pertanto preso in esame la questione, insieme alla dotazione del Fondo, ed ha accolto il principio di un aumento del 2 per cento della quota francese, che passa così dal 15

per cento al 17 per cento. Le quote degli altri Paesi membri dovranno pertanto essere ridotte, secondo una chiave di ripartizione ancora in discussione in seno ai competenti organi comunitari.

Per quanto riguarda la gestione, occorre ricordare che nel 1977 si è conclusa la prima fase di attività del Fondo, per la quale erano disponibili risorse finanziarie determinate, per i tre esercizi 1975, 1976 e 1977, in un ammontare globale di 1.300.000 u.c., di cui 300 MUC per il 1975 e 500 MUC per ognuno dei due esercizi successivi. La loro ripartizione tra i Paesi membri era già determinata per regolamento in ragione delle quote fisse seguenti:

Italia	40%	250,- MUC
Regno Unito	28%	360,9 »
Francia	15%	193,3 »
Germania	6,4%	82,5 »
Irlanda (*)	6	84,- »
Paesi Bassi	1,7%	21,9 »
Belgio	1,5%	19,3 »
Danimarca	1,3%	16,8 »
Lussemburgo	0,1%	1,3 »

(\*) Oltre a 6 MUC da detrarre dalle quote degli altri Paesi esclusa l'Italia.

Il regolamento non prevede che la suddivisione in quote sia rispettata in ciascun anno dal periodo 1975-77; la ripartizione si riferisce quindi all'intero triennio.

Fino al mese di novembre 1977, il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno — ai sensi della legge 748 del 26 novembre 1975 — aveva presentato alla CEE domande di contributo per 375,2 miliardi di lire, superando largamente la disponibilità del Fondo per i suoi primi tre anni di funzionamento (325 miliardi). Complessivamente sono stati approvati contributi per 284,9 miliardi e effettuati pagamenti per un totale di 119,4 miliardi di lire, mentre domande di pagamento per oltre 44 miliardi di lire sono in istruttoria presso la Commissione.

Per quanto riguarda il 1977, in particolare, le domande presentate ammontano a 131,2

miliardi di lire: di questi 33,6 si riferiscono a domande presentate direttamente dalle Regioni del Mezzogiorno e dal Friuli Venezia Giulia (14,6 miliardi), che come è noto è stato ammesso per l'anno in corso, per la sua particolare situazione derivante dal terremoto subito, ad usufruire del contributo del Fondo. Sono stati approvati progetti per 54,8 miliardi. Quindi a fronte della disponibilità complessiva per il triennio, restano da attribuire contributi per 40,1 miliardi di lire, più che largamente coperti, però, dalle domande italiane per circa 70 miliardi di contributo che sono in istruttoria presso la Commissione.

Sulla base di quanto descritto si può constatare che fino a questo momento si è verificata una utilizzazione massimale delle disponibilità del Fondo e che, anzi, queste non appaiono sufficienti in rapporto alla domanda di contribuzione che può essere espressa dal Mezzogiorno; domanda, peraltro, che risulta contenuta proprio a causa delle limitazioni finanziarie comunitarie.

Il Comitato del Fondo Regionale ha svolto l'attività prevista nel regolamento del Fondo esaminando i progetti nazionali ed assistendo la Commissione nell'istruzione delle decisioni da adottare in materia di gestione.

Dal canto suo, il Comitato di Politica Regionale ha continuato a svolgere la sua attività, sia per quanto riguarda quei compiti che gli derivano dalle disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Fondo, e in particolare l'esame dei progetti più ampi, sia per quanto riguarda quelli definiti in modo non limitativo della decisione istituitiva del Comitato del 18 marzo 1975, che in sostanza abbracciano, al di là dell'azione del Fondo, tutti i problemi della Politica Regionale.

All'inizio del 1977 il Comitato si è fissato la seguente lista di temi sui quali concentrare la sua attività:

programma comunitario di studi in campo regionale;

analisi delle infrastrutture necessarie allo sviluppo regionale;

studio comparativo dell'equipaggiamento regionale in infrastrutture;

studio dello sviluppo economico delle regioni beneficiarie;

il turismo come contributo alla politica regionale;

il costo degli aiuti regionali;

i problemi delle regioni situate alle frontiere interne della Comunità;

la complementarietà degli interventi del Fondo;

lo studio sull'importanza del concetto di « perifericità » ai fini della determinazione delle regioni che possono beneficiare della politica regionale comunitaria.

Sebbene sia prematuro trarre conclusioni definitive dai lavori intrapresi dal Comitato, data la complessità e l'ampiezza dei suoi compiti, si può tuttavia affermare che l'esperienza dei primi tre anni di vita è stata positiva. Esso ha contribuito a valutare gli effetti delle misure nazionali di politica regionale e a fornire una migliore conoscenza delle condizioni necessarie allo sviluppo della politica regionale comunitaria.

Il suo ruolo peraltro è destinato ad accrescersi, in relazione alla instaurazione a livello comunitario di una politica regionale, cui si è fatto cenno più sopra, che comporta la creazione di un quadro globale di analisi e di concezione della politica regionale comunitaria, una valutazione più sistematica dell'impatto regionale delle altre politiche comunitarie e, infine, il coordinamento delle politiche regionali nazionali.

#### *Coordinamento dei fondi comunitari*

Con il rinnovo dei membri della Commissione delle Comunità Europee, all'inizio del 1977, è stato affidato al Commissario Giolitti, oltre che le competenze in materia di Politica Regionale, anche il compito di coordinare gli strumenti finanziari della Comunità e cioè principalmente il Fondo Sociale, il Fondo Regionale, il FEOGA-Orientamento,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli interventi CECA e i prestiti della Banca Europea degli Investimenti.

A tal fine è stata istituita una « Task Force » ai cui lavori partecipano, oltre che il personale *ad hoc*, funzionari provenienti dalle altre Direzioni Generali interessate della Commissione.

La « Task Force » ha contribuito attivamente ai lavori di riforma del Fondo Regionale e del Fondo Sociale, che si sono sviluppati nel corso del 1977; essa sta inoltre individuando i principi generali del coordinamento dei Fondi e il relativo quadro istituzionale.

#### *Attività nel settore dell'Istruzione*

Conformemente alle Risoluzioni adottate dai Ministri dell'istruzione nel febbraio e nel dicembre 1976 sono state avviate quest'anno le prime azioni concrete nel campo dell'istruzione.

Le iniziative in questo settore, che com'è noto non è specificamente previsto dai Trattati istitutivi della Comunità, si sono concentrate su due aspetti del programma approvato dai Ministri con le risoluzioni predette: il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita professionale e l'istruzione dei lavoratori migranti.

Quanto al tipo di azione, si è scelta la formula del progetto-pilota, che meglio si attaglia alla novità dell'iniziativa.

Per il primo dei due temi si sperimenteranno, mediante la realizzazione di circa venti progetti distribuiti tra i singoli Stati membri, nuove forme di contatto tra la scuola ed il mondo del lavoro.

Quanto ai sei progetti sui migranti, l'obiettivo che ci si prefigge è di favorire l'inserimento nel tessuto socio-culturale dei Paesi di destinazione mediante un approccio integrato dell'insegnamento.

#### *Istituto Universitario Europeo*

Il primo anno accademico dell'Istituto Universitario Europeo, solennemente inaugurato il 15 novembre 1976, ha avuto regola-

re svolgimento e si può affermare che l'attività accademica dell'Istituto ha ottenuto già nel primo anno un lusinghiero successo. Gli insegnamenti, pur mantenendo il più possibile carattere interdisciplinare, si sono articolati su quattro dipartimenti, dedicati rispettivamente alla storia e civiltà europea, alle scienze politiche e sociali. Hanno frequentato i corsi circa 70 ricercatori (di cui 14 italiani) rigorosamente selezionati tra i circa 300 studiosi che avevano presentato domanda di ammissione. I ricercatori di tutte le nazionalità hanno tenuto ad esprimere la loro soddisfazione per l'aderenza dell'insegnamento impartito ai loro programmi di ricerca, per il costante dialogo stabilito con gli insegnanti e per l'atmosfera di amicizia e collaborazione stabilitasi nei rapporti tra i ricercatori stessi. Gli insegnanti si sono dichiarati soddisfatti dell'eccellente livello di preparazione dimostrato dai ricercatori e dell'assiduità con cui essi hanno seguito i corsi ed i seminari. Per il secondo anno accademico 1977-78 il numero dei ricercatori è salito a 120, di cui una ventina italiani.

Particolare cura è stata, nel corso del 1977, posta all'ampliamento ed al perfezionamento della biblioteca dell'Istituto, che ha raggiunto ora i 50.000 volumi. È stato deciso di procedere all'acquisto di un nuovo elaboratore elettronico che consentirà non solo una rapida ed agevole consultazione dei volumi da parte dei ricercatori, ma anche una fattiva collaborazione con le biblioteche della città di Firenze e delle altre Università italiane.

È perciò da ritenere che l'Istituto Universitario Europeo si avvia a diventare un centro di ricerca a livello post-universitario di grande prestigio accademico. A tal fine potrà concorrere la pubblicazione, decisa in linea di massima dal Consiglio Superiore di una serie di volumi ad alto valore scientifico, aventi soprattutto carattere monografico.

Bisogna infine notare la decisione del Governo italiano di concedere un contributo di 27 milioni di lire per l'anno accademico 1976-77 e di circa 50 milioni per il prossimo anno al fine di tener fede al suo impegno, contenuto nella Convenzione istitutiva, di contribuire a risolvere il problema degli alloggi per i ricercatori.

PAGINA BIANCA



**CAPITOLO V**

**Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico — Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale — La Comunità europea dell'energia atomica**

PAGINA BIANCA

## POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO

### *Premessa*

Nel settore della ricerca scientifica e tecnica è necessario tener presente che i tre diversi Trattati (CEE, EURATOM e CECA) che istituiscono la Comunità non costituiscono un quadro giuridico unitario. Si può quindi parlare di sforzo per l'avvio di una politica comune in questo settore solo a partire dal 1974.

### COMITATO PER RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - CREST

#### *Linee direttrici della politica comunitaria di ricerca e sviluppo*

Il Consiglio della Comunità con la Risoluzione del 14 gennaio 1974 decise di istituire il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica, incaricato di assistere le istituzioni comunitarie nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, nonché di coordinare le politiche nazionali e comunitarie sia sul piano settoriale che su quello generale.

Tre anni dopo l'inizio di questa politica scientifica e tecnologica comune, la Commissione ha reso noti i suoi orientamenti per il periodo 1977-80 e li sottoporrà al Consiglio. Fra questi spiccano gli obiettivi, le condizioni generali, gli ostacoli che si presentano, i criteri di scelta delle azioni, le priorità tra i programmi scientifici e tecnici (esistenti o da promuovere) ed il processo di coordinamento, con i suoi metodi e livelli di messa in opera.

In questo quadro d'insieme, la Commissione propone al Consiglio, tra l'altro, delle misure per la promozione di progetti di ricerca di interesse industriale, insieme ad un programma di ricerca sulle valutazioni a lungo termine nel settore della scienza e della tecnologia, al fine di determinare quali saranno, in una prospettiva più lontana, gli obiettivi e le scelte che si presenteranno nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Gli obiettivi generali sono:

approvvigionamento a lungo termine di risorse (materie prime, energia, agricoltura, acqua);

promozione di uno sviluppo economico competitivo a livello internazionale;

miglioramento della vita sociale e delle condizioni di lavoro;

protezione dell'ambiente e della natura.

Sono in corso i lavori preparatori per i nuovi programmi di ricerca comunitaria nei seguenti settori:

materie prime;

ricerca medica;

energia;

politica sociale;

urbanistica;

politica di sviluppo.

Verranno proseguiti i seguenti programmi:

fusione (cfr. EURATOM);

biologia/radioprotezione (cfr. EURATOM);

ambiente;

Ufficio comunitario di riferimento (UCR);

ricerca acciaio (cfr. CECA).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati adottati nuovi programmi quale reazione diretta alla crisi energetica per:

- risparmio di energia;
- nuove fonti di energia;
- riciclo del plutonio (cfr. EURATOM);
- deposito di residui radioattivi (cfr. EURATOM).

## RISORSE

*Energia*

a) Energia fossile: sono stati concessi e sono tuttora in corso finanziamenti a progetti di ricerca in tema di trivellazione ed estrazione marina degli idrocarburi. È inoltre allo studio la possibilità di avviare progetti pilota per la conversione e gassificazione del carbone.

b) Fissione nucleare. L'attività verte soprattutto sul settore della sicurezza e del deposito dei rifiuti radioattivi (cfr. EURATOM).

c) Fusione termonucleare. Oltre al proseguimento dell'attività congiunta Commissione-laboratori nazionali, è stato avviato il Progetto JET grazie alla recente decisione sulla localizzazione dello stesso a Culham-Gran Bretagna (cfr. EURATOM).

d) Nuove fonti energetiche non nucleari e vettori energetici. Sta proseguendo lo svolgimento del programma avviato nel 1976 la cui scadenza è prevista per luglio 1979. L'attuale ricerca è centrata sui seguenti programmi, destinati comunque ad essere ampliati nel futuro:

impiego di collettori piani e di serbatoi termici negli edifici a scopo di climatizzazione e riscaldamento;

sviluppo di un progetto pilota per una centrale elioelettrica di 1 Mw localizzata in Italia (il contratto è stato recentemente firmato da un consorzio italo-franco-tedesco);

conversione fotovoltaica dell'energia solare mediante cellule semi-conduttrici;

progetti di ricerca fotochimici e foto-biologici per la produzione (sulla base di processi naturali di conversione) di combustibili atti al consumo diretto;

geotermia (sorgenti di vapore, sorgenti di acqua calda, rocce calde);

produzione e impiego dell'idrogeno complementare a quello svolto dal Centro di Ispra (cfr. EURATOM);

risparmio di energia (isolamento dei locali, termopompe, recupero del calore di scarico, riciclo dei materiali, produzione di energia dai rifiuti);

analisi dei sistemi per l'elaborazione di modelli energetici.

*Materie prime*

Sono in corso di discussione per la presentazione al Consiglio programmi di ricerca nel settore delle *materie prime* (prospezione di nuovi giacimenti, nuovi processi di trattamento del minerale e sfruttamento dei filoni profondi e/o poco redditizi), del riciclo della carta e dei cartoni nonché della prospezione e dello sfruttamento dell'uranio (cfr. EURATOM).

Un programma di ricerca integrato per le materie prime secondarie (riciclo dei rifiuti, sfruttamento dei rifiuti rurali forestali eccetera) è in corso di elaborazione.

*Alimentazione ed agricoltura*

Sta proseguendo lo svolgimento del programma sulla leucosi animale (1975-78) nonché quello sull'utilizzo del liquame animale quale concime (1975-78).

È in corso di elaborazione un nuovo programma di ricerca che dovrebbe coprire i temi dello sfruttamento razionale delle grandi proprietà terriere (limitazione dell'uso di antiparassitari e concimi, studio degli effetti dello sfruttamento intensivo sulla struttura del suolo e sul patrimonio idrico eccetera).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Acqua*

È intenzione della Commissione porre allo studio un programma che permetta di approfondire e migliorare le conoscenze nei campi:

ciclo idrico delle varie regioni;  
 modelli di gestione delle risorse idriche;  
 ricostituzione delle falde freatiche;  
 tecnologia del trattamento idrico;  
 desalinazione di acque salmastre e marine (eventualmente);  
 tecniche di immagazzinamento dell'acqua.

*Vita sociale*

*Politica sociale.* — Per poter avviare un programma concreto si è rivelato necessario elaborare un compendio su tutte le attività di ricerca sociale in atto nei Paesi membri.

*Pianificazione urbana e rurale.* — Il programma, approvato dal Consiglio, verte soprattutto sugli effetti della crescita degli agglomerati urbani e le conseguenze dell'urbanesimo.

*Medicina.* — È stato deciso l'avvio di una azione concertata (cioè con la partecipazione degli Stati interessati, tra cui l'Italia) vertente sui seguenti settori:

registrazione di deformità congenite;  
 invecchiamento cellulare e riduzione delle capacità di funzionamento di certi organi;  
 ossigenazione extra-corporea.

Sono in corso di elaborazione programmi nei settori interdisciplinari: epidemiologia, biologia medica e ingegneria biomedica.

*Protezione radiologica.* — (cfr. EURATOM).

*Servizi e infrastruttura*

*Ufficio comunitario di riferimento.* — Si occupa della cooperazione nel settore dei materiali e metodi di riferimento che costi-

tuiscono una premessa importante agli effetti del raffronto delle misure in molti settori dell'industria e dei servizi pubblici. Nel settore industriale sono presi in considerazione soprattutto il ferro, i materiali non ferrosi, i metalli tossici, contenuti in diversi prodotti, il petrolio e la polvere. Nel settore materie prime e energia l'attività è imperniata sull'elaborazione di materiali di riferimento per misurare le perdite di calore nel materiale edilizio ed altre applicazioni potenziali in materia di economia e di energia. Altre attività sono centrate sul tema della sicurezza.

*Informazione.* — È stato discusso il secondo piano triennale per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (IDST) che dovrà ora essere sottoposto alla decisione del Consiglio. In questo ambito sono in corso le conversazioni per la realizzazione della rete EURONET che dovrebbe essere realizzata da un consorzio costituito dai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni dei nove Paesi membri.

## RICERCA INDUSTRIALE

È stata presentata una proposta di ricerca nel settore aeronautico (elicotteri e moduli di aereo). Altrettanto è avvenuto per l'informatica (messa a punto di nuovi componenti elettronici e apparecchiature periferiche per i grandi elaboratori).

La ricerca industriale dovrebbe articolarsi nel futuro sui seguenti provvedimenti:

impostazione comunitaria di un sistema di incentivazione delle innovazioni;

aumentato incoraggiamento dei progetti pilota di dimostrazione nel settore della gassificazione del carbone (CECA) e del risparmio di energia nell'industria;

misure settoriali, come nel quadro della ricerca CEE per promuovere la cooperazione delle piccole e medie industrie in materia di ricerca e sviluppo attraverso programmi a livello comunitario. In quest'ottica negli anni scorsi sono stati varati i programmi in corso nel settore tessile e delle calzature.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nell'ambito del Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato creato un gruppo *ad hoc* incaricato di redigere un rapporto sulle attività di cooperazione dei Paesi membri con i Paesi in via di sviluppo nel settore della ricerca e dello sviluppo, in modo da individuare in quali settori ed in quali modi si sarebbe potuta svolgere una attività della Comunità in quanto tale. Il gruppo ha terminato i suoi lavori ed il rapporto finale dovrà essere discusso dal CREST.

## DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE

È stato creato un Comitato *ad hoc* per la individuazione dei problemi inerenti alla diffusione delle conoscenze derivanti dai programmi di ricerca comunitari.

## PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COST

1. — Accordi di collaborazione scientifica e tecnologica.

Nell'ambito di tali accordi (firmati a Bruxelles nel 1971 e ratificati con legge n. 407 del 16 giugno 1974), che prevedono l'esecuzione di progetti comunitari nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, della nocività per l'ambiente e della meteorologia, è attivamente proseguita l'attività di ricerca.

In particolare sono da sottolineare i progressi compiuti per:

informatica (Azione 11). A seguito della firma della Convenzione tra il Ministro della ricerca scientifica Pedini ed il Politecnico di Milano (30 luglio 1975), cui sono state così affidate la realizzazione e la gestione del Centro (CRI), si è provveduto all'installazione ed al collegamento dei calcolatori

con gli altri centri nodali (Londra, Parigi, Zurigo ed Ispra).

Centro europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (Azione 70). La Convenzione per la creazione di un centro firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 31 ottobre 1975, è stata ratificata anche dall'Italia.

La costruzione del Centro è tuttora in corso, così come l'installazione del calcolatore. L'entrata in funzione e l'inizio dell'attività scientifica vera e propria sono previsti per la fine del 1978. L'Italia partecipa assiduamente ed è ora, grazie all'avvenuta ratifica, rappresentata nel Comitato finanziario e in quello scientifico, organi che per statuto assistono e guidano le attività del Centro.

Aiuti elettronici alla circolazione per grandi assi stradali (Azione 30). Questa azione di ricerca è stata avviata con lo scopo di pervenire ad una certa standardizzazione in un settore molto importante ed in fase di sviluppo in campo europeo. Nel mese di marzo è stata firmata una dichiarazione comune di intenzioni in base alla quale verrà coordinato il programma di azione dei Paesi partecipanti. I risultati di studi ed esperienze condotti in campo nazionale verranno confrontati fra due anni. Per l'Italia partecipa la società Autostrade.

Problemi dei sistemi di comunicazione mediante « fibre ottiche » (Azione 208). Si tratta di uno studio legato essenzialmente ai problemi delle telecomunicazioni e dei relativi materiali (dispersione, impulsi di amplificazione, vetri, fibre, cavi, eccetera). Una Dichiarazione comune di intenzioni è stata firmata nel mese di dicembre. Per l'Italia partecipa l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

2. — Progetti di ricerca.

Ricerca in campo alimentare.

Sono in corso tuttora gli studi in merito ad azioni di ricerca nel settore della conservazione delle derrate alimentari (proposta svedese del 1975). I progetti dettagliati di

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricerca formeranno oggetto di una proposta di accordo intergovernativo, data l'importanza delle implicazioni di ordine sanitario ed industriale.

Analogo andamento si è verificato per la proposta jugoslava del 1975 per uno studio nei settori delle bio-proteine dell'allevamento dei porcellini in batteria e dell'arricchimento dei mais per mangime.

Rete europea di stazioni di misure oceanografiche e meteorologiche (Azione 43). È proseguito lo studio tendente alla creazione di una rete europea di stazioni automatiche per la misura e la segnalazione dei fenomeni oceanografici e meteorologici. Tale rete dovrebbe permettere un notevole miglioramento delle previsioni meteorologiche marine con conseguenti benefici per tutte le attività che si svolgono sul mare. Sulla base di questo studio si sta elaborando un progetto di Convenzione intergovernativa, la partecipazione italiana è legata al reperimento dei fondi necessari.

Trattamento ed impiego dei fanghi delle acque di scarico (Azione 68). Per questa azione è stata adottata una dichiarazione di interesse comunitario. Ciò comporta che la Comunità parteciperà in quanto tale, mentre normalmente in ambito COST la partecipazione dei Paesi della CEE avviene *uti singuli*.

Vi sono tuttavia dei problemi di ordine politico sollevati dai Paesi terzi membri degli Accordi COST, che paiono riluttanti a sottostare al completo coordinamento da parte della Comunità (che deriverebbe fatalmente da una partecipazione « CEE in quanto tale » al programma di ricerca).

#### COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE

L'attività di collaborazione comunitaria, nel settore della difesa ambientale, nel corso del 1977, non ha fatto registrare notevoli progressi, se si fa eccezione per la direttiva sui reflui dell'industria del biossido di titanio.

Il bilancio di questa attività può essere dedotto infatti attraverso i risultati emersi

dai due Consigli dei ministri dell'ambiente svoltisi rispettivamente il 14 giugno a Lussemburgo ed il 12 dicembre a Bruxelles.

Per quanto concerne il Consiglio del 14 giugno, esso si è praticamente risolto, purtroppo, in un nulla di fatto per effetto dell'atteggiamento evasivo e dilatorio che la delegazione britannica ha assunto sui principali temi in discussione e particolarmente su quelli dei *reflui dell'industria della pasta da carta*, e dei *reflui dell'industria del biossido di titanio*. D'altro canto la delegazione italiana, appoggiata dalla delegazione francese, aveva assunto in merito un atteggiamento intransigente anche perchè occorreva cercare di imporre l'assunzione di decisioni concrete su problemi, che, nella perdurante incertezza, di un loro regolamento, comportavano gravi difficoltà e conseguenze negative di ordine economico.

Un problema di principio basilare inoltre ha caratterizzato la divergenza in seno al Consiglio in parola e cioè quello costituito dal reiterato tentativo inglese di imporre la presa in considerazione del criterio degli obiettivi di qualità dell'ambiente, anzichè quello, accetto a tutti gli altri *partners* europei, delle norme allo scarico. Le norme comuni allo scarico, infatti, a nostro avviso, costituiscono l'unica base pragmatica e concreta per impostare una efficace lotta agli inquinamenti dei corpi idrici senza rischi di distorsioni delle condizioni di concorrenza industriale per effetto di privilegiate situazioni di smaltimento dei rifiuti.

L'adozione del principio degli obiettivi di qualità (oltre a rivelarsi prematuro al primo stadio — ove ci troviamo — nella lotta agli inquinamenti) non fornisce garanzie effettive di una normativa che assicuri « uguali condizioni di partenza » e d'altra parte appare, allo stato delle cose, privo di adeguati supporti tecnici atti a fornire criteri di giudizio di assoluta attendibilità perchè, fra l'altro, non si è ancora adottato un sistema comune di monitoraggio.

Anche per le *direttive sulla qualità delle acque destinate al consumo umano* e sui *rifiuti tossici e nocivi* non si è raggiunta alcuna decisione. Nel primo caso ciò è stato causato dall'inconciliabilità delle posizioni

francesi e tedesche da una parte, ed olandesi dall'altra, sui tenori di sodio e cloruri annessi, a seguito della nota disputa sulla inutilizzabilità per la potabilizzazione delle acque del Reno.

Nel caso dei *rifiuti tossici e nocivi* il dissenso è stato causato dall'inconciliabilità delle tesi sugli aspetti istituzionali del previsto *Comitato tecnico di adattamento della direttiva al progresso tecnico*. L'unico provvedimento approvato dal Consiglio del 14 giugno è stato quindi la decisione sullo scambio di informazioni sulla qualità delle acque superficiali.

Nel *Consiglio dei ministri del 12 dicembre* si è dovuto riscontrare il perdurare dell'impossibilità di raggiungere un accordo sulle direttive già trattate nel precedente Consiglio, fatta eccezione per quella sulla « pasta da carta » che era stata esclusa dall'ordine del giorno (dati gli scarsi progressi registrati nelle discussioni preparatorie in materia) e quella del *biossido di titanio* che rappresenta appunto l'unico concreto risultato — come sopra detto — della collaborazione comunitaria, in materia, nel corso del 1977. È stata comunque approvata la direttiva sui rifiuti tossici e nocivi essendosi trovato un accordo sul problema del comitato tecnico di adattamento che aveva determinato le difficoltà di consenso nel precedente Consiglio.

Inoltre all'ordine del giorno figurava la *direttiva sulla protezione e conservazione dell'avifauna*; su questo strumento era andato convergendo il consenso generale sì da far sperare in una sua approvazione. Purtroppo i dissensi sugli annessi circa la inclusione o meno di alcune specie nelle apposite liste di specie cacciabili e nella definizione di determinati *habitat* da proteggere, hanno finito per prevalere nonostante il conciliante atteggiamento della delegazione italiana che aveva provveduto a ritirare alcune sue riserve pregiudiziali.

Per la *direttiva sul biossido di titanio* si è invece registrato, finalmente, dopo le anghese negoziazioni che avevano assorbito per più di due anni parte dei lavori del Comitato ambiente, una convergenza di consensi dopo che la intransigenza dell'atteggiamento

negativo britannico era stata superata con alcune modifiche dell'articolo 9 della Direttiva. Questo nella nuova stesura integrata dell'articolo 10 prevederà la possibilità, per singoli casi particolari, di ricorso alla Commissione al fine di ottenere l'esenzione dalle opere addizionali da disinquinamento dei reflui quando sia provata l'adeguatezza delle misure già adottate. È restato inoltre valido il *principio* della salvaguardia delle condizioni di concorrenza che dovrà presiedere la corretta applicazione della direttiva.

Per il periodo transitorio precedente l'entrata in vigore della direttiva, le delegazioni italiana e francese si sono riservate, con apposita dichiarazione a verbale, la facoltà di assumere misure di tutela del proprio mercato del settore, data l'urgenza di evitare che gli impianti che già hanno adottato procedimenti di salvaguardia dell'ambiente si trovino ad essere, di fatto, penalizzati sul piano della concorrenza commerciale a causa della privilegiata situazione di altre industrie che tuttora non prevedono al trattamento dei reflui.

Nel corso del 1977 sono inoltre continuate le attività del Comitato ambiente per la messa a punto delle varie direttive non ancora perfezionate ma previste dal I programma di azione comunitaria. Iniziative sono state inoltre prese per la realizzazione di direttive in materia di tassazione dell'inquinamento idrico, depurazione delle melme, prevenzione degli incidenti nelle industrie pericolose, regolamentazione delle acque minerali, aggiornamento delle norme sui prodotti chimici tossici alla luce delle recenti disposizioni statunitensi.

Va inoltre ricordato il viaggio di studio in Italia compiuto dai rappresentanti del gruppo ambiente, ospiti del nostro Governo nello scorso aprile. In tale occasione i delegati hanno potuto constatare, attraverso un lungo viaggio condotto nell'Italia centro-settentrionale, lo sviluppo delle iniziative nazionali per la protezione dell'ambiente in vari settori di attività (trattamento e depurazione acque urbane, impianti di potabilizzazione, trattamento e depurazione acque d'uso industriale, allevamenti ittici, impianti di ricerca oceanografica, realizzazione per la



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

salvaguardia di zone ecologicamente protette, problemi di tutela di centri storici ed urbani).

Infine si deve registrare l'appoggio dato dall'Italia alla partecipazione della Comunità, come parte contraente, ai negoziati in corso per la messa a punto del protocollo sull'inquinamento di origine termica, annesso alla Convenzione di Barcellona, negoziata nell'ambito UNEP, per la protezione del Mediterraneo; tale partecipazione consentirà infatti una migliore armonizzazione delle normative giuridiche vigenti nei vari corpi idrici che caratterizzano la situazione globale comunitaria.

### LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

#### Introduzione

L'attività dell'EURATOM (Comunità europea per l'energia atomica) si articola in programmi di *azioni dirette* e programmi di *azioni indirette*.

I programmi di azioni dirette consistono in attività di ricerca, svolte presso gli stabilimenti del Centro comune di ricerche (direttamente gestite dagli organi comunitari).

Gli stabilimenti del Centro comune di ricerche sono:

- lo stabilimento di Ispra, che è il maggiore;
- lo stabilimento di Petten in Olanda;
- lo stabilimento di Karlsruhe nella Germania occidentale;
- lo stabilimento di Mol in Belgio.

Le attività indirette si svolgono, invece, mediante un coordinamento ed un potenziamento di programmi di attività nazionali nei diversi settori della ricerca nucleare.

Con le azioni indirette, tra l'altro, si effettua ad una distribuzione di finanziamenti comunitari diretti a singole attività di ricerca in corso presso i Centri nucleari nazionali.

Si ottiene così la caratteristica della partecipazione ad uno stesso obiettivo da parte di istituti di ricerca dei vari Paesi membri.

Nel corso del 1977, l'attività dello EURATOM, svolta essenzialmente attraverso i programmi diretti ed indiretti, si è articolata sui seguenti punti:

attività di ricerca;

ESSOR;

attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi membri della Comunità;

problemi di sicurezza;

relazioni esterne;

politica nucleare della Comunità;

contratti.

#### ATTIVITÀ DI RICERCA

#### *Azioni dirette (Programma CCR 1977-1980).*

Nel corso del 1977, sono proseguiti i negoziati comunitari iniziati durante il 1976 per la definizione e la messa a punto del IV Programma pluriennale del CCR (1977-1980).

Il protrarsi dei problemi relativi alla approvazione del Programma era principalmente dovuto alle richieste di alcuni Paesi — in particolare Gran Bretagna, Francia e Repubblica federale tedesca — di apportare riduzioni al bilancio del Programma ed all'organico del personale, rispetto alle proposte della Commissione di un finanziamento di 374,4 MUC (milioni di unità di conto).

Nel mese di luglio 1977 si è pervenuti ad un accordo, in base al quale il livello dell'organico è stato mantenuto nella originaria formulazione (2.118 unità, considerate come livello massimo) che dovrà progressivamente scendere a 2.038 unità mano a mano che gli agenti EURATOM cesseranno il servizio per raggiunti limiti di età.

Per quanto concerne il finanziamento, lo importo globale di spesa è stato fissato in 346 MUC (\*).

(\*) Tale importo comprende la somma di 36,59 MUC per il programma complementare « funzionamento ed utilizzazione del reattore HFR ».

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio dei ministri della Comunità europea, nella riunione del 18 luglio 1977, ha così adottato la decisione concernente il Programma.

L'attività del CCR, nel periodo 1977-1980, si svilupperà nei seguenti settori:

- sicurezza dei reattori (77,20 MUC);
- combustibili al plutonio e ricerca sugli attinidi (39,29 MUC);
- gestione dei materiali nucleari e dei residui radioattivi (21,06 MUC);
- energie future (energia solare, idrogeno, tecnologia della fusione termonucleare materiali per alte temperature) (50,05 MUC);
- ambiente e risorse (35,18 MUC);
- misure, campioni e tecniche di riferimento (METRE) (53,37 MUC);
- attività di servizio e di supporto (33,26 MUC).

#### Azioni indirette

Nel corso del 1977, sono proseguite le attività nell'ambito dei seguenti programmi indiretti:

- a) biologia e protezione sanitaria (1976-1980);
- b) ambiente (1976-1980);
- c) materiali e metodi di riferimento (1976-1980);
- d) gestione e deposito dei rifiuti radioattivi (1975-1979);
- e) rimessa in ciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera (1975-1979);
- f) fusione e fisica dei plasmi (1976-1980).

Per quanto concerne il programma fusione, si ricorda che il Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1976 aveva approvato il programma per un importo di 124 MUC, limitando, tuttavia, il finanziamento al 1976, in attesa di una decisione sul Progetto JET.

Poichè nei mesi successivi non era stato ancora raggiunto un accordo sulla localizzazione del JET, il Consiglio dei ministri del 18 novembre 1976 aveva sbloccato il finanziamento del Programma fusione per gli anni successivi e cioè dal 1977 al 1980.

La decisione comunitaria concernente il Progetto JET ha continuato ad essere rimandata vista l'impossibilità di giungere ad un accordo unanime sulla scelta del sito.

La candidatura dello stabilimento di Ispra, inizialmente favorita dalle indicazioni tecniche emerse in sede comunitaria, presentata dalla Commissione e sostenuta dall'Italia, ha progressivamente perso terreno a favore di centri in possesso di una precedente esperienza nel settore della fusione. La graduale esclusione del sito di Ispra, ha tuttavia, favorito l'accordo comunitario sul Programma del CCR per il quale alcuni Paesi (Inghilterra, Germania e Francia) avevano chiesto notevoli riduzioni di finanziamento e, quindi, di attività ed ha permesso di accogliere la richiesta italiana di inserire nei programmi dello stabilimento di Ispra alcune attività nel campo della fusione (studio dei materiali, concezione dei reattori a fusione).

Il tramonto della candidatura di Ispra ha radicalizzato la concorrenza tra i siti nazionali e, in particolare, quella tra il centro tedesco di Garching e quello inglese di Culham.

Dal canto suo la Francia, anche se i centri di Grenoble e di Cadarache sono rimasti in seconda linea rispetto ai siti inglese e tedesco, non ha ufficialmente rinunciato alle proprie candidature.

Il Consiglio dei ministri della ricerca della Comunità europea, il 25 ottobre 1977, ha finalmente preso una decisione sul sito del JET, indicando il Centro inglese di Culham.

La decisione è stata presa con procedura di maggioranza (5 favorevoli; 2 astenuti e 2 per il sito di Garching).

Nel quadro delle attività indirette, debbono essere menzionate anche quelle che si inquadrano nei « programmi energia », decisi dal Consiglio dei ministri della Comunità europea del 22 agosto 1975.

Nell'ambito di tali programmi, per quanto riguarda il settore nucleare, si ricorda il programma « produzione di idrogeno » al quale, sotto forma di contributi comunitari, partecipano con propria attività istituzioni scientifiche italiane.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ESSOR

A fine 1976 è scaduto il contratto quadriennale (1973-1976) con la Commissione per la utilizzazione ed il potenziamento — da parte italiana — del Complesso ESSOR.

La trattativa per il rinnovo del contratto — pur avviata nel corso del 1976 — si è rivelata particolarmente difficile e si è conclusa soltanto nel settembre 1977.

Il nuovo contratto, stipulato sulla base dell'articolo 6 del Trattato EURATOM, potrà essere prorogato — con eventuali emendamenti — per la durata del programma pluriennale, cioè fino al 1980.

Esso contiene alcune innovazioni che dovrebbero assicurare un più incisivo ruolo italiano sia nella realizzazione delle nuove infrastrutture sperimentali, sia nel controllo della gestione del complesso.

Pur nella fase di transizione contrattuale, si è continuata l'attività di progettazione dei nuovi circuiti (CABIRIA, CLEOPATRA, IRA, SARA), procedendo ad un aggiornamento delle previsioni dei tempi di realizzazione, dei programmi di utilizzazione e dei futuri oneri collegati all'iniziativa ESSOR.

Sul finire del 1977, in particolare, è stata effettuata un'analisi costi-benefici sull'intera iniziativa.

I risultati di tale analisi hanno evidenziato che — sulla base di valutazioni esclusivamente tecnico-economiche — l'impresa ESSOR comporta oneri superiori ai prevedibili benefici.

I risultati dell'analisi sono attualmente all'esame delle competenti amministrazioni italiane.

## ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NUCLEARI DEI VARI PAESI DELLA COMUNITÀ

*Comitato permanente arricchimento uranio*

Si è assistito, in Europa nel corso del 1976, ad un consolidarsi delle iniziative internazionali nel settore dell'arricchimento dell'uranio avviate negli anni precedenti.

L'iniziativa EURODIF — cui partecipano tre Paesi comunitari (Francia, Italia e Belgio) e due Paesi terzi (Spagna e, indirettamente, Iran) — ha progredito nella realizzazione dell'impianto di « Tricastin », in pieno rispetto dei tempi e dei preventivi di costo.

Le attività dell'URENCO, promosse da tre Paesi comunitari (Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca e Paesi Bassi), hanno visto, pur con qualche ritardo ed ancora con qualche alea sull'economia del processo, un significativo sviluppo con la realizzazione di due impianti di dimensioni significative, anche se di gran lunga inferiori a quelle dell'impianto EURODIF.

Come conseguenza del consolidarsi delle suddette collaborazioni internazionali, è divenuto del tutto superfluo l'intervento comunitario nel settore dell'arricchimento.

Il Comitato *ad hoc*, in passato attivamente operante, non si è mai riunito nel corso del 1977.

*Comitato Coordinamento Reattori Veloci*

In risposta alla nuova politica nucleare americana annunciata dal Presidente degli Stati Uniti il 7 aprile 1977, la Comunità europea ha confermato il proposito di fare affidamento sui reattori veloci per l'utilizzazione dell'energia nucleare sul medio e lungo termine.

La stessa Comunità, tramite il Comitato di Coordinamento Reattori Veloci, ha continuato le consultazioni per valutare i benefici della progressiva introduzione degli stessi reattori veloci nelle reti elettriche comunitarie, individuando, altresì, le aree ove più auspicabile si rivela un'azione di ricerca e sviluppo o una concentrazione di sforzi.

Tra tali aree, particolarmente indagata è stata quella relativa ai « Codici e Norme » che potranno regolare la costruzione dei reattori veloci.

Da un tempestivo e razionale approntamento di tali strumenti di progettazione, potranno derivare economie realizzate e affidabilità operativa per le centrali di nuovo tipo.

## PROBLEMI DI SICUREZZA

*Rapporti EURATOM-AIEA*

In conseguenza del Trattato contro la Proliferazione nucleare (TNP), l'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna (AIEA) deve svolgere attività ispettiva di controllo sugli impianti nucleari, per garantirne la destinazione pacifica.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito europeo, poichè l'EURATOM già svolge ispezioni presso gli impianti della Comunità, tra l'EURATOM e l'AIEA fu concluso, il 5 aprile 1973, un accordo, entrato in vigore poi il 21 febbraio 1977, per regolare e coordinare le rispettive ispezioni.

L'accordo in questione, tra l'altro, prevede sia una sorta di delega delle ispezioni da parte dell'AIEA all'EURATOM, sia un'attività autonoma degli ispettori dell'Agenzia, che, tuttavia, affida un ruolo principale agli ispettori dell'EURATOM.

Nel corso del 1977, nel mettere a punto le modalità e le procedure ispettive, da parte dell'AIEA è stato sollevato il problema di dar maggiori competenze ai propri ispettori rispetto a quelli EURATOM.

Si è, pertanto, aperto un negoziato tra l'EURATOM e la AIEA per definire il rapporto fra ispettori dell'EURATOM e quelli dell'AIEA.

L'orientamento emerso in sede comunitaria è quello di mantenere il dovuto ruolo della presenza di ispettori EURATOM, pur riconoscendo l'interesse dell'Agenzia a partecipare in modo più incisivo alle ispezioni.

Il negoziato per definire la regolamentazione delle ispezioni dovrebbe concludersi entro l'anno '77.

## RELAZIONI ESTERNE

Nel corso del 1977 hanno assunto progressivo rilievo problemi concernenti le relazioni verso l'esterno della Comunità.

L'EURATOM sta, infatti, svolgendo un ruolo particolare nel contesto dei rapporti internazionali determinatasi dopo la crisi energetica ed a seguito della politica statunitense enunciata dal Presidente Carter in materia nucleare nella primavera 1977.

Particolari problemi sono sorti anche a seguito dell'atteggiamento dei Paesi tecnologicamente avanzati nel campo nucleare, quali il Canada, in materia di esportazione del combustibile nucleare e di trasferimento di tecnologie.

In tale quadro, la Comunità parteciperà alla recente iniziativa statunitense « INFCE » (*International Nuclear Fuel Cycle Evaluation*).

All'INFCE, infatti, hanno dato l'adesione sia i principali Paesi nucleari del mondo, e, quindi, gli Stati europei in quanto tali, sia la Comunità con il ruolo di rappresentante delle istituzioni comunitarie.

*Rapporti EURATOM-Canada*

Nel dicembre 1977 si sono conclusi i negoziati con il Canada per il rinnovo dell'accordo EURATOM-Canada.

L'emendamento del vecchio accordo del 1959 è stato richiesto pressantemente dal Canada sulla base della nuova e più restrittiva politica adottata dal Governo di Ottawa dal dicembre 1974 per fronteggiare i possibili rischi di proliferazione nucleare. Il negoziato, avvenuto in regime di embargo delle forniture di uranio canadese ai Paesi della Comunità, è stato lungo e difficile. Da un lato, infatti, il Governo di Ottawa, sensibilizzato anche dallo scoppio dell'ordigno nucleare indiano, è apparso eccessivamente restrittivo quanto al controllo delle attività dei Paesi comunitari. Dall'altro la CEE non poteva accettare vincoli quali quello del « previo consenso scritto » delle Autorità canadesi che Ottawa richiedeva per il ritrattamento e l'arricchimento oltre il 20 per cento dell'uranio di origine canadese nonché per i trasferimenti di tecnologie sensibili o considerate tali.

Il compromesso raggiunto nell'ultima tornata negoziale di Bruxelles (9 dicembre) tra

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Ministro degli esteri, Jamieson, ed il commissario Brunnner sulla base di una procedura di « notifica - consultazione » (ratificato dal Governo canadese e dal Consiglio delle Comunità il 20 dicembre) concilia provvisoriamente le rispettive preoccupazioni in quanto dovrà essere rinegoziato al termine dell'INFCE (comunque entro 3 anni).

#### *Rapporti EURATOM-AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia)*

Nell'ambito delle attività di ricerca dell'AIE, l'EURATOM partecipa per la Comunità ad alcune di essa in particolare, a quelle che formano già oggetto di programmi autonomi comunitari.

In questa linea sono in corso di conclusione accordi concernenti i seguenti programmi di attività:

- a) riduzione dell'idrogeno dall'acqua;
- b) produzione dell'idrogeno dall'acqua;
- c) ricerca nel settore della fusione termoneucleare;
- d) interazione tra plasma e pareti contenimento in textor e su magneti superconduttori per centrali a fusione.

#### *Politica nucleare della Comunità*

Al di là dei differenti programmi di ricerca e delle altre attività suindicate, l'EURATOM sta elaborando alcune linee di strategia volte a sviluppare una politica europea in determinati settori nucleari.

Gli obiettivi al momento individuati riguardano i seguenti settori:

- a) un piano di azione per la realizzazione di una rete di depositi comunitari per i residui radioattivi;
- b) un programma di ricerca e sviluppo concernente la prospezione e l'estrazione dell'uranio (1978-1980);
- c) un programma di azione per il coordinamento delle politiche nazionali nel cam-

po del ritrattamento dei combustibili finalizzato ad un miglior soddisfacimento delle esigenze della Comunità;

d) elementi per una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati;

e) l'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario.

Tali obiettivi sono attualmente oggetto di esame e di valutazione, prima di concretarsi progressivamente in programmi di attività.

#### CONTRATTI

Nell'ambito delle attività dell'EURATOM connesse alle azioni indirette ed alle attività proprie degli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, si sviluppano una serie di rapporti contrattuali con il CNEN, che possono essere classificati nella maniera seguente:

- a) contratti connessi a programmi indiretti della Comunità;
- b) rapporti contrattuali non connessi a programmi comunitari;
- c) contratti per la messa a disposizione di impianti, attrezzature e personale per programmi italiani.

I contratti connessi a programmi della Comunità per tipo di attività derivano dai seguenti programmi indiretti:

- a) biologia (1976-1980);
- b) smaltimento dei rifiuti radiattivi (1976-1980);
- c) fusione (1977-1980);
- d) ricerche su combustibili al plutonio ed attinidi (1975-1978);
- e) plutonio (1975-1978).

Nel corso del 1977, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono da ricordare:

*a)* alcuni contratti di collaborazione tra il CCR-EURATOM di Ispra e diversi programmi del CNEN (VEL, Plutonio) per la messa a disposizione del CNEN di attrezzature, impianti e materiali;

*b)* la stipula di un nuovo contratto EURATOM-CNEN ed ENEL per studi sul riciclo del plutonio;

*c)* il proseguimento delle attività nel settore della biologia con sei contratti di associazione;

*d)* il proseguimento dei contratti « mobilità del personale e per la progettazione e lo studio del JET »;

*e)* la stipula di due contratti nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;

*f)* i negoziati per il proseguimento fino al 31 dicembre 1980 del contratto fusione.

---

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

**CAPITOLO VI**

**La politica industriale — La politica energetica**

PAGINA BIANCA



## LA POLITICA INDUSTRIALE

Nel 1977 sono stati realizzati sensibili progressi nella analisi delle cause della recessione che colpisce alcuni importanti settori industriali della Comunità (siderurgia, costruzione navale, tessile) e nell'avviare un piano coerente di misure anticrisi a livello comunitario. Le prospettive a medio termine appaiono invece abbastanza incorrassicianti in altri settori (aeronautica, informatica), per i quali è necessario tuttavia intensificare l'azione di promozione e di coordinamento svolta da parte della Comunità.

A livello comunitario è stata avvertita con crescente urgenza l'esigenza di valutare in un quadro di insieme i problemi che presentano i vari settori industriali, nell'intento di definire una strategia globale di politica industriale a breve e medio termine. In occasione del Consiglio europeo del 5-6 dicembre, la Commissione si è così impegnata a presentare entro la prima metà del 1978 un rapporto di insieme sui problemi di politica industriale che la Comunità dovrà affrontare nei prossimi anni.

A) *Industria siderurgica*

La crisi mondiale che investe il settore dell'acciaio da ormai tre anni non ha mancato di esercitare anche nel 1977 il suo effetto frenante sulla produzione dell'industria siderurgica per adeguarla ad una domanda in forte regresso.

I mercati dei Paesi della Comunità hanno risentito in modo particolare dell'andamento negativo del mercato mondiale. Secondo gli ultimi dati disponibili, la produzione di acciaio grezzo nella Comunità dovrebbe oscillare nel 1977 fra 126 e 128 milioni di ton-

nellate, con una diminuzione quindi del 5,3 per cento circa rispetto al 1976 e del 18,3 per cento circa rispetto al 1974. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi del 60 per cento circa per l'intera Comunità, rispetto al 73 per cento del Giappone e al 77 per cento degli Stati Uniti.

Alla fine del 1977 l'occupazione totale nell'industria siderurgica comunitaria era di 720 mila unità circa, con una diminuzione di 60 mila unità rispetto allo stesso periodo del 1974.

Tale andamento sfavorevole si è manifestato anche per quanto riguarda il commercio estero della Comunità: nel 1977 le esportazioni hanno registrato un calo del 27 per cento rispetto al 1974. Nello stesso periodo le importazioni sono invece aumentate del 67 per cento. Nel periodo 1974-1977 la quota delle importazioni nel consumo interno di acciaio della Comunità è così passata dal 5,8 per cento al 10,4 per cento.

Allo scopo di fronteggiare tale grave situazione, la Commissione ha adottato nei primi mesi dell'anno una serie di provvedimenti intesi ad adeguare la produzione al consumo, a sostenere i prezzi del mercato interno e a controllare l'andamento delle importazioni dai Paesi terzi, in vista di eventuali più incisive misure alla frontiera (che sono state poi decise nel mese di dicembre).

A partire dal 1° gennaio 1977, la Commissione ha sancito l'obbligo per le imprese di dichiarare mensilmente all'Esecutivo comunitario le consegne di determinati prodotti siderurgici all'interno del Mercato comune, nonché le esportazioni verso i Paesi terzi. La Commissione ha inoltre predisposto delle previsioni sulle consegne dei prodotti in questione, ripartite per imprese o gruppi di imprese, le quali sono state invi-

tate a limitare volontariamente le proprie consegne in base alle quantità previste.

Per quanto concerne il sostegno dei prezzi sul mercato comunitario, con la decisione n. 962/77 CECA del 4 maggio 1977, la Commissione ha istituito, per le barre da cemento armato (tondini), un sistema di prezzi minimi obbligatori per tutte le transazioni commerciali effettuate sul mercato interno della Comunità, nonché per le operazioni effettuate in alcuni Paesi dell'EFTA, con cui la Comunità ha concluso accordi di libero scambio per i prodotti CECA (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Portogallo).

L'adozione di tale misura, che rientra nella competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 61 del Trattato CECA, è stata contrastata da parte italiana, in particolare per quanto riguarda il livello del prezzo, perchè suscettibile di recare pregiudizio a molte industrie nazionali, soprattutto piccole e medie industrie dotate di acciaierie a tecnologia molto avanzata, in grado di produrre i tondini ad un prezzo notevolmente inferiore a quello minimo fissato. Al fine di rispondere alle obiezioni sollevate da parte italiana, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di sbocco della nostra produzione, la Commissione si è così fatta promotrice di una serie di accordi interprofessionali tra produttori italiani di tondini e importatori francesi, belgi e tedeschi, intesi ad assicurare il collocamento su quei mercati di una determinata quantità delle nostre esportazioni.

Parallelamente al sistema dei prezzi minimi, la Commissione ha anche invitato le imprese della Comunità a rispettare una serie di prezzi di orientamento per taluni prodotti siderurgici CECA, prezzi superiori a quelli già praticati sul mercato, allo scopo di consentire maggiori introiti, necessari a dette aziende per attuare le opportune ristrutturazioni settoriali. I prodotti interessati da tali prezzi sono: le lamiere sottili laminate a freddo, le lamiere medie e grosse derivate da nastri laminati a caldo, le lamiere medie e grosse da treno, i laminati mercantili, eccetera.

Sul piano esterno, la Commissione ha adottato, con raccomandazione in data 15

aprile scorso, un regime di sorveglianza alla importazione di alcuni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi (ghise, ematiti, fosforose, non nominate, sbozzi in rotoli per lamiere di ferro e di acciaio, vergella, barre per cemento armato, ecc.). Con una seconda raccomandazione della Commissione, in data 28 luglio 1977, il sistema è stato esteso al ferro-manganese carburato. Si tratta di un sistema di sorveglianza che, subordinando le importazioni dei Paesi terzi alla procedura della « dichiarazione di importazione », consente un controllo preventivo sulle forniture dei Paesi terzi, controllo che può essere utilizzato dalla Commissione per prevenire turbative del mercato comunitario, facendo ricorso alla adozione di misure più incisive alla frontiera.

La Commissione ha così predisposto, con la raccomandazione 77/329 CECA, le procedure da seguire per l'applicazione di misure di salvaguardia del mercato comunitario, in presenza di turbative o minacce di turbative provocate da importazioni dai Paesi terzi di prodotti siderurgici CECA nel territorio di uno o più Stati membri, in quantitativi con ritmo di aumento e condizioni anormali.

La Commissione ha infine adottato la raccomandazione 77/330/CECA, relativa alla difesa contro le pratiche di *dumping*, la quale prevede l'applicazione di un dazio antidumping nei confronti dei prodotti siderurgici importati dai Paesi terzi in condizioni di *dumping*, quando la loro introduzione sul mercato comunitario causa o minaccia di causare un grave pregiudizio ad una produzione costituita dalla Comunità o ritarda sensibilmente la creazione di una produzione della quale è programmata a breve termine la costituzione nella Comunità.

La situazione di crisi del settore dell'acciaio ha indotto i Paesi CEE (Repubblica federale tedesca, Francia, Paesi Bassi) detentori di forti scorte di rottami a chiedere ed ottenere una attenuazione delle restrizioni all'esportazione dei rottami (contingenti) in vigore nella Comunità, mediante l'allargamento delle relative quote di esportazione nel primo semestre dell'anno. Il persistere della situazione di farti eccedenze di rotta-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mi nel settore ha indotto la Commissione a proporre per il secondo semestre dell'anno una revisione del sistema, che insieme alle quote di esportazione dei rottami di qualità pregiata, prevede la liberazione delle esportazioni dei rottami di qualità scadente. Le discussioni, in ambito CECA, sono ancora in corso per la ricerca di una soluzione che contemperì le esigenze dei Paesi CEE esportatori di rottami con gli interessi dei Paesi che ne sono deficitari, tra i quali figura l'Italia.

L'ulteriore aggravarsi nel secondo semestre del 1977 della crisi siderurgica sia nella Comunità che a livello mondiale, le prospettive assai poco incoraggianti per i prossimi anni (almeno fino al 1980) e la crescente disorganizzazione del mercato siderurgico comunitario, dovuta in particolare alla aggressiva politica di penetrazione commerciale svolta da taluni Paesi terzi sia industrializzati (Giappone, Spagna, Paesi dell'Est, Sud Africa) che in via di sviluppo (Brasile, Corea, Taiwan, eccetera), hanno indotto la Commissione a proporre un rafforzamento delle misure già adottate sul piano interno e a riesaminare l'insieme dei problemi che si pongono sul piano del commercio con i Paesi terzi. Tali proposte sono state esaminate dal Consiglio delle Comunità europee il 19 dicembre, il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni.

Sul piano interno, è stato deciso di mantenere ai livelli attuali, anche per il 1978, i prezzi minimi obbligatori in vigore per le barre da cemento armato e di estendere il regime in questione anche ai laminati mercantili ed ai nastri; il livello dei prezzi di questi ultimi prodotti sarà fissato sulla base del prezzo di orientamento esistente maggiorato del 5 per cento. I prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi obbligatori dovranno essere accompagnati, negli scambi intracomunitari e nelle esportazioni in alcuni Paesi EFTA (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Portogallo), da certificati di origine, al fine di evitare eventuali deviazioni di traffico intese ad eludere il rispetto del regime in questione. La Commissione si è inoltre impegnata a istituire, d'intesa con le categorie interessate, una « centrale di ac-

quisto » che assicuri il collocamento sui mercati belga, francese e tedesco dei quantitativi di esportazioni italiane di barre da cemento armato (46 mila tonnellate complessivamente), concordati tra produttori italiani ed importatori belgi, francesi e tedeschi, su iniziativa della stessa Commissione. Per le barre da cemento armato sarà inoltre fissato un prezzo di orientamento per le importazioni dai Paesi terzi ad un livello più elevato del 4-5 per cento rispetto al prezzo minimo.

I prezzi minimi indicativi per gli altri prodotti siderurgici saranno aumentati nel 1978 del 15 per cento in tre tappe (la prima, del 5 per cento, il 1° gennaio, e due, pure del 5 per cento, nel corso dell'anno).

Le quote di produzione di acciaio nel primo trimestre del 1978 saranno ulteriormente ridotte del 2,8 per cento circa per l'insieme della Comunità, rispetto al terzo trimestre 1977. La quota di produzione italiana scenderà così a 5,25 milioni di tonnellate, ma potrà essere rivista al rialzo nel secondo trimestre.

Il Consiglio ha infine deciso di aumentare di 32 milioni di unità di conto europee il bilancio operativo della CECA al fine di potenziare le disponibilità finanziarie da destinare alla ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria, alla creazione di impieghi di sostituzione nel quadro della riconversione del settore siderurgico e all'attribuzione di aiuti sociali per la riconversione della manodopera. Il piano di ristrutturazione per l'insieme dell'industria siderurgica europea sarà messo a punto nella prima metà del 1978 sulla base dei programmi nazionali che gli Stati membri presenteranno e delle indicazioni che perverranno dalle imprese e alla luce degli obiettivi generali di produzione di acciaio 1985-1990 che la Commissione sta definendo.

Sul piano esterno, è stata accettata l'impostazione proposta dalla Commissione intesa a stipulare entro il 1° aprile 1978 una serie di accordi bilaterali con i principali Paesi terzi che esportano nella Comunità (Giappone, Corea del Sud, Sud Africa, Paesi EFTA, Spagna, Brasile, Paesi dell'Est), basati sul rispetto di determinate quantità e prezzi.

Tali accordi dovranno consentire il mantenimento, rispetto all'anno 1976, delle tradizionali correnti di scambi, tenuto conto della eventuale riduzione del consumo prevista per il 1978, assicurando, per quanto riguarda i prezzi, un certo margine di penetrazione sul mercato comunitario, rispetto ai prezzi di orientamento fissati sul piano interno.

Nell'attesa di concludere tali accordi, a partire dal 1° gennaio e fino al 1° aprile 1978, verrà applicato un sistema articolato sulla fissazione di un prezzo minimo di riferimento, definito sulla base dei costi di produzione nel Paese esportatore in cui vigano normali condizioni di concorrenza, e sull'imposizione di dazi provvisori compensativi, sulla base dell'articolo 8 del GATT, in caso di sottoquotazione rispetto al prezzo di riferimento. Al fine di assicurare il rispetto delle norme in questione il sistema delle licenze automatiche di importazione viene mantenuto e rafforzato con l'indicazione obbligatoria del prezzo di offerta.

Per quanto riguarda infine i Paesi dell'Est, in attesa della stipulazione degli accordi previsti anche con tali Paesi, gli attuali contingenti di importazione dovrebbero essere concessi *pro-rata* e gli Stati membri non dovrebbero far ricorso alla cosiddetta « massa di manovra » cioè ai contingenti accordati in passato su base unilaterale.

### B) *Costruzione navale*

La situazione di crisi nel settore della costruzione navale si è ulteriormente aggravata nel corso del 1977 sia a livello mondiale che europeo. Le difficoltà derivano da uno squilibrio strutturale mondiale tra le capacità di produzione e la domanda. Tali difficoltà sono rese tuttavia più gravi per l'industria europea a causa della sua scarsa competitività rispetto ai nostri più agguerriti concorrenti (Giappone, Brasile, Corea, Spagna, eccetera), dotati di moderne strutture di produzione e beneficianti di manodopera a buon mercato.

Per soddisfare una domanda in continua crescita dal 1960 fino al 1973 il potenziale mondiale di produzione è infatti aumentato a un livello tale che una sovracapacità strut-

turale si sarebbe probabilmente manifestata anche in assenza della crisi petrolifera seguita alla guerra arabo-israeliana del 1973. La produzione annua mondiale ha così raggiunto nel periodo 1974-76 il livello di circa 33 milioni di tonnellate di stazza lorda (corrispondente a circa 20 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata) sulla base degli ordinativi ricevuti negli anni 1972 e 1973. I nuovi ordinativi, che determinano l'attività futura dei cantieri, si sono ridotti dopo il 1975 al livello di 20 milioni circa di tonnellate di stazza lorda (cioè circa 13 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata), con una riduzione quindi di circa il 40 per cento rispetto al periodo precedente.

La produzione dell'industria comunitaria rappresenta attualmente il 20 per cento della produzione mondiale, così come la flotta comunitaria è il 20 per cento circa di quella mondiale. Tale equilibrio globale nasconde tuttavia degli squilibri secondo i tipi di navi: per taluni tipi di navi la competitività dell'industria comunitaria si mantiene comunque a livelli soddisfacenti.

Le prospettive del mercato del trasporto marittimo non appaiono incoraggianti per i prossimi anni: c'è quindi da temere che l'attuale squilibrio tra capacità di produzione e domanda non possa essere riassorbito prima dell'inizio degli anni 1980, in particolare per quanto riguarda le navi petroliere e le navi da trasporto alla rinfusa.

È utile ricordare che la riduzione dell'attività dell'industria della costruzione navale ha toccato anche, in questo ultimo periodo, i cantieri giapponesi, che sono stati a loro volta concorrenziati dai cantieri recentemente impiantati, spesso con l'aiuto di capitali giapponesi, nei nuovi paesi costruttori.

Il suesposto problema di squilibrio tra capacità di produzione e domanda ha fatto oggetto di approfondimento e di esame sia sul piano comunitario che in seno all'apposito gruppo n. 6 dell'OCSE. In questa ultima sede sono state esaminate misure temporanee di salvaguardia intese a porre rimedio agli attuali problemi di crisi del settore della costruzione navale e a riequilibrare sul piano mondiale il mercato cantieristico.

Attraverso una serie di incontri bilaterali tra la Comunità e le autorità giapponesi è stato inoltre possibile concordare con il governo di Tokio una serie di misure intese a ridurre, mediante una azione di riconversione, la mano d'opera giapponese occupata nel settore cantieristico, ad aumentare i prezzi giapponesi all'esportazione del 5 per cento e a limitare le esportazioni nipponiche verso i Paesi comunitari. Al tempo stesso le autorità giapponesi hanno fatto intendere che esse non si opporrebbero a misure autonome di aiuti alla cantieristica comunitaria, erogati tuttavia a determinate condizioni.

Sul piano interno comunitario, la Commissione ha presentato un progetto di direttiva sugli aiuti alla costruzione navale ed un programma di azione in favore della cantieristica europea e della navigazione marittima, che si trovano attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità europee.

Nel programma di azione per la cantieristica e la navigazione marittima, la Commissione sottolinea che la situazione di crisi rischia di protrarsi fino agli anni 1980. L'esecutivo comunitario ritiene in conseguenza che le capacità europee di produzione dovrebbero essere ridotte per il 1980 dagli attuali 4,4 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata a 2,4 milioni (domanda prevedibile del 1980) con conseguente perdita di 75 mila posti di lavoro (la mano d'opera occupata nella costruzione navale, che era di 180 mila unità nel 1975, dovrebbe pertanto scendere dalle attuali 165 mila unità a 90 mila).

Secondo la Commissione, lo sforzo della Comunità e dei Paesi membri per realizzare tali adattamenti dovrà portare, da una parte, sulla riconversione verso altre attività della mano d'opera che si renderà eccedentaria (con conseguente necessità di creazione di nuovi posti di lavoro) e, dall'altra, sulla ristrutturazione e sull'ammodernamento degli impianti che verranno mantenuti. La Commissione propone di mobilitare a tal fine tutti gli strumenti finanziari comunitari e di utilizzare in modo coordinato gli interventi dei Paesi membri.

Sul piano della politica del trasporto marittimo, le suddette misure dovranno essere accompagnate da adeguate iniziative intese a stimolare la domanda mediante il rafforzamento dei requisiti minimi sociali e di sicurezza sulle navi e delle misure di protezione dell'ambiente e a lottare contro le pratiche di *dumping* praticate dalle flotte di taluni Paesi terzi, in particolari Paesi dell'Est.

In materia di relazioni esterne sarà infine necessario intensificare i contatti con gli altri Paesi dell'OCSE per pervenire ad un più soddisfacente equilibrio tra offerta e domanda ed adoperarsi per ottenere dai nostri concorrenti più competitivi, in particolare dal Giappone, un corrispondente sforzo di limitazione delle capacità di produzione e, comunque, dell'offerta sul mercato internazionale.

L'impostazione che la Commissione dà al problema per un approccio globale della crisi del settore delle costruzioni navali, suggerendo misure congiunte sul piano industriale, sul piano della politica del trasporto marittimo e su quello delle relazioni con i Paesi terzi, appare sostanzialmente corretto. Sembra inoltre inevitabile accettare la logica di una riduzione, sul piano europeo, delle capacità di produzione per adattare ad una domanda che si è fortemente indebolita negli ultimi anni. Le stime dell'esecutivo comunitario circa le previsioni della domanda per il 1980 appaiono tuttavia eccessivamente restrittive, tenuto conto che, proprio a partire dall'inizio degli anni 1980, ci si dovrebbe ragionevolmente attendere ad una ripresa sul piano mondiale del fabbisogno di naviglio. Bisognerà guardarsi pertanto dal privare la Comunità delle strutture necessarie per far fronte ai propri bisogni, non solo per considerazioni di ordine economico e sociale, ma anche per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda le misure adottate dall'Italia sul piano nazionale, va ricordato che il Consiglio dei ministri ha approvato nel mese di ottobre uno schema di disegno di legge che reca nuove provvidenze integrative a favore dell'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978. Tale disegno di legge, pur nei suoi li-

miti temporali, potrebbe consentire la tempestiva acquisizione di nuovi ordinativi a copertura dei rilevanti vuoti di lavoro che si manifestano attualmente nel settore della costruzione navale in Italia. Il testo in questione si inquadra nella prospettiva di una nuova legge organica in materia di ristrutturazione del settore cantieristico da realizzare attraverso un programma che dovrà essere definito entro il mese di maggio 1978. Nell'attesa, il disegno di legge propone la concessione, per un periodo di 18 mesi (1° aprile 1977-30 settembre 1978), di un contributo alla costruzione navale sino ad un massimo del 30 per cento del costo della costruzione.

Lo schema di legge in questione, che prevede una spesa complessiva di 110 miliardi di lire, è attualmente all'esame della Commissione delle Comunità europee.

1) I paesi firmatari si impegnano dal 1° gennaio 1974 a non introdurre delle nuove restrizioni unilaterali e bilaterali al commercio dei tessili tranne nei casi espressamente previsti dall'accordo;

2) L'articolo 4 prevede la conclusione di accordi bilaterali con i Paesi terzi fornitori, strumento di notevole importanza per rendere operativa la politica della Comunità nel settore.

L'Accordo ha rappresentato senza dubbio un punto di riferimento per la Comunità ma è stato anche causa di taluni inconvenienti in quanto in alcuni sotto settori si sono manifestati sintomi di disorganizzazione cumulativa del mercato. La causa di ciò sono stati i « tassi di penetrazione » elevati nonostante i vari meccanismi di controllo stabiliti dal Multifibre.

In questa ottica la Comunità Economica Europea nel corso del 1977, anno della scadenza sia di alcuni accordi bilaterali sia del Multifibre, è venuta nella determinazione di proporre una regolamentazione globale del settore negoziando accordi bilaterali con i principali Paesi esportatori di tessili al fine di scongiurare l'eventualità di un ricorso a misure unilaterali di salvaguardia.

Gli accordi bilaterali devono dunque creare la cornice nella quale possa svolgersi la politica comunitaria del settore e la premessa per il rinnovo « tel-quel » del Multifibre. Infatti, i tentativi compiuti dalla Comunità, nel corso delle trattative in sede GATT, per apportare talune modifiche, suscettibili di rendere più efficace il funzionamento del Multifibre, non hanno sortito l'effetto desiderato per l'opposizione di taluni partecipanti a dette trattative.

In vista di tali accordi la quasi totalità dei prodotti tessili sono stati suddivisi — tenendo conto della loro sensibilità — in cinque gruppi:

- a) primo gruppo: otto prodotti altamente sensibili;
- b) secondo gruppo: prodotti sensibili;
- c) terzo gruppo: tessuti e articoli di semplice confezione;
- d) quarto gruppo: altri indumenti e articoli di maglieria;
- e) quinto gruppo: tutti gli altri prodotti.

A secondo della loro collocazione nell'ambito dei vari gruppi, per ciascuno dei prodotti considerati — prendendo come punto di riferimento il volume delle importazioni del 1976 — viene previsto un tasso di incremento annuo (fisso per i più sensibili, indicativo per gli altri prodotti) delle importazioni future nella Comunità considerata nel suo complesso, calcolato su ipotesi periodicamente verificabili nei casi più delicati concernenti l'evoluzione dei rispettivi consumi comunitari, oscillanti tra lo 0,5 per cento e l'8 per cento ed oltre, in ragione inversamente proporzionale al grado di sensibilità dei prodotti stessi.

Una volta determinato, in base al criterio suesposto, il quantitativo massimo di ciascun prodotto che la Comunità considerata nel suo complesso potrà importare da tutti i Paesi esportatori, gli accordi bilaterali di cui trattasi dovrebbero servire a concordare tra la Comunità e i 26 principali Paesi fornitori i limiti quantitativi nel rispetto dei quali ciascuno di tali Paesi potrà, autolimitandosi,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorrere alle importazioni comunitarie di un determinato prodotto tessile. A tale scopo sono previsti tre regimi di importazione: quello dei contingenti, dei massimali e dei cosiddetti « panieri ».

La Comunità ha negoziato un regime di contingenti per i prodotti altamente sensibili classificati nel primo gruppo. Tali contingenti saranno quindi ripartiti integralmente tra gli Stati membri in base alla formula di ripartizione degli oneri concordata nel 1974 e che prevede a carico dell'Italia l'assorbimento del 15 per cento delle importazioni comunitarie.

Per quanto concerne i prodotti sensibili classificati nel secondo gruppo, si farà sempre ricorso al sistema dei contingenti nei confronti di quei Paesi esportatori che hanno fornito l'1 per cento o più del quantitativo massimo consentito delle importazioni comunitarie di un determinato prodotto. In tal caso la successiva ripercussione delle importazioni tra gli Stati membri avverrà normalmente sulla base dei criteri surriportati.

Nei confronti dei Paesi che hanno esportato nella Comunità una quota compresa fra lo 0,5 e l'1 per cento del quantitativo massimo importabile da tutte le provenienze, si farà ricorso al regime dei massimali che — a differenza dei contingenti — non saranno oggetto di una ripartizione preventiva fra gli Stati membri. Sono tuttavia previsti — sia pure con meccanismi diversi — dei margini di protezione, i cosiddetti « butoirs » in favore dei Paesi membri importatori.

Per i grossi importatori comunitari, ossia quelli che nell'anno di riferimento 1976 hanno interamente utilizzato la quota teorica delle importazioni loro assegnate e determinata in base alla chiave di ripartizione, il meccanismo di protezione che sospenderà l'obbligo di ulteriori importazioni scatterà quando le importazioni annuali corrisponderanno in volume a quelle della quota teorica maggiorata di un tasso di crescita da determinare.

Per i piccoli importatori — fra i quali l'Italia — che hanno importato nel 1976 meno della quota teorica loro assegnata, i margini di protezione corrisponderanno al volume delle importazioni raggiunte nel 1976, aumen-

tando annualmente, a partire dal 1978, di almeno il 10 per cento della quota teorica e ciò fino al raggiungimento del 50 per cento di quest'ultima.

Infine per i prodotti che non richiedono attualmente misure individuali, quali i contingenti e i massimali, si applicherà il regime dei panieri che consistono in una semplice enumerazione dei prodotti che rientrano nel paniere in oggetto. Ai prodotti sottoposti a tale regime sono applicabili dei limiti di esportazione che consentono di applicare misure individuali a tali prodotti qualora essi abbiano raggiunto un tasso di penetrazione del mercato comunitario del 5 per cento divenendo pertanto prodotti « sensibili ».

Da quanto suesposto, sembra potersi dire che il complesso meccanismo elaborato dalla Comunità — di cui si sono qui riportati schematicamente gli elementi essenziali — non dovrebbe essere considerato restrittivo dato che esso prevede in favore dei Paesi fornitori ragionevoli e articolate prospettive di incremento delle loro esportazioni di prodotti tessili verso la Comunità.

E da aggiungere, tuttavia, che per operare efficacemente, esso non può ammettere deroghe ed eccezioni che pregiudicherebbero la possibilità di attuare quella disciplina globale e concertata nel commercio internazionale dei prodotti tessili che ci si prefigge nell'interesse di tutti. Da parte italiana è stata altresì sostenuta la necessità di pervenire alla identificazione di una efficace regola di origine per evitare eventuali distorsioni di traffico.

La posizione comunitaria del resto risulta essere frutto di un non facile compromesso tra le comprensibili esigenze di taluni Paesi emergenti, particolarmente interessati ad accrescere le loro esportazioni di prodotti tessili, e la necessità di salvaguardare i legittimi interessi dell'industria tessile comunitaria che attraversa notoriamente un periodo di grave crisi.

A tutt'oggi sono stati conclusi, in base alle direttive cui si è fatto cenno, i seguenti accordi:

1) Paesi a regime preferenziale che hanno firmato l'accordo Multifibre - Egitto, Spagna e Turchia.

2) Paesi che hanno firmato l'accordo Multifibre - Argentina, Brasile, Colombia, Corea, Guatemala, Hong Kong, India, Macao, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Uruguay, Taiwan, Filippine e Jugoslavia.

3) Paesi a regime preferenziale - Grecia, Marocco, Portogallo e Tunisia.

4) Paesi che non hanno regime preferenziale e che non hanno firmato l'accordo Multifibre - Bangla Desh, Haiti, Indonesia ed Iran.

In data 14 dicembre 1977 in sede GATT è stato aperto alla firma il Protocollo di rinnovo dell'Accordo Multifibre: l'adesione comunitaria dipenderà dall'esito complessivo dei negoziati bilaterali di cui si è fatta precedentemente menzione.

#### POLITICA ENERGETICA

Nel corso del 1977 sono proseguiti gli sforzi della CEE volti a definire una politica comunitaria dell'energia, in attuazione degli orientamenti del Consiglio Europeo del 1° e 2 dicembre 1975.

Sebbene siano stati realizzati alcuni progressi, permangono ancora tra gli Stati membri impostazioni divergenti non solo su alcuni problemi di particolare rilievo — quali una politica comunitaria di approvvigionamento, lo sfruttamento di fonti energetiche alternative al petrolio, la sovracapacità di raffinazione nella Comunità — ma anche sui mezzi per raggiungere gli stessi obiettivi di fondo da perseguire in materia energetica comunitaria (approvati dal Consiglio nella sua Risoluzione del 17 dicembre 1974).

All'inizio del 1976 la Commissione ha pubblicato un primo rapporto sulla realizzazione degli obiettivi fissati nel 1974 nel tentativo di ridare ai Paesi membri una motivazione sufficiente a riprendere il discorso avviato all'indomani della crisi petrolifera del 1973 su premesse idonee al superamento dei particolarismi nazionalistici. Tale rapporto ha dimostrato la insufficienza dei risultati rag-

giunti ed ha facilitato il processo di ridimensionamento degli obiettivi del 1974: esso non è stato ancora sufficiente tuttavia a rilanciare un consenso sugli stessi obiettivi tra i nove Ministri competenti. Ciò è avvenuto nonostante la obbligata constatazione che la riduzione della dipendenza comunitaria dal petrolio importato, fissata nel 1974 al 40 per cento, era palesemente troppo ottimistica; lo stesso 50 per cento di cui oggi si parla, crea in molti perplessità e dubbi nel momento in cui si passa dalla indicazione globale alla determinazione dei settori (nucleare, petrolio e gas indogeno, eccetera) che dovrebbero consentire il raggiungimento dell'obiettivo.

Per il settore nucleare, che interessa in particolare l'Italia, ma che è comunque un settore alternativo essenziale per l'intera Comunità, le analisi comunitarie fanno ormai stato di un progressivo ridimensionamento degli obiettivi. I ritardi accumulati dai programmi elettronucleari dei Paesi della Comunità, per una serie di motivi largamente noti ai Parlamenti nazionali ed alla stessa opinione pubblica più avvertita, sono oramai tecnicamente incolmabili per il 1985, data fissata nella Risoluzione del 1974. Si era allora indicato come obiettivo da raggiungere nel settore nucleare per l'insieme della Comunità una potenza installata pari a 160 GWE. Previsioni compiute nel 1975-'76 ridussero l'obiettivo a 150-160 GWE, poi ulteriormente diminuiti a 125 GWE alla metà del 1976. I programmi nazionali attuali indicano una cifra di 102,5 GWE, ma si ritiene, nei circoli competenti, che la potenza nucleare realmente installata nei Paesi della Comunità non supererà nel 1985 i 90 GWE.

Si tratta di previsioni che devono far riflettere attentamente, non solo perchè le prospettive di relativa autonomia energetica dell'Europa diventano sempre più precarie, ma anche perchè, sul piano politico più immediato, i rallentamenti nello sviluppo dei programmi elettronucleari europei — su cui hanno certamente pesato le incertezze sulle condizioni delle forniture di uranio canadese (sotto embargo per tutto il 1977) e le dichiarazioni del Presidente Carter in materia di politica nucleare (aprile 1977) hanno aperto gravi incognite sulle prospettive economiche



dei programmi europei nei settori dell'arricchimento dell'uranio, del ritrattamento del combustibile irradiato e degli stessi reattori veloci.

Quanto sopra accennato può aiutare a comprendere le difficoltà, acuitesi nel 1977, di armonizzare politiche nazionali tanto differenti l'una dall'altra, perchè dettate unicamente dalla situazione propria ad ogni Paese membro (basti pensare all'Italia completamente dipendente dalle importazioni di energia, all'Inghilterra che, al contrario, si avvia a diventare un Paese esportatore netto di petrolio, all'Olanda tesa a proteggere le sue rendite da gas naturale, al Belgio ed alla Germania Federale, volti a promuovere una politica di utilizzo del carbone secondo schemi più aderenti alle tradizionali impostazioni protezionistiche che ad una politica di sviluppo di fonti alternative energetiche).

Da parte italiana si continua ad insistere perchè la Comunità faciliti con interventi concreti lo sviluppo delle risorse proprie ed alternative (con particolare riguardo al settore nucleare), assicuri ai Paesi membri parità di accesso alle risorse stesse a condizioni economiche soddisfacenti, si doti di un adeguato ed equo sistema di emergenza per la eventualità di nuove crisi, affronti con una visione d'insieme i problemi, attuali ed in prospettiva, dell'industria della raffinazione e della petrolchimica.

Nel complesso è inevitabile constatare che l'incoraggiante avvio verso la definizione di una politica energetica comune — seguito dall'adozione delle delibere del Consiglio dei ministri dell'Energia del dicembre 1974 e del febbraio 1975 — non ha purtroppo trovato soddisfacenti sviluppi concreti.

Per quanto riguarda le specifiche misure di politica energetica adottate dalla Comunità nel 1977, va ricordato che è stata varata una direttiva sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti petroliferi che consente paragoni tra i ricavi delle aziende nei singoli Paesi ed un raffronto più omogeneo dei prezzi al consumo. Il sistema adottato tuttavia non soddisfa completamente. Sono in corso studi per migliorarlo, ma non vanno sottovalutate le difficoltà che deriveranno dalla coincidenza di interessi tra alcuni Stati membri e le imprese

petrolifere multinazionali. È stata comunque avviata una intensa azione delle cinque Compagnie petrolifere di Stato (ENI, VEBA, PETROFINA, ELP/ERAP, COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES) nei confronti della Commissione al fine di sostituire all'attuale sistema delle quotazioni di Rotterdam e di Genova, riportate sul Platt's Oil Gram, un differente sistema di quotazioni internazionali, improntato a criteri di maggiore obiettività ed aderenza alla realtà.

Nel campo dei progetti comunitari di esplorazione di idrocarburi, nel mese di ottobre, è stata approvata una seconda serie di misure di sostegno per un ammontare globale di 53 milioni di unità di conto (alle imprese italiane sono stati concessi aiuti per un importo di 7,46 MUC).

L'Italia ha rilevato peraltro l'esigenza di consentire l'accesso non discriminatorio allo sfruttamento delle risorse scoperte e l'impegno che la Commissione CEE impedisca che i risultati delle ricerche possano essere utilizzati da Società non comunitarie, a condizioni più favorevoli di quelle che saranno fatte a Società della Comunità.

In materia di energia nucleare è stato approvato un intervento di 500 MUC — sotto forma di prestiti EURATOM — per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari dei Paesi membri. Sono inoltre previsti ulteriori stanziamenti man mano che tale somma verrà utilizzata (attualmente l'Italia partecipa con una richiesta dell'ENEL per 40 MUC).

È da sottolineare che, in materia nucleare, i progressi sono stati modesti anche per le difficoltà sorte nell'opinione pubblica di alcuni Paesi membri: proprio per cercare di ridare fiducia a tale fonte alternativa, la Commissione delle Comunità europee ha avviato una serie di pubblici dibattiti, con l'intervento di fautori ed oppositori all'installazione delle centrali nucleari, in modo da dare piena informazione sull'argomento alla opinione pubblica europea.

In materia di risparmio di energia e fonti alternative è in fase avanzata di esame la concessione di aiuti finanziari a progetti dimostrativi che permettano risparmi di energia. A tale direttiva dovrà far seguito un'al-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra relativa alla concessione di aiuti finanziari a progetti di sfruttamento delle fonti energetiche alternative.

Si tratta di progetti pilota per la trasformazione di combustibili solidi in idrocarburi, lo sfruttamento dei giacimenti geotermici e quanto altro possa diminuire la dipendenza dal petrolio.

In questa ottica sono state anche predisposte tre « raccomandazioni » per l'utilizzazione razionale della energia, relative alla regolamentazione del riscaldamento nei nuovi edifici, ai risparmi da effettuarsi nelle imprese industriali ed alla creazione di organi consultivi per promuovere la produzione mista di calore ed elettricità nel settore industriale.

In materia carbonifera, sono state formulate delle proposte in merito al controllo del-

le importazioni di carbone dall'estero e alla incentivazione del carbone nelle centrali elettriche (dando, però, una priorità al carbone comunitario e finanziando lo stoccaggio delle scorte di combustibili). Tali progetti sono stati accolti criticamente dall'Italia e dalla Francia in quanto tenderebbero a privilegiare il carbone comunitario (in crisi di sovrapproduzione a causa dei prezzi notevolmente superiori a quelli del carbone di importazione).

Per le centrali elettriche, è stata approvata una direttiva che impone il mantenimento di un livello di scorte di combustibili fossili pari a 60 giorni di consumo; il relativo disegno di legge, reso necessario perchè in materia carbonifera non esiste una disciplina simile a quella del settore petrolifero, è in corso di presentazione al Parlamento.

CAPITOLO VII

**Politica agricola comune — Politica comunitaria della pesca**

PAGINA BIANCA

### I. — LA FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI PER LA CAMPAGNA 1977-78

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1977-1978 è risultata particolarmente laboriosa e difficile, tanto da dover richiedere il rinvio di un mese delle decisioni del Consiglio per tentare un'intesa su taluni punti sui quali non era stato possibile raggiungere subito un accordo.

Non essendo intervenuta alcuna decisione entro il 1° marzo 1977 (la data del 1° aprile segna l'entrata in vigore dei nuovi prezzi), si è reso necessario prorogare al 30 aprile 1977 i prezzi della campagna 1976-1977 per il latte e la carne bovina.

Infatti, il rifiuto opposto dal Regno Unito, nel corso del dibattito, di accettare una sia pur contenuta svalutazione della sterlina verde e la richiesta intesa ad ottenere una sovvenzione al consumo del burro, molto più alta di quella proposta dalla Commissione, avevano impedito il raggiungimento di una intesa.

Conviene comunque riassumere, prima di illustrare le decisioni del Consiglio sui prezzi agricoli, le proposte della Commissione.

Per la campagna 1977-1978, queste ultime prevedevano:

a) un aumento medio dei prezzi comuni (espressi in unità di conto) del 3 per cento;

b) una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi, per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari, i cui inconvenienti — distorsioni commerciali, discriminazioni fra prodotti, localizzazione non ottimale delle risorse — erano e sono palesi;

c) misure di carattere strutturale tendenti principalmente a ridurre l'eccesso di

produzione di latte e ad incoraggiare la produzione di carni. In pratica, la Commissione riproponeva, nel pacchetto prezzi, il « programma di risanamento del mercato lattiero-caseario », presentato al Consiglio nel luglio 1976, apportandovi però alcune modificazioni per tener conto delle discussioni fino ad allora svoltesi.

Circa l'aumento dei prezzi per i singoli prodotti, le proposte si articolavano in un aumento relativamente esiguo per taluni prodotti eccedentari (3 per cento per il latte, con effetto dal 16 settembre 1977 e ciò per rafforzare l'effetto delle altre misure di risanamento proposte in questo settore; 3 per cento per il vino; 3 per cento per lo zucchero), mentre aumenti più consistenti venivano suggeriti per altri prodotti (7 per cento per i semi oleosi; 4 per cento per le carni suine; 4,7 per cento per il mais e l'orzo).

Le difficoltà maggiori derivavano, però, dalla inclusione, nelle proposte relative ai prezzi, delle misure collaterali monetarie, che hanno l'effetto di modulare, Paese per Paese, la media dell'aumento dei prezzi e di ridurre, nel contempo, il livello degli importi compensativi monetari.

Nel fissare l'entità della manovra sui prezzi e sui tassi di cambio, la Commissione aveva cercato di mediare le opposte esigenze degli Stati. Infatti, i Paesi a moneta forte non sarebbero stati favorevoli ad apprezzamenti delle loro parità verdi senza adeguati aumenti dei prezzi. Per contro, i Paesi a moneta deprezzata apparivano mossi, pur avendo situazioni analoghe, da opposte esigenze. E questo contrasto si è manifestato in particolare per il Regno Unito e l'Italia.

Entrambi hanno, sia pure per ragioni e condizioni diverse, una produzione agricola

largamente insufficiente a coprire le esigenze interne di consumo e sono pertanto costretti a consistenti ed onerosissime importazioni.

C'è però una sostanziale differenza in termini di strutture: il Regno Unito ritiene di dover provvedere al saldo delle sue esigenze alimentari con l'importazione più economica possibile e conseguentemente, sostiene il principio della continuità del sostegno finanziario comunitario a difesa della politica di contenimento dei prezzi al consumo.

Nel caso del nostro Paese, una pura politica di difesa del consumatore rischia di comportare una riduzione della produzione agricola: di qui l'esigenza di ridurre le conseguenze scaturenti dall'applicazione del meccanismo degli importi compensativi monetari, manifestatesi soprattutto nel comparto dei prodotti zootecnici, attraverso un riallineamento della parità verde della lira.

In questo quadro, i ritocchi proposti per i tassi delle monete verdi erano i seguenti (fra parentesi i punti di decurtazione degli importi compensativi monetari): Italia —2,53 (3); Germania +3,05 (2,75); Paesi del Benelux +0,41 (0,4) Regno Unito —5,94 (8); Irlanda —2,71 (3). Per ottenere l'aumento medio dei prezzi in monete nazionali, occorre aggiungere o sottrarre alla media comunitaria del 3 per cento gli effetti degli adattamenti monetari. In definitiva, questi ultimi avrebbero comportato un aumento in più del 2,60 per cento per l'Italia, del 2,65 per cento per la Francia, del 6,32 per cento per il Regno Unito e del 2,79 per cento per l'Irlanda; per i Paesi a moneta forte, si sarebbe invece avuto un minor aumento del 2,96 per cento per la Germania e dello 0,40 per cento per il Benelux.

Le proposte dei nuovi prezzi e le misure agro-monetarie ora indicate erano poi accompagnate da proposte di modifica dell'organizzazione comune di mercato per il settore dei cereali (istituzione del prezzo di riferimento per il grano tenero panificabile a partire dalla campagna 1977-1978 e contemporanea eliminazione del prezzo d'intervento per tale qualità) e dalle misure intese a

riequilibrare il mercato lattiero-caseario (prelievo di corresponsabilità; premio di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie bovine; divieto di concessione di aiuti nazionali e comunitari all'aumento della produzione lattiera, eccetera).

Il dibattito in seno al Consiglio si concentrava in primo luogo sul problema degli adattamenti agro-monetari, in quanto dalla soluzione ad esso data sarebbero emerse le indicazioni sul risultato finale dell'aumento dei prezzi espressi in moneta nazionale.

Com'era da attendersi, i Paesi del Benelux e la Germania sottolineavano l'impossibilità di accettare una riduzione dei prezzi ed insistevano perchè il problema degli importi compensativi monetari fosse dissociato dal negoziato prezzi per essere trattato successivamente. Per motivi opposti, cioè per non compromettere l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Regno Unito formulava una netta riserva sulla svalutazione della sterlina verde. Le proposte della Commissione, invece, venivano ritenute « non adeguate » da parte nostra e irlandese. L'Irlanda, penalizzata nelle sue esportazioni di carni bovine e di prodotti lattiero-caseari, richiedeva una svalutazione della sterlina verde in misura tale da abbassare dall'11,7 al 4,2 la percentuale degli importi compensativi monetari applicabili.

Da parte nostra venivano evidenziate le distorsioni di concorrenza determinate dal livello (22,8 per cento) dei predetti importi, soprattutto nel settore del latte e delle carni bovine — per effetto del cumulo delle sovvenzioni all'importazione concesse in Italia e delle sovvenzioni all'esportazione concesse dai Paesi esportatori a moneta forte — e veniva invocata una più consistente riduzione degli importi stessi.

Nella maratona del 25-29 marzo, in presenza di un compromesso presentato dalla Commissione, l'assenso al medesimo da parte di otto delegazioni risultava privo di efficacia, per l'atteggiamento di rifiuto assunto dal Regno Unito, in particolare sul problema della svalutazione della sterlina verde e degli aiuti al consumo di burro.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, la proposta transattiva della Commissione di ridurre gli importi compensativi monetari per il Regno Unito di 4 anzichè 8 punti, come originariamente proposto, veniva respinta. La delegazione inglese dichiarava di non poter andare al di là di 3,5 punti e subordinava, comunque, tale adattamento monetario all'ottenimento degli aiuti al consumo di burro, nella misura di 75 u.c./q.le a totale carico del FEOGA.

Quest'ultima richiesta, se accolta, avrebbe comportato una spesa supplementare per la campagna 1977-1978 di 222 milioni di unità di conto.

La divergenza tra la Commissione e otto Stati membri, da una parte, e il Regno Unito dall'altra si manifestava quindi essenzialmente sul livello della sovvenzione, che la Commissione aveva proposto in 30 u.c./q.le dal 1° aprile al 31 dicembre 1977 e in 25 u.c./q.le dal 1° gennaio al 31 marzo 1978.

Il mancato accordo sul compromesso d'insieme della Commissione induceva il Consiglio a rinviare ogni decisione alla sessione del 25 aprile ed a prorogare fino al 30 aprile 1977 le campagne lattiero-casearie e carni bovine, per evitare, con la scadenza del 31 marzo, un vuoto giuridico e il conseguente blocco dei meccanismi di sostegno di tali mercati e degli importi compensativi monetari. Nel contempo, venivano anche decise le modifiche dei tassi rappresentativi della lira italiana, del franco francese e della sterlina irlandese, sulla base della proposta ultima di compromesso della Commissione e cioè di riduzione degli importi compensativi monetari di punti 8,3 e 7, rispettivamente.

Con tale decisione, in sostanza, veniva anticipata l'applicazione delle nuove parità verdi di un mese, limitatamente ai settori del latte, delle carni bovine e delle carni suine.

Le decisioni comunitarie sui prezzi agricoli potevano, quindi, essere adottate soltanto a fine aprile, dopo complesse trattative e dopo un'intesa sul punto cruciale del negoziato e cioè sugli aiuti al consumo del burro. Il Regno Unito, infatti, veniva autorizzato a concedere un aiuto al consumo di burro nella misura di 33 unità di conto/quintale fino al 1° aprile 1978 e con finanziamento a totale carico del FEOGA. Agli Stati membri veniva riconosciuta la facoltà di concedere un aiuto al consumo di burro nella misura massima di 56 unità di conto/quintale, con finanziamento del FEOGA del 25 per cento per le prime 20 unità di conto e del 50 per cento per la quota superiore (nella ipotesi « massima », il FEOGA interverrà con 23 unità di conto su 56). Questa possibilità di accordare aiuti nazionali è stata estesa anche al Regno Unito, ma in tal caso il finanziamento comunitario sarà solo del 25 per cento per l'importo compreso fra le 33 unità di conto e le 56 unità di conto.

Il costo dell'operazione di sovvenzione al consumo del burro decisa a favore del Regno Unito (33 unità di conto/quintale a carico del FEOGA) è stato calcolato in 88,7 milioni di unità di conto, di cui 4,6 per incidenza del doppio tasso di cambio, in relazione ad un prevedibile consumo di burro comunitario nel Regno Unito di circa 255.000 tonnellate per il periodo 1° maggio 1977-31 marzo 1978.

L'accordo così intervenuto sul problema del burro consentiva al Regno Unito di dare il proprio assenso sull'insieme del compromesso che la Commissione aveva presentato nella sessione precedente.

Le decisioni del Consiglio per i singoli prodotti possono così riassumersi (tra parentesi sono indicati i prezzi della campagna 1976-1977):

## C E R E A L I

## GRANO TENERO

prezzo indicativo . . . . .	158,08 u.c./tonn. (152)	+ 4%
prezzo intervento unico comune . .	120,06 u.c./tonn.	+ 3,5%
prezzo riferimento grano panificabile	135,59 u.c./tonn.	

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono previste misure di sostegno per il grano panificabile, al livello del prezzo di riferimento, nei primi tre mesi e, se necessario, negli ultimi tre mesi della campagna.

È stato inoltre stabilito il trasferimento, in caso di necessità, di 200.000 tonnellate di grano panificabile dall'organismo di intervento tedesco all'AIMA.

## GRANO DURO

prezzo indicativo . . . . .	224,27 u.c./tonn. (218,80)	+ 2,5%
prezzo intervento unico . . . . .	203,01 u.c./tonn. (202)	+ 0,5%

L'aiuto all'ettaro è stato determinato in 60 unità di conto (50 nella campagna 1976-1977), oltre che per le zone del « gruppo A »

anche per le Marche, il Lazio, la Toscana e le zone di montagna di cui alla direttiva 268/75.

## SEGALA

prezzo indicativo . . . . .	155,12 u.c./tonn. (149,15)	+ 4%
prezzo intervento unico . . . . .	128,96 u.c./tonn. (124)	+ 4%

## ORZO

prezzo indicativo . . . . .	144,97 u.c./tonn. (137,80)	+ 5,2%
prezzo intervento unico . . . . .	120,06 u.c./tonn. (116)	+ 3,5%

## GRANOTURCO

prezzo indicativo . . . . .	144,97 u.c./tonn. (137,80)	+ 5,2%
prezzo intervento unico . . . . .	118,03 u.c./tonn. (112,20)	+ 5,2%

È stata decisa la riduzione, in favore del nostro Paese, di 3 unità di conto/tonnellata

sul prelievo da applicare alle importazioni di granturco durante la campagna 1977-78.

## RISO

prezzo indicativo riso semigreggio . . . . .	295,71 u.c./tonn. (284,52)	+ 3,8%
prezzo intervento risone . . . . .	171,55 u.c./tonn. (164,16)	+ 4,5%

## ZUCCHERO

prezzo minimo barbabietola . . . . .	25,43 u.c./tonn. (24,57)	+ 3,5%
prezzo indicativo zucchero bianco . . . . .	363,30 u.c./tonn. (348,70)	+ 4,2%
prezzo intervento zucchero bianco . . . . .	344 u.c./tonn. (331,40)	+ 4,4%



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il coefficiente relativo alla determinazione della quota massima di 1,35 per la campagna 1976-77 è stato confermato anche per la campagna 1977-78: le imprese saccarifere potranno così produrre una quota massima pari al 135 per cento della quota di base. Nel contempo, il Consiglio ha autorizzato il

nostro Paese ad accordare, anche per la campagna 1977-78, l'aiuto nazionale di 9,9 unità di conto/tonnellata bietole e ciò non soltanto per lo zucchero della quota A (12.300.000 quintali), ma anche per una quantità supplementare di 1.700.000 quintali.

## O L I O D ' O L I V A

prezzo indicativo alla produzione . . . . .	187,78 u.c./q.le (185)	+ 1,5%
prezzo indicativo di mercato . . . . .	141,91 u.c./q.le (144,89)	
prezzo intervento . . . . .	134,62 u.c./q.le (137,64)	
integrazione di prezzo . . . . .	45,87 u.c./q.le ( 40,11)	

## S E M I O L E O S I E P R O T E I C I

a) *semi di colza e di ravizzone*

prezzo indicativo . . . . .	28,53 u.c./q.le (27,57)	+ 3,5%
prezzo intervento . . . . .	27,71 u.c./q.le (26,77)	+ 3,5%

Si è convenuto che a partire dal 1° luglio 1977 l'intervento sarà ammesso solo per i semi di colza e di ravizzone con tenore in acido erucico non superiore al 10 per cento.

b) *semi di girasole*

prezzo indicativo . . . . .	30,78 u.c./q.le (28,63)	+ 7,5%
prezzo intervento . . . . .	29,89 u.c./q.le (27,80)	+ 7,5%

c) *semi di soia*

prezzo d'obiettivo . . . . .	30,64 u.c./q.le (28,50)	+ 7,5%
------------------------------	-------------------------	--------

d) *semi di cotone*

aiuto forfettario di . . . . .	104,52 u.c./ha (103,20)	
--------------------------------	-------------------------	--

e) *semi di lino*

prezzo d'obiettivo . . . . .	31,18 u.c./q.le (29)	+ 8,5%
aiuto minimo all'ettaro . . . . .	105 u.c.	

## L I N O T E S S I L E E C A N A P A

— aiuto forfettario per il lino tessile di 194,74 unità di conto/ha (188,15);

— aiuto forfettario per la canapa di 176,87 unità di conto/ha (174,04).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FORMAGGI DISIDRATATI

L'aiuto forfettario alla produzione è stato elevato da 9 a 9,55 unità di conto la tonnellata.

## BACCHI DA SETA

L'aiuto per telaino utilizzato è stato portato da 40 a 40,20 unità di conto, mentre l'aiuto supplementare riservato alle associazioni riconosciute di produttori è stato fissato in 14,07 unità di conto.

## SEMENTI

L'aiuto per 100 Kg. di sementi prodotte è stato determinato, a seconda della varietà; da un minimo di 4 ad un massimo di 33 unità di conto.

## VINO

— prezzo d'orientamento del tipo R I	. . . . .	2,03 u.c. per grado/hl	
		(1,96)	+ 3,5%
» » » » R II	. . . . .	2,03 u.c. per grado/hl	
		(1,96)	+ 3,5%
» » » » R III	. . . . .	31,65 u.c. per grado/hl	
		(30,58)	+ 3,5%
» » » » A I	. . . . .	1,90 u.c. per grado/hl	
		(1,84)	+ 3,5%
» » » » A II	. . . . .	42,18 u.c. per grado/hl	
		(40,75)	+ 3,5%
» » » » A III	. . . . .	48,16 u.c. per grado/hl	
		(46,53)	+ 3,5%

## ORTOFRUTTICOLI

I prezzi di base e i prezzi d'acquisto dei prodotti ortofrutticoli sono stati aumentati in media del 3,8 per cento (+ 4% cavolfiori, pomodori, pesche, limoni; + 3% mele, arance, mandarini; + 2% uve da tavola).

I premi di commercializzazione per le arance, i mandarini e le clementine sono stati elevati del 3,5 per cento (anziché del 2 per cento, come proposto dalla Commissione) e cioè:

— 8,71 u.c./q.le per le arance Moro, Tarocco, Navel, Valencia Late, Belladonna e Ovale calabrese;

— 7,48 u.c./q.le per le arance Sanguinello;  
— 4,92 u.c./q.le per le arance Sanguigno e Biondo comune;  
— 7,48 u.c./q.le per i mandarini;  
— 4,36 u.c./q.le per le clementine.

Il premio di commercializzazione per i limoni è stato confermato anche per la campagna 1977-78 ed aumentato del 4,5 per cento rispetto alla precedente campagna (da 5,10 a 5,33 u.c./q.le).

Di particolare rilievo poi la decisione del Consiglio di istituire, per un periodo di tre anni, un regime di aiuti per favorire la com-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercializzazione dei succhi di limone. Detto regime consiste in una compensazione finanziaria in favore delle industrie di trasformazione che si impegnino a corrispondere un prezzo minimo di acquisto ai produttori di limoni: la compensazione, che è a carico del FEOGA, non potrà superare la differenza

fra il prezzo minimo di acquisto e i prezzi praticati per la materia prima nei Paesi terzi produttori.

Infine, si è convenuto che le arance pigmentate ritirate dal mercato potranno, limitatamente ad un periodo di tre anni, essere destinate alla trasformazione industriale.

## T A B A C C O

I prezzi d'obiettivo e di intervento delle differenti varietà di tabacco greggio sono stati aumentati in media del 2 per cento.

Il premio di commercializzazione è stato aumentato del 4 per cento per talune varietà

di nostro interesse (Bright-Kentucky), mentre per le altre varietà anch'esse coltivate nel nostro Paese (Nostrano-Beneventano) non è stato effettuato alcun aumento, data la scarsa domanda di tali tabacchi.

## C A R N I B O V I N E

— prezzo d'orientamento dei bovini adulti	122,90 u.c./q.le (118,74) + 3,5%
— prezzo d'intervento dei bovini adulti .	110,61 u.c./q.le (106,87)

Il prezzo d'orientamento dei vitelli è stato soppresso; il prezzo d'intervento dei bovini adulti è stato mantenuto al 90 per cento del prezzo d'orientamento. Il premio alla

nascita dei vitelli è stato confermato anche per la campagna 1977-78 ed elevato a 35 unità di conto per capo (28 u.c. per capo nella campagna 1976-77).

## C A R N I S U I N E

Il prezzo di base dei suini macellati è stato fissato a 120,20 unità di conto/quintale (+ 5%), con decorrenza 1° novembre 1977.

## L A T T E

— prezzo indicativo del latte . . . . .	17,35 u.c./q.le (16,78) + 3,50%
— prezzo intervento del burro . . . . .	230,95 u.c./q.le (22,38) + 3,19%
— prezzo intervento del latte scremato in polvere . . . . .	94,09 u.c./q.le (91,37) + 2,98%
— prezzo intervento dei formaggi	
a) grana-padano di almeno 6 mesi di età . . . . .	269,34 u.c./q.le (255,84) + 5,28%
b) parmigiano-reggiano di almeno 6 mesi di età . . . . .	292,57 u.c./q.le (276,96) + 5,64%

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parallelemente alle decisioni sui prezzi, il Consiglio ha adottato il programma di risanamento del mercato lattiero-caseario, che può così riassumersi:

— istituzione a partire dal 16 settembre 1977, del prelievo di corresponsabilità, a carico dei produttori di latte, nella misura dell'1,5 per cento del prezzo indicativo del latte, con esclusione delle zone di montagna di cui alla direttiva CEE/75/268 del 28 aprile 1975. Inoltre, la Commissione, prima di varare il provvedimento, dovrà studiare le difficoltà amministrative di applicazione della tassa in Italia;

— istituzione del premio di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero verso razze da carne (il premio è calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnati dal produttore nel corso del 1976).

Il Consiglio ha deciso la non applicazione di tali premi in Italia, per tener conto della considerevole contrazione del patrimonio bovino da latte registrato negli anni scorsi;

— corresponsione di aiuti comunitari, nella misura di 60 unità di conto per vacca e di 30 unità di conto per gli altri bovini, per un periodo di tre anni, allo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi di eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi dei bovini;

— autorizzazione agli Stati membri a concedere aiuti nazionali al consumo del burro, nella misura massima di 56 unità di conto per 100 Kg. (il contributo del FEOGA sulle spese sopportate dagli Stati membri per la applicazione di tale misura, introdotta in luogo della tassa sulle materie grasse vegetali, è fissato al 25 per cento per la parte di aiuto inferiore o pari a 20 unità di conto e al 50 per cento per la parte eccedente le 20 unità di conto);

— fornitura del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto alle scuole, per almeno cinque anni, con finanziamento del FEOGA pari al 50 per cento del prezzo indicativo del latte ed a condizione che la partecipazione finanziaria degli Stati mem-

bri sia pari al 25 per cento del prezzo indicativo del latte;

— sospensione temporanea — cioè fino al 31 dicembre 1979 — degli aiuti all'acquisto di vacche da latte, previsti dagli articoli 8 e 14 della direttiva 72/159/CEE sull'ammmodernamento delle aziende agricole;

— concessione di aiuti supplementari per il latte scremato liquido utilizzato dagli allevatori di suini e per il latte scremato in polvere utilizzato negli alimenti per suini e pollame;

— proroga, fino al 31 marzo 1980; della sospensione del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e il burro.

L'accordo sui prezzi comuni si traduce in un aumento medio di unità di conto del 3,5 per cento che assume poi significato diverso a seconda dei Paesi, se si tiene conto della conversione dell'unità di conto in moneta nazionale sulla base dei nuovi tassi rappresentativi fissati dal Consiglio. Per il nostro Paese, se si considera la svalutazione della lira verde del 7,2 per cento operata con effetto dal 1° aprile 1977, l'aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale è del 10,7 per cento.

L'incremento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari è calcolato intorno al 5,3, mentre l'impatto sul costo generale della vita è limitato al 2,65 per cento.

Il Regno Unito, che aveva bloccato l'accordo sul compromesso della Commissione, ha ottenuto fino al 31 marzo 1978 la sovvenzione al consumo del burro, a totale carico del FEOGA, nella misura di 340 al Kg. È un provvedimento che costerà al FEOGA oltre 95 miliardi di lire.

Nel contesto d'assieme delle decisioni del Consiglio, le misure previste in favore del nostro Paese sono essenzialmente le seguenti:

1) svalutazione della lira verde del 7,2 per cento (anziché del 2,60 per cento proposto dalla Commissione) e conseguente riduzione degli importi compensativi monetari di 8 punti (1 u.c. = 1.030 lire);

2) aiuto al grano duro, portato al livello di 60 unità di conto/ha ed estensione del

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesimo alle Marche, al Lazio, alla Toscana ed a tutte le zone di montagna;

3) aumento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva da 38.500 a 47.256 lire al quintale;

4) trasferimento in Italia di 200.000 tonnellate di grano tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, per evitare ogni rischio di penuria nell'attesa del nuovo raccolto;

5) riduzione del prelievo sulle importazioni di mais;

6) mantenimento dell'aiuto nazionale in favore dello zucchero;

7) aumento per gli ortofrutticoli dei prezzi minimi garantiti ai produttori in caso di ritiro delle eccedenze dal mercato: e adozione di nuove misure di sostegno per i limoni e le arance pigmentate;

8) rinnovo del premio di nascita dei vitelli;

9) aumento dei prezzi d'intervento per i formaggi grana e parmigiano;

10) esclusione del nostro Paese dall'applicazione di talune misure limitatrici della produzione di latte.

Sembra opportuno sottolineare che il compromesso raggiunto offrirà ai nostri produttori le garanzie di prezzo e di reddito necessarie per realizzare i programmi di sviluppo e di riordinamento e per incrementare le esportazioni italiane, con una spesa comunitaria a favore dell'agricoltura italiana superiore di 220-250 miliardi di lire rispetto a quella prevista dalle proposte originarie della Commissione.

## II. — LA FISSAZIONE DI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE VERDI. — LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI

In occasione della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1977-78, il Consiglio ha proceduto alla fissazione, per talune

monete, di tassi rappresentativi di conversione, più aderenti alla realtà economica del settore agricolo.

Le misure agro-monetarie hanno riguardato la lira italiana, il franco francese, la sterlina irlandese, la sterlina inglese ed il marco tedesco.

Per la lira italiana, il tasso di cambio da applicare per le operazioni di politica agricola comune è stato fissato in 100 lire = 0,0970874 u.c.: in pratica, è stata effettuata una svalutazione di 8 punti della lira verde, che ha consentito di elevare il valore della unità di conto da 963 a 1.030 lire.

Al riguardo, giova ricordare che per l'Italia si è trattato della nona svalutazione avvenuta dal 1° novembre 1973, che ha portato il valore dell'unità di conto da 625 a 1.030 lire; per essere esatti, la svalutazione è stata, nel periodo 1° novembre 1973/1° aprile 1977, complessivamente del 64,8 per cento.

Ciò sta a dimostrare che ogni qualvolta il divario fra il tasso corrente di cambio della lira ed il tasso rappresentativo (cioè il tasso di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale) ha superato determinate percentuali, il nostro Paese ha proceduto ad un adeguamento di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il franco francese il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 1 F.F. = 0,172995 u.c. (1 u.c. = 5,78051 F.F.), mentre per la sterlina irlandese esso è stato determinato in 1 £ = 1,35190 u.c. (1 u.c. = 0,739700 £): in pratica, il franco francese e la sterlina irlandese sono stati svalutati, rispettivamente, di 3 e 7 punti.

Per la Germania, si è provveduto a rivalutare il marco verde di 1,80 punti fissandone il tasso rappresentativo a 1 DM = 0,293033 (1 u.c. = 3,41258 DM).

Maggiori difficoltà si sono invece avute per la svalutazione della sterlina verde inglese, che la Commissione aveva inizialmente proposto nella misura di 8 punti, in considerazione del notevole scarto esistente tra il tasso effettivo di cambio della sterlina ed il tasso rappresentativo della medesima (— 36,3%).

L'opposizione del Regno Unito, manifestata in un primo tempo contro qualsiasi modifica del tasso rappresentativo — per la convenienza, quale forte importatore di prodotti agricoli, di continuare a beneficiare delle consistenti sovvenzioni all'importazione — è stata superata, dopo complesse e lunghe trattative, sulla base di una formula di compromesso, che ha comportato una svalutazione di soli 4 punti della sterlina verde, effettuabile peraltro per metà al 16 settembre 1977 e per l'altra metà al 1° aprile 1978.

A quest'ultima data il nuovo tasso rappresentativo della sterlina verde sarà pertanto di 1 £ = 1,70463 u.c. (1 u.c. = 0,586638 £).

Nel corso del 1977 — cioè indipendentemente dalla fissazione dei prezzi agricoli — gli unici adattamenti monetari sono intervenuti per la corona danese, peraltro in un contesto del tutto particolare. Il Governo danese, infatti, avendo modificato il 28 agosto 1977 il tasso centrale della propria moneta nel senso di una sua svalutazione del 5 per cento, ha chiesto una modifica di pari entità del tasso rappresentativo, allo scopo di evitare l'introduzione di importi compensativi monetari. Va ricordato che la Danimarca era a quell'epoca ed è tutt'oggi l'unico Paese, che — data la coincidenza tra tasso centrale e tasso rappresentativo — non applica importi compensativi monetari.

Nell'accogliere la richiesta danese, il Consiglio in data 16 settembre 1977 ha così fissato il nuovo tasso rappresentativo della corona: 1 DKr = 0,116733 u.c. (1 u.c. = 8,56656 DKr).

In linea generale si può affermare che anche nel 1977 la politica agricola comune ha subito gli effetti della instabilità monetaria e non è riuscita ad eliminare, malgrado la fissazione di nuovi tassi rappresentativi, le gravi difficoltà conseguenti alla suddivisione dell'area comunitaria in zone monetarie differenziate.

Si ritiene opportuno ricordare che alla data del 1° novembre 1977 per i Paesi a moneta deprezzata gli importi compensativi monetari erano del 31,9 per cento per il Regno Unito, del 16,5 per cento per l'Italia, del 14,5 per cento per la Francia; mentre per

i Paesi a moneta rivalutata gli importi compensativi monetari erano del 7,5 per cento per la Germania e dell'1,4 per cento per i Paesi del Benelux.

La spesa a carico del bilancio 1977 per gli importi compensativi monetari è di 970 MUC, pari a quasi un settimo dello stanziamento per il 1977 del FEOGA/Sezione Garanzia (7.101.600.000 u.c.). Rispetto alle spese sostenute nel 1976 per circa 600 MUC, nel 1977 si è avuto un aumento negli esborsi del FEOGA del 66 per cento circa.

Il peso considerevole degli importi compensativi monetari nelle spese della politica agricola comune ed il pericolo di sempre maggiori distorsioni di concorrenza negli scambi intracomunitari di prodotti agricoli, hanno indotto la Commissione ad assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio un piano di smobilitazione graduale dei medesimi. Sembra opportuno precisare che, nell'ottobre 1976, la Commissione aveva suggerito la istituzione di un meccanismo permanente di adeguamento dei tassi rappresentativi delle monete verdi alla realtà economica, allo scopo di eliminare o ridurre lo scarto tra il tasso di mercato e il tasso verde delle monete stesse.

Le proposte della Commissione prevedevano un « limite massimo » (15% per le monete svalutate e 10% per quelle rivalutate), oltre il quale gli importi compensativi monetari sarebbero stati assorbiti attraverso lo adattamento automatico dei tassi verdi delle monete interessate.

Dette proposte sono state poi accantonate per l'opposizione delle delegazioni inglese e tedesca, interessate, sia pure per opposti motivi, ad evitare qualsiasi automatismo che avesse limitato il potere delle Autorità nazionali di modulare i necessari adeguamenti dei tassi verdi in funzione anche delle specifiche esigenze di carattere economico e sociale dei propri Paesi. Neppure all'Italia appare accettabile un automatico adeguamento dei tassi.

La rivalutazione automatica del marco tedesco avrebbe comportato, infatti, quale che fosse stata la situazione sociale ed economica del Paese, una diminuzione dei prezzi

comuni espressi in moneta nazionale, così come la svalutazione della sterlina verde avrebbe vanificato gli sforzi anti-inflazionistici del Regno Unito.

Consequentemente, considerato che le proposte così formulate non avrebbero avuto possibilità di essere approvate dal Consiglio, la Commissione ha provveduto a modificarle, presentando, alla fine di ottobre, un piano settennale di eliminazione degli importi compensativi monetari esistenti. Secondo la Commissione ogni anno si dovrebbe procedere, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, mediante la determinazione di tassi rappresentativi più aderenti alla realtà economica, alla riduzione dei ICM nella misura almeno di un settimo di quelli esistenti.

Verrebbe prevista, inoltre, la facoltà per gli Stati membri di procedere, su proposta della Commissione, ad adattamenti più importanti.

Nell'ipotesi di un aumento degli ICM esistenti, l'aumento stesso verrebbe assorbito nell'anno successivo. Tuttavia, l'adattamento dei tassi verdi, destinati ad eliminare sia gli ICM esistenti sia i relativi aumenti, non dovrebbero globalmente superare il 5 per cento annuo (limite massimo).

Queste nuove proposte — che non sono state ancora esaminate dal Consiglio — hanno il pregio, rispetto alle precedenti dell'ottobre 1976, di non presentare un carattere di rigido automatismo, prevedendo esse in sostanza l'obbligo di effettuare la modifica del tasso rappresentativo solo per una parte limitata degli ICM esistenti, mentre agli Stati membri verrebbero riconosciuti ampi poteri decisori per gli adeguamenti eccedenti questo minimo.

### III. — POLITICA DELLE STRUTTURE

Nel settore della politica delle strutture agrarie l'unico avvenimento di rilievo è stato l'approvazione, da parte del Consiglio, del progetto di regolamento presentato dalla Commissione nel 1976 per realizzare un'azione comune a favore del miglioramento delle

condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il regolamento in questione, approvato il 15 febbraio 1977 (Regolamento n. 355/77), prevede l'intervento finanziario della Comunità per l'attuazione di iniziative intese a sviluppare o razionalizzare imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli.

Il finanziamento dei progetti per l'investimento non è automatico, ma subordinato all'inserimento degli stessi in « programmi specifici » contenenti una precisa analisi della situazione del settore in questione e del miglioramento previsto.

In sostanza, vi sono due fasi distinte, attraverso cui si perviene alla decisione del contributo da parte del FEOGA.

In primo luogo, gli Stati membri devono elaborare dei « programmi » specifici pluriennali, validi per uno o più prodotti agricoli, specificando l'area geografica d'attuazione, le necessità e gli obiettivi a cui essi rispondono, nonché tutta una serie di altri elementi, quali l'importanza economica del programma stesso nel settore dei prodotti interessati, i mezzi e i termini previsti per la relativa realizzazione, eccetera.

Ogni programma, prima di essere considerato operativo, deve essere approvato dalla Commissione.

La seconda fase attiene alla presentazione dei progetti di investimento pubblico, semi-pubblico o privato.

Il contributo del FEOGA, però, viene concesso solo a quei progetti che si inseriscano nei programmi elaborati dagli Stati membri ed approvati dalla Commissione e rispettino, altresì i vari criteri previsti nel regolamento (sufficiente garanzia circa la loro redditività, eccetera).

Il contributo del FEOGA consiste in una sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nel caso in cui i progetti siano localizzati in regioni che presentino difficoltà particolari di adattamento alle condizioni e agli effetti del-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la politica agricola comune. La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere per lo meno pari al 50 per cento della spesa, mentre quella dello Stato membro non può essere inferiore al 5 per cento.

La durata dell'azione comune è stata fissata in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978; il relativo costo previsionale è stato previsto in 400 milioni di u.c. per il quinquennio, in ragione di 80 MUC all'anno.

È stato infine stabilito — e ciò proprio su nostra richiesta — che durante i primi tre anni di applicazione del regolamento, possano essere finanziati anche i progetti che non si inseriscono nei « programmi », fermo restando che a partire dal secondo anno di operatività del regolamento verrà accordata una priorità ai progetti che in tali programmi si inseriscono. Il contributo del FEOGA per i progetti individuali, durante questo periodo transitorio, non potrà superare il 25 per cento negli anni 1978 e 1979 ed il 15 per cento nel 1980.

Com'è noto, il Regolamento del Consiglio 17/64, in base al quale è stata possibile fino ad oggi l'attuazione con il contributo del FEOGA dei progetti individuali per il miglioramento delle strutture agricole, verrà a scadere alla data del 31 dicembre 1977, perchè, giusta il disposto dell'articolo 6 del Regolamento finanziario 729/70, l'applicabilità del Regolamento 17/64 viene meno « quando l'importo annuo delle somme destinate al finanziamento comunitario delle azioni comuni raggiunga i 325 milioni di unità di conto ».

Questo *plafond* non è più sufficiente a finanziare le azioni comuni nel settore delle strutture, tanto che per l'esercizio 1978, ne è stato proposto l'aumento a 511,71 MUC.

Da parte nostra si è evidenziata l'opportunità anzitutto, di un periodo transitorio per il passaggio dai progetti individuali alle azioni comuni nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il che si è ottenuto nel contesto stesso del Regolamento 355/77, e si è sottolineata altresì la necessità di prorogare l'operatività del Regolamento 17/64 per l'attuazione di quelle iniziative che non sono ancora coperte dalle azioni comuni. Tale è il

caso dei progetti specifici di infrastrutture a carattere sociale (acquedotti - elettrodotti - strade rurali) e dei progetti concernenti spese a carattere interaziendale non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 159/72/CEE sull'ammodernamento delle aziende agricole.

La Commissione ha riconosciuto che a questo riguardo esiste un vuoto da colmare e, proprio per venire incontro alla nostra richiesta, sta approntando uno schema di regolamento che prevede un'azione comune nel settore delle infrastrutture, per la quale si farà richiamo ai criteri previsti dal Regolamento 17/64 per i progetti individuali.

Si ritiene di segnalare che con l'applicazione del Regolamento 17/64, dal suo inizio al 31 dicembre 1976 è stato possibile il finanziamento comunitario di ben 2.115 progetti italiani, pari al 33 per cento circa del totale dei progetti comunitari (n. 6264), per un contributo complessivo a carico del FEOGA/Sezione orientamento di 547.031.349 u.c., pari al 31 per cento circa dell'esborso complessivo del FEOGA di 1.740.450.293 u.c.

\* \* \*

Per quanto concerne infine, l'attività del FEOGA/Sezione orientamento per l'anno 1977, va precisato che su 221 progetti italiani rientranti nella cosiddetta XIV *tranche* di operatività del Fondo, progetti cioè presentati nel 1977 e finanziabili a carico dell'esercizio 1977, sono stati già ammessi al finanziamento comunitario, con decisione della Commissione del 18 luglio 1977, n. 83 progetti per un contributo complessivo del FEOGA pari a 29.475.411 u.c. Una seconda quota di progetti verrà finanziata nel prossimo dicembre.

*Applicazione direttive comunitarie n. 159/72 CEE, 160/72 CEE, 161/72 CEE e 268/75 CEE.*

Come è noto la legge 9 maggio 1975, n. 153, ha recepito nel nostro ordinamento giuridico le direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972,



concernenti la riforma dell'agricoltura. Il quadro normativo è stato poi completato con la legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva n. 268/75 CEE sull'agricoltura di montagna e zone svantaggiate.

Sul piano comunitario ci siamo particolarmente impegnati a sostenere i progetti e i disegni di legge regionali di adattamento della predetta normativa alle esigenze specifiche dei singoli territori, al fine di favorire l'emissione della prescritta decisione di conformità da parte della Commissione CEE, necessaria per la partecipazione finanziaria del FEOGA alle spese di attuazione delle previste provvidenze.

In particolare le Regioni che hanno provveduto a notificare nel 1977, secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge 153, ai competenti organi comunitari provvedimenti legislativi di attuazione delle sopraccitate direttive sono state le seguenti: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

In dipendenza dei lavori svolti in sede comunitaria, si prevede che nel corso dell'anno saranno assunte diverse decisioni di conformità da parte dell'Esecutivo comunitario.

Per quanto riguarda il concorso nel pagamento degli interessi da applicare alle operazioni di mutuo destinate alla realizzazione dei piani di sviluppo di cui alla direttiva numero 159/72 CEE, come è noto al Consiglio dei Ministri della CEE con decisione n. 343 del 1977, a seguito della richiesta formulata dal Ministero dell'agricoltura, ha autorizzato il nostro Paese ad elevare il suindicato concorso al 12 per cento nelle zone stabilite ai sensi della direttiva n. 268/75 CEE, all'11 per cento nelle zone del Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del Centro-Nord diverse dalle zone di cui al punto precedente e al 9 per cento nelle altre zone.

Avuto riguardo all'attuale situazione del mercato dei capitali che, anche se lievemente migliorata rispetto al 1976, risulta tuttora assai pregiudizievole per l'ammodernamento e il potenziamento delle aziende agricole, particolarmente di quelle ubicate nelle regioni

deprese e svantaggiate, è stata ravvisata la necessità di esperire la stessa procedura per il mantenimento dei predetti livelli di interesse, la cui scadenza risulta fissata al 31 dicembre 1977.

Per quanto si riferisce agli aiuti transitori previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) della più volte citata direttiva n. 159 a favore degli imprenditori che non abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale in conformità all'articolo 4 della stessa direttiva o che non abbiano beneficiato dell'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola di cui alla direttiva n. 160/72 CEE, è stata fatta presente ai competenti organi comunitari la necessità di riesaminare la questione considerato che la validità di tali aiuti risulta fissata al 31 dicembre 1977.

#### *Proposta di Regolamento concernente le associazioni di produttori e le relative unioni*

Nell'ambito della politica delle strutture assume particolare importanza per il nostro Paese la nuova proposta di regolamento intesa a promuovere nelle regioni della Comunità che presentano gravi deficienze strutturali dal punto di vista dell'offerta di prodotti la costituzione di associazioni di produttori e di unioni a diverso livello territoriale: regionali e nazionali. Come è noto, l'offerta di prodotti agricoli proviene da un numero di aziende di dimensioni ridotte ed insufficientemente organizzate, ma potranno beneficiare dell'azione proposta anche altre regioni comunitarie che si trovano in condizioni analoghe.

L'azione comune prevede in particolare che le associazioni e le relative unioni che organizzano adeguatamente la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti agricoli e la cui azione offre sufficienti garanzie di durevolezza e di efficacia, vengano riconosciute dagli Stati membri interessati e ricevano aiuti per 3 anni a titolo di concorso nelle spese di costituzione e di funzionamento dall'1,5 al 3 per cento del valore dei prodotti commercializzati e riconosciuti il

primo anno, dall'1 al 2 per cento il secondo e dallo 0,5 all'1 per cento il terzo anno. È prevista la possibilità da parte degli Stati membri di concedere aiuti supplementari.

Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di Garanzia (FEOGA) interviene nel finanziamento di questi aiuti nella misura del 25 per cento.

La partecipazione comunitaria può tuttavia essere portata al 65 per cento a favore di certe regioni, come le regioni svantaggiate e le zone di montagna di cui alla direttiva 268/75 CEE.

Per quanto concerne la composizione delle associazioni è prevista la partecipazione di operatori diversa dagli agricoltori, mentre per i prodotti oggetto di regolamentazione è stata allegata una lista che riflette da una parte i prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato II del Trattato di Roma e dall'altra alcuni prodotti lavorati e trasformati: prodotti lattieri, carne, olio, vino eccetera.

*Proposta di direttiva CEE relativa ad un aiuto speciale a favore dei giovani imprenditori agricoli*

Particolare interesse per i benefici effettuati sul piano agricolo ed occupazionale assume la proposta della Commissione della CEE concernente la concessione di un aiuto speciale a favore dei giovani imprenditori agricoli (di età inferiore ai 40 anni) che impiantino per la prima volta la lavorazione ed al tempo stesso attuino un piano di sviluppo.

Tale proposta muove dalla considerazione che l'aumentato costo dei capitali sugli Stati membri grava in modo particolare sui giovani imprenditori scoraggiando l'indirizzo all'attività agricola. Di qui la necessità di un sistema di aiuti volto a superare tali difficoltà.

Da parte nostra, in più occasioni, abbiamo condiviso le ragioni di fondo che hanno ispirato la proposta della Commissione, e, in particolare, quelle relative alla difficile situazione finanziaria nella quale si trovano ad operare i giovani agricoltori, soprattutto

to a causa dell'oneroso approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari per la conduzione aziendale, specie nella fase di avviamento.

Parimenti non abbiamo mancato di sottolineare l'aspetto di complementarietà della predetta proposta rispetto alla direttiva 159/72 CEE, il cui obiettivo è, come è noto, lo ammodernamento delle aziende. Tale obiettivo è tanto più raggiungibile ove ci si affidi ad elementi giovani e dinamici.

*Aiuti nazionali (articoli 92/94 del Trattato di Roma)*

Come è noto l'articolo 92 del Trattato di Roma sancisce la incompatibilità degli aiuti concessi direttamente o indirettamente dagli Stati membri mediante risorse statali sotto qualsiasi forma quando falsino o minaccino di falsare la concorrenza nell'ambito del Mercato comune.

Da questa enunciazione di ordine generale, si passa ad una potenziale compatibilità di qualunque tipo di aiuto qualora particolari ragioni o situazioni — peraltro già indicate nelle norme del Trattato — giustificino una deroga.

Trattasi, in definitiva, di una normativa elastica che, da una parte attribuisce agli organi comunitari un ampio potere di discrezionalità, dall'altra, richiede un'adeguata azione di sostegno a favore degli aiuti nazionali che si intendono concedere.

Anche in questo caso, non abbiamo mancato di appoggiare e difendere tutte quelle misure nazionali e regionali che, compatibilmente con le regole sulla concorrenza, si rivelano di particolare interesse per l'economia agricola del nostro Paese.

Si fa, altresì, presente che in attuazione di una precisa determinazione del Consiglio dei Ministri della Comunità gli aiuti agli investimenti nel settore lattiero-caseario — cui è particolarmente interessato il nostro Paese — saranno d'ora in avanti considerati nell'ambito della procedura di cui ai sopracitati articoli 92-93 del Trattato.

#### IV. — INVENTARIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER SINGOLI PRODOTTI

##### LATTE

La tematica del settore lattiero-caseario ha assunto nel 1977 particolare rilievo, per la necessità di fronteggiare la situazione sempre più grave delle eccedenze strutturali di burro e polvere di latte e di limitare gli oneri del FEOGA, le cui disponibilità risultano assorbite per il 40 per cento circa dalle spese di questo settore (oltre 2 miliardi di unità di conto).

Un settore — questo dei lattiero-caseari — da tempo al centro degli sforzi e dell'attenzione della Commissione, per riportare ad ordini di grandezza più normali e fisiologici il problema delle eccedenze (un milione e 400 mila tonnellate di polvere di latte — 350 mila tonnellate di burro).

Un settore comunque importante e in continua trasformazione, le cui principali caratteristiche sono date dalla diminuzione del numero dei produttori di latte, dall'aumento del numero medio di vacche per mandria, dal ristagno o dalla lieve contrazione del numero totale delle vacche lattifere, dal miglioramento costante della resa media per vacca, dallo spostamento accentuato della produzione lattiera verso regioni caratterizzate da una percentuale elevata di prati permanenti.

La produzione lattiero-casearia rappresenta circa il 18-19 per cento della produzione agricola della Comunità e il 24 per cento della produzione mondiale di latte. I circa 2 milioni di produttori di latte allevano quasi 25 milioni di vacche lattifere; 1,5 milioni di produttori possiedono meno di 10 vacche, totalizzando circa il 20 per cento del numero complessivo di lattifere. La dimensione media delle mandrie va da un minimo di 5 vacche in Italia ad un massimo di 70 in Scozia, con una media di 23 vacche in Olanda.

È in questo settore che si sono dovuti affrontare i nodi più scabrosi e si è dovuto impostare una politica a medio termine di

contenimento della produzione, che certamente è stata sollecitata ad espandersi in misura non corrispondente alle esigenze del mercato per la garanzia illimitata assicurata dal prezzo di intervento per il burro e la polvere di latte.

Si ricorderà, a questo proposito, che già nel luglio 1976 la Commissione aveva presentato al Consiglio un programma d'azione pluriennale per il graduale ripristino dell'equilibrio sul mercato lattiero-caseario.

Nel 1976 il Consiglio non era pervenuto ad alcuna conclusione su queste proposte per l'impostazione sostanzialmente unitaria del piano a fronte di una situazione comunitaria costituita da un mosaico di realtà estremamente differenziate da regione a regione. Sicchè la Commissione riproponeva il piano, con qualche modifica, abbinandolo alle proposte dei prezzi agricoli per la campagna 1977-78. In particolare, il nuovo « programma d'azione 1977-80 di risanamento del settore in causa » prevedeva le seguenti misure:

a) introduzione, a partire dal 16 settembre 1977, di un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di latte nella misura del 2,5 per cento del prezzo indicativo del latte (applicabile a tutte le consegne di latte eccetto quelle effettuate nelle regioni di montagna);

b) concessione dei premi di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie da latte verso mandrie da carne, con riferimento ai quantitativi di latte o ai suoi equivalenti in prodotti lattiero-caseari consegnati dal produttore nel corso del 1976. Veniva nel contempo proposta l'esclusione — dall'applicazione del premio di non commercializzazione del latte — dei Paesi che negli ultimi 7 anni avessero subito una riduzione di più del 20 per cento del numero di vacche da latte;

c) concessione di un aiuto, per la durata di tre anni, per accelerare l'attuazione dei programmi nazionali di eradicazione della brucellosi, della tubercolosi, della leucosi, (60 u.c. a capo per le vacche e 30 u.c. per gli altri bovini);

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) concessione di premi di cessazione delle aziende lattiere;

e) autorizzazione agli Stati membri a concedere un aiuto a consumo di burro;

f) istituzione di una tassa sulle materie grasse vegetali (escluso l'olio d'oliva e marine o, in alternativa, utilizzazione di una somma equivalente alla tassa per finanziare misure speciali di smercio del burro (vendite a prezzo ridotto);

g) fornitura di latte a prezzo ridotto nelle scuole sulla base di un contributo FEOGA del 50 per cento del prezzo indicativo del latte ed a condizione che un importo pari almeno al 25 per cento di tale prezzo fosse a carico degli Stati membri;

h) adozione delle regole generali relative alla commercializzazione dei prodotti lattieri, per riservare tale denominazione ai prodotti alimentari che effettivamente ne contengono;

i) proroga, fino al 31 marzo 1980, della sospensione del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro;

l) sospensione fino al 31 marzo 1980 degli aiuti nazionali e comunitari suscettibili di aumentare la produzione lattiera e sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di latte;

m) possibilità di limitare gli acquisti di intervento di latte in polvere scremato proveniente da caseifici che non avessero concluso contratti di consegna di latte scremato liquido con gli allevatori di suini;

n) possibilità di accordare un aiuto supplementare per il latte scremato liquido utilizzato dagli allevatori di suini e per il latte scremato in polvere utilizzato negli alimenti per suini e pollame;

o) sospensione temporanea (fino al 31 dicembre 1979) degli aiuti all'acquisto delle vacche da latte, previsti dagli articoli 8 e 14 della Direttiva CEE n. 72/159 sull'ammodernamento delle aziende agricole.

Talune delle misure sopraelencate — prelievo di corresponsabilità; sospensione degli

aiuti nazionali e comunitari nel settore delle strutture; premi di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie — apparivano chiaramente in contrasto con i nostri programmi di sviluppo zootecnico. Il nostro Paese, che ha visto diminuire la consistenza del patrimonio vacche da latte in cinque anni di 700.000 unità (2.900.000 capi attualmente), non poteva, proprio in considerazione di questo deterioramento della situazione, non respingere misure destinate a ridurre ulteriormente la produzione di latte e ad aggravare ancor più il *deficit* di prodotti lattiero-caseari e, conseguentemente, gli oneri connessi alle importazioni.

In quest'ottica, l'azione decisamente svolta dalla delegazione italiana è stata finalizzata, senza negare giustificazione all'obiettivo di una riduzione dei costi di gestione della politica agricola comune nel settore, ed enucleare la particolare situazione del nostro Paese, certamente non responsabile delle eccedenze di burro e di polvere di latte.

I risultati ottenuti in sede di negoziato sui prezzi agricoli nonchè successivamente possono, sotto questo riguardo, essere considerati positivi.

Nel pacchetto finale sui prezzi, infatti, con riferimento alla posizione italiana, è stato previsto, fra l'altro:

— che, prima di introdurre il prelievo di corresponsabilità a partire dal 16 settembre, la Commissione avrebbe studiato e trasmesso una relazione al Consiglio sulle difficoltà amministrative dell'applicazione in Italia di tale prelievo;

— che il premio di non commercializzazione e quello di riconversione non sarebbero stati applicati in Italia, dato il decremento (— 21,6%) registrato dal nostro patrimonio di vacche da latte nel settennio 1968-1975;

— che, per gli aiuti nazionali nel settore della produzione e della commercializzazione/trasformazione, la Commissione avrebbe proceduto, in base ai poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 93, paragrafo 1, del Trattato di Roma, a proporre le opportune misure richieste dal funzionamento del mercato comune, « tenendo conto delle situazioni

particolari che giustificano eventualmente in determinati casi deroghe alle norme generali, ove sia dimostrato che determinati tipi di aiuto non sono incompatibili con il mercato comune ».

La formula delle « difficoltà amministrative » per il prelievo di corresponsabilità ha successivamente consentito di escludere dall'applicazione di tale meccanismo le seguenti regioni: Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Ove si consideri che le regioni e le zone ricadenti nella lista dei territori montani di cui alla direttiva CEE n. 75/268 erano già escluse dalla tassazione, si può concludere che la stessa avrà una limitata applicazione nel nostro Paese.

Le entrate provenienti da prelievo di corresponsabilità serviranno ad alimentare campagne pubblicitarie nonché a finanziare altre azioni per l'aumento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari sia sul mercato comunitario sia sul mercato dei Paesi terzi, attraverso una gestione alla quale parteciperanno, in forma attiva, gli stessi produttori di latte.

Il « programma 1977-1980 di risanamento del settore lattiero-caseario » è stato comunque approvato dal Consiglio, parallelamente alle decisioni sui prezzi, con talune modifiche rispetto alle proposte iniziali della Commissione innanzi riportate.

Giova sottolineare che accanto al prelievo di corresponsabilità, deciso nella misura dell'1,5 per cento del prezzo indicativo (anziché 2,5%), non è stata adottata, per l'opposizione di più delegazioni, la parallela imposizione sulle materie grasse di origine vegetale, che avrebbe certamente favorito il consumo di burro e di olio di oliva e in sua sostituzione, invece, si è preferito istituire misure speciali di smercio del burro.

Va segnalato, a questo riguardo, che è stata prevista una spesa di 52 MUC per realizzare vendite di burro a prezzo ridotto.

Ed infatti, con regolamento della Commissione n. 2370/77 del 28 ottobre 1977 si è disposta la vendita a prezzo ridotto di burro sia d'ammasso pubblico sia d'ammasso privato per un quantitativo globale di 65.000

tonnellate e con un aiuto di 70 unità di conto/quintale.

Da parte nostra si è chiesto ed ottenuto — in considerazione del fatto che il nostro Paese non dispone nè di pubblici ammassi di burro nè di scorte soggette a contratti di ammasso privato — che l'aiuto di 70 unità di conto/quintale potesse essere accordato, nei limiti di un quantitativo di 7.000 tonnellate; anche al burro fabbricato in Italia e venduto sul libero mercato.

Per i premi di cessazione delle aziende lattiere, si è stabilito di esaminare il problema nell'ambito della revisione delle direttive strutturali del 17 aprile 1972 (direttive CEE nn. 159, 160 e 161), mentre un analogo rinvio si è avuto per le proposte della Commissione relative alle regole generali per la commercializzazione dei prodotti lattieri e per quelle relative all'eventuale limitazione degli acquisti di intervento per la polvere di latte scremato proveniente da caseifici che non avessero concluso contratti di consegna di latte scremato liquido con gli allevatori di suini.

Per quest'ultimo prodotto, vi è stato, però un impegno della Commissione di finanziare i progetti FEOGA per gli investimenti necessari alla sua utilizzazione in azienda, ai sensi dei Regolamenti CEE/17/64 e CEE/355/77.

Sono infine da segnalare le modifiche apportate alle proposte della Commissione per i premi di non commercializzazione del latte e di riconversione. Il primo premio è stato previsto a totale carico del FEOGA (60% a carico della Garanzia e 40% a carico dell'Orientamento) nella misura del 95,90 e 75 per cento del prezzo indicativo del latte per le quantità inferiori, rispettivamente, a 30 mila, 50.000 e 120.000 Kg. Il secondo premio, da corrispondere alle imprese che consegnino annualmente almeno 50.000 Kg di latte, a carico del FEOGA come il primo, è stato determinato nella misura del 90 per cento del prezzo indicativo del latte e per consegne non eccedenti i 120.000 Kg di latte.

Nel quadro delle misure intese a facilitare lo smaltimento delle eccedenze, da parte nostra si è ottenuto un aiuto al trasferimento nel nostro Paese di 20.000 tonnellate

di latte scremato in polvere d'intervento, da distribuire ai nostri allevamenti.

Merita, infine, di essere segnalata la decisione del Consiglio del settembre scorso relativa all'aumento dei prezzi CIF per il burro e il formaggio che il Regno Unito potrà importare dalla Nuova Zelanda, a norma del Protocollo 18 dell'Atto di Adesione. La Commissione aveva proposto un aumento del 10 per cento di questi prezzi e con effetto dal 1° agosto 1977, per tener conto — giusta la dichiarazione dei Capi di Governo adottata il 10 marzo 1975 a Dublino — dell'evoluzione dei costi di produzione in Nuova Zelanda e dell'evoluzione delle tariffe dei trasporti. La proposta di aumento — che si traduce in una riduzione del prelievo speciale alle importazioni della Nuova Zelanda — è stata approvata dal Consiglio, con decorrenza 1° ottobre 1977, anche se le proteste dei Paesi produttori di latte non avevano mancato, in un primo tempo, di bloccare un accordo in questo senso.

Il prezzo CIF per il burro è stato elevato da 107,16 a 117,88 u.c./q.le, mentre quello per il formaggio ha subito un aumento da 92,52 a 101,77 u.c./q.le.

Si ritiene di ricordare che i quantitativi di burro esportati dalla Nuova Zelanda nel Regno Unito a condizioni speciali, sulla base del cennato protocollo 18, sono di 125.000 120.000 e 115.000 tonnellate, rispettivamente, per il 1978, 1979 e 1980.

Per quanto concerne il formaggio, invece, nessun impegno la Comunità ha assunto in favore della Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977, termine di scadenza delle disposizioni del Protocollo 18 per le importazioni nel Regno Unito di questo prodotto.

#### CARNI BOVINE

Uno degli avvenimenti di maggiore rilevanza da segnalare nel settore delle carni bovine è stato quello della soppressione, a partire da 1° aprile 1977, della clausola di salvaguardia alle importazioni dai Paesi terzi.

Introdotta nel luglio 1974, per far fronte alla forte caduta dei prezzi interni e alla

grave crisi di mercato in atto dal maggio 1973, la clausola di salvaguardia ha contribuito ad attenuare, se non ad eliminare lo squilibrio tra domanda ed offerta. Com'è noto, essa è stata poi resa più elastica nell'aprile e nel settembre 1975, rispettivamente dalla procedura « EXIM » e dall'autorizzazione ad importare un determinato numero di vitelli e di bovini giovani destinati all'ingrasso.

Nel 1976 il regime « EXIM » è stato sostituito da quello dell'abbinamento, che ha consentito di importare carni bovine in provenienza dai Paesi terzi previo acquisto, secondo una procedura di gara, di carni bovine presso organismi di intervento.

L'abolizione del regime di salvaguardia è stata resa possibile da un lato dal miglioramento della situazione del mercato comunitario e, dall'altro, dalla contemporanea istituzione di nuovi regimi di scambi con i Paesi terzi, essenzialmente rivolti a rafforzare la protezione esterna in caso di ribasso dei prezzi sul mercato comunitario.

Per quanto concerne l'aspetto interno, va tenuto presente che nel marzo 1977 la media comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini risultava di circa l'88 per cento del prezzo di orientamento. Al miglioramento della situazione avevano indubbiamente contribuito, oltre alle misure di protezione alla frontiera innanzi citate, anche le misure di alleggerimento del mercato interno (quali la concessione di restituzioni all'esportazione, di acquisti diretti da parte degli organismi pubblici di intervento, la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, carcasse e quarti anteriori di bovini adulti) e le misure di incentivazione del consumo (campagne pubblicitarie di informazione, vendite a prezzo ridotto alle collettività di carattere sociale ed ai beneficiari di assistenza sociale) messe in atto negli anni 1975 e 1976.

Il nuovo regime di scambio con i Paesi terzi, disposto con il Regolamento del Consiglio n. 425/77 del 14 febbraio 1977 e con effetto dal 1° aprile 1977, prevede che l'applicazione del prelievo sia modulata verso il rialzo o il ribasso, a seconda del rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prezzo di orientamento. In sostanza, sono state ipotizzate due situazioni: quella del prezzo di mercato dei bovini adulti superiore al prezzo di orientamento e quella del prezzo di mercato uguale o inferiore al prezzo di orientamento. Nel primo caso, il prelievo auspicabile, rispetto al prelievo di base, può variare da 0 al 75 per cento, in relazione alle diverse situazioni di mercato; mentre, nel secondo caso, l'entità del prelievo può oscillare dal 100 fino al 114 per cento del prelievo di base, anche qui in funzione dei diversi livelli ai quali il prezzo di mercato potrà assestarsi nello scendere al di sotto del prezzo di orientamento.

Altra innovazione, introdotta con il succitato regolamento n. 425/77, ha riguardato l'eliminazione della distinzione tra vitelli e bovini adulti e, conseguentemente, la soppressione del prezzo di orientamento dei vitelli. In ragione del fatto che la distinzione tra i due tipi di animali e tra le loro carni risultava spesso difficile, soprattutto al momento dell'importazione, si è ritenuto opportuno modificare il preesistente regime di scambi, per considerare soltanto i bovini, quale unica categoria composta dai bovini adulti (animali di peso superiore a 300 Kg.) e dai giovani bovini (animali di peso pari o inferiore a 300 Kg.).

Giova poi sottolineare che, in occasione dell'approvazione del nuovo regime all'importazione si è provveduto ad estendere il campo di applicazione dell'organizzazione comune di mercato delle carni bovine ai riproduttori di razza pura, in particolare per garantire l'uguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i Paesi terzi.

Inoltre, sono stati apportati adattamenti a taluni regimi speciali, per tener conto delle disponibilità dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali.

In particolare, a seguito delle richieste della delegazione italiana, è stata prevista la sospensione totale o parziale del prelievo nel quadro appunto del bilancio annuale, per i giovani bovini di peso pari o inferiore ai 300 Kg. destinati all'ingrasso. Si è anche ottenuto, in questa occasione, la possibilità di importazione nel periodo 1° gennaio-31

marzo 1977, in deroga alla clausola di salvaguardia, di 50.000 capi tra i 220 ed i 300 Kg., alle stesse condizioni del Regolamento della Commissione n. 884/76 (cioè 48.500 capi per l'Italia e 1.500 capi per la Germania e riduzione del 50 per cento del prelievo).

A partire dalla data della soppressione della clausola di salvaguardia, cioè dal 1° aprile e fino a tutto il 31 dicembre 1977 il bilancio di importazione è stato fissato in 150.000 capi, con prelievo ridotto del 50 per cento. Infine, il Consiglio si è impegnato a consentire l'importazione, per gli anni successivi al 1977, di un quantitativo annuale di 200.000 capi a condizioni speciali (di cui il 90 per cento da riservare al nostro Paese), per rendere possibile l'approvvigionamento del mercato italiano.

Queste possibilità di importazione di giovani bestie servono a ridurre la nostra dipendenza di carni bovine dall'estero, consentendo di produrre, nei cosiddetti centri di ingrasso, che, per l'economicità del loro esercizio hanno trovato largo sviluppo, almeno due milioni di quintali di carne in più.

Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione, il bilancio estimativo 1977 è stato portato a 75.000 tonnellate (espresse in carne con osso), di cui 25.000 tonnellate da riservare alla fabbricazione del « corned beef », da importare con totale sospensione del prelievo.

Come per gli anni precedenti sono stati determinati i volumi dei vari regimi speciali (GATT - ACP eccetera).

Gli impegni GATT hanno riguardato:

a) *la carne congelata* — il contingente tariffario per l'anno 1977, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne disossata, di cui 11.050 assegnate al nostro Paese;

b) *le vacche e le giovenche di razza di montagna* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 30.000 capi. Una prima parte di 19.000 capi è stata già ripartita tra gli Stati membri ed al nostro Paese sono stati assegnati 5.300 capi.

Nell'ottobre scorso la Commissione ha proposto di aumentare il volume del contingente di altri 8.000 capi;

c) *i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5.000 capi, di cui una prima quota di 3.500 è stata già ripartita (3.150 capi sono stati attribuiti al nostro Paese).

Per quanto riguarda la convenzione di Lomé, cioè l'accordo CEE-Paesi ACP, il regime particolare di importazione di carni bovine è stato prorogato a tutto il 1977. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata, i Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar e Kenya) potranno esportare nella Comunità (Regno Unito) beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione.

Meritano infine di essere sottolineate, per il settore in esame, le proposte della Commissione, presentate nell'ottobre scorso e che il Consiglio non ha ancora esaminato, intese a modificare gli attuali meccanismi di sostegno previsti dall'organizzazione comune di mercato.

La Commissione in sostanza suggerisce un certo numero di adattamenti prudenti nel senso di una maggiore elasticità dei regimi dell'intervento e dei premi e ciò per tener conto delle esperienze finora fatte in materia di gestione del mercato della carne bovina.

Trattandosi di un mercato sensibile, sottoposto a fluttuazioni talvolta poco controllabili, gli strumenti di intervento devono essere concepiti in modo sufficientemente elastico per far fronte alle esigenze delle diverse fasi di produzione (produzioni in ribasso, penuria; produzione in aumento, situazione eccedentaria). Perciò, in analogia a quanto è stato già disposto in tema di protezione esterna, si propone di modulare la protezione interna (acquisti pubblici — ammasso privato — premio variabile — premio di macellazione) in funzione dell'evoluzione dei prezzi di mercato rispetto al prezzo di orientamento. A titolo d'esempio, in caso di caduta dei

prezzi di mercato, si farebbe luogo all'ammasso privato quando i corsi risultassero inferiori al 93 per cento del prezzo di orientamento, al premio variabile se si scendesse al di sotto del 90 per cento, mentre per gli acquisti pubblici si dovrebbe fissare un livello inferiore al 90 per cento. Nell'ipotesi, per contro, di prezzi di mercato sostenuti (cioè superiori al prezzo di orientamento), si applicherebbe il premio di macellazione.

Traspare da queste proposte della Commissione la preoccupazione di non incentivare la produzione di carni bovine, attraverso la concessione di elevate garanzie di sostegno. Da un lato vi è la constatazione che la Comunità è quasi autosufficiente (la media annua delle importazioni che era di circa 600.000 tonnellate nel periodo 1968-1972 è passata tra il 1973 e il 1976 a 400.000 tonnellate) e, dall'altro, che le spese del FEOGA-Garanzia hanno assunto una dimensione notevole negli ultimi anni rispetto ai 100 MUC spesi globalmente nel periodo 1968-1973. Infatti, le spese per interventi di mercato e restituzioni all'esportazione sono state di 320 MUC nel 1974, 980 MUC nel 1975, 643 MUC nel 1976 ed ammonteranno prevedibilmente a circa 500 MUC per il 1977.

Si ritiene di menzionare, infine, quale provvedimento di particolare importanza per il nostro Paese, la proroga anche per la campagna 1977-1978 del premio alla nascita dei vitelli, nella misura di 35 unità di conto per capo (= lire 36.060), posto a totale carico del FEOGA.

Tale premio — che ha il significato di una vera e propria forma di integrazione di reddito per i nostri allevamenti — comporterà un introito per il nostro Paese di circa 100 miliardi di lire, in relazione ad un prevedibile numero di vitelli superiore ai 2 milioni e mezzo.

#### CARNI SUINE

Nessun provvedimento del Consiglio risulta adottato nel settore delle carni suine nel corso del 1977. L'attività comunitaria, infatti, è consistita nella normale gestione del



mercato (aiuti allo stoccaggio privato per le carni congelate ed i prosciutti; restituzioni alle esportazioni).

Si tratta di un settore che non presenta squilibri, specie se si considera che la produzione di carni suine costituisce la voce più rilevante (45%) della produzione totale di carni nella comunità. Fortemente variabile da uno Stato membro all'altro (Regno Unito: 66%; Danimarca: 360%), il grado di auto-provvigionamento della Comunità per il 1976 è risultato del 98,8 per cento, con esportazioni — riferite sempre al 1976 — che ammontano a 200.000 tonnellate ed importazioni a 311.000 tonnellate. Per quanto riguarda la qualità, le importazioni sono costituite soprattutto da suini vivi e da carni fresche o salate, mentre le esportazioni concernono soprattutto i prodotti trasformati.

Le spese sostenute dal FEOGA/Garanzia nel 1977 assommano a circa 90 milioni di u.c.

#### CARNI OVINE

Si tratta di un settore per il quale non esiste alcuna organizzazione comune di mercato, malgrado la Commissione abbia presentato, fin dal settembre 1975, delle proposte per eliminare gli ostacoli in atto negli scambi intracomunitari ed istituire una regolamentazione transitoria (valida fino al 31 dicembre 1977), per pervenire successivamente ad una regolamentazione definitiva. Gli scambi intracomunitari, infatti, dominati da correnti che fluiscono dal Regno Unito, dall'Olanda e dall'Irlanda verso la Francia, sono ostacolati dalle limitazioni quantitative e dalle tasse compensative applicate dalla Francia alle importazioni di ovini vivi e relative carni.

I tentativi di pervenire ad una liberalizzazione degli scambi in questo settore, quale premessa all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato vera e propria, non hanno avuto successo, per l'opposizione finora opposta dalla Francia, che non intende smobilizzare il regime di protezione della produzione nazionale, se non venga prima defini-

to, almeno nelle grandi linee, lo schema della regolamentazione definitiva di mercato.

Si ritiene di sottolineare che la produzione di carni ovine riveste notevole interesse, almeno per taluni Paesi della Comunità. Il grado di auto-provvigionamento della Comunità si aggira intorno al 63 per cento, mentre le necessità di importazione superano le 300.000 tonnellate: dette importazioni, però, riguardano per la quasi totalità il Regno Unito (230.000 tonnellate in provenienza dalla Nuova Zelanda).

#### UOVA E POLLAME

In sede comunitaria la gestione dei regolamenti di mercato relativi ai prodotti in esame si è limitata alla periodica revisione dei prezzi limite, dei prelievi e delle restituzioni, nonché alla fissazione di prelievi, delle restituzioni e dei prelievi supplementari nei confronti di quei Paesi terzi esportatori nella Comunità di prodotti nel settore a prezzi anormali, inferiori cioè al prezzo limite.

Si rileva inoltre che, per il settore del pollame, è in corso di studio e definizione presso gli organi del Consiglio il progetto di regolamento relativo alle norme di commercializzazione del pollame fresco, congelato e surgelato.

Tale regolamento ha subito invero un certo rallentamento dopo circa 6 anni che se ne discute; peraltro è stato definito lo stralcio di detto progetto con il Regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati. Tale disciplina è stata adottata allo scopo di evitare frodi nel commercio del pollame congelato o surgelato, nel caso di un contenuto artificioso d'acqua, che ne farebbe aumentare il peso.

#### VINO

La situazione del settore vinicolo nella Comunità è caratterizzata dall'aumento delle scorte e dalla stasi del consumo.

Nell'ultimo quinquennio la superficie totale coltivata a vite nei Paesi della Comunità è rimasta praticamente stabile (circa 3,5 milioni di ha, ma a seguito dell'incremento delle rese, soprattutto in determinate regioni si è verificato un aumento del volume dell'offerta).

L'evoluzione della produzione vinicola dal 1973 ad oggi registra — se si eccettua la produzione eccezionalmente elevata del 1973 (171 milioni di hl) — una fase decrescente: 160 milioni di hl nel 1974, 142 milioni nel 1975 e 146 milioni nel 1976.

I dati definitivi per il 1977 non sono ancora noti, ma stime attendibili danno una produzione di 130-135 milioni di hl (62-64 in Italia, 57-60 milioni in Francia, 10-11 milioni in Germania). Anche se il calo appare sensibile rispetto al 1976, resta comunque preoccupante il livello attuale delle scorte, pari a circa 80 milioni di hl (44 in Francia, 18,5 in Italia).

Nella campagna 1974-75 sono stati distillati più di 20 milioni di hl di vino da tavola e si sono conclusi contratti di magazzino per una media mensile di 16,8 milioni di hl; nel 1975-76 le distillazioni hanno raggiunto il livello di 2,2 milioni di hl e sono stati conclusi contratti di magazzino per una media mensile di 17 milioni di hl.

È sulla base di questa analisi che vengono suggerite — nella relazione che la Commissione ha presentato al Consiglio sull'evoluzione del potenziale viticolo nella Comunità — misure per ripristinare l'equilibrio di mercato e viene affermata l'esigenza di un elevato livello qualitativo, da conseguire tramite la localizzazione della viticoltura nelle aree più idonee, il rafforzamento della politica di selezione varietale e una migliore collaborazione fra i Servizi nazionali incaricati della repressione delle frodi. Lo orientamento della viticoltura verso le regioni più idonee esige — secondo la Commissione — la revoca del divieto generale di nuovi impianti introdotto come misura di sicurezza nel maggio 1976; a tale divieto dovrebbe subentrare una « localizzazione programmata della viticoltura ». Queste in-

dicazioni fanno riferimento, seppure in modo non esplicito, alla politica delle strutture e costituiscono un elemento positivo in un quadro di problemi non certamente risolvibili solo con le misure di mercato.

Da parte italiana, però, pur riconoscendosi valida l'esigenza dell'attuazione di un programma di ristrutturazione viticola — orientato verso il mantenimento e lo sviluppo del vigneto nelle zone collinari e di pianura arida, la riconversione colturale nelle pianure irrigue e la riconversione varietale nelle zone intermedie — si è sottolineato che l'equilibrio del mercato deve essere ricercato anche attraverso l'ampliamento delle attuali utilizzazioni dei prodotti vinicoli (concessioni di aiuti comunitari per allargare l'impiego dei mosti e dei mosti concentrati; autorizzazione dell'impiego dello zucchero d'uva; eccetera) nonchè, mediante una seria politica di liberalizzazione del consumo del vino in quei Paesi, dove l'esistenza di elevate accise impedisce tuttora l'espansione dei consumi di questa bevanda a tutto vantaggio della produzione di birra.

Per tener conto del cennato precario equilibrio di mercato, la Commissione ha presentato nel 1977 proposte tendenti a completare e perfezionare la gamma degli strumenti di intervento.

Le principali misure adottate dal Consiglio sono consistite nella modifica di talune disposizioni della normativa comunitaria del settore ed hanno in particolare riguardato:

a) *la distillazione preventiva*: è stato ridotto il volume di vino sotto contratto di stoccaggio, prescritto per l'avvio delle operazioni di distillazione preventiva, da 10 a 7 milioni di ettolitri;

b) *il regime degli aiuti allo stoccaggio privato dei mosti d'uva e dei mosti d'uve concentrati*: in primo luogo è stato ammesso il magazzino a lungo termine dei mosti destinati alla produzione dei succhi di uva. Inoltre, si è stabilito un abbinamento tra gli aiuti per lo stoccaggio dei mosti e quelli per la distillazione preventiva o per lo stoccaggio a lungo termine dei vini da pasto, nel senso che ogni qualvolta viene presentato dalla Commissione un provvedimento

to per la distillazione preventiva o per lo stoccaggio a lungo termine dei vini da pasto nello stesso momento deve essere presentato e simultaneamente deciso anche il provvedimento per i mosti;

c) *le nuove modalità tecniche per il calcolo del prezzo medio ponderato*, a cui occorre far riferimento per lo scatto delle misure di intervento;

d) *l'intervento del FEOGA per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati* nell'elaborazione dei vini prodotti in talune regioni vitivinicole della Francia e dell'Italia settentrionale, colpite da calamità naturali (0,87 u. c. per ettogrado di mosto). Siffatta operazione — autorizzata allo scopo di aumentare la gradazione alcolometrica dei vini prodotti in queste zone sinistrate — consentirà una diminuzione del quantitativo totale di vino offerto sul mercato ed un aumento del volume dei mosti da concentrare.

Si ritiene infine di segnalare che anche nel 1977, soprattutto nel primo semestre, non sono mancate difficoltà per l'esportazione dei nostri vini in Francia. Ufficialmente le Autorità francesi hanno tentato di ostacolare l'afflusso dei vini italiani ritardando il pagamento agli importatori degli importi compensativi monetari dovuti in ragione della svalutazione del franco francese rispetto alla parità agricola. Questa manovra ostruzionistica, da noi più volte denunciata, ha obbligato la Commissione ad aprire una procedura d'infrazione nei confronti del Governo francese, procedura da considerarsi ormai chiusa, per l'avvenuta concessione di detti importi agli aventi diritto.

Più grave invece, le misure nell'ambito degli accordi interprofessionali per impedire la libera circolazione del vino nell'area comunitaria (instaurazione di una gradazione minima di 13° per l'importazione di vini; fissazione di prezzi minimi nella fase produzione/commercio; autolimitazione delle importazioni). Attraverso questi accordi interprofessionali — ai quali ufficialmente le Autorità francesi sono apparse estranee — si è voluto consentire l'importazione del nostro vino solo se impiegato per « tagliare »

e dare corpo ai vini francesi di scarsa gradazione e di bassa qualità.

Nei confronti di queste intese, la Commissione a seguito delle nostre immediate proteste, ha avviato un'inchiesta, per stabilire se esse fossero compatibili con le regole di concorrenza previste dal Trattato di Roma (art. 85). Allo stato attuale, non risulta che alcuna procedura di infrazione sia stata in proposito avviata.

Giova anche ricordare che da parte francese è stato compiuto il tentativo — peraltro respinto dalla Commissione — di subordinare e ciò con opportune modifiche della normativa comunitaria, la libera circolazione del vino al rispetto del prezzo limite per l'intervento; in pratica, la richiesta, se accolta, avrebbe comportato l'istituzione di un prezzo minimo negli scambi intercomunitari.

A conclusione di quanto sopra, si può rilevare che nel settore in esame il problema da affrontare nel prossimo avvenire (1978) è quello di una vera e propria politica viticola a lungo termine, giacché i provvedimenti adottati nel 1976 per limitare la produzione di vino (divieto di nuovi impianti fino al 30 novembre 1978, premio di riconversione) valgono solo come rimedio contingente e limitato nel tempo.

#### ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO

A) Per il settore dello zucchero non vi sono state particolari decisioni del Consiglio, oltre quelle sui prezzi. L'attività comunitaria, in effetti, è consistita nella normale gestione del mercato.

Va comunque rilevato che malgrado la siccità del 1976, la produzione di zucchero, nel 1977, è aumentata rispetto all'anno precedente, di circa il 2 per cento. Essa ha raggiunto, infatti, il livello di 10 milioni di tonnellate (Italia 1.606.000 tonnellate), con un investimento in barbabietole di 1.874.000 ettari (Italia 293.000 ha). Tale aumento della superficie investita si è registrato, in particolare, in Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di tale incremento produttivo, si è avuta una contrazione piuttosto sensibile nei consumi (— 5,2 per cento), che sono caduti da 9,5 a 9 milioni di tonnellate.

Pertanto, il tasso di autoapprovvigionamento della Comunità è passato dal 101 per cento della campagna 1975-76 al 110 per cento della campagna 1976-77.

Ovviamente tale situazione ha influito direttamente sul livello delle esportazioni. Infatti, mentre nella campagna 1975-76 la Comunità registrava un'eccedenza esportabile di 1,6 milioni di tonnellate, nella campagna 1976-77 l'eccedenza è passata a 1,9 milioni di tonnellate e, in base alle previsioni per la campagna 1977-78, l'esportazione dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni di tonnellate, tenuto conto degli impegni d'importazione per 1,4 milioni di tonnellate assunti dalla Comunità con i Paesi ACP.

Tutto ciò ha determinato un parallelo aumento delle spese del FEOGA, che dai 270 MUC del 1976 raggiungeranno nel 1977 circa 415 MUC, in gran parte destinate (255 MUC) al finanziamento delle esportazioni.

B) Particolare menzione va fatta per le decisioni del Consiglio relative all'attuazione di un mercato unico per l'isoglucosio, intervenute nel maggio 1977.

Si ritiene opportuno premettere che l'isoglucosio è un prodotto ottenuto dalla trasformazione enzimatica in genere dell'amido di granturco in glucosio; esso è utilizzato, in sostituzione o in associazione al saccarosio, in numerose applicazioni industriali. Essendo, quindi, un prodotto direttamente sostitutivo dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero, ha provocato una situazione di pericolosa concorrenzialità a danno di quest'ultimo.

Ove si consideri che la Comunità è eccedentaria in zucchero e che la relativa produzione è soggetta a restrizioni, ne consegue che l'isoglucosio liberamente prodotto nella Comunità va a detrimento del consumo di zucchero.

Per questi motivi, con il Regolamento del Consiglio n. 1111/77 del 17 maggio 1977 sono

stati istituiti un regime di scambi con i Paesi terzi — basato su un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione e di clausola di salvaguardia —, ed un regime di contributi gravanti sulla produzione per il momento limitato alle campagne saccarifere 1977-78 e 1978-79, per assicurare la parziale copertura degli oneri all'esportazione.

Per la campagna 1977-78, la tassa sulla produzione di isoglucosio è stata fissata in 5 u.c. per 100 chilogrammi di sostanza secca.

Nel contempo, allo scopo di scoraggiare comunque la produzione, la Commissione, avvalendosi dei poteri riconosciuti dal Trattato di Roma in tema di aiuti (art. 93, primo paragrafo) ha proposto agli Stati membri di vietare, a partire dal 1° febbraio 1977 la concessione degli aiuti agli investimenti per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di isoglucosio. Dette proposte sono state poi confermate con una successiva presa di posizione della Commissione del marzo 1977.

## TABACCO

Il tabacco rappresenta per alcune regioni del nostro Paese una delle colture industriali più interessanti dal punto di vista tecnico-economico.

La produzione comunitaria, al cui sviluppo hanno contribuito in modo determinante gli investimenti effettuati nel nostro Mezzogiorno, è di circa 181.000 tonnellate in relazione ad una superficie di 92.000 ha (in Italia: 66.000 ha con una produzione di 110.000 tonnellate).

La produzione comunitaria è aumentata nel corso degli ultimi anni, dal 1973 ad oggi, da 120-130.000 tonnellate annue alle 180.000 attuali. Il medesimo fenomeno si è verificato anche a livello mondiale, la cui produzione ha raggiunto nel 1976 circa 5,5 milioni di tonnellate, e ciò soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Il tasso di autoapprovvigionamento della Comunità si situa oggi intorno al 30 per cento, il che spiega il livello considerevole delle importazioni.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per contro, va registrata una stasi nel livello dei consumi e ciò sia per effetto delle campagne antitabacco sia a causa della crescente fiscalità realizzata in taluni Paesi della Comunità.

L'esportazione comunitaria, in particolare quella italiana, è limitata a taluni tipi di tabacco particolarmente pregiati, quali il *Bright*.

Pur essendo il quadro produttivo ed esportativo quello ora descritto, per talune varietà si sono registrate difficoltà notevoli di collocamento, tanto che la Comunità è stata costretta ad approvare un piano di riconversione per il Beneventano. Tale piano, che interessa esclusivamente il nostro Paese, prevede un aiuto di 500 u.c./ha per la riconversione di ha 2.400 attualmente coltivati a Beneventano, verso varietà più pregiate, quali il Kentucky ed il Paraguay, nel periodo 1977-1979.

I risultati finora noti indicano che circa 1.200 ha sarebbero stati già riconvertiti (27 per cento della superficie totale).

## PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E FLORICOLI

Per gli ortofrutticoli sono state decise, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli misure di sostegno che si ricollegano alla linea da noi sostenuta di una maggiore tutela e garanzia di un settore fra i meno favoriti della regolamentazione comunitaria.

Concentrata soprattutto in Italia e in Francia, la produzione comunitaria di ortofrutticoli freschi, risulta abbastanza costante a medio termine, con una ampiezza di variazione più accentuata per certa frutta (mele) o per taluni ortaggi (pomodori, cavolfiori). I dati definitivi mostrano che la produzione di frutta nella campagna 1976-1977 ha registrato un aumento del 2,5 per cento rispetto alla campagna precedente (18,08 milioni di tonnellate rispetto ad un consumo di 23,5 milioni di tonnellate), mentre quella degli ortaggi è diminuita dell'8,2 per cento (20,5 milioni di tonnellate contro un consumo di 29 milioni di tonnellate).

Per taluni prodotti si è fatto luogo, anche nella campagna 1976-1977 ad operazioni di

ritiro dal mercato di notevoli quantitativi: 355.000 tonnellate di pesche; 350.000 tonnellate di arance, 327.000 tonnellate di pere; 165.000 tonnellate di mele).

Le misure adottate dal Consiglio nel settore predetto hanno riguardato:

l'estensione al 31 maggio di ogni anno della campagna di commercializzazione delle arance, con possibilità, quindi, di applicazione delle misure di intervento fino a tale data;

l'istituzione, per un periodo di 3 anni (campagna 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980) di un regime di aiuti a favore dell'industria di trasformazione dei limoni, mediante la corresponsione di un premio mirante a compensare la differenza tra il prezzo della materia prima nella Comunità e nei Paesi terzi;

la cessione all'industria di trasformazione — mediante il sistema dell'aggiudicazione e limitatamente ad un periodo di tre anni — delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Il Consiglio ha anche provveduto — come si è detto innanzi — ad aumentare i premi di commercializzazione degli agrumi, nonché nella seguente misura, le compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione industriale degli agrumi della qualità extra e prima:

8,71 u.c./q.le per arance delle varietà Moro, Tarocco, Navel, eccetera;

7,48 u.c./q.le per le arance Sanguinello;

4,92 u.c./q.le per le arance Sanguigno e Biondo comune;

7,48 u.c./q.le per i mandarini;

4,36 u.c./q.le per le clementine;

5,33 u.c./q.le per i limoni.

Nessuna decisione, per contro, è intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

Detta proposta — presentata nel gennaio 1976 — è tuttora in corso di esame.

Essa prevede: norme di qualità; aiuti per la costituzione e l'avviamento delle associazioni dei produttori, a cui affidare la

gestione del mercato; misure di sostegno del mercato (aiuti allo stoccaggio, alla disidratazione o alla denaturazione per le patate da consumo; un regime di scambio con i Paesi terzi, basato sulla istituzione del prezzo di riferimento per le patate novelle e sulle restituzioni all'esportazione per tutti i tipi di patate.

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, merita di essere citata l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 516/77 del 14 marzo 1977, relativo alla codificazione delle disposizioni concernenti tali prodotti che, per essere contenute in più testi e per essere state modificate più volte non risultavano di agevole consultazione.

L'organizzazione comune di mercato per questi prodotti trasformati — com'è noto — è basata su un regime di dazi all'importazione e di prelievi per lo zucchero, glucosio e sciroppo di glucosio in essi eventualmente incorporati e su un regime di restituzioni all'esportazione.

Per taluni prodotti sensibili (concentrati di pomodoro; pomodori pelati; pesche allo sciroppo; succhi di pomodori; preparazione di funghi, pere, piselli, fagiolini, lamponi, prugne secche) l'importazione è subordinata al rilascio dei certificati cauzionati.

Il prezzo minimo all'importazione dai Paesi terzi per il concentrato di pomodoro, in vigore dal 1975 è stato elevato da 640 a 660 u.c. per tonnellata per i vecchi Stati membri e da 480 a 570 u.c. per tonnellata per i nuovi Stati membri.

Per quanto concerne il settore floricolo, nel 1977 hanno trovato applicazione le disposizioni relative al coordinamento ed all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

In particolare, fermo restando il principio della liberalizzazione nei confronti delle importazioni dai Paesi terzi, la normativa comunitaria del settore è ora basata su di un sistema di sorveglianza e controllo delle importazioni, che consente di seguire l'andamento degli scambi e di intervenire, se necessario, a difesa del mercato comunitario.

#### OLIO DI OLIVA

Si tratta di un settore fondamentale dell'economia agricola italiana, in particolare di alcune regioni ove maggiormente è concentrata la produzione.

Infatti la produzione di olio d'oliva è assicurata quasi totalmente dal nostro Paese (solo lo 0,50 per cento della Francia).

Le superfici investite ad uliveti si aggirano sui 2,3 milioni di ettari (2,28 in Italia), con una produzione che oscilla a seconda delle annate, tra i 4 e i 5,5 milioni di quintali di olio.

La Comunità è deficitaria di olio d'oliva e, al tempo stesso, ne è la maggiore importatrice nel mondo. Principale produttore e importatore della Comunità, il nostro Paese è anche il maggior consumatore di olio d'oliva: ciò spiega la ridotta consistenza degli scambi intracomunitari e anche della corrente esportativa verso i Paesi terzi.

Questi dati spiegano l'interesse particolare che da parte nostra è stato sempre riservato al problema dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva nell'ambito della fissazione annuale dei prezzi agricoli.

Le proposte della Commissione per la campagna 1977-1978 prevedevano un aumento dell'1 per cento del prezzo indicativo alla produzione — insufficiente a consentire il recupero dei costi di produzione, particolarmente elevati in questo settore — un sostanziale mantenimento dell'attuale livello del prezzo indicativo di mercato ed un conseguente aumento dell'integrazione del 14 per cento.

Si è invece ottenuto un aumento sostanziale del prezzo indicativo alla produzione, (+1,5 per cento) in grado effettivamente di recuperare i maggiori costi di produzione, ed una riduzione del prezzo indicativo di mercato, in modo di assicurare lo smercio della nostra produzione in concorrenza con gli oli di semi.

Il prezzo indicativo alla produzione è stato complessivamente aumentato, tenendo conto della svalutazione della lira verde, dell'8,6 per cento (187,78 u.c./100Kg.=Lire it. 193.413) e l'integrazione di prezzo è stata

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

così elevata, grazie alla contrazione del prezzo indicativo di mercato, da 38.626 a 47.246 Lit. (aumento del 22,34 per cento).

La fissazione del prezzo indicativo di mercato a 141,91 u.c./100 Kg., rispetto alle 144,89 u.c. della precedente campagna 1976-1977, ha consentito di stabilire un rapporto di prezzo olio di oliva-olio di semi di 2,2:1 e non di 2,5:1, come sarebbe risultato dall'accoglimento delle proposte iniziali della Commissione.

Tale risultato è di particolare rilievo, ove si consideri il fenomeno della stagnazione del consumo dell'olio di oliva, che ha caratterizzato l'andamento della campagna 1976-1977 e che ha determinato anche difficoltà di smaltimento del prodotto detenuto dall'organismo di intervento. Infatti, nell'ottobre 1977 risultavano ancora invenduti 290 mila quintali circa di olio sugli 850.000 conferiti all'intervento globalmente nella campagna 1975-1976. Inoltre, nei mesi di maggio, luglio e agosto 1977, malgrado la debole produzione di olio della campagna 1976-1977, altri 62.000 quintali circa di prodotto sono stati acquistati dall'organismo di intervento.

Nell'ipotesi in cui la situazione attuale dovesse protrarsi durante la campagna 1977-1978, tenuto conto delle ottime prospettive di produzione in Italia per la suddetta campagna, è da prevedere che l'organismo di intervento sarà costretto ad acquistare importanti quantitativi di olio nel corso del 1978.

Allo scopo di ovviare a tali difficoltà si sta esaminando la possibilità di smaltire almeno una parte dell'olio all'intervento, agevolandone l'esportazione sul mercato mondiale. Ciò permetterebbe di alleggerire le scorte, senza provocare perturbazioni sul mercato comunitario.

Nel contempo — allo scopo di limitare le importazioni e di bloccare eventuali manovre speculative si è proceduto ad un inasprimento dei prelievi e ciò a partire dal giugno 1977. È prevedibile il mantenimento di alti prelievi anche per il futuro, dal momento che le previsioni di produzione della campagna 1977-1978 sono buone e che le di-

sponibilità di olio d'oliva sul mercato mondiale sono tuttora notevoli.

Si ritiene di aggiungere che è in corso la revisione dell'organizzazione comune di mercato per l'olio d'oliva e che le relative proposte saranno presentate dalla Commissione al Consiglio nell'ambito delle proposte per la fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978-1979.

## SEMI OLEOSI

Merita di essere segnalata la proposta della Commissione di istituire un'organizzazione comune di mercato per il settore del ricino, la cui produzione potrebbe essere incoraggiata specie nel nostro Mezzogiorno dove prevalgono le condizioni climatiche favorevoli.

Le misure speciali d'incentivazione di questa produzione, suggerite dalla Commissione, consistono nella fissazione:

di un prezzo di obiettivo per i semi di ricino ad un livello equo per i produttori;

di un prezzo minimo che garantisca ai produttori la vendita dei semi ad un livello assai vicino al prezzo di obiettivo;

di un aiuto alle industrie di trasformazione, pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo del mercato mondiale, a condizione che le industrie stesse abbiano concluso con i produttori di ricino, singoli ed associati, contratti che prevedono il pagamento di un prezzo almeno pari al « prezzo minimo ».

In questo modo, l'integrazione verrebbe trasferita, in forma immediata, dall'industriale estrattore al produttore di semi di ricino.

Tale proposta di organizzazione di mercato può essere considerata di effetto equivalente a quella in vigore per il colza e il girasole; il « prezzo minimo », infatti, svolgerebbe la stessa funzione svolta dal prezzo di intervento nel settore del colza.

La proposta della Commissione risponde non solo ad un impegno assunto nell'aprile 1977 con il Consiglio di « studiare quali pos-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sibilità vi fossero di sviluppare la coltura del ricino nella Comunità e, in caso affermativo, di presentare adeguate proposte», ma anche alla necessità di far fronte al fabbisogno comunitario di circa 140.000 tonnellate di semi, che è soddisfatto interamente dalle importazioni dai Paesi terzi. Tale dipendenza dall'estero, oltre ad avere effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti dei singoli Paesi membri, obbliga l'industria di triturazione della Comunità a subire le conseguenze negative della politica dei Paesi esportatori impostata sull'offerta prevalente di olii anziché di semi e a condizioni di prezzo tali da determinare spesso alterazioni di concorrenza all'interno della Comunità.

## CEREALI

La contrazione delle superfici seminate e le sfavorevoli condizioni climatiche verificatesi nel corso della campagna hanno determinato, in talune regioni della Comunità, soprattutto in Italia, un calo notevole della produzione, almeno per il grano tenero ed il grano duro.

La produzione comunitaria 1977 del tenero — circa 37 milioni di tonnellate, — è risultata inferiore dell'1,7 per cento a quella dell'annata precedente.

L'eccellente deficitarietà del raccolto, si è manifestata essenzialmente nel nostro Paese, dove la produzione di grano tenero è stata di 4 milioni 450.000 tonnellate contro le tonnellate 6 milioni 300.000 del 1976, mentre quella del grano duro è risultata di 2 milioni 150.000 tonnellate contro le 3.200 tonnellate del 1976.

Per far fronte tempestivamente alle necessità di approvvigionamento del nostro mercato ed evitare manovre speculative, da parte nostra è stata invocata fin dal febbraio 1977, in previsione appunto del minor raccolto, la solidarietà della Comunità, affinché a favore del nostro Paese fossero messi a disposizione adeguati quantitativi di grano tenero, detenuto dagli organismi di intervento degli altri Paesi membri.

In questa occasione, è stato da noi richiesto il trasferimento in favore dell'AIMA, con

le spese di trasporto a carico del FEOGA, di 500.000 tonnellate di grano tenero. Con Regolamento del Consiglio n. 564/77 del 15 febbraio 1977 è stato deciso il trasferimento in Italia di 300.000 tonnellate di grano tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco. Successivamente nel marzo scorso, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, il Consiglio ha assunto l'impegno della fornitura, ove ciò si fosse reso necessario, di un ulteriore quantitativo di 200.000 tonnellate, da prelevare dalle scorte di intervento tedesche.

Tale impegno è stato concretizzato con l'adozione in data 11 ottobre 1977 del Regolamento del Consiglio n. 2255/77, essendo risultato che per il grano tenero il fabbisogno totale italiano per la campagna 1977-1978 ammontava a 7,9 milioni di tonnellate contro una disponibilità complessiva (comprese le scorte precedenti) di 5,3 milioni di tonnellate (*deficit* di 2,6 milioni di tonnellate).

Per il grano duro, a seguito di una disponibilità totale di 2,7 milioni di tonnellate contro un fabbisogno di 3,5 milioni di tonnellate il *deficit* è stato calcolato in 800.000.

Giova sottolineare che, sempre in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, grazie all'azione preventivamente svolta dalla delegazione italiana, si è ottenuto l'impegno della Commissione a proporre al Consiglio, qualora i quantitativi all'intervento fossero risultati sufficienti, il trasferimento in favore del nostro Paese di ulteriori quantità fino ad un massimo di 400.000 tonnellate.

Al momento attuale non è possibile stabilire se quest'ultimo impegno potrà essere tradotto in concreti provvedimenti, essendo necessario verificare se del grano tenero della raccolta 1977 sarà conferito all'intervento.

Le scorte di intervento a fine settembre 1977 ammontavano, in tutta la Comunità, a circa 400.000 tonnellate, dalle quali occorre detrarre le 200.000 tonnellate assegnate al nostro Paese nell'ottobre scorso.

È da tenere presente, a questo riguardo, che a partire dalla campagna 1977-1978 è stato soppresso il prezzo di intervento per il



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grano tenero panificabile, cioè il meccanismo automatico dell'acquisto da parte dell'organismo di intervento. Per tale grano è stato istituito un « prezzo di riferimento », che rappresenta il livello verso il quale dovrebbe tendere il prezzo del mercato. Se le quotazioni di mercato si attestassero al di sotto del prezzo di riferimento, è previsto che solo nei primi 3 mesi (cioè agosto, settembre, ottobre 1977) e, se necessario, negli ultimi 3 mesi (maggio, giugno, luglio 1978) della campagna cerealicola 1977-1978, saranno prese misure speciali consistenti nell'acquisto, al livello del prezzo di riferimento, dei quantitativi di grano tenero panificabile, offerti agli organismi di intervento, purchè rispondenti ai requisiti minimi per la panificazione. In definitiva, limitatamente alla campagna in corso è stato previsto un intervento ma non automatico e di durata limitata.

Per quanto concerne il grano duro, non è stato possibile alcun trasferimento in favore del nostro Paese, in quanto le scorte di intervento a fine settembre 1977 sono risultate di minima entità.

Per questo cereale si ritiene di ricordare che le proposte della Commissione prevedevano la concessione dell'aiuto all'ettaro (integrazione di prezzo) alle sole regioni meridionali e nella misura di 50 u.c./ha.

Si è ottenuto, invece, l'aumento dell'aiuto a 60 u.c./ha e la sua estensione anche alle regioni del centro Italia e alle zone di montagna delle altre regioni. Ne è rimasto così escluso un numero molto limitato di aziende delle regioni settentrionali, peraltro con una capacità produttiva molto elevata.

Comunque, tenendo conto anche dell'impatto delle misure agro-monетarie, il risultato finale si è tradotto in una differenza in più di 13.710 lire per ettaro coltivato per le zone che nel 1976 beneficiavano di un aiuto di 50 u.c. e di 41.577 lire per le zone a 21 u.c. ricadenti nelle Marche, Lazio e Toscana, per complessivi 153.000 ettari coltivati. Globalmente considerato, il vantaggio per il nostro Paese, per il grano duro, è da valutare intorno ai 27 miliardi di lire.

## V. — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEOGA)

### A) Sezione garanzia

Sono stati mantenuti, nel 1977, i rapporti finanziari fra la Comunità e gli organismi d'intervento italiani (Ministero delle finanze, Intendenza di finanza di Roma-Ufficio centrale prelievi, AIMA, Cassa conguaglio zucchero ed Ente nazionale risi) provvedendo ad attribuire agli stessi organismi i mezzi finanziari necessari all'attuazione degli interventi di competenza in applicazione della normativa comunitaria nel settore agricolo.

In sede di Comitato del FEOGA, sono stati infatti richiesti anticipi mensili per consentire:

1) all'Intendenza di finanza il pagamento delle restituzioni all'esportazione e alla produzione, degli importi compensativi monetari e di quelli di adesione. Sulla base delle disponibilità complessive, che nei primi otto mesi del 1977 sono state di lire 95 miliardi circa, (fra saldo iniziale, anticipi ed importi compensativi assegnati) l'Intendenza di finanza ha sostenuto una spesa di 84 miliardi circa;

2) all'AIMA il pagamento di somme destinate a coprire spese per interventi di mercato nei settori dei cereali, lattiero-caseari, grassi, carni bovine, ortofrutticoli, vino, tabacco e altri settori. Su una disponibilità di circa 515 miliardi, al 31 agosto 1977, l'AIMA ha effettuato pagamenti per lire 467 miliardi circa.

Gli interventi di maggiore rilievo riguardano le integrazioni di prezzo per il grano duro, l'olio d'oliva, i premi agli acquirenti di tabacco in foglia e gli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame.

Per l'olio d'oliva: le spese ascendono a circa 1 miliardo per le campagne 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973; a lire 10,6 miliardi per

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la campagna 1974-1975 ed a lire 55,2 miliardi per la campagna 1975/1976.

Per il *grano duro* le spese sono riferite: al raccolto della campagna 1971 e 1972 pari ad un importo di lire 300 milioni circa; al raccolto 1973 per 4,2 miliardi; al raccolto 1974 per lire 9,9 miliardi; al raccolto 1975 per lire 18,5 miliardi ed a quello della campagna 1976 per lire 68,9 miliardi.

Per il *tabacco* le spese si riferiscono al raccolto 1972, 1973 e 1974 per un totale di circa 900 milioni; al raccolto 1975 per lire 6,8 miliardi ed a quello del 1976 per lire 74,8 miliardi;

3) alla Cassa conguaglio zucchero la copertura delle spese relative al magazzinaggio dello zucchero per un totale (riferito sempre ai primi otto mesi del 1977) di lire 18,9 miliardi;

4) al Ministero delle finanze il pagamento di sovvenzioni all'importazione di cereali foraggieri per un totale di circa 28 milioni di lire;

5) all'Ente nazionale risi il pagamento di restituzioni per aiuti alimentari comunitari per un totale di circa lire 4,5 miliardi.

Nel quadro di azioni comunitarie a titolo di aiuto alimentare a Paesi in via di sviluppo, diverse ditte italiane hanno partecipato a gare indette dalla Comunità per la fornitura di riso e di farina di grano tenero. Le somme necessarie per il pagamento di dette forniture, che ascendono a lire 14 miliardi circa, sono state richieste alla Comunità con una procedura particolare e liquidate agli interessati con la massima celerità.

In particolare le spese della Sezione garanzia del FEOGA che appaiono nel bilancio di previsione della Comunità per il 1977, sono le seguenti:

Cereali . . . . .	u.c.	763.300.000
Riso . . . . .	»	21.000.000
Latte e lattiero caseari . . . . .	»	2.484.900.000
Grassi . . . . .	»	412.600.000
Zucchero . . . . .	»	414.000.000
Carni bovine . . . . .	»	495.400.000
Carni suine . . . . .	»	90.000.000
Uova e pollame . . . . .	»	25.000.000
Ortofrutticoli . . . . .	»	147.500.000

Vini . . . . .	u.c.	109.000.000
Tabacco . . . . .	»	203.000.000
Pesca . . . . .	»	10.000.000
Altri settori . . . . .	»	54.400.000
Restituzione prodotti trasformati . . . . .	»	48.000.000
Importi complessivi adesione . . . . .	»	250.000.000
Importi complessivi monetari . . . . .	»	970.000.000
Spese per tassi di cambio diversi . . . . .	»	603.500.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>u.c.</b>	<b>7.101.600.000</b>

## B) Sezione orientamento

In applicazione del Regolamento n. 17/64 del 5 febbraio 1964 relativo al finanziamento di strutture agricole nell'anno 1977 la Comunità ha ammesso al concorso finanziario della Sezione orientamento del FEOGA n. 83 iniziative riguardanti il XIV periodo di operatività per un contributo complessivo di lire 18.422,1 milioni che comportano investimenti per oltre 73.688 milioni.

Sono stati ammessi 102 decreti di concessione di contributo per l'importo complessivo di lire 22.986 milioni che consente investimenti per oltre 91.944 milioni; 263 decreti di liquidazione di contributo per 22.859 milioni; n. 75 nulla osta per l'affidamento, da parte degli istituti di credito, di altrettanti mutui a tasso agevolato, per la rata annua complessiva di lire 2.679 milioni, 81 decreti di liquidazione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per rate di ammortamento annuo di lire 2.226 milioni.

Inoltre sono state avanzate n. 255 proposte di liquidazione di contributo per l'importo di lire 25.539 milioni.

In applicazione del Regolamento 1505/76 del Consiglio e del Regolamento 1677/76 della Commissione riguardanti la concessione di contributi comunitari per il ripristino dei danni causati all'agricoltura dal sisma del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia, durante il periodo in esame sono pervenuti alla regione interessata n. 48 progetti

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esecutivi per i quali sono stati emessi decreti di concessione di contributo per l'importo complessivo di lire 11.722,4 milioni pari ad una spesa totale di lire 24.739,5 milioni.

Nello stesso periodo 1977 risulta ultimata una sola iniziativa per la quale è stato liquidato un contributo di lire 247 milioni pari ad una spesa effettuata di lire 549 milioni.

Per quanto attiene al programma speciale del tabacco è stato provveduto, in ottemperanza al Regolamento 130/66 relativo al miglioramento delle strutture tabacchicole, a rendicontare alla Comunità pagamenti per complessive lire 365.991.713; importo che si aggiunge a quello di lire 9.360 milioni rendicontato negli anni precedenti e porta ad un importo complessivo di lire 9.726,7 milioni, pari a 15.562.800 u.c.

## PIANO AGRUMICOLO

Nel 1977, ai sensi del Regolamento 2511/69/CEE sono stati richiesti rimborsi alla CEE per liquidazioni effettuate nel 1976 ammontanti a lire 3.883.891.232, pari al 50 per cento della suddetta spesa.

Nel corrente anno è proseguita la fase operativa sia per la parte di competenza delle regioni (riconversione varietale degli aranceti e mandarineti) che del Ministero (stabilimento di commercializzazione e attività vivaistica).

Per quanto riguarda l'attività del Ministero è stato impegnato circa il 90 per cento dei fondi recati, per tali interventi, dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, pari a circa lire 60 miliardi di opere.

Non appena le regioni avranno fatto pervenire, entro l'anno, il rendiconto delle spese si provvederà a richiedere i rimborsi delle somme liquidate agli organi comunitari.

## POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Conformemente alle decisioni prese dal Consiglio nel 1976, gli Stati membri della Comunità hanno esteso le loro zone di pe-

sca nell'Atlantico e nel Mar del Nord il 1° gennaio 1977.

Rientrando la pesca fra le competenze della Comunità esplicitamente previste dal Trattato nonché dalla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia, l'estensione a 200 miglia ha avuto una duplice conseguenza. Sul piano interno, infatti, la Comunità si è trovata nella necessità di definire il regime comunitario da applicare all'esercizio della pesca in acque che, prima dell'estensione a 200 miglia, erano considerate mare libero. Parallelamente, sul piano esterno, i rapporti con i Paesi terzi concernenti la pesca sono divenuti materia di esclusiva competenza comunitaria.

In tale contesto l'azione svolta nel corso del 1977 in ambito comunitario si è articolata secondo i seguenti elementi essenziali.

1. — *Regime interno*

Già nell'ottobre del 1976 la Commissione aveva presentato al Consiglio alcune proposte circa il regime interno definitivo da applicarsi alle acque comunitarie estese a 200 miglia, i cui principi fondamentali erano i seguenti: fissazione annuale di un totale massimo di catture consentite per ogni specie, ripartizione in quote fra gli Stati membri, misure di conservazione per proteggere gli *stocks* e misure strutturali.

Malgrado i numerosi dibattiti che si sono svolti sull'argomento a tutti i livelli della Comunità nel corso del 1977, le proposte della Commissione non sono state approvate dal Consiglio, essenzialmente a causa del contrasto politico di fondo, originato dalla richiesta del Regno Unito e dell'Irlanda di vedersi riconosciuta una fascia costiera fino a 50 miglia esclusivamente riservata ai pescatori nazionali.

Le divergenze su tale questione cruciale hanno condizionato tutto il dibattito sulla politica comunitaria della pesca, impedendo che si facessero dei sostanziali passi avanti rispetto alla situazione del 1976 (l'unica misura concreta di una certa rilevanza adottata dalla Comunità nel corso del 1977, è

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato il divieto di pesca delle aringhe nel Mar del Nord valido sino alla fine del 1977).

Nel tentativo di sbloccare questa situazione di stallo la Commissione ha presentato nel mese di ottobre del 1977 alcune proposte complementari che, partendo dalla filosofia di fondo dell'impostazione iniziale, prevedono tutta una serie di dettagliate disposizioni tecniche di conservazione (dimensioni delle reti, divieti di pesca, tipi di battelli, eccetera) tendenti a proteggere gli *stocks* più minacciati, cui dovrebbe accompagnarsi l'istituzione di meccanismi di controllo tali da garantire il rispetto da parte dei pescatori delle misure comunitarie, nonché la messa in opera di misure strutturali e di compensazione finanziaria a carico della Comunità in favore dei pescatori in difficoltà. La Commissione ha inoltre proposto una ripartizione delle quote fra gli Stati membri basata sulla distribuzione delle catture avvenuta per il 1976 in sede NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission), organizzazione nel cui ambito venivano fissate le quote dei singoli Stati per le acque dell'Atlantico occidentale e del Mar del Nord prima che la Comunità estendesse le proprie zone di pesca a 200 miglia.

Tali proposte costituiscono un « pacchetto globale » che è attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie e su cui il Consiglio dovrebbe pronunciarsi il 16 gennaio 1976 in una sessione speciale interamente dedicata ai problemi della pesca.

Per quanto riguarda la posizione italiana, sin dall'inizio ci siamo espressi in favore dei principi che costituivano la base delle proposte della Commissione, non mancando tuttavia di sottolineare che tali principi erano per noi accettabili solo a condizione che fossero salvaguardati gli interessi di tutti gli Stati membri. In altre parole, abbiamo sempre sostenuto che la « comunitarizzazione » delle zone di pesca estese a 200 miglia avrebbe dovuto garantire a tutti i pescatori della Comunità l'effettiva possibilità di esercitare la pesca in tali acque.

Di conseguenza, mentre ci siamo opposti a quelle proposte della Commissione che tendevano sostanzialmente a discostarsi da tale principio (in particolare le proposte

di ripartizione delle quote per il 1978 basate sulla cosiddetta « chiave NEAFC »), abbiamo incoraggiato quelle iniziative che venivano incontro senza discriminazioni alle necessità di tutti i pescatori comunitari (come per esempio le misure strutturali in favore dei pescatori in difficoltà).

Su un piano più generale va infine rilevato che la posizione italiana si è sempre ispirata all'esigenza di uno stretto collegamento fra aspetti interni e aspetti esterni della politica comunitaria della pesca. Al riguardo non abbiamo mai mancato di sottolineare chiaramente che il nostro atteggiamento su tutta la problematica concernente il regime interno sarebbe in definitiva dipeso dalle soluzioni ai problemi di nostro specifico interesse in materia di rapporti con i Paesi terzi.

## 2. — Aspetti esterni

A seguito dell'estensione a 200 miglia, la Comunità ha iniziato una serie di negoziati con alcuni Paesi terzi sia per regolare l'accesso dei pescatori di tali Paesi nelle acque comunitarie, sia per garantire ai pescatori comunitari il mantenimento e l'acquisizione di diritti di pesca nelle acque dei Paesi terzi.

La Comunità ha sinora concluso un accordo di pesca con gli Stati Uniti (tale accordo, entrato in vigore nel giugno 1977, interessa in modo particolare i pescatori italiani in quanto consente ai pescatori della Comunità di continuare ad esercitare la pesca nelle acque degli Stati Uniti, ove appunto si svolge una parte dell'attività della nostra flotta peschereccia di alto mare) e ha firmato accordi con la Svezia e le isole Faroe. Inoltre è sul punto di essere concluso un accordo con la Norvegia mentre continuano i negoziati con numerosi Paesi terzi.

Per quanto riguarda in particolare i Paesi dell'Est, la Comunità ha deciso una serie di proroghe successive del regime di pesca accordato in via autonoma e transitoria a partire dal 1° gennaio 1977 all'Unione Sovietica, alla Polonia e alla Repubblica democratica tedesca in attesa di una positiva con-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

clusione dei negoziati avviati con i tre Paesi in questione nei primi mesi dell'anno. Tali negoziati si sono tuttavia rapidamente arenati a causa soprattutto dell'intransigenza sovietica (che ha condizionato anche l'atteggiamento degli altri due Paesi) sulle questioni di principio concernenti la conclusione di un accordo con la Comunità in quanto tale e la clausola territoriale relativa a Berlino Ovest. Il Consiglio ha così deciso, nella sessione del 21-22 novembre 1977, di non prorogare oltre il 30 novembre i regimi transitori precedentemente accordati alla Polonia e alla Repubblica popolare tedesca e di confermare l'interdizione di pesca nelle acque comunitarie ai battelli dell'Unione Sovietica (interdizione adottata nel mese di settembre a seguito dell'espulsione dei battelli britannici e francesi dal Mare di Barents). La Commissione è stata infine incaricata di avviare gli opportuni sondaggi con i tre Paesi in questione in vista di un accordo quadro in materia di pesca con la Comunità in quanto tale.

Per quanto concerne i Paesi che più direttamente interessano i nostri pescatori, su nostre sollecitazioni, la Comunità si è impegnata a negoziare accordi di pesca con Senegal, Guinea Bissau e Mauritania. Le proposte che la Commissione ha presentato per i relativi mandati negoziali sono state approvate dal Consiglio nella sessione del 5-6 dicembre. Tuttavia non ci si può nascondere, almeno dalle conversazioni esplorative che la Commissione ha finora avuto con le autorità dei Paesi africani in questione, che i problemi connessi alla conclusione di accordi di pesca comunitaria con tali Paesi

si presentano complessi e di non facile soluzione, essenzialmente a causa delle esagerate contropartite di carattere finanziario richieste da tali Paesi in cambio della concessione dei diritti di pesca.

In tali condizioni da parte nostra — oltre a ribadire il nostro vivo interesse per la sollecita conclusione di accordi comunitari — abbiamo a più riprese insistito presso la Commissione perchè continuasse ad adoperarsi per ottenere da tali Paesi la concessione di regimi transitori che consentano ai nostri pescatori di esercitare le attività di pesca in quelle acque in attesa della conclusione di accordi comunitari.

Per quanto concerne infine la Jugoslavia, si ricorda che nel dicembre del 1976 il Consiglio aveva autorizzato il Governo italiano a prorogare di un anno l'accordo bilaterale di pesca italo-jugoslavo, per consentire ai nostri pescatori di continuare le loro tradizionali attività di pesca nelle acque jugoslave. In vista della scadenza di tale proroga (31 dicembre 1977), il Consiglio del 19-20 dicembre ha, a nostra richiesta, autorizzato il Governo italiano a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1978 il regime previsto dall'Accordo bilaterale italo-jugoslavo, in attesa che possa essere definito un regime definitivo di pesca nel contesto globale delle relazioni tra la Comunità e la Jugoslavia che saranno previste nel nuovo Accordo di cooperazione con questo Paese. L'importo da pagare per i diritti di pesca nelle acque jugoslave per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 (285 miliardi di lire) sarà rimborsato dalla Comunità all'Italia nella misura dell'80 per cento (il restante 20 per cento è a carico degli armatori).

PAGINA BIANCA

CAPITOLO VIII

**La politica comune dei trasporti**

PAGINA BIANCA



## LA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI

Nel corso del 1977 la politica comune dei trasporti è stata caratterizzata da iniziative comunitarie intese ad estendere le norme del Trattato CEE relative ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (articoli da 74 a 84) a quelli marittimi ed aerei.

Nel settore dei trasporti marittimi sono stati posti allo studio i problemi concernenti la discriminazione di bandiera in generale, l'adeguamento delle regole di concorrenza, la minaccia alla sicurezza costituita dall'esistenza di navi con caratteristiche inferiori a quelle medie stabilite, il riconoscimento reciproco dei diplomi, l'adeguata definizione di regole di concorrenza, allo scopo di individuare le azioni prioritarie da svolgere.

Nel campo del trasporto aereo è allo studio — tra l'altro — il rafforzamento dei rapporti con le competenti organizzazioni internazionali al fine di una diretta partecipazione della Comunità alla disciplina del settore.

Si elencano qui di seguito le iniziative a cui si intende dare la priorità nel settore dei trasporti nel periodo 1978-80.

È auspicato un miglioramento delle procedure di consultazione tra i vari Stati membri sui principali progetti infrastrutturali aventi dimensioni comunitarie. In tale contesto è prevista la concessione di contributi finanziari comunitari a favore di progetti che rivestano un elevato interesse comunitario nel settore delle infrastrutture di trasporto, ad esempio, quali i progetti destinati ad agevolare l'eliminazione dei punti di congestione nel traffico comunitario.

Sarà sollecitato un programma volto a migliorare progressivamente la situazione

commerciale delle aziende ferroviarie, nonché la cooperazione tra tali aziende e gli altri sistemi di trasporto.

È prevista l'adozione dell'ora legale in tutti i Paesi della Comunità a partire dal 1979.

Dovrebbe essere completata la normativa di carattere sociale riguardante l'orario di guida dei conducenti degli autoveicoli industriali.

Si dovrebbe perfezionare il sistema di libero accesso al Reno e stabilire un fondo di immobilizzo temporaneo per i battelli in navigazione sul Reno.

Nella sessione ministeriale dei Ministri dei trasporti svoltasi nei giorni 28 e 29 giugno, è stato raggiunto un accordo di massima per alcune proposte di provvedimenti che sono stati successivamente approvati nella riunione del Consiglio delle Comunità europee tenutasi il 27 ottobre a Lussemburgo. Essi riguardano in particolare:

l'abolizione, per i veicoli muniti di tachigrafo, della norma del « doppio equipaggio », applicabile a taluni veicoli che percorrono distanze giornaliere superiori a 450 chilometri;

l'aumento di 5 ore del periodo di riposo settimanale che verrà portato a 29 ore;

la possibilità di ridurre il periodo di 29 ore ad un minimo di 24 ore, a condizione che venga concessa una compensazione equivalente nel corso della stessa settimana;

il divieto di taluni tipi di retribuzione che rischiano di compromettere la sicurezza stradale;

il regime speciale applicabile al riposo trascorso su una nave traghetto o su un treno;

le esenzioni dall'impiego di un tachigrafo per un periodo di 18 mesi, a decorrere

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal 1° gennaio 1978, per i trasporti di merci entro un raggio di 50 chilometri o per veicoli che non superino le 6 tonnellate di peso complessivo a pieno carico;

le deroghe nazionali alla normativa sociale;

l'emendamento delle disposizioni tecniche del regolamento relativo al tachigrafo;

la ratifica dell'AETR.

La decisione prevede inoltre l'introduzione di una clausola di salvaguardia nel regolamento sociale, clausola che consentirà agli Stati membri che si trovano in una situazione difficile di chiedere, per i trasporti nazionali, ulteriori deroghe per un periodo limitato di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Si è registrato un accordo unanime sul regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri.

È stata svolta una relazione orale sui lavori in materia di trasporti aerei.

Si è preso atto del buon inizio dei lavori in tale settore ed è stata rilevata la necessità di impostare in modo comunitario i problemi relativi ai trasporti aerei civili. In tale contesto è stato rilevato che si deve dare la precedenza al problema della cooperazione con le organizzazioni internazionali di navigazione aerea quali la Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed al coordinamento delle posizioni degli Stati membri in tali sedi. È stato auspicato che vengano quanto prima presentate proposte sulle altre azioni prioritarie che la Comunità dovrà intraprendere nel settore dei trasporti aerei.

I Ministri dei trasporti, riuniti nell'ambito del Consiglio delle Comunità europee a Lussemburgo hanno condannato la pirateria aerea ed il terrorismo sotto qualsiasi forma.

Ai fini della sicurezza del traffico passeggeri, è stato urgentemente chiesto che sul

piano internazionale vengano adottati al più presto possibile concreti provvedimenti onde poter combattere in modo efficiente tali forme violente di criminalità.

Nei giorni 20 e 21 dicembre 1977 si è tenuta a Bruxelles la terza sessione ministeriale dell'anno dedicata ai problemi dei trasporti al fine di completarne l'esame.

Sono state impartite nuove direttive per il negoziato tra la CEE e l'Austria, la Finlandia, la Grecia, la Jugoslavia, la Norvegia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia inteso a realizzare un accordo che prevede la liberalizzazione parziale dei trasporti internazionali su strada effettuati mediante autobus, sotto forma di servizi occasionali nonchè l'adozione di certe norme comuni al fine di effettuare i trasporti stessi.

È stato approvato l'aumento del contingente delle autorizzazioni per il trasporto di merci su strada: il contingente è stato portato da 2.363 a 2.835 autorizzazioni, di cui 383 spetteranno all'Italia in luogo delle precedenti 319.

Una nuova decisione è stata adottata con cui viene prevista una procedura di consultazione in materia di infrastrutture di trasporto, che sostituisce quella introdotta con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 1966: essa permetterà un più efficace coordinamento delle iniziative prese dai singoli Stati membri per quanto si riferisce alla creazione di infrastrutture ferroviarie, stradali e per via navigabile. Viene creato altresì un comitato in materia di infrastrutture di trasporto.

È stato posto allo studio una proposta di direttiva o di regolamento riguardante il sostegno finanziario comunitario ai progetti di particolare interesse sempre nel campo delle infrastrutture di trasporto.

Si è proseguito l'esame della proposta di direttiva concernente l'obbligo per tutti gli Stati membri di applicare l'ora legale dal 1° aprile al 14 ottobre 1979; dal 30 marzo al 12 ottobre 1980 e dal 5 aprile all'11 ottobre 1981.

CAPITOLO IX

**Rapporti tra la Comunità ed i Paesi terzi: Stati Uniti, Canada, Giappone, Paesi EFTA, Portogallo, Paesi a commercio di Stato e COMECON — Rapporti tra la Comunità e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomè — Paesi ASEAN, Iran, Cina**  
**Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina — Australia**

PAGINA BIANCA

## CEE-STATI UNITI

La vigente legislazione commerciale americana (Trade act), entrata in vigore nel dicembre del 1974, prevede la possibilità di ricorrere a tutta una serie di misure restrittive delle importazioni in difesa dei settori produttivi nazionali messi in difficoltà dalla concorrenza dei prodotti esteri.

L'attuale crisi economica e le conseguenti propensioni protezionistiche affiorate nei ceti imprenditoriali americani hanno indotto questi ultimi a richiedere al Governo di Washington la rigida applicazione del Trade act. Ed è in questo contesto, per quanto più direttamente ci concerne, che gli operatori americani hanno sollecitato l'applicazione di dazi compensativi nei confronti delle nostre esportazioni di acciaio per uso elettrico, di conserve di pomodori, di catene e parti, di *float glass* e di nastri autoadesivi, nonché di contingenti alle esportazioni di calzature e dei prodotti siderurgici in genere.

Di fronte a tali richieste, l'attuale Amministrazione americana, propensa ad applicare i principi del libero scambio, si è attivamente adoperata — ed in alcuni casi con successo — per contrastare le involuzioni protezionistiche del mondo americano degli affari e dei sindacati. Essa tuttavia non ha alcun potere di intervento nei confronti della magistratura ordinaria che può essere direttamente investita della questione. Recentemente, infatti, il Tribunale doganale federale, accettando la richiesta della compagnia americana Zenith, ha deciso di imporre dei dazi compensativi all'importazione di apparecchi televisivi giapponesi che fruirebbero di sussidi indiretti. Con tale decisione il Tribunale federale non ha fatto distinzioni fra sussidi diretti ed indiretti ed ha previsto l'imposizione di dazi compensativi anche nel

caso di remissione di tasse indirette — fra le quali potrebbe essere inclusa anche la IVA — il che dimostra come nel caso Zenith potrebbero aversi conseguenze di una estrema gravità anche per gli interessi dei Paesi comunitari. Infatti potrebbe aversi una analoga decisione per quanto riguarda le esportazioni europee di acciaio a seguito del ricorso presentato al Tribunale federale doganale della United States Steel in base ad argomentazioni analoghe a quelle adottate dalla Zenith nei confronti delle importazioni di televisori giapponesi.

Va da sé che una decisione sfavorevole agli esportatori europei di acciaio potrebbe avere ripercussioni su quasi tutti i prodotti esportati negli Stati Uniti da parte dei Paesi comunitari, creando grande incertezza nelle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l'Europa dei Nove e ponendo le premesse per una vera e propria guerra commerciale.

Non va dimenticato inoltre che l'assimilazione dei suddetti indiretti a quelli diretti potrebbe indurre gli americani a controindicare le esportazioni di quelle industrie che hanno beneficiato di aiuti in generale da noi corrisposti con esclusive finalità di sviluppo regionale.

La tematica ampia e complessa forma oggetto di esame nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali (Tokyo round), sui quali si riferisce separatamente.

A parte la questione generale degli indirizzi americani in materia di politica commerciale esistono dei settori critici che influenzano negativamente l'attuale andamento delle relazioni commerciali fra la Comunità e gli Stati Uniti. Fra tali settori, merita una particolare menzione quello siderurgico.

Come noto, i produttori americani vivamente preoccupati per l'aggressività delle

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esportazioni siderurgiche comunitarie hanno invitato il Governo federale ad adottare tutta una serie di misure di salvaguardia, sostenendo che tali esportazioni vengano effettuate in regime di *dumping*. Per corrispondere a tali sollecitazioni verrà prossimamente reso noto il piano elaborato dal Sottosegretario americano al tesoro, Solomon che prevede, in funzione anti-*dumping*, la fissazione di un prezzo di riferimento alle importazioni siderurgiche in USA basato sul prezzo offerto dal produttore giapponese più competitivo. Benchè non siano ancora noti i dettagli di tale meccanismo, appare tuttavia chiaro che gli americani sono orientati ad affrontare il problema prendendo in considerazione esclusivamente le ripercussioni sul mercato americano della crisi siderurgica mondiale. Le Comunità invece intenderebbe adoperarsi affinché il problema venga affrontato nella sua globalità. In tale ottica, dunque, dovrebbero essere escluse misure unilaterali e si dovrebbero promuovere intese comuni non solo in tema di commercio internazionale ma anche di ristrutturazione del settore e di contenimento della produzione. Su tale specifico problema si allega una nota separata.

Infine, in epoca recente, anche il settore tessile ha acquistato un posto di rilievo nell'ambito dei rapporti commerciali CEE-USA.

A parte si illustra lo stato di crisi dell'industria tessile comunitaria che ha indotto i Governi dei Nove a domandare alla Commissione esecutiva delle Comunità il compito di negoziare con i Paesi principali esportatori di prodotti tessili accordi bilaterali di autolimitazione.

Gli americani infatti stanno attualmente esercitando pressioni sui Paesi fornitori per indurli a non fare concessioni alla Comunità in materia di autolimitazione dato che — a loro avviso — una eventuale regolamentazione delle esportazioni tessili verso la Comunità potrebbe far rifluire sul mercato americano una maggiore quantità di tali prodotti.

La Comunità ha già invitato gli Stati Uniti a desistere da tale azione dato che la mancata conclusione degli accordi bilaterali, con i quali si intende pervenire a soluzioni eque,

pregiudicherebbe la possibilità di rinnovare l'accordo multifibre con conseguenze negative di natura politica che è facile da intuire.

## CEE-CANADA

Durante il 1977 è proseguita l'attuazione dell'accordo quadro di cooperazione economica e commerciale CEE-Canada, firmata a Ottawa nel luglio 1976.

Nel dicembre 1976 si è riunito a Bruxelles il Comitato misto, previsto dall'accordo, per discutere il programma di lavoro per il 1977 ed individuare un certo numero di settori suscettibili di essere coperti dalla cooperazione commerciale ed economica tra le due parti; tra questi sono stati indicati i minerali non ferrosi, ferro, acciaio, l'industria del legno e dei suoi derivati, quella aerospaziale e quella delle costruzioni.

Sulla scorta di tale riunione è stato adottato un programma di lavoro per gli anni 1977-1978, predisposto tenendo presenti gli obiettivi a lungo termine dell'accordo.

È stata altresì proposta una cooperazione nel campo nucleare, della protezione dell'ambiente, dello sfruttamento delle risorse marine — compresa la pesca — l'istituzione di imprese miste nei Paesi terzi.

Al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, è stata decisa l'istituzione di due sottocomitati per promuovere la cooperazione industriale.

Significativamente in aumento nel corso dell'anno, infine, sono stati i contatti diretti tra personalità politiche, uomini di affari e funzionari europei e canadesi.

## RELAZIONI CEE-GIAPPONE

Le relazioni CEE-Giappone continuano ad essere condizionate dall'andamento negativo per la Comunità dell'interscambio commerciale (il *deficit* di 4,2 miliardi di dollari nel 1976 sembra destinato a raggiungere i 5 miliardi nel 1977). Infatti mentre i prodotti comunitari incontrano nel mercato giapponese ostacoli di varia natura, per di più di ordine non tariffario, quelli giapponesi trovano fa-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cile sbocco in Europa grazie alla loro elevata concorrenzialità, al limite del *dumping*.

La gravità della situazione ha indotto la Comunità ad affrontare il problema in due riprese al più alto livello politico: nel novembre dello scorso anno (L'Aja) e nel marzo di quello corrente (Londra), il Consiglio d'Europa ha espresso la propria preoccupazione sottolineando la necessità che venga ristabilito un equilibrio negli scambi con il Giappone.

Successivamente non si sono verificati sviluppi di rilievo, anche se in qualche specifico settore è stato possibile ottenere dal Giappone un impegno di autolimitazione delle proprie esportazioni verso la Comunità (acciai) o l'adozione di misure volte a rendere meno competitive le proprie industrie (costruzioni navali). A Tokyo si ritiene infatti che le ragioni dell'insoddisfacente andamento delle esportazioni comunitarie verso il Giappone siano da ricercare in una non adeguata politica commerciale delle industrie della CEE e in una loro insufficiente conoscenza delle caratteristiche del mercato giapponese: secondo Tokyo un migliore equilibrio degli scambi deve pertanto essere realizzato anche attraverso un'espansione delle vendite europee in Giappone.

Non sono mancati durante il 1977 contatti ad alto livello tra la Commissione ed il Consiglio. Si sono recati a Tokyo sia il commissario competente per le relazioni esterne Haferkamp (maggio) che lo stesso presidente Jenkins (ottobre). Le impressioni riportate da entrambi sono che i responsabili del Governo giapponese hanno realizzato che occorre provvedere al riequilibrio degli scambi, considerando anche che le implicazioni politiche e sociali di un crescente passivo della bilancia commerciale potrebbe favorire l'affermarsi di già diffuse tendenze protezionistiche. Resta peraltro da vedere se e quando si concreteranno le affermazioni di comprensione e buona volontà manifestate al massimo livello politico. A breve termine le previsioni non sono ottimistiche.

La Comunità si è vista nel frattempo costretta ad adottare (estate 1977) nei confronti del Giappone due misure di salvaguar-

dia: l'introduzione di un dazio anti-*dumping* (che non viene peraltro ancora riscosso) sui cuscinetti a sfere e una limitazione delle importazioni in Italia di motociclette di grossa cilindrata.

Il nostro Paese ha particolari problemi con il Giappone per due prodotti per i quali esiste una tradizionale corrente di esportazioni: i filati di seta e gli scarponi da sci. Nei confronti di entrambi sono state introdotte in Giappone misure restrittive e fino ad ora i tentativi fatti dalla Commissione per ottenere l'abolizione non hanno avuto esito. Vi sono difficoltà di collocamento sul mercato giapponese anche per altri prodotti, rientranti nei settori agricoli e farmaceutico, di particolare interesse per l'Italia.

## PAESI EFTA

Con l'abolizione dell'ultima « tranche » del 20 per cento dei rispettivi dazi doganali, avvenuta il 1° luglio, si è completata quest'anno la zona di libero scambio tra la CEE ed i Paesi dell'EFTA prevista dagli accordi del 1972.

Si è realizzato in tal modo un mercato libero da barriere doganali per tutti i prodotti industriali, ad eccezione, come noto, di alcuni prodotti cosiddetti « sensibili » (carta, ferroleghe, acciai speciali) per cui l'eliminazione dei dazi sarà ritardata fino al 1984, che interessa 300 milioni di consumatori.

Un altro evento importante ha caratterizzato quest'anno i rapporti tra la CEE e l'EFTA: il 13 maggio si è tenuto a Vienna un vertice a livello di Capi di governo in cui, oltre alla soddisfazione per le relazioni esistenti, i Paesi dell'EFTA hanno manifestato solennemente la volontà di approfondire ed ampliare la collaborazione con la Comunità estendendola eventualmente a settori di comune interesse attualmente non coperti dagli accordi quali, ad esempio, l'ambiente ed i trasporti.

Circa il funzionamento degli accordi non si sono verificati problemi di rilievo. In giugno le consuete sessioni dei Comitati misti, che per l'Islanda e la Finlandia sono state

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenute per la prima volta nelle rispettive capitali, hanno avuto un andamento generalmente positivo.

Alcune preoccupazioni, in particolare da parte svizzera ed austriaca, sono state manifestate per il piano di riconversione adottato dalla Comunità per il settore siderurgico.

Quanto ai prodotti sensibili, in particolare la carta, i Paesi esportatori (Svezia, Austria, Finlandia e Norvegia) non hanno mancato di invitare la Comunità a tenere nel dovuto conto, nel determinare i massimali per il 1978, l'importanza del settore per le rispettive economie.

Data la congiuntura pesantemente negativa che sta vivendo l'industria cartaria europea appare difficile, tuttavia, che in questa materia la Comunità possa fare ulteriori concessioni.

## CEE-PORTOGALLO

L'anno in corso ha visto un importante cambiamento qualitativo nei rapporti tra il Portogallo e la Comunità. Coerentemente con la sua vocazione europeista, il 28 marzo il governo portoghese ha presentato la domanda di adesione alla CEE, candidandosi in tal modo alla piena partecipazione alla Comunità.

La domanda è all'esame della Commissione che formulerà il proprio parere, come previsto dal Trattato, nei primi mesi del prossimo anno.

In attesa degli sviluppi della procedura di adesione, le relazioni tra la CEE ed il Portogallo continuano ad essere disciplinate dai precedenti accordi.

In tale quadro il Comitato misto CEE-Portogallo ha tenuto la sua settima riunione a Lisbona il 9 e il 10 novembre 1977.

La riunione è stata dedicata all'esame dell'andamento generale delle relazioni commerciali tra le due parti.

La delegazione portoghese ha sottolineato l'incremento del deficit della bilancia dei pagamenti esprimendo la propria preoccupazione che la situazione possa ulteriormente aggravarsi a seguito della prospettata appli-

cazione da parte della Comunità delle restrizioni sulle importazioni di prodotti tessili.

In vista di ciò, i portoghesi hanno chiesto maggiori concessioni su alcuni prodotti agricoli, segnatamente: concentrato di pomodoro e vino Porto.

È stato inoltre discusso il problema relativo alla definizione del nuovo regime di importazione delle conserve di sandine; a tale proposito i portoghesi hanno ribadito di non essere disposti — in mancanza di prezzi minimi uniformi per tutti i Paesi mediterranei esportatori — ad oltrepassare il livello di prezzi fissato con scambio di lettere del febbraio 1975 e sinora prorogato tacitamente.

Da parte portoghese è stata infine auspicata una rapida attuazione del protocollo addizionale e di quello finanziario (concessione di un prestito della BEI di 200 MUCE nonchè altri 30 MUCE per bonifico interesse bancario del 3 per cento) firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976 e tuttora in attesa di ratifica. A tale proposito va rilevato che la Comunità ha deciso di ricondurre per un anno l'accordo provvisorio che, in attesa di detta ratifica, aveva posto comunque in attuazione sino al 31 dicembre 1977 la parte commerciale del Protocollo addizionale.

## CEE-COMECON

Il 16 febbraio 1976 il Presidente di turno del Comitato esecutivo del COMECON Gerhard Weiss — vice presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica democratica tedesca — aveva avanzato al Consiglio CEE una proposta di accordo tra i due organismi le cui finalità e la cornice entro la quale l'intesa avrebbe dovuto realizzarsi erano illustrate in un messaggio che accompagnava il progetto di accordo medesimo.

L'accordo, la cui genesi veniva collegata con i costanti progressi realizzati ultimamente nelle relazioni tra i Paesi membri del COMECON e quelli della CEE, nonchè con i progressi, più in generale, del processo di distensione in Europa e della coesistenza



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pacifica, enumerava i settori in cui i rapporti tra le due aree avrebbero potuto ulteriormente svilupparsi, e cioè: cooperazione commerciale ed economica, standardizzazione, ambiente, statistiche, prognosi economiche nel campo della produzione e del consumo. Altri settori avrebbero potuto eventualmente essere presi in considerazione.

Per la realizzazione degli obiettivi che lo accordo si prefiggeva di raggiungere era prevista la possibilità di intese specifiche, sia bilaterali che multilaterali, tra i Paesi del primo e del secondo gruppo, di accordi tra i singoli Stati del COMECON e la CEE, tra i singoli Paesi della CEE ed il COMECON, come pure tra le due organizzazioni economiche nella loro individualità istituzionale.

Il progetto di accordo fu esaminato sia nelle capitali dei Nove che dai servizi della Commissione e del Consiglio. Esso fu discusso altresì in seno al Comitato politico e dal Gruppo di esperti per l'Europa dell'Est.

In generale si riconobbe che l'iniziativa del COMECON meritava indubbiamente di essere presa in seria considerazione per le nuove e maggiori prospettive di collaborazione che sembrano aprirsi — così come era ed è nei desideri della CEE — nei rapporti tra le due aree europee, ma nello stesso tempo si ammise che l'iniziativa stessa poneva seri interrogativi quanto al modo concreto di impostare e sviluppare il dialogo.

Non sembravano peraltro ancora pienamente recepite da parte del COMECON l'articolazione istituzionale della Comunità e la competenza esclusiva della Commissione in materia di politica commerciale.

Nel novembre 1976 il Consiglio CEE approvava il testo di una lettera di risposta al messaggio del COMECON nonché un controprogetto che la Comunità, a sua volta, sottoponeva all'attenzione della controparte.

Il progetto comunitario si è ispirato a due criteri principali: quello di mantenere aperto il dialogo con il COMECON e quello di non fare nulla che potesse ostacolare l'obiettivo di normalizzazione su base individuale delle relazioni con i Paesi dell'Est. Esso, in generale, ha risentito dell'impostazione minimalista che si è ritenuto di dover seguire nell'affrontare il problema delle relazioni CEE-COMECON, dato che le stesse

venivano immaginate quali semplici relazioni di lavoro tramite scambi di informazione in alcuni settori economici di competenza comunitaria. Questi ultimi erano poi ricondotti ai quattro punti che la stessa Commissione aveva proposto al segretario del COMECON durante le conversazioni preliminari del febbraio 1975, e cioè: previsioni economiche, standardizzate, protezione dell'ambiente e statistiche. Non figurava il settore commerciale il quale, ancorchè di competenza comunitaria, si è ritenuto che dovesse formare oggetto di negoziati bilaterali tra la Comunità ed i singoli Paesi dell'Est.

Il testo del progetto comunitario e la lettera di accompagnamento furono consegnati nello stesso mese di novembre 1976 a Varsavia al presidente in esercizio del Consiglio esecutivo del COMECON. Nell'aprile 1977 il COMECON ha fatto conoscere il suo punto di vista sulla proposta della CEE rilevando che la Comunità non aveva incluso nel proprio progetto gli aspetti più importanti delle relazioni economiche e commerciali tra l'Est e l'Ovest, e che aveva ridotto la cooperazione tra le due aree ad un semplice scambio di informazioni.

Il COMECON comunque ha proposto come primo passo per l'avvio di un negoziato, un incontro tra i presidenti delle organizzazioni. Tale incontro ha avuto luogo il 21 settembre 1977 a Bruxelles. La delegazione del COMECON era presieduta dal Presidente del comitato esecutivo Marinescu; di quella comunitaria faceva parte, oltre il presidente del Consiglio Simonet, anche il vice presidente della Commissione Haferkamp, responsabile della relazioni esterne. La presenza di un rappresentante della Commissione — che in pratica è stato il vero interlocutore comunitario nelle conversazioni, Simonet essendosi ritirato dopo il saluto inaugurale — è stata voluta dalla Comunità per sottolineare la competenza esclusiva della Commissione in materia di negoziati commerciali.

L'incontro si è svolto in un'atmosfera costruttiva dando modo di raggiungere quelle intese procedurali sull'inizio dei negoziati veri e propri che costituivano lo scopo sostanziale della riunione. È stato infatti con-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venuto che i negoziati in parola avranno inizio nella prima metà del 1978.

Per quanto concerne infine la base sulla quale si svolgerà il negoziato, ad avviso del COMECON essa dovrebbe comprendere tutti gli elementi contenuti nello scambio epistolare tra le due organizzazioni. La Commissione ha per contro tenuto a sottolineare la « preminenza » dell'accordo suggerito dalla Comunità, quanto meno nel senso che non ne vengano messi in discussione i principi basilari.

In merito alle relazioni con i singoli Paesi dell'area, va rilevato che, per quanto concerne la *Romania*, è stato deciso nel novembre 1977 di estendere il beneficio delle preferenze generalizzate, per lo schema 1978, ed alcuni prodotti supplementari, quali il miele, le conserve naturali, i succhi di frutta, alcuni tipi di carta e cartoni della voce 40.01 ed alcuni tipi di rimorchi e semirimorchi della voce 87.14.

Per la *Bulgaria*, che a più riprese ha manifestato il desiderio di essere ammessa a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate, al pari della *Romania*, la Comunità ha dichiarato di aver preso atto della richiesta di Sofia riservandosi di tornare in argomento una volta definiti i nuovi orientamenti comunitari in vista della revisione del sistema delle preferenze generalizzate a partire dal 1980.

**RAPPORTI FRA LA COMUNITÀ EUROPEA  
E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI  
E DEL PACIFICO CHE HANNO ADERITO  
ALLA CONVENZIONE DI LOMÉ**

La Convenzione di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975 dai Paesi membri della Comunità economica europea e da 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — salita ora a 52 — è entrata in vigore il 1° aprile 1976.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative:

alla cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le parti contraenti. In base alla Convenzione gli Stati ACP beneficerebbero della franchigia

tariffaria e della eliminazione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali. Per quanto riguarda quelli agricoli, è previsto il libero accesso al mercato comunitario per l'84 per cento di essi. Lo zucchero — che è oggetto di un regime speciale — rappresenta il 12 per cento in più. Per il restante 4 per cento la Comunità applica un regime preferenziale rispetto alle esportazioni dei Paesi terzi:

alla stabilizzazione dei proventi alla esportazione dei prodotti di base degli Stati ACP;

ad un insieme di misure per la realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

alla cooperazione finanziaria e tecnica, al fine di aiutare lo sviluppo dell'economia degli Stati ACP.

La Convenzione di Lomé contempla inoltre disposizioni relative allo stabilimento dei servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento europeo e da rappresentanti designati dagli Stati ACP.

Il Comitato degli ambasciatori è assistito nei suoi lavori da:

un Comitato di cooperazione doganale;  
un Gruppo misto permanente banane;  
un Comitato per la cooperazione industriale;

un Sottocomitato per la cooperazione commerciale;

un Sottocomitato per la stabilizzazione dei proventi all'esportazione;

un Sottocomitato per lo zucchero;

un Sottocomitato per la cooperazione finanziaria e tecnica.

**NUOVE ACCESSIONI**

Già nel corso del 1976 erano state avanzate richieste di adesione alla Convenzione

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Lomé da parte di sei Paesi divenuti indipendenti.

Tre di essi — il Surinam, le Isole Seychelles e le Comore (ex Paesi e territori d'oltremare) — hanno beneficiato della procedura accelerata di accessione prevista dall'articolo 89 della Convenzione stessa, e sono entrati a farne parte rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto ed il 13 settembre dello scorso anno.

Per gli altri tre Stati — la Repubblica di Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea — è stato necessario concludere un accordo con la Comunità.

Detti accordi sono stati firmati il 28 marzo 1977. Essi consentiranno ai tre nuovi Stati di beneficiare di tutte le concessioni fatte dalla CEE ai Paesi ACP in base alla Convenzione di Lomé. Pertanto, per quanto riguarda, ad esempio, la cooperazione finanziaria, sono previsti finanziamenti e co-finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo per progetti rientranti nei piani prioritari di sviluppo dei Paesi e per progetti regionali ai quali i sopracitati Stati si dovessero ritenere interessati.

Non essendo stata ultimata la procedura di ratifica dei tre Accordi da parte di alcuni Stati membri, nel corso del 1977 sono state applicate le sole disposizioni commerciali, mentre quelle finanziarie entreranno in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

Il 27 giugno 1977 il territorio degli Affar e degli Issa è divenuto la Repubblica indipendente di Gibuti. Il nuovo Stato — ex PTOM — ha presentato l'8 agosto scorso formale domanda di adesione alla Convenzione di Lomé in base all'articolo 89 della Convenzione stessa.

Una importante decisione riguardo ai nuovi Paesi che sono entrati a far parte della Convenzione di Lomé è stata adottata dal Consiglio dei ministri CEE-ACP nella sessione delle Fiji. Si tratta della inclusione nell'elenco di cui all'articolo 48 (Paesi meno sviluppati) dello Stato delle Comore e della Repubblica delle Seychelles ed è stata adottata una dichiarazione d'intenti che prevede che anche Sao Tomé e Principe e

le Isole di Capo Verde verranno iscritti in questo elenco al momento in cui la loro adesione avrà pieno effetto.

## SECONDA SESSIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CEE-ACP

Il 13 e 14 aprile scorso si è svolta a Suva, nelle Fiji, la seconda sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP. Alla riunione hanno partecipato delegazioni rappresentanti rispettivamente gli Stati ACP, gli Stati membri della CEE, la Commissione e la Banca europea degli investimenti.

Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lomé, i Ministri hanno esaminato gli obiettivi conseguiti, ed hanno discusso una serie di problemi specifici creati dalla sua applicazione, ricercando soluzioni — accettabili per entrambe le parti — ed assicurando così il successo della riunione.

Le decisioni di maggiore importanza sono state prese, in particolare, riguardo al sistema della stabilizzazione dei proventi all'esportazione (Stabex), allo zucchero, alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla cooperazione industriale, al settore commerciale ed alla cooperazione doganale.

## COOPERAZIONE COMMERCIALE

Oltre ai problemi sorti nel quadro dell'applicazione del Protocollo relativo allo zucchero (di cui si parlerà separatamente) vi sono taluni aspetti particolari della cooperazione commerciale che hanno richiamato l'attenzione dei *partners* della Convenzione di Lomé nella sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP ed in riunioni a livello comunitario.

Sono state così raggiunte soluzioni per assicurare il mantenimento delle correnti di scambio per un prodotto, quale la *carne bovina*, di particolare importanza per l'economia di taluni Stati ACP.

Fin dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomé — in connessione con l'applicazione della « clausola di salvaguardia »

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— La Comunità ha adottato misure particolari per l'importazione di carni bovine dal Botswana, Kenya, Madagascar e Swaziland al fine di consentire il mantenimento di un certo volume di esportazioni degli Stati interessati in funzione delle quantità annuali tradizionalmente esportate verso la CEE.

La clausola di salvaguardia — come è noto — è stata abrogata a partire dal 1° agosto 1977. Tuttavia, in rapporto al fatto che l'applicazione integrale dei prelievi potrebbe creare serie difficoltà per i Paesi ACP, è stato deciso di prorogare per un anno — e cioè fino al 31 dicembre 1978 — il regime di riduzione del 90 per cento degli oneri non tariffari, per un contingente annuo di circa 27.000 tonnellate di carne bovina.

Il problema più generale delle relazioni commerciali della Comunità con i Paesi terzi — specie quelli in via di sviluppo — è stato evocato a più riprese nelle istituzioni CEE-ACP.

Per quanto riguarda lo *schema delle preferenze generalizzate (SPG)*, nel corso della sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP è stato convenuto di istituire un gruppo di esperti per esaminare concretamente il problema della erosione del margine preferenziale — denunciato dagli Stati ACP — derivante dal miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate concesse dalla Comunità a tutti i Paesi in via di sviluppo. Detto gruppo di lavoro sarà formato da un rappresentante della Presidenza, uno della Commissione, uno per ciascuno Stato membro, da 12 membri rappresentanti gli Stati ACP e presieduto congiuntamente dai presidenti delle due parti. L'istituzione di tale gruppo di lavoro congiunto renderà più facile, in futuro, la comprensione delle eventuali difficoltà di fronte a cui potrebbero trovarsi gli Stati ACP.

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno hanno poi avuto luogo una serie di scambi di opinioni sulle proposte della Commissione in merito al SPG per il 1978. Ciò ha consentito agli Stati ACP di essere tempestivamente ed esaurientemente informati sull'evoluzione dei lavori della Comunità e presentare altresì alla CEE osservazioni di carattere generale e specifico concernenti tali proposte. La Comunità, dal canto suo, ha potuto

prendere in considerazione talune preoccupazioni espresse dai Paesi ACP.

Riguardo al settore dei *prodotti tessili*, è stata presentata agli ACP una dichiarazione concernente la politica comunitaria in materia di tessili. Tale dichiarazione ha lo scopo di consentire agli Stati ACP di tener conto nei loro programmi di sviluppo delle difficoltà di smercio di taluni prodotti tessili sul mercato comunitario.

Sempre nell'ambito della cooperazione commerciale, in sede di Consiglio dei ministri CEE-ACP, è stato dato al Comitato degli ambasciatori l'incarico di esaminare la possibilità di fornitura da parte della CEE di *prodotti agricoli eccedentari* a condizioni di favore.

#### Zucchero

Il Protocollo 3 allegato alla Convenzione di Lomé stabilisce gli impegni comunitari e degli Stati ACP, rispettivamente per l'acquisto e la consegna di determinate quantità di zucchero da canna. Elemento mobile dell'accordo è il « prezzo garantito », negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità.

Il quantitativo previsto dal Protocollo è di 1.400.000 tonnellate annue di zucchero greggio (pari a 1.221.500 tonnellate in valore di zucchero bianco), il che rappresenta circa il 60 per cento delle esportazioni totali dei Paesi ACP. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'applicazione di detto protocollo ha creato notevoli difficoltà. Nella sessione delle Fiji, gli ACP hanno sollevato la questione relativa alla decisione della Commissione delle Comunità europee, che si è tradotta nella riduzione dei quantitativi stabiliti per le esportazioni di zucchero di taluni Stati (Congo, Surinam, Uganda, Kenya) impossibilitati a fornire le quote previste dal Protocollo 3 e per i quali non è stata riconosciuta la causa giustificativa della « forza maggiore » di cui all'articolo 7 di detto Protocollo.

In sostanza gli Stati ACP hanno contestato la legittimità di decisioni unilaterali pre-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se dalla Commissione, in mancanza sia di un accordo tra le parti contraenti sui criteri della nozione di « forza maggiore », sia di adeguata consultazione con gli Stati ACP interessati sull'accertamento dell'esistenza di elementi giustificativi, chiedendo conseguentemente la revoca delle suddette decisioni.

La Comunità, in quella sede, si è dichiarata disposta a reintegrare per i Paesi ACP le quote originarie di esportazione, puntualizzando che tale decisione costituiva un gesto autonomo di carattere politico che non implicava un riconoscimento della illegittimità delle decisioni prese a suo tempo dalla Commissione.

In conseguenza di ciò, nel giugno scorso, sono stati firmati con il Congo, il Surinam, l'Uganda ed il Kenya, degli accordi sotto forma di scambio di lettere con i quali sono stati ristabiliti i quantitativi di zucchero previsti per questi Paesi dal Protocollo 3 per la campagna 1976-1977 la cui consegna deve aver luogo entro il 31 dicembre 1977.

Riguardo al problema dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 7 del Protocollo zucchero sollevato in occasione del Consiglio dei ministri — e conformemente agli impegni assunti in quella sede dalla CEE — si sono avute consultazioni fra le parti per la definizione dei meccanismi di applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della « causa di forza maggiore ».

Dopo la fissazione in comune dei « criteri della forza maggiore », si è deciso di instaurare una procedura di contatti tra la Commissione e gli Stati ACP per un esame dello stato delle forniture e dei problemi concreti incontrati al riguardo. Al termine di detti contatti, la Commissione adotterebbe le sue decisioni, nel rispetto — beninteso — dei criteri definiti in comune.

Per quanto riguarda il prezzo dello zucchero per la campagna 1977-1978, nell'aprile scorso si sono aperti i negoziati per la fissazione del prezzo garantito, negoziati caratterizzati da notevoli divergenze e discussioni.

Da parte comunitaria sono state sollevate le difficoltà derivanti dalla situazione larga-

mente eccedentaria del mercato saccarifero, aggravata dal recente sviluppo della produzione di isoglucosio, ed è stato offerto un prezzo equivalente a quello d'intervento comunitario. L'offerta non è stata dichiarata accettabile dagli Stati ACP che hanno contestato la base di partenza rappresentata dal prezzo d'intervento dato che questi incorpora — come noto — anche gli oneri di stoccaggio. Conseguentemente, da parte ACP veniva richiesto il prezzo garantito di 28,88 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio, nonché l'applicazione retroattiva a partire dal 1° marzo 1977.

Il 13 maggio, al termine dei negoziati, le due parti sono pervenute ai seguenti risultati:

- a) per lo zucchero greggio: 27,25 unità di conto per 100 chilogrammi;
- b) per lo zucchero bianco: 33,83 unità di conto per 100 chilogrammi.

Detti prezzi sono praticati a decorrere dal 1° maggio 1977, anziché dal 1° luglio, data di effettivo inizio della campagna. Gli Stati ACP hanno così ottenuto un prezzo non molto inferiore a quello inizialmente richiesto, in quanto l'adozione — a partire dal 1° luglio 1977 — del sistema speciale di auto-compensazione dei contributi di magazzinaggio per lo zucchero preferenziale, consentirà loro di ottenere sul mercato comunitario un prezzo non inferiore a 28,20 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio e 35,60 unità di conto per 100 chilogrammi per quello bianco.

Tenuto conto del divario tra i prezzi comunitari e quelli mondiali (circa la metà), la situazione eccedentaria della CEE ed il conseguente livello delle restituzioni alla esportazione, gli oneri finanziari derivanti alla Comunità dal rispetto degli impegni assunti con il Protocollo 3 sono valutati intorno ai 300 milioni di unità di conto.

### Rum

Il Protocollo 7 della Convenzione di Lomé prevede che i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa estera comune (rum,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

arak e tafia), originari degli Stati ACP, siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali. Detto regime preferenziale è tuttavia limitato ad una quantità che la Commissione deve fissare ogni anno in base alle più ingenti quantità che nella Comunità vengono importate durante gli ultimi 3 anni, maggiorato di un tasso di aumento annuo del 40 per cento sul mercato britannico e del 13 per cento sui mercati degli altri Paesi membri.

In base a quanto sopra, è stato fissato per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 un contingente di 178.009 ettolitri per i prodotti in questione provenienti dagli Stati ACP.

Detto contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Benelux 5.443; Danimarca 3.660; Germania 23.748; Francia 11.395; Irlanda 2.075; Italia 658; Regno Unito 126.030.

Contemporaneamente al contingente di rum proveniente dai Paesi ACP, è stato adottato un regolamento che fissa l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente per la stessa voce doganale, originario però dei Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE. Tale contingente è stato fissato — per lo stesso periodo e con gli stessi criteri seguiti per gli ACP — in 71.571 ettolitri, ripartiti secondo le seguenti percentuali: Benelux 5,80; Danimarca 0,23; Germania 93,80; Francia 0,01; Irlanda 0,01; Italia 0,01; Regno Unito 0,14.

### Banane

Il Protocollo della Convenzione di Lomé, relativo alle banane, mira a promuovere le esportazioni di questo prodotto verso la CEE e prevede misure atte a favorire investimenti comunitari a livello sia della produzione che del consumo.

Nel marzo 1977 gli Stati ACP hanno presentato un « memorandum » di carattere generale sull'applicazione del Protocollo 6, richiedente misure atte a garantire l'assorbimento di quote determinate di produzione, l'aumento progressivo delle stesse e livelli remunerativi di prezzi, una maggiore pene-

trazione sui mercati europei non tradizionali, agevolazioni finanziarie, tecniche e tecnologiche per aumentare la produzione ACP, nonché il controllo della concorrenza fatta sui mercati comunitari dalle banane provenienti dai Paesi terzi.

Gli Stati ACP hanno inoltre chiesto l'istituzione di un gruppo misto di esperti composto da personale tecnico specializzati nel settore banane.

L'idea di creare tale Gruppo non ha incontrato il parere favorevole della Comunità che, nel suo « memorandum » di risposta, ha sostenuto che la creazione di una istituzione in aggiunta al Gruppo misto banane già previsto dal Protocollo 6, al luogo di facilitare la necessaria cooperazione tra le parti, comporterebbe il rischio di un confronto tra interessi concorrenti e perfino antagonisti.

Da parte comunitaria è stato pertanto proposto che il Gruppo misto si riunisca a livello di esperti per svolgere compiti di natura tecnica, quale l'esame periodico delle statistiche concernenti l'evoluzione dei mercati. Per quanto concerne la cooperazione tra gli operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, è stata da parte comunitaria proposta la costituzione di gruppi di collegamento o di comitato professionali che mettano in contatto tali operatori economici.

Riguardo alla politica commerciale, la Comunità si è riservata la facoltà di esaminare la proposta di una eventuale riorganizzazione del mercato delle banane.

È stato inoltre ribadito che le disposizioni del Protocollo 6 non impegnano la Comunità ad assicurare, tutti quegli effetti auspicati dagli Stati ACP per quanto riguarda sia la loro parte sui mercati dei Paesi membri, sia i quantitativi assoluti ed i prezzi. Infatti l'evoluzione della situazione del mercato nel settore dei quantitativi e dei prezzi dipende in gran parte da fattori economici e commerciali sui quali le autorità pubbliche non possono esercitare un controllo diretto.

Tra le misure di applicazione del Protocollo 6 suscettibili di essere attuate, la Comunità, nella sua risposta, sottolinea la ne-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessità di una utilizzazione più intensiva degli strumenti della promozione commerciale.

Infine, la risposta della Comunità affronta gli aspetti mondiali del problema delle banane. Infatti, le relazioni tra la CEE ed i suoi *partners* ACP in questo settore non possono essere considerate isolatamente rispetto ai lavori delle organizzazioni internazionali in questa stessa materia. La Comunità si è dichiarata naturalmente disposta ad utilizzare al massimo le disposizioni della Convenzione relative alle consultazioni.

Sono ancora in corso incontri tra le due parti per definire di comune accordo le linee direttrici di applicazione del Protocollo 6.

## COOPERAZIONE DOGANALE

Riguardo all'applicazione delle disposizioni del Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, sono state adottate nel corso dell'anno decisioni che introducono deroghe alle norme di origine a favore del Malawi e del Kenya per le mosche artificiali usate per la pesca.

È stata inoltre decisa a favore dell'Isola Mauritius la proroga della deroga per i tessuti di cotone greggio. Detta proroga — fino al 31 luglio 1978 — è stata autorizzata per un quantitativo di 400 tonnellate al fine di favorire il completo avviamento (previsto per il secondo semestre 1978) di un complesso tessile integrato i cui prodotti risponderanno pienamente ai criteri secondo cui è stata stabilita l'origine dei tessuti.

Altra deroga concessa all'Isola Mauritius riguarda 1.600 tonnellate di conserve di tonno. La deroga è stata accordata per facilitare la costituzione di una flotta nazionale e per consentire la completa ristrutturazione dell'industria conserviera del Paese, che quanto prima potrà essere rifornita di tonno da Paesi ACP e pertanto rispondente alle norme del Protocollo 1.

Le 1.600 tonnellate di tonno di cui sopra verranno ripartite tra gli Stati membri: Belgio 20 tonnellate; Francia 350 tonnellate;

Germania 900 tonnellate; Italia 10 tonnellate; Danimarca 15 tonnellate; Irlanda 5 tonnellate; Regno Unito 200 tonnellate.

## COOPERAZIONE INDUSTRIALE

La Convenzione di Lomé (titolo II, articoli 26-39) stabilisce che, allo scopo di attuare una effettiva cooperazione industriale, la CEE contribuisca con tutti i mezzi fissati nella Convenzione all'attuazione di programmi, progetti ed iniziative nel settore industriale ed in base alle priorità di sviluppo degli Stati ACP.

Il finanziamento di dette iniziative viene effettuato sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Vari progetti industriali hanno già formato oggetto di decisioni di finanziamento anche da parte della Banca europea degli investimenti.

L'organo preposto alla vigilanza dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione nel campo della cooperazione industriale è il Comitato per la cooperazione industriale (CCI). Il CCI è inoltre incaricato di studiare i problemi che in questo settore possono essere sottoposti dagli Stati ACP e/o dalla Comunità e di suggerire soluzioni appropriate; nonchè di orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro di sviluppo industriale.

Il Centro di sviluppo industriale, a sua volta, promuove una cooperazione diretta fra gli operatori economici ad assicurare uno sviluppo di investimenti europei nei Paesi ACP in aggiunta agli interventi del FES e della BEI. Il suo obiettivo essenziale è, da un lato, lo scambio delle informazioni e la organizzazione di contatti tra operatori della CEE e dei Paesi ACP e, dall'altro, la realizzazione di studi e di ricerche sulle possibilità industriali negli Stati ACP.

Anche se il programma del Centro di sviluppo industriale è ancora in fase di esame a livello comunitario, sono stati già eseguiti da parte del Centro studi di fattibilità e prefattibilità su numerosi progetti, alcuni dei quali — presentati ad industriali europei — già entrati in fase di realizzazione.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (stabex)*

Il sistema « stabex » è stato previsto dalla Convenzione di Lomé per porre rimedio agli effetti dell'instabilità dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti di cui le loro economie dipendono, sottraendoli alle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

I prodotti interessati dal sistema sopra menzionato sono: prodotti dell'arachide, del cocco, del cacao, della palma e dei palmisti, del legno, cuoio e pellami, banane, té, sisal grezzo, minerali di ferro.

Nella riunione alle Fiji del Consiglio dei ministri CEE-ACP, la Comunità ha in larga parte aderito alle richieste degli Stati ACP, accettando l'aggiunta all'elenco suddetto della vaniglia, dei chiodi di garofano, del piretro, della lana, del mohair, della gomma araba e dell'iland-iland. Per quanto concerne invece il rame, la Comunità ha ribadito la propria opposizione ad estendere lo « stabex » ai prodotti minerari, dichiarandosi peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le soluzioni ai problemi derivanti da tali prodotti, attraverso consultazioni nel quadro degli accordi e intese internazionali esistenti.

Riguardo al periodo di riferimento per la concessione dello « stabex », la Comunità si è dichiarata propensa — nei casi in cui l'applicazione rigida di detto periodo (media dei proventi dei 4 anni precedenti) penalizzerebbe uno Stato ACP colpito da eventi eccezionali — a ricercare le soluzioni più appropriate a tali difficoltà interpretando nel modo più favorevole possibile le disposizioni contenute nell'articolo 19 della Convenzione.

Il Consiglio dei ministri CEE-ACP ha inoltre deciso l'estensione alle Isole Samoa occidentali, alle Isole Tonga (per le banane), alle Seychelles, allo Stato delle Comore ed al Lesotho (per la lana ed il mohair) la deroga contemplata all'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione di Lomé che consente di prendere in considerazione anche le esportazioni dirette verso terzi Paesi. Detta

decisione sarà applicata anche alle Isole di Capo Verde al momento in cui la loro adesione alla Convenzione avrà pieno effetto.

I miglioramenti al sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione a cui si è fatto cenno sopra, sono stati concessi dalla Comunità nel presupposto che il *plafond* finanziario attualmente previsto per lo « stabex » sia sufficiente a coprire gli oneri addizionali che ne derivano.

In base alla Convenzione di Lomé, allo « stabex » sono stati destinati 375 milioni di unità di conto, aumentati a 380.000.000 a seguito dell'accessione dei sei nuovi Stati, mentre per i PTOM sono previsti 20.000.000 di unità di conto.

Nel primo anno di applicazione sono stati effettuati trasferimenti a questo titolo per un totale di 72.785.065 unità di conto.

Per il 1976 i trasferimenti « stabex » hanno interessato i seguenti Paesi ACP per un totale di 31.149.103 unità di conto:

Benin (cotone) . . . . .	2.750.347 u.c.
(olio di palma) . . . . .	765.576 »
Cameroun (pasta di cacao)	463.558 »
Repubblica Centro Africana	
(legno) . . . . .	549.807 »
Fiji (olio di copra) . . . . .	1.499.834 »
Guinea Bissau (arachide) . . . . .	4.442.347 »
(noci di palmisti) . . . . .	626.966 »
Madagascar (sisal) . . . . .	1.762.943 »
Niger (olio di arachidi) . . . . .	6.755.991 »
(panelli di arachide) . . . . .	153.269 »
Sierra Leone (minerali di	
ferro) . . . . .	3.977.274 »
Samoa Occidentale (copra)	1.331.544 »
Tanzania (sisal) . . . . .	5.165.208 »
Tonga (copra) . . . . .	831.720 »
(banane) . . . . .	72.719 »

Alcuni Paesi e territori d'oltremare hanno beneficiato per il 1976 di trasferimenti « stabex » per un totale di 3.484.894 unità di conto. Si tratta in particolare:

Comore (copra) . . . . .	286.508 u.c.
Isole Gilbert (copra) . . . . .	1.083.098 »
Nuove Ebridi (copra) . . . . .	327.364 »
Isole Salomone (cuoio e pel-	
lami) . . . . .	265.328 »



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Territorio degli Affar e degli Issa (attuale Repubblica di Gibuti) (copra) . . . 64.417 u.c.

Riguardo alla utilizzazione dei fondi ricevuti in conto « stabex » per l'anno 1975, gli Stati ACP beneficiari (in base a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione) hanno trasmesso la loro relazione alla Commissione europea. L'utilizzazione è stata, in riassunto, la seguente:

più del 20 per cento delle somme totali trasferite è stato assegnato allo sviluppo dei prodotti che erano stati all'origine del trasferimento;

il 20 per cento circa è stato utilizzato come risorsa di tesoreria nazionale;

gli altri trasferimenti sono stati utilizzati dagli Stati ACP beneficiari per progetti agricoli o d'infrastruttura.

## COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Per quanto concerne la cooperazione finanziaria e tecnica il Consiglio dei ministri CEE-ACP, nella riunione alle Fiji — dopo aver ribadito il ruolo essenziale di detta cooperazione nel quadro della Convenzione di Lomé — ha adottato una risoluzione che introduce alcuni orientamenti circa la gestione di tale cooperazione, ed i cui passaggi più significativi sono costituiti dalla riaffermazione della responsabilità degli Stati ACP nel preparare e proporre alla Comunità tutte le azioni destinate a promuovere il loro sviluppo, tanto nel campo degli investimenti che in quello industriale, della formazione e della promozione commerciale.

Il testo della risoluzione contiene, tra l'altro, una raccomandazione per la creazione di un Sottocomitato CEE-ACP con il particolare compito di esaminare i problemi specifici a cui si trovano a far fronte i Paesi meno sviluppati, quelli insulari e quelli privi di sbocco al mare.

Riguardo ad altri settori della cooperazione finanziaria e tecnica, il Consiglio CEE-ACP ha demandato al Comitato degli amba-

sciatori l'incarico di adottare le opportune decisioni riguardo al regime fiscale doganale applicabile ai contratti del Fondo europeo di sviluppo (FES), i capitoli generali d'onere per i contratti di lavori, di forniture e di servizi, nonché il regolamento di arbitraggio sulle eventuali controversie fra le imprese incaricate dell'esecuzione di contratti del FES e le autorità degli Stati ACP.

## IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

A seguito dell'accessione alla Convenzione di Lomé di Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea, il Fondo europeo di sviluppo è stato aumentato di 22.500.000 unità di conto, mentre per l'accessione del Surinam, delle Seychelles e delle Comore si è provveduto a trasferire la quota di rispettiva competenza dalla dotazione PTOM a quella ACP.

Pertanto le risorse del IV FES comprendono, oggi, 3.172,5 milioni di unità di conto così ripartiti:

a) 3.054,1 milioni di unità di conto per gli Stati ACP:

2.137 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;

440,1 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;

97 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;

380 milioni di unità di conto per i trasferimenti « stabex »;

b) 118,40 milioni di unità di conto per i Paesi e territori d'oltremare, suddivisi in vari tipi d'intervento, incluso lo « stabex ».

Alle disponibilità del FES si aggiungono poi — fino a concorrenza di 400 milioni di unità di conto — prestiti concessi dalla Banca europea degli investimenti sui propri fondi (di cui 390 milioni di unità di conto per gli Stati ACP e 10 milioni di unità di conto per i PTOM).

Un Comitato del Fondo europeo di sviluppo, composto da rappresentanti dei Go-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verni di nove Stati membri, opera presso la Commissione con il compito di emettere pareri in merito alle proposte di finanziamento di progetti e di programmi di azioni, finanziabili con sovvenzioni e prestiti speciali. Il lavoro del Comitato è stato quest'anno particolarmente intenso: tutti gli Stati associati alla Convenzione di Lomé hanno ormai iniziato a beneficiare degli interventi del Fondo e della BEI.

La situazione degli impegni di spesa al 30 novembre 1977 sul IV FES evidenzia un importo di 815.842.000 UCE per sovvenzioni, prestiti speciali e contributi alla formazione di capitali di rischio. A detto importo devono aggiungersi 61.287.000 UC dati quale aiuto eccezionale di urgenza, 109 milioni 218.000 UC concessi per la « stabex » e 40.506.000 UC per interventi vari, studi generali, spese amministrative per un totale di 1.026.853.000 UC.

I settori d'intervento sono stati vari:

in quello agro-industriale numerosi progetti hanno riguardato al tempo stesso lo sviluppo di piantagioni e la trasformazione sul posto della produzione, in una prospettiva di diversificazione economica come pure della dipendenza dalle importazioni;

nel settore della produzione rurale, oltre ai progetti riguardanti l'estensione ed il miglioramento di piantagioni orientate verso l'esportazione, rivestono particolare importanza quelli relativi allo sviluppo di produzioni destinate essenzialmente al mercato nazionale;

nel settore delle infrastrutture sono stati numerosi gli interventi per l'ammodernamento di assi stradali che hanno contribuito al miglior collegamento di regioni agricole e in via di industrializzazione in uno stesso Paese e in Paesi confinanti; costruzione di scuole, abitazioni, centri ospedalieri;

per quanto riguarda la formazione sono stati finanziati programmi di borse di studio e di tirocinio. In particolare è stata curata la formazione in connessione con la realizzazione di progetti al fine di poterne garantire la manutenzione ed il funzionamento;

per quanto concerne la cooperazione regionale ed interregionale, sono stati presentati da parte ACP numerosi progetti e la Comunità ha approvato un primo programma relativo ad una quota di oltre 200 milioni di unità di conto. Alcuni dei progetti di tale programma sono già stati finanziati per un importo complessivo di 63.396.000 di unità di conto e gli altri lo saranno una volta completamente istruiti.

## RELAZIONI CEE-ASEAN

Dal 4 al 6 aprile 1977 si è svolto a Bruxelles un seminario che ha riunito la Commissione delle Comunità europee ed i Paesi dell'ASEAN, (Associazione tra i Paesi del Sud Est Asiatico che raggruppa Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailandia e Filippine) nel corso del quale sono state esaminate le possibilità di sviluppare i rapporti reciproci sia nel settore commerciale che in quello industriale e degli investimenti.

Benchè non siano stati raggiunti risultati di particolare rilievo, l'incontro ha fornito l'occasione per far meglio conoscere agli ambienti economici europei l'immagine di un gruppo di Paesi asiatici di relativo sviluppo economico, presso i quali esistono larghe possibilità di investimento e dove la presenza europea è particolarmente gradita.

La Comunità si è dichiarata disposta a rafforzare le proprie relazioni con gli Stati ASEAN, conformemente al desiderio politico espresso da tali Paesi che hanno chiesto l'istituzione di una procedura che consenta contatti diretti con gli Stati membri nell'ambito del Consiglio, al fine di procedere a consultazioni e scambi di vedute sui problemi di interesse comune.

È stata quindi decisa nel giugno 1977, come primo passo in tale direzione, l'istituzionalizzazione di un « dialogo » semestrale tra il Comitato dei rappresentanti permanenti, la Commissione ed i cinque ambasciatori dell'ASEAN, sul modello del già avviato dialogo CEE-America Latina.

Il 25 ed il 25 ottobre 1977 si è riunito a Bruxelles il Gruppo di studio ASEAN-Commissione. Nel corso della riunione sono

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stati esaminati temi relativi all'evoluzione interna dell'ASEAN e della CEE nonché alle relazioni tra le due organizzazioni.

Per quanto concerne il settore industriale è stato auspicato da parte dell'ASEAN un rafforzamento degli investimenti europei. A tale riguardo, è stato convenuto di tenere nell'autunno 1978, a Giakarta, una nuova Conferenza sulla cooperazione industriale nonché un seminario sul trasferimento di tecnologie.

Menzione particolare va fatta del settore tessile, molto sensibile per i Paesi ASEAN, i quali hanno espresso serie preoccupazioni per le tendenze protezionistiche emerse nel corso dell'anno nei Paesi comunitari; per quanto concerne la nuova disciplina che dovrà sovrintendere agli scambi di taluni prodotti tessili, rivelatisi particolarmente sensibili i Paesi ASEAN hanno fatto notare che saranno costretti ad affrontare problemi economici, sociali e politici se i contingenti concessi dovessero essere troppo scarsi.

In proposito da parte comunitaria è stata confermata l'intenzione di non modificare il principio liberale che ispira la propria politica commerciale; è stato però rilevato che i prodotti tessili costituiscono un caso particolare. Infatti in tale settore gli enormi aumenti delle importazioni negli ultimi tempi, che hanno oltrepassato gli obiettivi dell'accordo Multifibre, hanno portato ad una situazione critica sul piano economico, sociale e politico. È quindi nell'interesse di ambo le parti tenere tale situazione sotto controllo per poter continuare una politica di ordinata espansione nel commercio mondiale dei tessili. Ne consegue la necessità di una cooperazione che si traduca in nuovi accordi bilaterali. In caso contrario la Comunità non potrebbe che adottare misure unilaterali.

Nel mese di ottobre 1977 sono stati quindi negoziati con i Paesi fornitori di tessili, tra cui quelli appartenenti all'ASEAN, per la conclusione di accordi bilaterali in tale delicato settore. È stata raggiunta un'intesa con Singapore, Thailandia, Filippine ed Indonesia (nonché con altri cinque Paesi non appartenenti al gruppo ASEAN).

Nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra la CEE e l'ASEAN va, infine, iscritto il viaggio che il vice presidente della Commissione Haferkamp ha effettuato in Malaysia, Singapore, Indonesia e Filippine dal 2 al 23 dicembre 1977.

L'alto funzionario della CEE ha avuto colloqui con i Ministri degli esteri, del commercio, delle finanze, dell'industria e dell'agricoltura dei Paesi visitati.

## CEE-IRAN

Sulla base delle direttive generali per un accordo quadro CEE-Iran, approvato dal Consiglio esteri nel novembre 1976, si sono svolte con quel Paese nel 1977 due sessioni negoziali che hanno però dato scarsi risultati.

Si prevede che i negoziati vengano ripresi nel corso del 1978.

Nel corso dei colloqui da parte di Teheran si è insistito, in particolare, per ottenere garanzie circa il collocamento sul mercato comunitario di determinati prodotti industriali (petroliferi raffinati, tessili, petrolchimici), mentre la Comunità, si è dichiarata disposta a ricercare con la controparte, nel contesto dell'accordo, soluzioni adeguate in relazione ai problemi tariffari che dovessero via via sorgere per tali prodotti.

Altro punto rimasto in sospeso concerne la clausola della nazione più favorita, intesa da Teheran nel senso di un allineamento automatico dell'accordo sul trattamento preferenziale riservato dalla Comunità ai Paesi terzi quanto meno a quelli del bacino mediterraneo.

## CEE-CINA

Da qualche tempo la Cina guarda con interesse alla Comunità, vista come contrappeso politico all'URSS in Europa. In occasione della visita del vice presidente Soames in quel Paese nel maggio 1975, Pechino decise di accreditare un proprio ambasciatore presso la CEE (il che avvenne nel novembre successivo) dichiarandosi contempora-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neamente disposta a negoziare un accordo commerciale con la Comunità.

I primi contatti esplorativi a quest'ultimo riguardo tra la Commissione e la missione cinese a Bruxelles hanno avuto inizio nello stesso 1975, e, dopo un'interruzione di un anno (febbraio 1976-febbraio 1977) come conseguenza dei noti eventi interni in Cina, sono culminati con il viaggio a Pechino nel luglio scorso di una delegazione della Commissione.

I contatti anzidetti hanno consentito un ravvicinamento delle rispettive posizioni sulla maggior parte dei punti controversi. Tra questi ultimi sono da segnalare in particolare l'equilibrio degli scambi e la clausola di salvaguardia (voluta dalla Comunità). Circa la prima, con la quale la controparte pensava ad un correttivo di tipo vincolante degli scambi in caso di loro squilibrio (principio ovviamente incompatibile con i regimi ad economia di mercato), si è convenuto di considerare l'equilibrio degli scambi come semplice obiettivo da perseguire. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia i cinesi, che inizialmente vi si opponevano considerandola non in armonia con Paesi « amici », ne accettano ora l'inserimento nel testo dell'accordo (sia pure mascherata sotto forma di « consultazioni amichevoli »).

Superati gli anzidetti due scogli principali, il Consiglio, nella sessione di novembre, ha dato mandato alla Commissione per la apertura del negoziato con la Cina sulla base di un progetto predisposto dalla Commissione medesima.

Tale progetto prevede un accordo non preferenziale, che dovrebbe estendersi su 5 anni ed è chiamato a promuovere ed intensificare l'interscambio tra la CEE e la Cina creando condizioni più favorevoli per il libero ingresso delle merci, migliorando e diversificando la struttura degli scambi commerciali.

Nelle direttive di negoziato si precisa, inoltre, che per quanto concerne le disposizioni in materia di regimi tariffari e non tariffari la clausola della nazione più favorita — per quanto concerne la Comunità — non verrà applicata alle restrizioni quantitative, che ci si sforzerà di raggiungere un equi-

librio degli scambi al livello più alto possibile; che il problema di un eventuale allargamento della lista comune di liberalizzazione nei confronti della Cina non verrà affrontato da parte della Commissione nei suoi colloqui cinesi; che le importazioni di prodotti tessili dalla Cina continueranno ad essere sottoposte all'attuale regime autonomo. È previsto anche — per ciò che riguarda la clausola di salvaguardia — che le due parti possano prendere tutte le misure che giudichino necessarie, secondo la propria legislazione, ed al riguardo dei prezzi l'impegno reciproco a non praticare condizioni che possano perturbare i fabbricanti nazionali di prodotti similari.

## CEE-AMERICA LATINA

I rapporti tra la CEE e il Centro e Sud America consistono in:

a) consultazioni periodiche e sistematiche che si svolgono a Bruxelles a livello ambasciatori, istituzionalizzate il 18 giugno 1971;

b) accordi commerciali esistenti e possibilità di nuovi accordi commerciali e di cooperazione.

Tali relazioni attraversano attualmente un momento delicato: la Convenzione CEE-ACP di Lomé, concedendo un regime di scambi preferenziali a 46 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, alcuni dei quali hanno un grado di sviluppo più avanzato di taluni Paesi latino-americani, può apparire in un certo modo discriminatoria nei confronti di questi ultimi; il blocco comunitario delle importazioni di carni provenienti da Paesi terzi, che colpisce in misura prevalente una importante e tradizionale corrente di esportazioni verso l'Europa dei Paesi latino-americani; la impossibilità di applicare negli accordi commerciali stipulati o da negoziare, clausole preferenziali (data l'evidente impossibilità di estendere ulteriormente il già cospicuo numero di accordi preferenziali); le richieste non ancora definite di miglioramenti del sistema comunitario di preferen-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ze generalizzate con modifiche atte a favorire le esportazioni latino americane; sono questi i motivi principali che, negli ultimi anni, hanno indotto autorità governative, stampa e opinione pubblica dei Paesi dell'America latina ad adottare nei confronti delle Comunità europee atteggiamenti ispirati a delusione.

Per dimostrare la volontà di ambo le parti di operare in vista di un miglioramento delle relazioni reciproche, nell'ultimo incontro CEE-America Latina a livello di ambasciatori, svoltosi a Bruxelles nel giugno 1977, si è deciso di riattivare il Gruppo misto di esperti per le questioni commerciali, la cui attività era stata interrotta tempo addietro.

Per quanto concerne il programma dei lavori di tale gruppo misto le competenti istanze comunitarie hanno esaminato un progetto di mandato avanzato da parte latino-americana che prevede un'analisi dettagliata dell'evoluzione degli scambi reciproci a partire dal 1958, soprattutto per individuare i fattori che hanno determinato una flessione delle esportazioni verso la Comunità.

Da parte dei Nove è stato chiesto di includere tra i temi di consultazione le possibili forme di cooperazione allo sviluppo orientate soprattutto verso la valorizzazione delle ampie riserve di materie prime di cui l'America Latina dispone.

Nel corso dell'anno è stata altresì accettata una proposta di organizzare incontri informali tra il gruppo *ad hoc* del Consiglio per l'America Latina ed i rappresentanti latino americani a Bruxelles.

La prima riunione ha avuto luogo il 9 novembre 1977 e nel corso di essa è stato adottato uno schema preliminare per l'analisi dei rapporti commerciali tra la CEE e l'America Latina, schema che si articola nei seguenti punti: importazioni ed esportazioni della Comunità e dei Paesi latino americani; valutazioni; proposte.

La seconda riunione a livello ambasciatori si è tenuta il 12 dicembre 1977: da parte latino americana è stato rilevato che negli anni '70 non è stata presa alcuna iniziativa che riveli una maggiore identificazione degli interessi comuni tra America Latina e Comunità. Passando, quindi, ad un esame speci-

fico dell'interscambio si è sottolineato che nel secondo decennio della Comunità si sarebbe registrata una notevole flessione (di circa il 50 per cento) della partecipazione latino americana alle importazioni globali nella CEE; si sarebbe infatti passati dall'11 per cento nel 1958 al 5,5 per cento nel 1976; la maggiore riduzione delle esportazioni latino americane verso la CEE sarebbe dovuta alle restrizioni introdotte dalla Comunità sui prodotti di tale provenienza. Da parte dei Paesi dell'America Latina si attribuisce, pertanto, grande importanza ai lavori del gruppo misto di esperti commerciali.

I Paesi latino americani hanno quindi ricordato l'importanza che annettono alla istituzionalizzazione dell'aiuto finanziario e tecnico ai Paesi in via di sviluppo non associati, al miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate ed alla creazione di una agenzia europea per la cooperazione con i PVS. Particolare rilievo è stato, altresì, dedicato dal portavoce dei latino americani alle azioni di promozione commerciale che, sebbene di volume ancora ridotto, possono essere giudicate positivamente per il loro effetto moltiplicatore sullo sviluppo dei rapporti commerciali.

Da parte latino americana è stato infine auspicato, seppure in forma molto sfumata, che una prossima sessione del dialogo si tenga in America Latina e che in una tappa più avanzata possa venire realizzata una riunione a livello ministeriale.

Da parte comunitaria sempre nel corso della predetta riunione del 12 dicembre 1977, si è fatto riferimento tra l'altro, all'accordo raggiunto per l'erogazione di un contributo della CEE all'azione speciale nel quadro CCEI; ai miglioramenti apportati al sistema delle preferenze generalizzate ed all'accordo sull'attuazione di aiuto finanziario e tecnico ai PVS non associati, di cui i Paesi latino americani beneficiano nella misura del 22 per cento, nonché agli orientamenti emersi in materia di aumento dell'aiuto alimentare.

A seguito poi del nuovo regime di importazione della carne bovina nella CEE (sostituzione del sistema della clausola di salvaguardia con quello dei prelievi) i Paesi lati-

no americani, per le cui economie ha notevole rilevanza proprio l'esportazione del prodotto in parola, hanno manifestato viva preoccupazione ritenendo che gli effetti restrittivi del nuovo sistema siano equivalenti o addirittura superino quelli della clausola di salvaguardia.

Per quanto concerne le relazioni con i singoli Stati, va rilevato che nel gennaio 1977 sono stati firmati con il *Brasile* e con la *Colombia* accordi per alcuni prodotti tessili.

Tali accordi la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 1977 prevedono, in particolare, dei limiti quantitativi alla esportazione verso la Comunità per alcuni prodotti tessili.

Essi prevedono altresì che per i prodotti contemplati dall'Accordo la CEE si impegni a sospendere le restrizioni esistenti nel proprio ambito e a non ricorrere all'articolo 3 dell'Accordo multifibre.

Vengono, inoltre, escluse dalle restrizioni quantitative previste dall'accordo, le importazioni e le esportazioni nella CEE di prodotti tessili (ad esclusione dei tessuti di cotone grezzo o imbianchiti) destinati alla riesportazione o riesportati dopo trasformazione.

È infine prevista una procedura di consultazione generale tra le parti per la soluzione dei problemi che dovessero sorgere in relazione all'accordo, nonché alcune disposizioni circa il rapporto, l'anticipazione e la flessibilità fra categorie di prodotti.

Infine nell'ambito delle relazioni *CEE-Brasile* nel corso del 1977 è stata risolta una controversia relativa all'esportazione da detto Paese di panelli di soia che, verificandosi a prezzi anormalmente bassi, aveva causato gravi difficoltà per le industrie spremiatrici di semi oleosi della Comunità.

Nel novembre 1977 è stato infatti raggiunto un accordo che prevede un graduale aumento della tassa applicata dal *Brasile* alla esportazione del prodotto in questione.

Il 21 novembre 1977 il Consiglio ha, infine, approvato un ulteriore rinnovo per un anno (sino al 31 dicembre 1978) dell'accordo commerciale non preferenziale *CEE-Argentina*, firmato nel novembre del 1971.

#### CEE-AUSTRALIA

Le relazioni tra la Comunità e l'Australia sono com'è noto contrassegnate da reciproci motivi di insoddisfazione circa l'andamento degli scambi commerciali.

Da parte di Canberra il malcontento riguarda soprattutto il settore agricolo, in relazione alle « barriere commerciali » che la Comunità avrebbe creato nel quadro della politica agricola comune (soprattutto come effetto della politica di sostegno dei prezzi) e che colpiscono tutti i prodotti australiani di tradizionale esportazione verso l'Europa (burro, formaggi, grano, zucchero, carne bovina e ovina, frutta in scatola). E ciò in una situazione di squilibrio della bilancia commerciale a favore della CEE, che rimane il principale fornitore dell'Australia di macchinari e prodotti manifatturati (mentre le esportazioni australiane sono per circa il 50 per cento nel settore agricolo); per contro le esportazioni di prodotti agricoli dell'Australia sarebbero diminuite negli ultimi quattro anni dell'8 per cento.

L'Australia afferma di non chiedere uno smantellamento della PAC, ma solo misure correttive dell'attuale regime comunitario che diano all'Australia maggiori possibilità di accesso (carne bovine, frutta in scatola), una limitazione da parte della Comunità del livello delle proprie esportazioni sussidiate che distorcono i mercati mondiali (prodotti caseari, farina), oppure un'intesa che eventuali nuove misure non pregiudichino le attuali correnti commerciali (carne ovina, requisiti veterinari per bovini e vitelli).

Per quanto riguarda la Comunità, essa incontra ostacoli all'esportazione in Australia soprattutto di prodotti industriali. I più direttamente colpiti sono:

a) calzature (irrigidimento restrizioni già esistenti attraverso una riduzione dei contingenti e la soppressione di misure più liberali che temperavano il precedente regime d'importazione). Queste misure non sono state notificate in sede GATT;

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*b) autovetture* (misure contingentali già introdotte nel 1975 e poi soppresse alla fine del 1976 sono state reintrodotte nel luglio del corrente anno).

Queste misure sono state notificate in sede GATT conformemente all'articolo 19;

*c) elettrodomestici*: restrizioni quantitative;

*d) tessili (v. calzature)*.

L'Italia è particolarmente interessata alle calzature e agli elettrodomestici, prodotti

per i quali abbiamo una tradizionale corrente di esportazione verso l'Australia.

Nel corso del 1977 gli scambi di visite tra personalità della Commissione e l'Australia si sono intensificati:

visita in Australia del vice direttore delle relazioni esterne (primavera);

visita alla Commissione del primo Ministro Fraser (giugno-luglio);

viaggio a Bruxelles del Ministro austriaco incaricato dei negoziati con la Comunità Howard.

PAGINA BIANCA



CAPITOLO X

**Relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo: Turchia, Grecia, Spagna, Jugoslavia, Cipro, Malta, Israele, Paesi del Maghreb, Paesi del Mashrek**

PAGINA BIANCA

## CEE-TURCHIA

Le relazioni tra la Comunità e la Turchia sono regolate dall'Accordo di Associazione, stipulato il 12 settembre 1963, e dal connesso Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 (entrato in vigore il 1° gennaio 1973), che ha definito le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria, prevista per il raggiungimento dell'associazione.

In tale contesto, il 1977, oltre la normale gestione delle intese, ha visto l'applicazione da parte della CEE delle concessioni a favore dell'importazione di una serie di prodotti agricoli turchi, convenute in occasione del Consiglio di associazione tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre 1976.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della Turchia nel quadro della sua associazione alla Comunità, il 12 maggio 1977 le due Parti hanno firmato un Protocollo finanziario (il terzo in ordine di tempo), consistente in un contributo comunitario di 310 milioni di unità di conto europee, di cui 90 milioni di u.c.e. sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti e 220 milioni u.c.e. sotto forma di prestiti a condizioni speciali, concessi dalla BEI in virtù di un mandato della Comunità.

I finanziamenti comunitari potranno essere utilizzati per l'esecuzione di progetti di investimenti che contribuiscano all'incremento della produttività dell'economia turca.

I prestiti della BEI sulle risorse proprie sono concessi per finanziamenti di progetti a redditività normale. Quelli a condizioni speciali — concessi allo Stato turco per una durata di 40 anni, con una dilazione d'ammortamento di 10 anni ed al saggio di interesse del 2,5 per cento annuo — sono de-

stinati con priorità al finanziamento di progetti a redditività diffusa o differita.

Quanto alla durata del Protocollo, inizialmente prevista in cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore, è stata accolta la richiesta turca di considerare un periodo più breve per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, anticipando la scadenza del Protocollo al 31 ottobre 1981, ed allineandola così a quella dei protocolli finanziari recentemente firmati con i Paesi del Maghreb e del Mashrek.

È stata altresì accolta la richiesta turca di contemplare la possibilità di stipulare un quarto Protocollo finanziario. Infatti, un anno prima della scadenza del Protocollo in parola, le Parti contraenti esimeranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Le relazioni tra la CEE e la Turchia hanno attraversato momenti particolarmente delicati, dovuti in gran parte a fattori esterni all'associazione (problemi di politica interna turca, questione di Cipro, domanda di adesione della Grecia). Una certa schiarita si è potuto avere con il citato Consiglio di associazione del 20 dicembre 1976, ancorchè Ankara abbia ritenuto insoddisfacenti le concessioni fatte dalla Comunità nel settore agricolo, in quello della libera circolazione dei lavoratori migranti ed in campo finanziario.

Un altro motivo di frizione è stato dato dalle esportazioni turche di filati di cotone verso i Paesi della CEE, a proposito delle quali è stato rimesso al Governo di Ankara nel marzo del 1977 un *Memorandum* con l'invito a porre fine alla pratica delle restituzioni fiscali che altera le normali condizioni del mercato, *Memorandum* che ha portato alla adozione da parte dei turchi di alcune mi-

sure che, sia pure non del tutto soddisfacenti per la Comunità, hanno per ora permesso di non ricorrere a provvedimenti formali di salvaguardia.

#### CEE-GRECIA

Le relazioni CEE-Grecia sono state caratterizzate nel 1977 dallo svolgimento dei negoziati per l'adesione, aperti ufficialmente nel 1976 con la cerimonia del 27 luglio.

Nel 1977 sono stati altresì risolti alcuni problemi ancora in sospeso nel quadro dell'Associazione.

Per quanto concerne l'Adesione, i temi esaminati nel corso dell'anno con la controparte greca sono stati: Unione doganale e libera circolazione delle merci, agricoltura, norme di concorrenza, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, relazioni esterne, politica regionale, politica sociale, CECA ed EURATOM, Diritto derivato, conseguenze sul piano istituzionale e finanziario.

È stato rispettato il calendario originariamente fissato per le riunioni: hanno infatti avuto luogo le sessioni mensili a livello Supplenti e le riunioni, ogni tre mesi, a livello Ministri.

I lavori hanno seguito un ritmo intenso che ha consentito di registrare progressi soddisfacenti; su alcuni punti si sono delineati orientamenti comuni, talchè nel corso della sessione ministeriale del 25 luglio è stata constatata la conclusione della prima fase dei negoziati, dedicata all'esposizione generale delle posizioni reciproche.

Ciò ha reso possibile l'identificazione di taluni settori per i quali sarà possibile avviare la fase vera e propria dei negoziati di merito una volta completata l'elaborazione tecnica dei relativi fascicoli.

Nella sessione ministeriale del 17 ottobre sono stati specificati tali settori; essi sono: scambi dei prodotti industriali tanto all'interno della Comunità allargata quanto nel settore delle relazioni esterne; CECA e movimenti di capitali. A tale elenco potranno essere aggiunte altre materie non appena i

relativi fascicoli tecnici saranno completati; tali materie potrebbero essere, secondo una specifica richiesta greca: i problemi sociali, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Peraltro la Comunità ha presentato, nel quadro dei lavori di chiarimento tecnico dei problemi di adattamento e delle proposte di soluzione presentate dalla Grecia, un ampio inventario relativo ai seguenti settori: agricoltura, aiuti statali e politica regionale, diritti di stabilimento e libera protezione dei servizi, affari sociali e risorse proprie.

Per quanto concerne il Diritto comunitario derivato per i primi quattro settori presi in esame (trasporti, ambiente e protezione dei consumatori, fiscalità, politica regionale), è stato ultimato l'elenco degli atti che non richiedono alcun adattamento, di quelli che dovranno invece essere adattati e di quelli per i quali le Autorità elleniche si sono riservate di chiedere un'applicazione differita.

Sono stati altresì individuati, sempre per i succitati quattro settori, alcuni problemi di fondo che dovranno essere risolti nell'ambito della Conferenza dei negoziati.

I punti principali sui quali la Comunità non ha ancora preso posizione sono i seguenti:

— *Periodo transitorio.* Si tratta di definire sia la durata complessiva che il calendario delle tappe intermedie. Circa la prima, la Grecia ha proposto un periodo di cinque anni (superabile in pochissimi casi), ritenuto necessario e sufficiente per l'adattamento alle regolamentazioni e ai meccanismi comunitari. I Nove non ritengono peraltro di potersi ancora pronunciare in merito, dato il carattere generale della questione che ha riflessi diretti su tutti i settori del negoziato e la conseguente necessità di disporre preliminarmente di una veduta d'insieme del negoziato stesso.

— *Settore agricolo.* I greci hanno presentato la loro posizione fin dal gennaio scorso, e la Comunità si è finora limitata ad una risposta di carattere interlocutorio. Sono d'altronde noti — anche ai greci — i moti-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi per i quali la CEE non può ancora definire il proprio atteggiamento in questo settore.

— *Problemi istituzionali.* Si tratta del punto sul quale i greci hanno più di recente (settembre ultimo scorso) comunicato i loro orientamenti. Questi si basano sulla premessa che la Grecia ha una popolazione quasi uguale a quella del Belgio, e le modifiche suggerite dai Greci per quanto riguarda la composizione delle diverse istituzioni comunitarie sono nel senso di dare alla Grecia una posizione nella CEE analoga appunto a quella del Belgio.

Per quanto concerne l'Associazione, è stato firmato il 28 febbraio 1977 il secondo protocollo finanziario CEE-Grecia con scadenza il 31 ottobre 1981.

Tale Protocollo costituisce una logica conseguenza della normalizzazione delle relazioni tra la Comunità e la Grecia, rilanciate dopo il ripristino del regime democratico in quel Paese.

Scopo del Protocollo è di consentire alla Grecia — attraverso le disponibilità finanziarie che la Comunità si è impegnata a metterle a disposizione (280 MUC, di cui 225 sotto forma di prestiti della BEI e 55 gravanti sul bilancio comunitario) — di realizzare progetti che contribuiscano all'aumento della produttività ed alla diversificazione dell'economia e favoriscano in particolare il miglioramento delle infrastrutture e l'ammodernamento del settore agricolo.

Sempre nell'ambito dell'Associazione è stato definito il regime di importazione dei vini greci (decisione del 29 aprile 1977) che prevede sino alla fine dell'anno un contingente nella Comunità di 420.000 hl. a dazio ridotto dell'85 per cento.

## CEE-SPAGNA

La Comunità ha stipulato con la Spagna in data 29 giugno 1970 un Accordo commerciale di carattere preferenziale, entrato in vigore il successivo 1° ottobre.

L'Accordo ha previsto due tappe, la prima delle quali della durata di almeno sei anni, stabilendo, peraltro, che il passaggio alla seconda fase dovrà essere effettuata di comune intesa.

Nel 1973, nel quadro della politica globale mediterranea, la CEE ebbe ad avviare con la Spagna trattative volte a pervenire alla conclusione di un accordo di libero scambio e nel contempo ad estendere l'intesa ai nuovi Membri, i quali avevano mantenuto nei confronti di detto Paese il regime praticato prima della loro adesione alla Comunità.

Interrottisi nell'ottobre 1975 a causa dei noti eventi interni spagnoli, i negoziati sono stati ripresi nella seconda metà del 1976 in vista, peraltro, di pervenire soprattutto alla estensione a Gran Bretagna, Danimarca ed Irlanda dell'Accordo del 1970.

Va aggiunto che il 26 luglio 1977, la Spagna ha presentato alle Comunità europee formale domanda di adesione, domanda sulla quale il Consiglio non si è ancora formalmente pronunciato dovendo attendere il prescritto parere della Commissione.

I negoziati sono apparsi subito abbastanza difficili, ponendosi la Comunità, per quanto concerne l'adattamento dell'Accordo, a favore di semplici adattamenti tecnici, e chiedendo, per contro, la Parte spagnola ulteriori concessioni, in particolare nel campo della agricoltura.

In tale contesto, la CEE e la Spagna sono pervenute, il 29 e 30 giugno 1977, ad uno Scambio di note che ha definito l'ordinamento tecnico dell'Accordo del 1970, mediante la estensione reciproca tra la Spagna ed i nuovi Membri — seppure in via autonoma — delle concessioni previste dalle disposizioni vigenti, sia nel settore industriale che in quello agricolo.

Quanto precede, nell'intesa di regolare il problema del contenuto economico in un secondo momento. In proposito, va rilevato che, mentre la Comunità è dell'avviso che sotto quest'ultimo aspetto l'Accordo debba trovare un equilibrio più consona alla nuova realtà spagnola ed ai mutati rapporti tra le parti di quanto non lo fosse al momento della firma, la Spagna continua a ritenere

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che esso vada rivisto unicamente per compensare Madrid — grazie a nuove concessioni agricole — di quei vantaggi di cui godeva sui mercati dei tre nuovi Stati membri prima che questi allineassero sulle posizioni degli altri Sei, senza ritocchi di sorta, o quasi, per quanto concerne le facilitazioni da essa concesse ai Sei — ed ora anche agli altri Tre — in materia di prodotti industriali.

Il problema è stato affrontato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità il 20 dicembre con una direttiva di mandato negoziale intesa a risolvere subito gli aspetti più immediati del contenzioso tra la Spagna e la CEE (concessioni agricole a Madrid, sia pure di entità inferiore a quelle richieste, in dipendenza dell'avvenuto allargamento a Nove dell'Accordo del 1970 e miglioramento della posizione della Comunità in materia di facilitazioni industriali) ed a rinviare a più tardi la discussione di fondo sul riequilibrio generale dell'Accordo visto anche nella prospettiva dell'adesione della Spagna alla Comunità.

I negoziati con gli spagnoli, sulle basi di cui sopra, dovrebbero aprirsi già nei primi giorni del gennaio 1978.

## CEE-JUGOSLAVIA

Le relazioni CEE-Jugoslavia, tuttora regolate da un accordo commerciale in vigore dal 1973, hanno fatto registrare nel 1977 sviluppi significativi che dovrebbero presto portare all'instaurazione di rapporti più stretti e duraturi.

Sia da parte comunitaria che jugoslava si ritiene infatti che tale accordo (che tra l'altro scadrà nel settembre 1978) di per se stesso costituisca uno strumento insufficiente rispetto al desiderio più volte manifestato da entrambe le parti di stringere più stretti legami economici e riaffermato in modo solenne nella dichiarazione congiunta di Belgrado del 2 dicembre 1976.

Tale dichiarazione, che definisce la Jugoslavia « Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del Gruppo dei "77" », si rifà alla clausola evolutiva del predetto

accordo commerciale per affermare il desiderio delle parti di aumentare la cooperazione, in particolare nei settori commerciale, industriale, agricolo ed economico. Riferimento è anche fatto all'importanza di una precedente decisione autonoma della CEE relativa alla possibilità per la Jugoslavia di ricorrere, a condizioni da convenire, a prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per l'attuazione di progetti che presentino interesse comune fino alla concorrenza di 50 milioni di unità di conto. La dichiarazione prevede infine il promovimento di studi diretti ad individuare i settori specifici in cui la cooperazione potrebbe essere perseguita e rafforzata.

Nello spirito di tale dichiarazione e secondo la procedura prevista dall'Accordo 1973, la Commissione Mista CEE-Jugoslavia si è riunita due volte nel corrente anno, il 29 marzo a Bruxelles ed il 27 ottobre a Belgrado.

Nella prima riunione sono stati passati in rassegna i lavori in corso per concretizzare quanto previsto dalla Dichiarazione di Belgrado del 1976, il funzionamento dell'accordo del 1973 e gli orientamenti preliminari sul futuro accordo, destinato a sostituire quello ora in vigore.

Su quest'ultimo argomento da parte jugoslava è stata espressa la propria disponibilità per un accordo di cooperazione economica che comprenda, oltre al settore commerciale (nel quale andrebbe mantenuto lo aspetto non preferenziale), anche quello agricolo ed industriale con possibilità di creazione di imprese comuni e scambio di tecnologia nonché disposizioni di carattere sociale per gli emigrati jugoslavi nei Paesi CEE.

Nella seconda riunione da parte jugoslava sono state rese note le richieste e le aspettative di Belgrado per un'effettiva intensificazione delle relazioni commerciali e di collaborazione economica. È stato tra l'altro sottolineato che la Jugoslavia è un *partner* particolare per la CEE, e quindi non assimilabile ai fini della struttura di un accordo di cooperazione a quelli già legati alla Comunità con accordi di associazione, libero

scambio, cooperazione e Convenzione di Lomé. Belgrado ha infatti sottolineato la caratteristica del Paese di essere allo stesso tempo in via di sviluppo, europeo, mediterraneo, non allineato ed avente un sistema economico con alcuni punti in comune con quelli ad economia di mercato.

Sempre nel corso della stessa riunione sono stati esaminati i primi risultati raggiunti nell'ambito delle tre Sottocommissioni miste all'uopo istituite nei campi della collaborazione industriale e tecnica, di quella agricola e di quello dell'attuazione della Dichiarazione di Belgrado. Quest'ultima Sottocommissione è stata creata nel 1977 su insistente richiesta jugoslava.

Sulla base di quanto sopra, in vista dell'imminente avvio delle trattative per la firma del nuovo accordo, è stato elaborato da parte della Commissione un progetto di mandato negoziale, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale può essere sintetizzato come segue:

*Tipo di accordo:* Accordo-quadro di cooperazione economica e commerciale, di natura evolutiva.

*Durata:* 5 anni o indeterminata, con clausola di riesame.

*Contenuto:* Clausola della Nazione più favorita;

- Clausola di salvaguardia;
- Concessione reciproca delle massime facilitazioni commerciali possibili;
- Incoraggiamento alla diversificazione degli scambi commerciali per favorirne un equilibrio al livello più elevato possibile;
- Sviluppo della cooperazione industriale, agricola, finanziaria, dei trasporti, dello ambiente e sociale;
- Creazione di una Commissione Mista.

Da rilevare infine che la Commissione ha elaborato una proposta di regolamento che, nell'ambito dell'attuale accordo ed in attesa della stipulazione del nuovo, mira a concedere un trattamento preferenziale all'importazione nella CEE dalla Jugoslavia di alcuni

bovini adulti e di loro carni, accompagnato da un'autolimitazione da parte jugoslava delle sue esportazioni alle quantità esportate nel 1976.

#### CEE-CIPRO

Il 15 settembre 1977 sono stati firmati a Bruxelles un Protocollo addizionale ed il Protocollo finanziario tra la CEE e la Repubblica di Cipro.

Le caratteristiche principali di tali accordi sono le seguenti:

#### *Protocollo addizionale*

Tale protocollo fa seguito all'Accordo di Associazione tra le due Parti, firmato il 14 maggio 1973, che prevedeva l'istituzione progressiva di un'unione doganale, da iniziarsi il 1° luglio 1977.

Tuttavia, in considerazione sia delle difficoltà che l'applicazione delle disposizioni dell'accordo avrebbe comportato per l'economia cipriota, sia del problema politico rappresentato dalla divisione di fatto dell'isola in due zone abitate da popolazioni di diversa origine etnica e amministrate da differenti Autorità, è apparso opportuno rinviare, ad epoca più propizia, l'inizio del cammino per il raggiungimento dell'unione doganale.

Il Protocollo Addizionale, siglato nel giugno al termine di lunghi e difficili negoziati, sposta pertanto al 1° gennaio 1980 l'inizio del periodo che dovrà sfociare nell'unione doganale e, nel frattempo, concede consistenti vantaggi tariffari per i prodotti ciprioti importati nella CEE contro simboliche concessioni di Cipro.

Nel Protocollo è pure previsto l'avviamento di una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo dell'Isola.

#### *Protocollo finanziario*

Esso prevede la concessione da parte della Comunità di prestiti fino a 30 milioni di unità di conto di cui 20 sotto forma di pre-

stiti della Banca europea per gli investimenti alle normali condizioni di mercato, 4 per prestiti a condizioni speciali (durata 40 anni, periodo di grazia 10 anni e tasso d'interesse 1 per cento) e 6 sotto forma di aiuti rimborsabili da utilizzare per il bonifico del 2 per cento degli interessi sui prestiti BEI.

In considerazione della particolare situazione politica creatasi a Cipro, la Comunità ha ribadito in una sua dichiarazione la volontà di far beneficiare dei vantaggi dei nuovi accordi entrambe le Comunità dell'Isola. Il testo di tale dichiarazione, accompagnato da alcuni chiarimenti sulla sua messa in applicazione pratica, è stato trasmesso alle Autorità turco-cipriote e a quelle di Ankara.

Cipro ha poi chiesto l'apertura di negoziati per la conclusione di un Protocollo che definisca il regime degli scambi commerciali nel settore agricolo (settore nel quale la CEE non ha sinora fatto alcuna concessione), sulla base dell'impegno che in tal senso si è assunta la Comunità in uno scambio di lettere che ha accompagnato la firma del su ricordato Protocollo Addizionale.

Il problema è stato esaminato nel corso della riunione del Consiglio del 21-22 novembre che ha deciso di aprire il negoziato in parola sulla base di un compromesso avanzato dalla Presidenza.

Esso prevede concessioni tariffarie, dell'ordine di quelle già fatte per il Maghreb, il Mashrek ed altri Paesi del bacino mediterraneo, per una ventina di prodotti tra cui: patate novelle, alcuni ortaggi e piante mangerecce della voce 07.01 della TEC, agrumi freschi, uva da tavola e secca, fragole, semi da frutta, succhi di frutta e frutta preparata.

Tali concessioni dovrebbero applicarsi per il biennio 1978-1979, ad eccezione di quelle riferentesi alle patate novelle che verrà rinnovata per il 1979 a condizione che nel corso del 1978 la Comunità definisca una regolamentazione di mercato per il prodotto stesso.

Nel 1977 è stato infine approvato, con procedura scritta urgente, un Regolamento del Consiglio che disciplina, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977, l'importazione nella

Comunità dei vini di Cipro denominati « Cyprus Sherry ».

Il Regolamento in parola, adottato nelle more della determinazione di un regime definitivo per detto vino, trae origine dalla decisione del Consiglio del 3 maggio 1977 di prorogare sino alla fine dell'anno in corso, a titolo di regime autonomo, il regime particolare goduto dal « Cyprus Sherry » sui mercati inglese, danese ed irlandese al fine di consentire lo smercio delle giacenze degli anni scorsi.

Esso consiste nella non applicazione dei dazi e della tassa di compensazione all'importazione nella Comunità di 100 mila ettolitri di vino in parola (assorbito peraltro quasi integralmente dalla Gran Bretagna).

#### CEE-MALTA

La Comunità e Malta sono legate dal 1970 da un Accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 1971, che ha previsto la concessione reciproca (sia pure asimmetrica a favore di Malta) di un trattamento tariffario preferenziale nel settore industriale, in vista dell'instaurazione di un'unione doganale tra le due Parti. Detta unione doganale avrebbe dovuto attuarsi dopo due periodi di cinque anni ciascuno: il primo dei quali con scadenza al 31 marzo 1976.

Il 27 febbraio di tale anno è stato, peraltro, deciso di prorogare il periodo stesso fino al 30 giugno 1977, in attesa di definire i negoziati per il passaggio alla seconda tappa. Il 4 marzo 1976 sono stati, inoltre, firmati a Bruxelles un Protocollo Addizionale (per il quale le trattative erano state iniziate nel 1973), che ha adattato l'Accordo alla situazione derivata dall'adesione alla CEE di Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, estendendolo nel contempo al settore dell'agricoltura ed a quello della cooperazione economica commerciale, industriale, scientifica e tecnica; ed un Protocollo finanziario, della durata di cinque anni, inteso a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Isola mediante un aiuto di 26 milioni di u.c., di cui 16 milioni sotto forma di prestiti normali della



BEI, 5 milioni per prestiti a condizioni speciali e 5 milioni come aiuti non rimborsabili.

A quest'ultimo proposito, è da tener presente che, per venire incontro alle richieste maltesi ed in considerazione dell'opportunità di dare inizio al più presto alla cooperazione economica, la Comunità si è dichiarata disposta a prevedere il finanziamento di talune spese affrontate da Malta prima della entrata in vigore del Protocollo finanziario.

Come si è detto, la prima tappa avrebbe dovuto terminare il 30 giugno 1977. Peraltro le difficoltà in cui si trova l'economia dell'Isola, anche nella prospettiva della perdita dei benefici finanziaria conseguenti al prossimo ritiro delle basi britanniche, aveva indotto la CEE ad escludere realisticamente la possibilità di un passaggio al secondo periodo nella data prevista del 1° luglio 1977 e a proporre il rinvio al 1° gennaio 1980. Contemporaneamente, la Comunità si era dichiarata disposta ad attuare sin dal 1° luglio 1977 un completo disarmo tariffario per i prodotti industriali contro alcune concessioni maltesi.

I negoziati successivamente aperti su tali basi tra la Comunità e Malta hanno portato alla sigla nel giugno 1977 di un nuovo Protocollo addizionale, firmato alla fine del successivo ottobre, che può essere sintetizzato come segue:

a) il passaggio al secondo periodo dell'Accordo di Associazione è rinviato al 1° gennaio 1981, fermi restando il completo disarmo tariffario per i prodotti industriali da parte della CEE a partire dal 1° luglio 1977 e le concessioni già effettuate da Malta ai sensi dell'Accordo o anche autonomamente.

Per la carne in scatola è, inoltre, prevista la concessione da parte della CEE di un contingente a dazio zero, fino al 1° luglio 1978, per 650 tonnellate; mentre per i tessuti di cotone viene aumentato il contingente tariffario annuo previsto;

b) la Comunità terrà conto delle esigenze maltesi nell'elaborazione del prossimo programma triennale di aiuti alimentari;

c) il « trattamento Commonwealth », previsto per taluni prodotti agricoli maltesi sul

mercato britannico (ortofrutticolo, viene mantenuto sino al 31 dicembre 1977.

#### CEE-ISRAELE

Le relazioni economiche tra la Comunità ed Israele sono state regolate sino al 1975 da un Accordo commerciale stipulato nel 1970 per la durata di cinque anni.

In data 11 maggio 1975 le due Parti hanno firmato un nuovo Accordo di durata illimitata, entrato in vigore il successivo 1° luglio, che ha istituito una zona di libero scambio nel settore industriale e che ha rappresentato la prima pratica realizzazione della politica globale mediterranea della Comunità.

In conformità di quanto previsto da tale Accordo, a partire dal 1° luglio del 1977 la CEE ha soppresso i dazi all'importazione da Israele.

La firma nell'aprile 1976 degli Accordi con i Paesi del Maghreb e l'inizio — nel febbraio dello stesso anno — dei negoziati con la Siria, l'Egitto e la Giordania per la conclusione di Accordi di cooperazione, hanno proposto la necessità di concludere con Israele un Protocollo addizionale ed un Protocollo finanziario che ampliasse l'Accordo del 1975 per comprendere — come già per i Paesi del Maghreb e del Mashrek — più vasti settori di cooperazione economica e finanziaria.

I suddetti Protocolli sono stati firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977. Essi hanno lo scopo di realizzare una cooperazione allargata tra la Comunità ed Israele e di rafforzare le istituzioni previste nell'Accordo del 1975. Riguardo a quest'ultimo punto, la Commissione mista è stata sostituita dal Consiglio di Cooperazione che avrà, fra l'altro, il compito di definire periodicamente l'orientamento generale della cooperazione istituita dal Protocollo Addizionale e cercare i mezzi ed i metodi per attuare detta cooperazione.

Il Protocollo addizionale e quello finanziario prevedono altresì l'attuazione di disposizioni e di azioni tendenti a favorire la cooperazione nel settore industriale, scientifico, tecnologico, agricolo, ecologico e della pesca;

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la promozione commerciale per i prodotti esportati da Israele; nonchè l'incremento degli investimenti privati. Le parti contraenti s'impegnano inoltre a facilitare la buona esecuzione di quei contratti di cooperazione e di investimento che rispondono al reciproco interesse.

Il Protocollo finanziario prevede uno stanziamento in favore di Israele di 30 miliardi di u.c. europee sotto forma di prestiti che la Banca europea degli investimenti concederà sulle proprie risorse, ed utilizzabili entro il 31 ottobre 1981.

Tale importo sarà impiegato per il finanziamento di progetti di investimenti che contribuiscano allo sviluppo della produttività ed alla complementarietà delle economie, favorendo in particolare l'industrializzazione di Israele.

La Comunità si assumerà la garanzia di prestiti che la BEI concederà nel quadro del Protocollo finanziario. Tale garanzia sarà concessa nel bilancio delle Comunità del 1978 ed in base ad un contratto cauzionale globale.

## PAESI DEL MAGHREB

La Comunità ha stipulato, rispettivamente, il 25, 26 e 27 aprile 1976, accordi di cooperazione con la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, a conclusione di lunghi negoziati, resi difficili dall'ampiezza delle preferenze da concedere alle esportazioni agricole dei tre Paesi, che costituiscono un concorrente importante dei similari prodotti delle regioni mediterranee della CEE. (Per Tunisia e Marocco le nuove intese hanno sostituito quelle stipulate nel marzo 1969).

In tale quadro gli Accordi, pur stabilendo nel settore dell'agricoltura un regime di accesso privilegiato rispetto agli altri Paesi terzi, con concessioni tariffarie riguardanti l'80-90 per cento delle importazioni dai tre Paesi, hanno tuttavia previsto talune precauzioni volte a salvaguardare gli interessi dei produttori comunitari (contingenti, calendari di importazione, clausole di salvaguardia).

Per il settore degli scambi industriali, gli Accordi hanno previsto la libera introduzione delle merci nella Comunità, mentre i Paesi del Maghreb hanno concesso la clausola della nazione più favorita.

Oltre al settore commerciale, gli Accordi si articolano in quello della manodopera per il quale si assicurano ai lavoratori maghrebini la non discriminazione, quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione, rispetto ai lavoratori europei e il godimento degli stessi vantaggi sociali nei Paesi della Comunità; e nel settore della cooperazione tecnica e finanziaria, per il quale, tra l'altro, la CEE si è impegnata a partecipare al finanziamento, totale o parziale, di una serie di azioni volte allo sviluppo economico dei tre Paesi, mediante stanziamenti fissati in 114 milioni di u.c. per l'Algeria, in 130 milioni di u.c. per il Marocco ed in 95 milioni di u.c. per la Tunisia.

In attesa della ratifica degli Accordi da parte sia dei Paesi membri della CEE che dei tre *partners*, è stata data applicazione anticipata, a partire dal 1° luglio 1976, delle disposizioni in materia commerciale, applicazione che, con successivi accordi è stata prorogata sino al 31 dicembre 1977; mentre sono iniziati i negoziati per un'ulteriore proroga al 30 maggio 1978.

Oltre tale proroga, il 1977 ha visto la definizione tra la Comunità ed i tre Paesi, fra l'altro, del regime da applicare alle importazioni nella CEE di vini a denominazione di origine, nonchè di alcune deroghe alle norme in materia di origine delle merci, a favore dell'importazione di taluni prodotti industriali maghrebini.

Evidentemente i rapporti economici instaurati tra l'Europa comunitaria da una parte e l'Algeria, il Marocco e la Tunisia dall'altra, come pure la Convenzione stipulata con i Paesi ACP e gli Accordi sottoscritti nel 1977 con i Paesi del Mashrek, si pongono quale modello nelle relazioni economiche internazionali tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

## CEE-PAESI DEL MASHREK

Il 18 gennaio 1977 la Comunità ha stipulato distinti Accordi di cooperazione con l'Egitto, la Siria e la Giordania, mentre il successivo 3 maggio ha sottoscritto analogo accordo con il Libano.

Per quanto concerne l'Egitto, l'Accordo con esso stipulato ha sostituito quello firmato tra le due Parti in data 19 dicembre 1972, di natura puramente commerciale.

I citati Accordi, oltre a costituire un aspetto della politica mediterranea della Comunità (nell'aprile del 1976 erano stati firmati analoghi Accordi con Algeria, Marocco e Tunisia) e ad inserirsi più in generale nel quadro della politica europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, testimoniano anche una precisa volontà di rafforzare i legami di cooperazione tra i Nove e il mondo arabo. In virtù della Convenzione di Lomé infatti, a questi sette Paesi vanno aggiunti anche la Mauritania, la Somalia ed il Sudan, firmatari della predetta Convenzione, per cui diventano dieci i Paesi della Lega araba con i quali la Comunità intrattiene solidi vincoli di cooperazione.

Gli Accordi in parola, oltre ad istituire una cooperazione finanziaria, economica, tecnica e commerciale, sono caratterizzati, su un piano più generale, da particolari disposizioni — previste peraltro anche dagli Accordi con i Paesi del Maghreb — che sanciscono la durata illimitata delle intese, nonché l'instaurazione di meccanismi istituzionali, quale il Consiglio di cooperazione, destinati ad assicurare un dialogo permanente tra le due Parti in ordine al raggiungimento e al controllo degli obiettivi di sviluppo prefissati.

La cooperazione economica, tecnica e finanziaria mira ad integrare gli sforzi dei Paesi interessati per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabilite dai rispettivi piani di sviluppo nei diversi settori economici (commercializzazione e promozione delle vendite, cooperazione nel campo industriale, scientifico, tecnologico, della pesca, eccetera).

I protocolli finanziari, che definiscono i mezzi e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di progetti di investimento nei settori della produzione e delle infrastrutture, stabiliscono negli ammontari appresso indicati gli apporti finanziari della Comunità, per un periodo che va fino al 31 ottobre 1981:

— 170 m.u.c. per la Repubblica araba di Egitto;

— 60 m.u.c. per la Repubblica araba siriana;

— 30 m.u.c. per la Repubblica libanese;

— 40 m.u.c. per i Regno Hascemita di Giordania.

Essi sono costituiti in parte da prestiti rimborsabili della BEI e da prestiti agevolati, ed in parte da aiuti non rimborsabili.

Una particolare disposizione prevista da tali protocolli dovrebbe permettere di promuovere azioni di cooperazione triangolare, affiancare cioè altri finanziatori, in particolare i Paesi produttori di petrolio, ai progetti di investimento in questi Paesi.

Nel settore commerciale, infine, la Comunità ha concesso, per quanto concerne le importazioni industriali, la piena liberazione e la completa esenzione tariffaria, mentre per le importazioni agricole sono state previste riduzioni dei dazi che variano dal 40 all'80 per cento. Peraltro, al fine di tutelare gli interessi dei produttori industriali ed agricoli particolarmente sensibili sono stati fissati dei contingenti dei massimali, nonché particolari calendari per limitarne l'afflusso nella Comunità.

Come contropartita, la Comunità beneficerà della clausola, della nazione più favorita.

Nell'attesa dell'entrata in vigore degli Accordi in parola, subordinata alla ratifica dei Paesi interessati, la Comunità ha stipulato con Egitto, Siria, Giordania e Libano appositi Accordi interinali, che hanno reso applicabile dal 1° luglio 1977 la parte commerciale delle intese.

Come si è detto più sopra, l'accordo « globale » tra la Comunità ed il Libano è stato

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

firmato soltanto il 3 maggio 1977, a causa della nota situazione del Paese al momento della firma degli analoghi accordi con gli altri Stati del Mashrek (18 gennaio 1977).

Peraltro, sempre in relazione alla situazione creatasi nel Paese a seguito dei noti eventi bellici, il Libano ha avanzato alla Comunità, nel febbraio 1977, una richiesta di aiuti eccezionali, nella misura di 100 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti della BEI, destinati alla ricostruzione del Paese e ad assicurargli un rapido ritorno a situazioni normali sia nelle attività economiche che nel campo delle infrastrutture.

Da parte della Commissione, in considerazione delle scarse disponibilità del fondo residuo della BEI per interventi all'esterno

della Comunità, è stato proposto che l'aiuto comunitario si limiti a 50 milioni di unità di conto ed il Consiglio ha invitato i governatori della BEI a deliberare in questo senso.

La decisione è stata quindi presa all'unanimità dal Consiglio dei governatori della BEI nel corso della seduta del 21 novembre 1977. È stata così aperta una linea di credito a favore del Libano di 20 milioni di unità di conto a condizioni normali di mercato e la BEI si è altresì dichiarata disposta ad esaminare la possibilità di aprire una seconda linea di credito nel 1978.

Per l'operazione i governatori della BEI hanno richiesto la garanzia della Comunità o degli Stati membri.

CAPITOLO XI

**Politica comunitaria per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo —  
Preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo — Con-  
venzione sull'aiuto alimentare — Prodotti di base — Negoziati com-  
merciali multilaterali — Conferenza delle Nazioni Unite per il Fondo  
comune — Conferenza per la Cooperazione economica internazionale —  
CSCE — Riunione di Belgrado**

PAGINA BIANCA

## POLITICA COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Durante il 1977 è proseguito, da parte delle competenti istanze comunitarie l'esame del problema della cooperazione allo sviluppo, esame che si è svolto lungo due direttive.

Da una parte si è proceduto alla ricerca di una visione globale delle implicazioni reciproche della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo (specie in campo commerciale) e delle altre politiche della Comunità sul piano interno (occupazione, equilibri regionali, ristrutturazione interna, eccetera).

A tale proposito è emerso che al fine di svolgere pienamente il suo ruolo nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, la Comunità deve prima disporre di solide strutture interne (eliminando i divari e gli squilibri tuttora esistenti in seno ad essa) che costituiscono una condizione necessaria per il pieno conseguimento dei suoi obiettivi esterni.

Su un altro piano, in vista di un'armonizzazione e, a più largo respiro, di una futura « comunitarizzazione », delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo, è stata esaminata la possibilità di realizzare un primo coordinamento di tali politiche e di quella della Comunità.

Al riguardo, nel corso del Consiglio cooperazione e sviluppo del 28 novembre 1977 è stato deciso di procedere intanto ad un miglior coordinamento delle attività bilaterali di due o più Paesi membri verso un PVS di comune interesse.

Tale azione di coordinamento dovrà svolgersi, in un primo momento, con contatti a livello politico tra le Cancellerie degli Sta-

ti interessati e solo in seguito anche sul posto, con l'apporto, ove possibile, del contributo dell'autorità locale.

In tale fase gli organi comunitari, oltre ad assecondare quanto più possibile il coordinamento tra Stati membri dell'aiuto bilaterale, dovranno altresì avere una funzione propulsiva, in vista della « comunitarizzazione » dell'attività in esame, cui si dovrebbe giungere una volta realizzato il coordinamento delle iniziative individuali in tale ambito dei singoli Stati membri.

### 1. — Aiuto ai PVS non associati

Nella sessione del 28 novembre 1977 il Consiglio dei ministri per la Cooperazione allo sviluppo ha approvato il programma presentato dalla Commissione per l'utilizzazione dello stanziamento di 45 MUC iscritti al bilancio 1977, secondo le seguenti percentuali: 3/4 a Paesi asiatici e 1/4 all'America Latina. Nella medesima sessione il Consiglio ha preso atto dell'esistenza ormai di consenso sul principio di stabilire un regolamento di base che tracci le grandi linee della futura azione comunitaria in favore dei PVS non associati.

Peraltro, il principio dell'attuazione di un aiuto finanziario e tecnico a favore dei PVS non associati, stabilito in una Risoluzione del Consiglio dei ministri delle Comunità per la Cooperazione nella sessione del luglio 1974, testimonia la volontà della CEE di contribuire all'aiuto allo sviluppo su scala mondiale. Nel 1978 si prevede che questa volontà si manifesterà concretamente sotto la forma di uno stanziamento di 60 milioni di unità di conto. Se si pensa che nel 1976 sono stati iscritti al bilancio 20 milioni e nel 1977 45 milioni, si può facilmente dedurre

una crescente attenzione da parte della Comunità ai problemi del terzo mondo in generale, e non solo dei Paesi associati.

## 2. — *Rapporti con le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo*

Sempre nel corso del Consiglio per la Cooperazione allo sviluppo del 28 novembre 1977 è stata approvata la procedura per la utilizzazione dei crediti comunitari destinati alla collaborazione con le Organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne tali Organizzazioni, esse devono rispondere ai seguenti requisiti: possedere lo *status* di persone giuridiche senza scopo di lucro ed essere considerate tali anche dalle rispettive legislazioni degli Stati membri. Esse devono altresì avere la nazionalità di uno Stato membro non soltanto da un punto di vista giuridico, ma anche « bona fide »; devono cioè avere la loro sede sociale nel territorio dello Stato membro considerato. Esse devono inoltre dimostrare la loro capacità di realizzazione nei Paesi in via di sviluppo, devono essere in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e di produrre all'occorrenza tutta la documentazione necessaria al controllo dei progetti ed avere un'esperienza di qualche anno nel campo dei cofinanziamenti.

Tali organizzazioni devono inoltre accordarsi con Enti locali per la realizzazione in comune dei progetti.

Per quanto concerne i progetti suscettibili di essere oggetto di cofinanziamento da parte della CEE e delle ONG, essi devono essere compatibili con le priorità ed i bisogni della popolazione del Paese beneficiario ed essere considerati validi dalle autorità competenti del Paese interessato. Devono inoltre favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni meno favorite; in questo contesto una particolare attenzione è rivolta ai progetti di tipo rurale, educativo e sociale.

Nella realizzazione dei progetti si dovrà infine tenere in massimo conto l'utilizzazione delle risorse umane e materiali locali.

I progetti devono inoltre essere rivolti verso obiettivi prestabiliti in ogni dettaglio ed oltre che rientrare nel quadro dei fondi disponibili, devono realizzarsi in un tempo determinato tenendo conto degli imperativi di bilancio della CEE.

I progetti rispondenti a tali requisiti e proposti dalle ONG, vengono esaminati dalla Commissione ed in caso di approvazione si procede alla stipula del contratto di cofinanziamento tra CEE e ONG.

Il finanziamento dei progetti approvati deve essere assicurato integralmente e deve prevedere una partecipazione delle ONG del 50 per cento. In casi eccezionali, il contributo comunitario può giungere fino al 75 per cento.

A questo proposito va rilevato che il contributo finanziario della CEE non supera, in linea di principio, le 100.000 UCE per progetto o per anno. Esso si effettua sotto forma di uno o più pagamenti all'ONG nella moneta dello Stato membro della CEE ove l'ONG ha la propria sede.

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto è prevista una clausola di sospensione o di risoluzione. Le controversie che non possono essere regolate in via amichevole sono portate davanti alla Corte di giustizia della Comunità.

## 3. — *Aiuti di urgenza ed umanitari*

Nel corso delle riunioni del Consiglio Cooperazione allo sviluppo del marzo e del novembre 1977 è stato approvato il pacchetto di misure proposte dalla Commissione e dal Gruppo *ad hoc* in materia di coordinamento delle azioni della Comunità e degli Stati membri nel settore degli aiuti di urgenza e umanitari.

Si è convenuto, al riguardo, di creare a Bruxelles un centro (il cui personale sarà reclutato tra i servizi stessi della Commissione) per tempestivi scambi di informazione tra la Commissione e gli Stati membri sull'entità del disastro e sulle necessità più immediate, in vista di coordinare i soccorsi, di definire gli interventi più appropriati, di evitare doppij e di facilitare eventuali azio-



ni complementari, e se del caso congiunte, tra Stati membri o tra questi e la Comunità.

Per quanto concerne la fase dell'aiuto a breve termine, il coordinamento avrà per oggetto l'organizzazione delle operazioni, sia comunitarie che degli Stati membri, intese ad agevolare il ripristino della situazione di normalità nella regione colpita dal disastro.

In tale quadro si è altresì provveduto nel corso del 1977, da parte degli Stati membri alla redazione di un inventario delle rispettive possibilità di azione in caso di catastrofe e ci si è impegnati al continuo aggiornamento del medesimo.

È stato infine designato da ciascun Paese membro un « corrispondente » nazionale che dovrà tenere gli opportuni contatti sia con il suo omologo comunitario che con quelli degli altri Stati membri.

#### PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1977

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 13 dicembre 1976, hanno instaurato, per il 1977, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo; undici Regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due Decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

Alcune innovazioni, particolarmente per quanto concerne i tessili, delle misure complementari e aggiustamenti diversi sono stati introdotti nella disciplina normativa di tale esercizio preferenziale; peraltro, sono rimaste essenzialmente inalterate le linee generali del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNC-

TAD), ha avuto concreta applicazione a decorrere dal secondo semestre del 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei capitoli da 25 a 99 e da 1 a 24 della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, è stata concessa l'esenzione daziaria; peraltro, le modalità di gestione sono state diverse secondo le categorie dei « sensibili », « quasi sensibili » e « non sensibili », in cui tali prodotti sono stati compresi.

Per determinati manufatti di juta e di cocco l'esenzione e la riduzione dei normali dazi doganali sono state applicate nell'ambito delle misure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di imposizione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. — *Prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessili.* — Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi entro i limiti stabiliti, espressi generalmente in unità di conto e in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato. I volumi contingentali, espressi in unità di conto, sono stati costituiti dalla somma dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore cif delle importazioni nella Comunità verificatesi nel 1974 in provenienza dai Paesi e territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore cif delle importazioni realizzate nello stesso anno in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali. Essendo stato assunto co-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me anno di riferimento il 1974, del quale erano disponibili i dati statistici necessari, in luogo del 1971 in precedenza considerato a tale scopo, non poteva non derivare un incremento considerevole dei volumi contingenti; l'aumento è stato, tuttavia, limitato ad un massimo del 50 per cento rispetto all'esercizio precedente e a percentuali inferiori per determinati prodotti.

Il Regolamento del Consiglio 3019/76 e la Decisione CECA 76/908 hanno stabilito la apertura, la ripartizione e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari, a dazio nullo, per i prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessili.

Il primo ha avuto per oggetto 13 contingenti; rispetto al 1976, il numero è rimasto immutato, ma è stata introdotta una variante di ordine merceologico (vi sono stati inclusi l'acido glutammico e relativi sali, della voce 29.23 - D. III della tariffa doganale comune, mentre le pile elettriche, della voce 85.03, sono state trasferite fra i prodotti « quasi sensibili »); inoltre gli aumenti dei volumi, rispetto al precedente esercizio, sono stati contenuti:

a) al 15 per cento per quattro contingenti (cuoi e pelli di bovini ed equini preparate, della voce 41.02 ex B; oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A; oggetti da viaggio di altre materie, della voce 42.02-B; oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituite, della voce 42.03);

b) al 25 per cento per tre contingenti (apparecchi di trasmissione e di ricezione, eccetera, e loro parti, delle voci 85.15-A III e C III; diodi, transistori, eccetera e parti staccate, delle voci 85.21-D ed E; altri mobili e loro parti, della voce 94.03;

c) al volume globale di 21.172.000 unità di conto (poco più del 20 per cento rispetto al 1976) per le sedie e loro parti, della voce 94.01;

d) al volume globale di 209.000 unità di conto per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23 D-III.

A causa della difficile situazione del particolare settore, per le calzature delle voci

doganali 64.01, 64.02-A, 64.02-B è stato mantenuto in tutti gli elementi lo « statu quo » del 1976; per il legno impiallacciato o compensato, della voce 44.15, perdurando gli interessi divergenti dei « Nove », particolarmente del Regno Unito, favorevole all'incremento delle correnti tradizionali di esportazione di alcuni Paesi del Commonwealth verso il mercato britannico, e della Francia, legata alla tutela della specifica produzione e commercializzazione di alcuni Stati africani associati, è stata adottata una soluzione di compromesso. Il volume di detto contingente è stato fissato in metri cubi 282.610; è stata attribuita al Regno Unito la quota di 238.800 metri cubi, nel cui ambito, per la frazione di 141.305 metri cubi, non sono stati posti limiti di accesso ai singoli Paesi beneficiari (la quota conferita all'Italia è stata di metri cubi 2.970). I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità, sono stati integralmente suddivisi fra gli Stati membri sulla base di chiavi di ripartizione informate, in via massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione. Una chiave particolare è stata adottata per la ripartizione del volume contingente del legno compensato o impiallacciato; per le calzature sono state mantenute le quote di ripartizione fra gli Stati membri stabilite nel precedente esercizio. In aderenza a quanto il Consiglio aveva preconizzato circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserva per tutti i contingenti preferenziali, queste sono state introdotte, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, per l'acido glutammico e suoi sali, della voce 29.23-D III, per i diodi, transistori, eccetera e parti e pezzi staccati, delle voci 85.21 D ed E, per le sedie e loro parti, della voce 94.01. Per l'esercizio 1977, sei contingenti di prodotti industriali sono stati gestiti con le rispettive riserve di quote comunitarie (per quelli concernenti gli oggetti da viaggio di materie plastiche artificiali in fogli, della voce 42.02-A, gli apparecchi elettronici e relative parti staccate, delle voci 85.15-A III e C III, gli altri mobili e loro parti, della voce 94.03, le relative quote di riserva, isti-

tuite nei precedenti esercizi, sono state mantenute e commisurate ai maggiori volumi del nuovo periodo preferenziale). Consono alla natura comunitaria dei contingenti tariffari, il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovra atta a garantire il loro completo esaurimento; col suo meccanismo viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati membri in base alla ripartizione unica e definitiva dei volumi globali, non siano questi utilizzati in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dai Paesi e territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »); questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (peraltro, per i prodotti « sensibili » del Regolamento 3019/76 i limiti del « butoir » sono stati generalmente stabiliti nella misura del 30, 20 e talvolta 15 per cento).

I dazi normali sono stati ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite del « butoir »; essi sono stati applicati nei confronti del Paese o territorio beneficiario per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente sul piano nazionale, da ciascun Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali sono state singolarmente esaurite.

Dei tredici contingenti tariffari stabiliti dal Regolamento 3019/76 i beneficiari sono stati 113 Paesi indipendenti, e 33 Paesi e territori dipendenti; questi ultimi, peraltro, sono stati esclusi dal regime preferenziale stabilito per le calzature con tomaia di cuoio naturale, della voce 64.02-A della tariffa doganale comune.

La Decisione 76/694 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici i cui beneficiari sono

stati gli stessi Paesi e territori, indipendenti e dipendenti, previsti dal Regolamento descritto in precedenza. La difficile situazione del particolare settore industriale della Comunità non ha consentito che fossero apportati dei miglioramenti al regime preferenziale per tali prodotti; sono stati stabiliti gli stessi volumi contingentali dall'esercizio precedente.

2. — *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili » del settore industriale, diversi dai tessili.* — I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e territori beneficiari, sia del Paese o territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha stabilito con proprio Regolamento caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato « a posteriori », in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili. Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare con proprio Regolamento i dazi normali, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« butoirs »).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il regime preferenziale per i prodotti industriali « quasi sensibili » e « non sensibili ». Per i « quasi sensibili », soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (« plafonds ») e gli importi (« butoirs ») sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto; i massimali (« plafonds »), espressi in unità di conto, sono risultati, come per i volumi contingenziali dei prodotti « sensibili », dalla somma dell'importo di base e di quello supplementare calcolati sulla base dei dati statistici del 1974; gli aumenti sono stati limitati, in via generale, al 50 per cento dei massimali stabiliti nel precedente esercizio, con le eccezioni di percentuali inferiori o del mantenimento dello « statu quo » per prodotti determinati presentanti un certo grado di sensibilità. Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« butoir ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e territorio beneficiario, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 o 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai « plafonds » (importo di base più importo supplementare in riferimento ai dati del 1974) ed al « butoir » (limite del 50 per cento dei massimali).

I Regolamenti del Consiglio 3020/76, 3021/76, e la Decisione 76/908 CECA hanno disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti sia « quasi sensibili » che « non sensibili ».

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che si trovano in una situazione privilegiata e sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, il Regolamento 3020/76, detto « ibrido », ha riprodotto, con modifiche, le particolari norme adottate nello schema del precedente esercizio preferenziale. Per 25 prodotti o gruppi di prodotti industriali, che, già compresi nel-

la categoria dei « sensibili » e soggetti, quindi, al meccanismo dei contingenti, sono stati trasferiti in quella dei « quasi sensibili » (ossido di piombo, carburo di calcio, determinati concimi della voce 31.05, cellulosa rigenerata, nitrati di cellulosa, carta Kraft, parrucche, parti di macchine da cucire, binocoli, magnetofoni, bambole, ecc.), sono stati introdotti, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (« butoirs ») inferiori per determinati Paesi o territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Macao, Hong Kong).

Si è trattato di Paesi o territori che per i prodotti in causa avevano raggiunto negli anni 1973 e 1974 gli importi massimi (« butoirs ») stabiliti oppure, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si erano rivelati fornitori della Comunità per almeno il 40 per cento delle importazioni in provenienza da tutti i Paesi e territori beneficiari delle preferenze. I « butoirs » particolari, espressi in unità di conto, hanno consentito al Paese o territorio beneficiario, che si è trovato in tale situazione privilegiata di competitività, di continuare a beneficiare dei vantaggi già acquisiti nel quadro del sistema applicato nell'anno 1974, in cui non era stato ancora introdotto un Regolamento « ibrido », in quanto il limite del 15 per cento, assunto come criterio generale, si è collocato, espresso in valore assoluto, ad un livello inferiore a quello dell'importo massimo (« butoir ») stabilito per tale esercizio. Sulla base di tali elementi obiettivi, sono stati stabiliti 15 « butoirs » particolari per la Jugoslavia, 8 per Hong Kong, 2 per la Corea del Sud, 1 per il Messico. La applicazione dei normali dazi comunitari è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei « butoirs » normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi. Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

solo di detti Paesi o territori, avessero raggiunto la metà del « butoir » particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Nel Regolamento « ibrido », che ha reintrodotta le particolari misure per l'esercizio preferenziale del 1977, sono stati indicati con un asterisco i Paesi e territori competitivi nei confronti dei quali, nei casi di specie, il ripristino dei normali dazi doganali era automatico; sono stati contrassegnati con un asterisco doppio i Paesi e territori per i quali l'applicazione dei normali dazi doganali era immediata nello Stato membro in cui le importazioni di prodotti originari di ciascuno di essi avessero raggiunto l'importo massimo comunitario (disposizione, questa, valida nei casi in cui lo Stato membro interessato avesse notificato di rinunciare all'applicazione automatica dei dazi normali quando fosse stata raggiunta la metà del « butoir » speciale). Una procedura di informazioni a termine breve, nel quadro di una stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri ha consentito la retta applicazione delle norme predette. I beneficiari delle preferenze per i prodotti previsti dal Regolamento « ibrido » sono stati 113 Paesi indipendenti e 33 Paesi e territori dipendenti. Inoltre la Romania è stata ammessa a beneficiare del particolare trattamento per determinati prodotti (parrucche, mattoni refrattari, parti staccate di macchine da cucire, bambole, binocoli, magnetofoni, giocattoli).

Il Regolamento 3021/76 ha avuto per oggetto una vasta gamma di prodotti, diversi dai tessili, che ha coperto quasi tutto l'arco dei capitoli da 25 a 29 della tariffa doganale comune. I beneficiari sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti segnati da un asterisco) e 33 Paesi e territori dipendenti. Una innovazione di particolare rilievo è stata quella che ha consentito a 28 Paesi meno favoriti di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato

comunitario; è stato stabilito di sospendere nei loro confronti l'applicazione dei « butoirs » per i prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili »; tale eccezione alla regola generale del sistema è stata valida unicamente per il seguente gruppo di Paesi meno avanzati figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin, Butan, Botswana, Burundi, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Repubblica araba dello Yemen, Repubblica Centrafricana, Repubblica popolare democratica dello Yemen, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda.

La Decisione 76/909 CECA ha disciplinato le preferenze per determinati prodotti siderurgici, compresi in sei posizioni o parti di posizioni tariffarie, a favore di 113 Paesi indipendenti e di 33 Paesi e territori dipendenti. Data la difficile situazione del particolare settore industriale, è stato concesso un debole miglioramento di qualche massimale rispetto al periodo precedente; un « butoir » speciale, espresso in unità di conto, è stato stabilito nei confronti della Jugoslavia per i profilati e le palancole della voce 73.11, in ragione della competitività di detto Paese per tali prodotti.

3. — *Prodotti tessili.* — Il Regolamento del Consiglio 3022/76 ha disciplinato, per il 1977, il particolare regime preferenziale per i prodotti tessili diversi da quelli di juta e di cocco.

Esso ha introdotto una profonda innovazione nel sistema, in aderenza, peraltro, alle linee direttrici figuranti nella dichiarazione del Consiglio inserita nel processo verbale della sessione ministeriale dei giorni 5 e 6 novembre 1975. Rinviando la soluzione del problema relativo all'inserimento di Hong Kong e degli altri Paesi e territori dipendenti fra i beneficiari delle preferenze generalizzate, tale dichiarazione metteva in particolare rilievo la necessità che, alla luce del risultato globale dei negoziati bilaterali condotti nel quadro dell'Accordo « multi-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre », fossero limitati, sulla base di un trattamento non discriminatorio, i vantaggi preferenziali per tutti i Paesi più competitivi e fosse reso più elastico il particolare regime nei confronti dei beneficiari meno favoriti. I criteri informativi della innovata disciplina nel particolare settore, in un insieme organico e coerente, sono stati essenzialmente i seguenti.

1) È stato instaurato un nesso fra il sistema delle preferenze generalizzate e l'Accordo « multifibre » (AMF); analogo legame venne già istituito con l'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT). Fermo restando il carattere autonomo sia dell'Accordo mondiale che del regime preferenziale, il nesso in causa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente in quanto non pone in essere una interdipendenza fra le quantità ammesse alla importazione nella Comunità, a titolo di detta Convenzione internazionale, e i volumi aperti nel quadro dello schema delle preferenze. Per i tessili, che non sono regolati dall'Accordo « multifibre », viene applicato, in materia di preferenze, il regime sia generale (seta, lino, fibre dure, eccetera) che particolare (juta, cocco) del sistema comunitario. È stato convenuto che per essere ammessi al regime preferenziale applicabile ai prodotti coperti dall'Accordo mondiale:

a) i beneficiari, che ne sono membri, non possono rifiutare una convenzione bilaterale sul commercio dei tessili che venga richiesta dalla Comunità, a norma dell'articolo 4 dell'Accordo predetto;

b) i beneficiari, non partecipanti all'AMF, devono assumere degli impegni equivalenti a quelli stabiliti per i Paesi membri dell'Accordo;

c) la posizione dei Paesi e territori che, non beneficiando attualmente delle preferenze nel settore tessile, avranno soddisfatto le condizioni predette, sarà valutata caso per caso.

2) i volumi espressi in tonnellate, sono stati aumentati, a livello sia globale che dei singoli prodotti, nella misura del 5 per cen-

to rispetto al precedente esercizio. Tale percentuale di incremento, rappresentante il ritmo annuo finora seguito, è stata essenzialmente una deroga alle disposizioni generali relative agli altri prodotti industriali ed ha avuto l'effetto di rendere sopportabile per i settori produttivi interessati l'onere preferenziale.

3) È stato introdotto un regime più restrittivo per i Paesi e territori altamente competitivi su una base di parità di trattamento. Tale criterio non poteva non condurre all'inclusione di Hong Kong fra i beneficiari del regime preferenziale, determinata, altresì da imperativi di ordine politico; il Governo di Londra reclamava da tempo l'eliminazione del trattamento discriminatorio applicato nei confronti della colonia britannica in rapporto ad altri Paesi (Corea del Sud, Singapore, eccetera) ammessi alle preferenze. D'altra parte, pur trattandosi di un beneficiario ultra competitivo, le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Hong Kong sono disciplinate da apposita Convenzione bilaterale conclusa nel quadro dell'Accordo « multifibre » che ha imposto alla colonia britannica misure di autolimitazione.

4) È stato reso più flessibile il regime nei confronti degli altri beneficiari, particolarmente a vantaggio di quelli ritenuti meno favoriti, sulla base dei seguenti criteri obiettivi e non discriminatori:

a) per ciascun prodotto è stato considerato come competitivo ogni Paese e territorio le cui esportazioni nella Comunità nel 1974 corrispondevano almeno al 6 per cento di quelle normalmente contabilizzate nel calcolo dell'importo di base dei contingenti tariffari e dei massimali (*plafonds*) dei prodotti industriali;

b) è stato considerato come meno favorito, anche se veniva soddisfatto il criterio di competitività, di cui alla lettera a), ogni beneficiario indipendente il cui prodotto nazionale lordo *pro capite*, nel 1972, è stato uguale o inferiore a 275 dollari, secondo le rilevazioni della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul piano normativo, un Regolamento unico del Consiglio, in luogo dei sei provvedimenti dei precedenti esercizi, ha disciplinato il nuovo regime preferenziale nel settore tessile. Dei suoi annessi:

a) il primo (Allegato A) ha elencato i prodotti che, in ragione della loro alta sensibilità, hanno formato l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è stata riservata unicamente ai Paesi indipendenti; ne sono stati esclusi i Paesi e territori dipendenti o amministrati. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti, secondo una chiave particolare, in quote conferite agli Stati membri (i Paesi del Benelux sono stati considerati come un unico Stato membro); nell'ambito di tali quote nazionali, i prodotti originari di determinati Paesi competitivi, espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), sono stati ammessi all'importazione a regime preferenziale nei singoli Stati membri sino alla concorrenza dei quantitativi massimi figuranti in corrispondenza delle quote nazionali predette. Tali quantitativi, essendo cumulativi, sono stati validi indistintamente per l'insieme dei beneficiari competitivi, se in numero superiore all'unità.

Sul piano comunitario, sono stati stabiliti due importi massimi (« butoirs »), con percentuali diverse rispetto al volume globale dei singoli contingenti; il « butoir » generale, in prevalenza nella misura del 30 per cento (figurano altresì, alcune percentuali del 20, 35, 40 per cento), ha rappresentato il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti, diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, hanno potuto beneficiare delle preferenze generalizzate all'importazione dei loro prodotti nell'insieme della Comunità; il « butoir » speciale, nella misura uniforme del 10 per cento, ha stabilito il limite massimo nel cui ambito i prodotti originari dei Paesi indicati come competitivi potevano accedere all'insieme del mercato comunitario col particolare regime preferenziale. È da rilevare che i singoli quantitativi massimi

figuranti in corrispondenza a ciascuna quota nazionale di ripartizione, che, come è stato rilevato, i Paesi competitivi non potevano cumulativamente superare con le loro importazioni preferenziali nei singoli Stati membri, sono stati il risultato della somma di tante volte il 10 per cento della relativa quota nazionale, quanti erano, per ogni categoria di prodotti, i Paesi competitivi espressamente indicati.

Per otto prodotti tessili sono state conferite in esclusiva alla Danimarca le stesse quote supplementari del 1976; detti quantitativi addizionali, per i quali non vigono i limiti del « butoir » nei confronti dei beneficiari, sono da eliminare nel termine di cinque anni per frazioni successive del 20 per cento;

b) il secondo (Allegato B) ha avuto per oggetto 12 prodotti, la cui sensibilità è stata posta in relazione a determinati Paesi competitivi. I rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti in due quote; quella del 30 per cento è stata riservata cumulativamente ai Paesi e territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud), espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti e presi nel loro insieme, ed è stata gestita col meccanismo dei contingenti tariffari; l'altra del 70 per cento è stata l'oggetto di un *plafond* che, col « butoir » del 50 per cento, ha comportato le modalità di gestione proprie dei prodotti « quasi sensibili » ed è stata aperta indistintamente all'accesso degli altri beneficiari dipendenti ed indipendenti;

c) il terzo (Allegato C) ha avuto per oggetto gli altri tessili (68 prodotti o gruppi di prodotti) per cui sono state applicate le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo *a posteriori* in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati « non sensibili »).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali delle stesse categorie, anche per i tessili « quasi sensibili » e « non sensibili », originari dei 28 Paesi me-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no avanzati figuranti nella Risoluzione dell'ONU 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, sono state escluse le limitazioni poste dalle regole del « butoir ».

Il Regolamento del Consiglio 3023/76 ha disciplinato il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti tessili di juta e di cocco. Secondo l'offerta comunitaria, tale trattamento è concesso nel quadro delle misure particolari convenute con i Paesi in via di sviluppo esportatori. Gli accordi conclusi con l'India e con il Bangladesh sul commercio dei manufatti di juta prevedono, fra l'altro, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate, il prosieguo del programma di graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore; questi, già ridotti nel contesto dei precedenti accordi cessati di validità nel dicembre 1975 del 50 o 60 per cento in rapporto alle aliquote di base, sono stati ridotti dell'80 per cento al 1° gennaio 1977 e saranno totalmente sospesi al 1° luglio 1978; per i filati di juta la sospensione totale è stata realizzata al 1° gennaio 1977.

L'Accordo CEE-India sul commercio dei prodotti di cocco prevede, nello stesso quadro preferenziale, l'ulteriore sospensione progressiva del dazio comunitario applicabile ai tappeti di cocco, in modo da pervenire ad un dazio nullo in due tappe; la prima sospensione ha avuto inizio il 1° luglio 1976; la seconda sarà realizzata il 1° gennaio 1978.

In attesa dell'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore degli accordi predetti, le parti contraenti hanno concordato di applicarli *de facto*. Il citato Regolamento del Consiglio, in vigore dal 1° gennaio 1977, ha stabilito: a) il dazio nullo per i filati, i tappeti e le corde di juta e i dazi ridotti dell'80 per cento, rispetto a quelli di base, per gli altri prodotti di tale materia tessile; di tale regime preferenziale hanno beneficiato i prodotti in causa originari sia dell'India e del Bangladesh sia della Thailandia in ragione delle misure particolari convenute fra la Comunità e tale Paese; b) il mantenimento, per il 1977, della riduzione tariffaria dell'80 per cento già in vigore nel secondo semestre del prece-

dente anno, per i tappeti di cocco originari dell'India nonché dello Sri-Lanka con il quale erano intervenute apposite intese con la CEE.

4. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Il Regolamento del Consiglio 3026/76 ha stabilito il regime preferenziale per una serie di prodotti rientranti in diverse posizioni o parti di posizioni dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti nel settore agricolo per l'esercizio del 1977; essi derivano sia dall'ampliamento dei margini di riduzione tariffaria, estesi in molti casi sino alla completa esenzione, sia dall'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di quelli ammessi alle preferenze, per la maggior parte originari dei Paesi meno favoriti. Le modalità di gestione sono state sostanzialmente diverse da quelle stabilite per i prodotti del settore industriale; a differenza di questi, per i quali il meccanismo di salvaguardia è in diretta connessione col sistema dei volumi contingenziali e dei massimali di importazione, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare. Peraltro, è stata inserita una clausola di salvaguardia, adeguata all'articolo XIX del GATT, in base alla quale, nei casi in cui le importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali e dell'elemento fisso nei confronti del Paese o territorio o dei Paesi o territori che fossero stati all'origine del danno. Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità. La Commissione avrebbe deciso con proprio Regolamento tale ripristino per un periodo determinato. I beneficiari sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania che, peraltro, non ha potuto fruire delle preferenze per i prodotti indicati con un asteri-



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sco), nonché 33 Paesi e territori dipendenti. Particolari disposizioni del Regolamento hanno consentito ai nuovi Stati membri l'applicazione dei dazi ridotti secondo modalità intese a mantenere una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi preferenziali, ferma restando l'applicazione di questi ultimi nei casi in cui i dazi calcolati con le dette modalità fossero risultati più elevati.

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.* — Il Regolamento del Consiglio 3024/76 ha stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento con un minimo di percezione di 15 unità di conto al quintale netto per i tabacchi di valore, per collo, inferiore a 280 unità di conto per 100 chilogrammi a peso netto e con un massimo di percezione di 45 unità di conto al quintale netto per quelli di valore eguale o superiore. All'Italia è stata conferita la quota di 4.000 tonnellate. Allo scopo di mantenere un certo margine preferenziale, i nuovi Stati membri hanno applicato i dazi delle rispettive tariffe nazionali allineate al dazio preferenziale secondo le modalità stabilite dall'Atto di adesione, ferma restando l'applicazione del dazio preferenziale se più favorevole. I beneficiari del contingente sono stati 114 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania) nonché 33 Paesi e territori dipendenti; peraltro, tale contingente ha interessato particolarmente, fra i Paesi in via di sviluppo, l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka.

Il Regolamento del Consiglio 3025/76 ha stabilito un *plafond* comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia, aventi, per collo, un valore eguale o superiore a 280 unità di conto per quintale netto, col dazio del 7 per cento, un minimo ed un massimo di percezione, rispettivamente, di 33 e 45 unità

di conto per 100 chilogrammi a peso netto. I beneficiari sono stati gli stessi Paesi e territori, indipendenti e dipendenti, ammessi al regime preferenziale stabilito per tabacchi Virginia.

Il contingente tariffario e il massimale comunitario dei tabacchi greggi sono significativi dello sforzo considerevole fatto dalla CEE a vantaggio di alcuni Paesi meno favoriti; sono stati rispettati gli impegni assunti in sede internazionale circa l'applicazione unilaterale delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati « Tokio round ». Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato i quali, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati. In considerazione, peraltro, degli interessi della tabacchicoltura comunitaria e allo scopo di evitare incidenze economiche e finanziarie negative per i produttori degli Stati membri nonché perturbazioni per le industrie trasformatrici, apposite clausole di salvaguardia hanno stabilito che, nei casi in cui le dette importazioni preferenziali fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave danno ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenziali, sarebbe stato possibile il ripristino totale o parziale dei dazi normali nei confronti del Paese o territorio o dei Paesi o territori che fossero stati all'origine del danno. Tale misura poteva essere ugualmente adottata in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

I Regolamenti del Consiglio 3028/76 e 3029/76 hanno stabilito l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione, rispettivamente:

a) di un contingente tariffario comunitario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi non a fette, semifette o spirali, col dazio del 12 per cento oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fosse risultato a determinati limiti di peso (la quota conferita all'Italia è stata di 720 tonnellate);

b) di un contingente tariffario comunitario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, col dazio del 15 per cento oltre il prelievo sullo zucchero nel caso in cui il relativo tenore fosse risultato superiore a determinati limiti di peso (la quota assegnata all'Italia è stata di 780 tonnellate). Allo scopo di mantenere un margine preferenziale, particolari disposizioni del Regolamento hanno autorizzato il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda ad applicare dazi ridotti informati al principio di una preferenza proporzionale a quella esistente fra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi preferenziali la cui applicazione, peraltro, era valida nei casi in cui questi fossero risultati inferiori ai dazi calcolati in base alle particolari modalità stabilite dal Regolamento. Una clausola di salvaguardia adeguata all'articolo XIX del GATT, ha dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, totalmente o parzialmente, i normali dazi per un periodo determinato nel caso in cui le importazioni preferenziali nella Comunità delle conserve di ananassi, oggetto dei due Regolamenti, fossero state in quantità tali o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di conserve similari o direttamente concorrenziali o avessero creato una situazione sfavorevole negli Stati ACP. Tali misure sarebbero state adottate nei confronti dei Paesi o territori beneficiari che fossero stati all'origine del pregiudizio grave o della minaccia del pregiudizio grave anche nei confronti di una sola regione della Comunità. I beneficiari dei due contingenti sono stati 113 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 33 Paesi e territori dipendenti o amministrati. Tali provvedimenti hanno interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico.

Il Regolamento del Consiglio 3027/76 ha stabilito due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Per l'Italia le quote di ripartizione sono state, per l'uno e l'altro prodotto, di 50 tonnellate. Il Regolamento ha stabilito particolari modalità di calcolo per la determinazione dei dazi preferenziali da applicare dal Regno Unito, Danimarca ed Irlanda; è stata valida la stessa clausola di salvaguardia figurante nei Regolamenti relativi alle conserve di ananassi. I beneficiari dei due contingenti sono stati 113 Paesi indipendenti (è stata inclusa la Romania), i sette Emirati arabi uniti nonché 33 Paesi e territori dipendenti o amministrati. A causa del carattere non preferenziale dell'accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire delle particolari concessioni, incluse nel sistema delle preferenze generalizzate, tutti i Paesi e territori in via di sviluppo beneficiari; peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

## REGIME DELLE PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL 1978

Anche per l'esercizio 1978 il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo è stato instaurato con tredici provvedimenti, tutti adottati il 28 novembre 1977; undici Regolamenti del Consiglio attengono a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico e due Decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, disciplinano la particolare materia per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi.

È rimasta essenzialmente immutata la struttura del regime del 1977; peraltro, sono stati apportati alcuni miglioramenti, intesi a consentire maggiori possibilità di im-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portazioni preferenziali, e delle modifiche sono state introdotte ai fini di un migliore funzionamento del sistema.

Gli elementi essenziali delle innovazioni, delle misure complementari e degli aggiustamenti sono i seguenti:

1. — *Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili.* — Seguendo la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare), i volumi dei prodotti « sensibili », soggetti al contingentamento, e i massimali (« plafonds ») di quelli « quasi sensibili », disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale, sono stati determinati in base ai dati statistici del 1974 per l'importo di base e a quelli del 1975 per il calcolo dell'importo supplementare. La funzione dinamica di questo ultimo elemento, risultante dal nuovo anno di riferimento, ha comportato, in via di massima, un incremento delle potenziali importazioni a regime preferenziale. Tale incremento, peraltro, è stato limitato alla percentuale massima del 50 per cento dei volumi e massimali del 1977 ed è stato, inoltre, contenuto selettivamente a percentuali minori per determinati prodotti, in aderenza al principio della graduale progressività del particolare regime e del necessario adattamento dell'economia comunitaria. Data la difficile situazione congiunturale, è stato mantenuto la *statu quo* dei volumi contingenziali di diversi prodotti sensibili (calzature, prodotti siderurgici, legno placcato, acido glutammico e suoi sali, articoli da viaggio, eccetera) nonchè dei massimali sia di molti prodotti del Regolamento « ibrido » (carburante di calcio, cellulosa rigenerata, nitrato di cellulosa, tubi di ferro o di acciaio, barre, profilati e fili di rame, eccetera), sia di quelli « quasi sensibili » dei Regolamenti normali (prodotti petroliferi, prodotti siderurgici, eccetera). Quote di riserva comunitaria, nella misura del 20 per cento dei rispettivi volumi, sono state istituite per tre contingenti di prodotti sensibili (cuoi e pelli di bovini ed equini, preparati; articoli da viaggio di materie diverse dalle materie plastiche in fogli; vestiti ed accessori di vestiti di cuoio naturale, artificiale e ricostituito); col nuovo esercizio so-

no nove i contingenti tariffari di prodotti industriali, diversi dai tessili, soggetti a tale modalità di gestione. Un prodotto (« altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione ») è stato incluso fra quelli del Regolamento « ibrido » con un « butoir » speciale per la Corea del Sud; alcuni mutamenti sono intervenuti per i prodotti da comprendere nelle categorie dei « quasi sensibili » e « non sensibili ».

Per quanto concerne tali categorie di prodotti, la disciplina normativa del nuovo esercizio ha stabilito di mantenere l'esenzione doganale, nel caso di superamento dei massimali, a favore dei 28 Paesi meno progrediti compresi nell'elenco che fu oggetto della Risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975; questi hanno già beneficiato nel 1977 di una consimile eccezione nel quadro dei « butoirs ».

2. — *Prodotti tessili.* — Perdurando la grave crisi nel particolare settore e nell'attesa del rinnovo dell'Accordo multifibre e dei risultati globali dei negoziati conclusi dalla CEE con diversi Paesi fornitori, è stato ritenuto necessario riprodurre in tutti gli elementi lo schema preferenziale dei tessili instaurato nel 1977, limitando il particolare regime al primo semestre del nuovo esercizio. Sono stati, pertanto, dimezzati i volumi contingenziali, i massimali e le quote di « butoirs » stabiliti nel 1977. La Commissione presenterà tempestivamente al Consiglio le proposte relative al regime preferenziale da applicare nel secondo semestre del 1978.

Per i manufatti di juta, originari dell'India e del Bangladesh, è stata anticipata al 1° gennaio 1978 l'esenzione totale che sarebbe intervenuta al successivo 1° luglio; ciò a titolo di contropartita degli accordi di autolimitazione negoziati con tali Paesi.

Per i tappeti di cocco ed i tappeti « tufted » di tale materia, originari dell'India, è stato istituito il dazio nullo, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per effetto dell'Accordo CEE-India sul commercio di tali prodotti. Date le misure particolari convenute con la Thailandia e lo Sri-Lanka, questi Paesi beneficiano, nel quadro del regime preferenziale generalizzato, delle predette esenzioni dogane-

nali, rispettivamente, per i prodotti di juta e per quelli di cocco.

3. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Lo schema del 1977, già caratterizzato da sostanziali miglioramenti, particolarmente a causa dell'applicazione dell'offerta per i prodotti tropicali nel quadro degli Accordi multilaterali del GATT, è stato ancora migliorato, per l'esercizio 1978, dall'inclusione di altri prodotti nella serie di quelli ammessi al regime preferenziale (cavalli da macello ed altri, alcuni crostacei e molluschi, alcuni prodotti ortofrutticoli da importare in determinati calendari, miscugli di frutta tropicali conservate, lime e limette, eccetera). Le aliquote daziarie ridotte i dazi nulli, stabiliti nel precedente esercizio, sono rimasti, in via di massima, invariati.

4. — *Tabacchi greggi, conserve di ananassi, caffè solubile, burro di cacao.* — Sono rimasti immutati nelle linee essenziali il contingente di tabacchi greggi del tipo Virginia, il *plafond* comunitario degli altri tabacchi greggi, e i due contingenti delle conserve di ananassi e quelli del caffè solubile e del burro di cacao.

L'unica innovazione è quella dell'istituzione di quote di riserva comunitaria nell'ambito dei volumi di tali contingenti tariffari.

5. — *Regole di origine.* — Con riserva degli adattamenti tecnici resi necessari dalle modifiche della Nomenclatura tariffaria e dell'adozione di un nuovo certificato di origine (formula A), le norme relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie, in vigore nel 1977, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio; esse sono state integrate dagli adeguamenti necessari per consentire a determinati Paesi o territori in via di sviluppo, che beneficiano per la prima volta del regime particolare per alcuni prodotti o gruppi di prodotti, di presentare, entro il termine di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1978, i certificati di origine regolamentari e la documentazione giustificativa del trasporto diretto per quelle partite di merci

che, alla data predetta, si trovavano in corso di spedizione o erano giacenti nei depositi doganali, nelle zone franche o nei magazzini di temporanea custodia. Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa « limitata », del tipo degli Accordi CEE-EFTA, per i tre seguenti gruppi economici: Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America centrale, Gruppo andino (di questo gruppo non fa più parte il Cile), allo scopo di favorire la loro integrazione regionale.

6. — *Paesi beneficiari.* — Non vi sono state modifiche sostanziali; è stato tenuto conto, peraltro, sia dei mutamenti intervenuti nello statuto internazionale dei Paesi e territori beneficiari, sia della decisione del Consiglio relativa all'adozione della nomenclatura (ogni Paese e territorio è preceduto da un numero di codice corrispondente a quello della nomenclatura 1977, pubblicata dall'Ufficio statistico delle Comunità europee). Nei confronti della Romania che, entrata nel Gruppo dei « 77 » aveva chiesto di essere ammessa, come l'insieme dei Paesi beneficiari, ai vantaggi preferenziali senza alcuna esclusione, è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1977, estendendola ad altri prodotti (miele naturale, alcuni ortaggi conservati in aceto, succhi di frutta, alcole metilico, etilesamolo, lavori di materie plastiche artificiali, carta e cartoni Kraft, rimorchi e semirimorchi), in considerazione della difficile situazione economica in cui versa tale Paese. Il Consiglio non ha ancora deciso circa l'esito da dare alla richiesta della Bulgaria, intesa ad essere inclusa fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità.

Per il 1978, i Paesi indipendenti, ammessi al beneficio delle preferenze sono i seguenti: Afghanistan, Algeria, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benin, Butan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Burundi, Camerun, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Corea del Sud, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, El Sal-

vador, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Impero centro-africano, India, Indonesia, Irak, Iran, Jugoslavia, Kampuchea democratica, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papuasiasia-Nuova Guinea, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica del Capo Verde, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa Occidentale, Sao Tomè e Principe, Seicelle e dipendenze, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sri-Lanka, Sudan, Suminam, Swaziland, Tanzania, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen del Nord, Yemen del Sud, Zaire, Zambia.

Beneficiano, per il 1978, delle particolari preferenze tariffarie i seguenti Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte dagli Stati membri della Comunità e da Paesi terzi: Antille olandesi, Belize, Bermude, Brunei, Creta e Melilla, Gibilterra, Hong Kong, Isole Canarie, Isole Caimane, Isola Christmas, Isole dei Cocos (Keeling), Isole Heard e Mac Donald, Isola Norfolk, Isole Falkland e dipendenze, Isole del Pacifico, amministrare dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (le isole amministrare comprendono: Guam, Samoa Americana — compresa l'Isola Swains — Isole Midway, Isole Johnston e Sand, Isola Wake; le isole sotto tutela sono: Caroline, Marianne e Marshall), Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Isole Wallis e Futuna, Indie occidentali, Macao, Mayotte, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania britannica, Polinesia francese, Sant'Elena e dipendenze, Terre australi e antartiche francesi, Territorio australiano dell'Antartico, Territorio britannico dell'Antartico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Territori dipendenti della Nuova Zelanda (Isole Cook, Isole Nine, Isole Tokelau).

7. — *Considerazioni conclusive.* — Secondo le valutazioni dell'Esecutivo comunitario, il volume potenziale delle importazioni preferenziali coperto dallo schema del 1978 si aggira su 6,4 miliardi di unità di conto di cui 5,1 per i prodotti industriali e 1,3 per quelli agricoli. Rispetto all'esercizio precedente, per il quale tale volume ammontava a 6,2 miliardi di unità di conto, l'incremento è stato modesto; la critica situazione dell'attuale congiuntura della Comunità e l'incertezza della ripresa economica hanno imposto la necessità di tutelare sia i settori produttivi sensibili degli Stati membri, sia gli interessi dei Paesi associati. Né la CEE poteva lanciarsi da sola in un nuovo e sostanziale ampliamento del proprio sistema delle preferenze senza un comparabile e significativo miglioramento dei consimili schemi degli altri Paesi offerenti, membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Gli sforzi della CEE sono stati concentrati sulla più ampia utilizzazione possibile dei vantaggi già concessi, tenendo in particolare considerazione gli interessi dei Paesi emergenti meno progrediti, che maggiormente risentono degli effetti dell'attuale crisi mondiale. Invero, il tasso di utilizzazione delle preferenze tariffarie offerte dalla comunità è troppo debole; nel 1975 esso ha toccato appena il 50 per cento e nel 1976 si è elevato al 62 per cento.

Le misure previste dalla Commissione (seminari, assistenza tecnica, organizzazione di incontri tra importatori della CEE ed esportatori del « Terzo Mondo », pubblicazione annuale di una guida pratica per l'utilizzazione del regime comunitario, eccetera) hanno lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del funzionamento dello schema preferenziale. Gli effetti potrebbero essere più sostanziali se più estesi fossero i mezzi di informazione e più incisivi i miglioramenti del meccanismo operativo del sistema, ai quali in gran parte si è adeguato il regime del nuovo esercizio, particolarmente per quanto concerne i livelli selettivi dei « butoirs » relativi ai prodotti « sensibili », « ibridi » e « quasi sensibili » e una più estesa istituzione delle quote di riserva nei contin-

genti tariffari che ne consentano un più ampio utilizzo. Esistono poi, le questioni di fondo relative all'elenco dei Paesi beneficiari e all'equa ripartizione dell'onere delle preferenze fra tutti i Paesi industrializzati. Nella Risoluzione dell'11 ottobre 1977, il Parlamento europeo, pur dando un avviso positivo sulle proposte formulate dalla Commissione, ha invitato tale istituzione ad aprire a livello mondiale i negoziati intesi a modificare l'elenco dei beneficiari sulla base di criteri economici obiettivi.

A parere dell'Assemblea, l'attuale situazione falsa il significato del particolare sistema; diversi Paesi in via di sviluppo, che hanno già raggiunto un grado sufficiente di competitività, accedono ai vantaggi delle preferenze in misura eccessivamente elevata rispetto ai Paesi meno avanzati. Sul rapido aggiornamento di tale elenco hanno espresso lo stesso avviso il Comitato economico e sociale e l'Unione delle industrie della CEE (UNICE). Questa, inoltre, nel suo *memorandum* del 16 novembre 1977, ha fatto presente la necessità che l'onere delle preferenze tariffarie a favore del « Terzo Mondo » venga distribuito in modo equo fra tutti i Paesi industrializzati dell'OCSE e che siano ravvicinati i diversi sistemi. Anche il Parlamento europeo, nella Risoluzione predetta ha auspicato che, in sede di negoziato, la Comunità proponga ai competenti organismi internazionali le misure adeguate perchè vengano armonizzati i vari schemi preferenziali, la cui uniformazione non potrà non consentire un miglioramento qualitativo del sistema ed una più ampia utilizzazione delle preferenze.

Secondo le stime elaborate dalla Commissione CEE, sulla base dei dati relativi agli esercizi precedenti, lo sgravio delle imposizioni doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per il 1976 a 257 milioni e per il 1977 a oltre 300 milioni di unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonchè, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che deb-

bono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

Lo schema preferenziale del 1978, pur informato alle esigenze realistiche dell'attuale congiuntura economica, dà atto dello spirito di responsabilità di cui sono compenetrate le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno assunto a livello mondiale dalla CEE nel quadro della politica globale in favore del « Terzo Mondo » della quale il particolare sistema delle preferenze è un elemento fondamentale.

#### CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE

Nel quadro della politica di aiuto allo sviluppo la Comunità europea fornisce, a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e butteroil.

I programmi in cereali derivano dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della seconda convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Le forniture in cereali sono suddivise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale e azioni bilaterali degli Stati membri. Per il programma 1976-77, deciso dal Consiglio delle Comunità europee l'8 febbraio 1977, tale suddivisione prevede che il 56 per cento del quantitativo globale (1.287.000 tonnellate di cereali) sia eseguito sotto forma di azioni comunitarie (720.500 tonn.) mentre il restante 44 per cento dovrà essere fornito bilateralmente dai Paesi membri (566.500 tonn.).

Gli oneri relativi al programma 1976-77, che sono inclusi nel bilancio comunitario e comprendono le spese per l'acquisto del prodotto e altre spese aggiuntive (trasporto, distribuzione), ammontano ad un totale di 81,18 milioni di unità di conto.

I programmi in latte scremato in polvere e butteroil per il 1977 sono invece eseguiti

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Quello in latte scremato in polvere, approvato dal Consiglio delle Comunità europee nella Sessione del 18-19 luglio 1977 prevede forniture per 105.000 tonnellate finanziate con uno stanziamento al bilancio comunitario di 40,22 milioni di unità di conto.

Per il programma in butteroil, approvato anch'esso nella suddetta Sessione del Consiglio, il quantitativo globale è di 45.000 tonnellate per un costo di 44,38 milioni di unità di conto.

Nel quadro dei tre programmi comunitari per il 1977 la Comunità europea ha deciso di fornire aiuti ai seguenti paesi:

#### *America Latina*

Bolivia, Honduras, Haiti, El Salvador, Giamaica, Perù, Uruguay.

#### *Africa*

Angola, Benin, Botswana, Burundi, Capo Verde, R.P. del Congo, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Lesoto, Liberia, Isole Maurizio, Mozambico, Ruanda, Isole Centro Africano, Sao Tome e Principe, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Zaire e Zambia.

#### *Medio Oriente*

Egitto, Giordania, R.A. dello Yemen, R.P.D. dello Yemen, Libano, Siria.

#### *Asia*

Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Vietnam.

#### *Altri Paesi*

Malta.

#### *Organismi internazionali*

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, UNHER, Lega delle Società della Croce Rossa, Catholic Relief Service, (la distribuzione geografica degli aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità e comprende anche Paesi non inclusi nella lista che precede).

Nel corso del 1977 l'Italia ha concluso, nel quadro dei propri programmi di aiuto alimentare bilaterale in cereali, Accordi di fornitura con i seguenti Paesi:

Paese	Tonn. di cereali	Data della firma
<i>Seconda annata agraria</i>		
Senegal . . . . .	10.000	15- 3-1977
<i>Terza annata agraria</i>		
Indonesia . . . . .	16.078	20- 1-1977
Vietnam . . . . .	5.000	19- 5-1977
R.A. d'Egitto . . . . .	20.000	2-11-1977
Ghana . . . . .	3.000	2-11-1977

È stata inoltre completata l'esecuzione della prima convenzione per l'aiuto alimentare con una fornitura di 15.000 tonnellate di cereali a favore del Bangladesh (Accordo firmato il 13-4-1977). Tale fornitura era stata a suo tempo offerta al Programma alimentare mondiale, che tuttavia, per problemi relativi al trasporto, non ha potuto prenderla in consegna.

In sede comunitaria durante il 1977 sono continuate le discussioni dirette ad attuare una riforma della politica di aiuto alimentare della Comunità.

Particolare importanza hanno avuto le decisioni del Consiglio dei ministri dedicato alla Cooperazione allo sviluppo del 22 marzo 1977. In tale occasione, i Paesi membri hanno infatti concordato: di concentrare gli aiuti alimentari comunitari sui Paesi più bisognosi; di estendere il campo delle azioni di urgenza per far fronte alle calamità; di autorizzare — a certe condizioni — le cosiddette operazioni triangolari; di rendere possibile per gli Stati membri di eseguire a titolo eccezionale i propri obblighi attraverso

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributi in denaro; di accogliere il principio dell'espressione in termini finanziari, e non solo quantitativi, dell'aiuto alimentare.

I problemi relativi al miglioramento qualitativo e quantitativo dei programmi di aiuto alimentare sono stati esaminati in sede comunitaria anche nel quadro delle discussioni per il rinnovo dell'attuale Convenzione per l'aiuto alimentare. Infatti la seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971 e più volte prorogata, scadrà il 30 giugno 1978. Prima di tale data i Paesi partecipanti intenderebbero sostituirla con una nuova Convenzione.

I paesi membri, nel mese di settembre, hanno iniziato l'esame dei vari punti che potrebbero essere sollevati dalla Comunità nel quadro del negoziato internazionale, in vista della definizione di un mandato negoziale per la Commissione.

Il punto principale che le delegazioni hanno dovuto affrontare è stato quello dell'aumento del contributo quantitativo della Comunità. La Commissione appoggiata da alcuni Stati membri, aveva già in passato proposto degli aumenti di volume per i programmi in cereali. Tuttavia soltanto nell'ambito del negoziato per la nuova Convenzione è stato possibile raggiungere un accordo di principio su tale problema. Infatti il Consiglio dei ministri dedicato alla Cooperazione allo sviluppo del 28 novembre 1977 ha deciso di dare mandato alla Commissione di negoziare l'aumento del contributo annuo della Comunità, che dovrebbe quindi passare da 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate di cereali.

Sulla maggior parte degli altri punti in discussione vi è già un accordo di massima da parte di tutti gli Stati membri. Tra questi rivestono particolare importanza per il nostro paese quelli relativi ad una maggiore utilizzazione del riso ed alla possibilità di fornire prodotti cerealicoli di seconda trasformazione nel quadro della nuova Convenzione.

Bisogna inoltre notare che sono all'esame delle competenti istanze comunitarie anche alcuni problemi interni derivanti dalla partecipazione della Comunità alla nuova Con-

venzione, che, pur non avendo rilevanza ai fini del negoziato vero e proprio, rivestono una particolare importanza per alcune delegazioni.

Da parte italiana si ritiene infatti che vi dovrebbe essere una più equa ripartizione tra gli Stati membri degli oneri derivanti dalla partecipazione della Comunità alla nuova Convenzione e che si dovrebbe altresì limitare le spese accessorie (trasporto dei prodotti forniti a titolo di aiuto) per le quali la Comunità attualmente non beneficia di particolari riconoscimenti.

Nel mese di ottobre la Commissione, al fine di evitare gli inconvenienti ed i ritardi verificatisi per l'approvazione dei programmi comunitari negli ultimi anni, ha presentato alle competenti istanze del Consiglio — con molto anticipo — le proprie proposte per i programmi di aiuto alimentare per il 1978.

Secondo la Commissione la Comunità europea, nel 1978, avrebbe dovuto eseguire i seguenti programmi:

cereali: 1.650.000 tonnellate;

latte scremato in polvere: 150.000 tonnellate;

butteroil: 45.000 tonnellate.

La proposta della Commissione prevedeva quindi un aumento dei quantitativi sia per il programma in cereali che per quello in latte in polvere.

Per i cereali, tenuto conto che tutte le delegazioni si sono espresse in senso favorevole per l'aumento nel quadro della nuova Convenzione mentre alcune si sono opposte ad una variazione dei quantitativi per il programma 1978, la Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di aumento.

Più complessa è invece la discussione per il programma in latte scremato in polvere in quanto la maggioranza delle delegazioni e la Commissione potrebbero attualmente accettare un quantitativo di 150.000 tonnellate per il 1978 mentre da parte nostra si sarebbe favorevoli ad un programma più ridotto, in quanto non intendiamo incoraggiare la tendenza ad affrontare il problema



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle eccedenze dei prodotti lattiero caseari nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo piuttosto che in quello della politica agricola.

È prevedibile ad ogni modo che i programmi 1978 potranno essere approvati definitivamente dal Consiglio delle Comunità europee nei primi mesi del 1978.

## PRODOTTI DI BASE

*Caffè:* durante il 1977 l'Accordo internazionale sul caffè — di cui nella relazione sull'attività della CEE dello scorso anno sono stati diffusamente chiariti l'adozione ed il funzionamento — è entrato in vigore a titolo definitivo. Sono stati, infatti, depositati gli strumenti di ratifica da parte di un sufficiente numero di Stati: l'Italia, dal canto suo, sta ultimando l'*iter* parlamentare di ratifica.

All'attività di gestione dell'Accordo la Comunità ha partecipato con impegno, consapevole dell'importanza di un tale foro di cooperazione settoriale tra Paesi produttori e consumatori. Con particolare interesse sono stati seguiti gli sviluppi di un'iniziativa dei Paesi produttori volta a istituire uno « stock » regolatore in seno all'Accordo e della richiesta degli stessi Paesi produttori di rinegoziare i prezzi minimo e massimo della « forcella », adeguandoli alle presenti condizioni del mercato. Su entrambi i problemi, peraltro, ci si trova tuttora in una fase di analisi preliminare.

È da segnalare, infine, come — per quanto concerne direttamente il nostro Paese — l'Italia sia stata eletta quest'anno grazie alla solidarietà comunitaria alla carica di membro del Comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale del Caffè, organo di gestione dell'Accordo che agisce in conformità delle direttive e su delega del Consiglio (in cui sono rappresentati tutti i Paesi membri dell'Organizzazione).

*Cacao:* l'Accordo internazionale sul cacao adottato nel 1975 e sottoscritto dai principali Paesi produttori e consumatori di cacao (tra

questi ultimi tutti i Paesi della CEE e la stessa Comunità in quanto tale) ha tra i suoi obiettivi quello di raggiungere un giusto equilibrio tra produzione e consumo, di impedire eccessive fluttuazioni nel suo prezzo, di garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli. Esso prevede taluni meccanismi di stabilizzazione del mercato (contingentamento, scorta regolatrice) destinati ad entrare in funzione in presenza di determinate oscillazioni del prezzo stesso al di sotto o al di sopra della « forcella » concordata.

Durante il 1977 l'Accordo ha costituito un utile foro di discussione sulla revisione della forcella dei prezzi (minimo e massimo) tema al quale sono state dedicate più riunioni del Consiglio dell'organizzazione internazionale sul cacao. In tali occasioni la Comunità economica europea ha cercato di coordinare gli atteggiamenti dei Paesi membri in vista sia del significato che la revisione riveste nei rapporti con gli Stati produttori di cacao sia delle conseguenze della revisione stessa nelle economie dei Paesi consumatori o trasformatori del prodotto. La nuova forcella è stata fissata a 65-81 cents USA per libbra.

L'Italia ha concluso l'*iter* parlamentare di ratifica dell'Accordo il 30 novembre 1977 con l'approvazione definitiva da parte del Senato del relativo disegno di legge.

*Stagno:* il V Accordo internazionale sullo stagno, adottato dall'UNCTAD nel 1975, è entrato in vigore a titolo definitivo nel corso di quest'anno. Pure nel 1977 si è giunti da parte italiana alla conclusione dell'*iter* parlamentare di ratifica ed al deposito del relativo strumento presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'Accordo — che come noto persegue finalità di stabilizzazione del mercato internazionale dello stagno — è fondato sul meccanismo della scorta regolatrice. All'inizio di quest'anno le disponibilità dello stock si sono esaurite soprattutto a causa del livello dei costi notevolmente elevati che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo.

Nel corso dell'anno si sono svolti i lavori per la revisione periodica dei prezzi minimo e massimo ai quali la Comunità ha partecipato con impegno. La nuova forcilla dei prezzi — risultante da una risoluzione del Consiglio dello stagno adottata con talune astensioni significative (USA, RFG, Giappone, Canada, Spagna, Olanda, Zaire) e con il voto contrario della Bolivia, secondo Paese produttore del mondo — prevede un prezzo minimo di 1.200 e un prezzo massimo di 1.500 dollari malesi per l'unità di misura equivalente a circa sessanta chilogrammi (pikul).

*Olio d'oliva:* l'Italia ha aderito quest'anno al Protocollo di riconduzione del 1973 dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963. L'adesione italiana assume particolare significato sul piano comunitario in quanto permette — insieme alla partecipazione all'Accordo di quei Paesi membri che avevano subordinato la propria adesione a quella italiana — la partecipazione della stessa Comunità in quanto tale.

L'Accordo prevede tra i suoi obiettivi generali quello di favorire la cooperazione internazionale nel commercio dell'olio d'oliva e di perseguire un equilibrio tra produzione e consumo. Esso è basato su un meccanismo di « notifica » al Consiglio oleicolo internazionale delle eccedenze e delle necessità di olio d'oliva da parte, rispettivamente, dei Paesi membri eccedentari e deficitari. Sulla base di dette notifiche il Consiglio favorisce trattative dirette tra le imprese d'esportazione e di importazione degli Stati membri ed ha facoltà di proporre a questi ultimi le misure ritenute opportune.

È superfluo sottolineare l'importanza che per il nostro Paese — primo produttore, con circa un terzo dell'intera produzione mondiale — riveste la partecipazione all'Accordo sia per le sopraindicate implicazioni di carattere comunitario sia per l'indubbio vantaggio di essere rappresentati in un foro di incontro che raccoglie tutti i principali Paesi consumatori e produttori di olio (tra questi ultimi, in particolare, Spagna, Grecia e Tunisia).

*Grano:* sono proseguiti i lavori preparatori in vista del prossimo negoziato sull'Accordo internazionale del grano, che dovrebbe annoverare tra i suoi obiettivi, quello della stabilizzazione del prezzo del grano sul mercato internazionale. È stato recentemente elaborato un progetto di accordo che sarà esaminato nei prossimi mesi.

La Comunità ha, in questa fase preliminare, mantenuto uno stretto coordinamento tra i Paesi membri ed ha già dedicato la sua posizione di massima favorevole all'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione fondato sugli stocks di riserva.

*Zucchero:* all'adozione di un Accordo internazionale sullo zucchero sono state quest'anno dedicate due tornate di lavori della Conferenza dell'UNCTAD. Della seconda parte dei lavori (Ginevra, settembre-ottobre 1977) è stato adottato il testo di un nuovo Accordo internazionale sullo zucchero. Gli elementi essenziali dell'Accordo consistono nella fissazione di quote all'esportazione e in uno stock di riserva di circa 2,5 milioni di tonnellate che, insieme, dovrebbero permettere di contenere il prezzo dello zucchero sul mercato internazionale in una forcilla compresa tra undici e ventuno centesimi di dollaro per libbra.

La Comunità economica europea, primo produttore mondiale di zucchero, ha partecipato con spirito costruttivo ai lavori della Conferenza di negoziato. La CEE ha proposto che le fosse riservato uno « statuto speciale » in seno all'Accordo che avrebbe comportato l'esonero, per la Comunità, da obblighi di contingentamento all'esportazione ed il ricorso, invece, al meccanismo degli stocks regolatori per neutralizzare eventuali eccedenze di zucchero.

La Conferenza di negoziato non ha accettato la proposta comunitaria ma è stato esplicitamente previsto nel testo dell'Accordo che la Comunità economica europea possa successivamente avviare negoziati con il Consiglio internazionale dello zucchero diretti a fissare le condizioni « speciali » della sua partecipazione.

**NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI GATT (Tokyo-Round)**

Nel 1977 sono proseguiti a Ginevra, nell'ambito del GATT, i negoziati commerciali multilaterali (Tokyo-Round), ai quali partecipano oltre 90 Paesi desiderosi di promuovere un'ulteriore espansione degli scambi commerciali mondiali.

I risultati finora ottenuti sono stati alquanto modesti sia per l'avvento della crisi economica che ha fatto affiorare un po' ovunque tendenze protezionistiche, sia per talune divergenze di fondo manifestatesi all'inizio delle trattative fra la Comunità e gli Stati Uniti.

Tuttavia la nuova Amministrazione americana, nell'intento di rilanciare le trattative in vista di una loro positiva conclusione entro il 1978, si è dimostrata più propensa a riconoscere le peculiari esigenze della Comunità. In particolare essa ha finito con l'accettare un negoziato separato per la liberalizzazione del settore agricolo, sollecitato fin dagli inizi dalla Comunità, per tenere nel dovuto conto i principi della politica agricola comune e le concessioni afferenti a tale settore già accordate nel corso del precedente negoziato condotto ai sensi dell'articolo XXIV-6 in seguito all'adesione dei tre nuovi Stati membri.

Tale riconoscimento ha permesso di sbloccare la situazione di stallo e di avviare frequenti contatti tra la Comunità e gli Stati Uniti tendenti ad individuare, per i vari settori del negoziato, soluzioni di compromesso accettabili anche dalle altre parti contraenti e tali quindi da favorire una positiva e sollecita conclusione del Tokyo-Round che comunque, secondo il nostro punto di vista, dovrebbe realisticamente tener conto dei mutamenti intervenuti nella situazione economica internazionale ed assicurare, pur prevedendo un ragionevole regime preferenziale in favore dei Paesi in via di sviluppo, il raggiungimento di un'intesa globale capaci di equilibrare, alla luce delle rispettive situazioni economiche nazionali, i vantaggi e gli eventuali sacrifici che deriveranno dall'auspicabile maggiore liberalizzazione degli scambi.

Nel rilanciare le trattative gli americani hanno dimostrato una spiccata preferenza per far progredire i lavori necessari ad individuare la formula generale che bisognerebbe adottare per ridurre i dazi doganali attualmente in vigore per gli scambi internazionali dei prodotti industriali.

A tale proposito gli Stati Uniti propenderebbero per una riduzione media dei dazi dell'ordine del 40 per cento — a metà strada quindi tra il 60 per cento inizialmente proposto da loro ed il 25 per cento su cui si era dichiarata disponibile la Comunità — con un consistente elemento di armonizzazione. La Comunità, dal canto suo, potrebbe anche concordare sull'entità della riduzione, purchè questa venisse attuata in due fasi: una prima riduzione automatica del 25 per cento nel 1980 ed una successiva « eventuale » riduzione del 15 per cento allo scadere del decennio, sempre che questa seconda riduzione venga resa possibile dall'effettivo miglioramento delle situazioni economiche nazionali e dai paralleli progressi compiuti negli altri settori del negoziato, in particolare in quello della eliminazione degli ostacoli non tariffari e della messa a punto di un efficace sistema di salvaguardia.

Allo stato attuale gli americani sembrano avere qualche difficoltà ad accettare l'ipotesi di scaglionamento prospettata dalla Comunità, che per evitare che si riproponga una nuova fase di stallo, si riprometterebbe di proporre agli Stati Uniti di approfondire l'esame anche degli altri settori più delicati del Tokyo-Round, in particolare di quello dell'attuazione di un efficace sistema di salvaguardia. A tale riguardo la Comunità sarebbe orientata nel senso di suggerire la adozione di una clausola di salvaguardia a carattere selettivo, a condizione che siffatta clausola venga accettata da un significativo numero di parti contraenti del GATT (soprattutto dai Paesi industrializzati) e che venga adottata una ferma presa di posizione nei confronti delle richieste di deroghe sostanziali avanzate dai Paesi in via di sviluppo e che, infine, il concetto di disorganizzazione del mercato, che sta alla base della applicazione di clausole a carattere selettivo, venga ampliato per tener conto non solo del livello attuale delle importazioni ma an-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che di quelle — statisticamente non rilevabili — che taluni Paesi possono rapidamente avviare per sostituirsi, con pari condizioni di offerta, a quelle del Paese fornitore in posizione dominante colpito dalla clausola selettiva.

La Comunità inoltre intenderebbe suggerire agli americani di avviare i lavori relativi al settore dei prodotti agricoli, in particolare dei prodotti lattieri e delle carni, e alla definizione della nozione di pregiudizio che sta alla base dell'applicazione dei dazi compensativi previsti dall'attuale legislazione commerciale americana (Trade Act). Questo ultimo punto riveste per noi un'importanza particolare, infatti bisognerà scongiurare il pericolo che gli aiuti corrisposti per finalità di sviluppo regionale vengano assimilati ai veri sussidi all'esportazione e, in quanto tali, controaziati.

Le propensioni protezionistiche attualmente in atto negli Stati Uniti hanno più volte favorito una tale assimilazione, ingiustificatamente lesiva dei nostri interessi sul mercato americano.

#### CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL FONDO COMUNE

Nel corso del 1977 hanno avuto luogo due riunioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il Fondo Comune, l'una in marzo e l'altra in novembre. Precedute entrambe da vari incontri preparatori in sede UNCTAD, esse avevano lo scopo di dare vita allo « strumento chiave » di intervento nel mercato delle materie prime: il « Fondo Comune » già identificato nella Conferenza di Nairobi del 1975 (Risoluzione 93) (IV).

Le sessioni che avevano il compito di definire gli obiettivi, il funzionamento e la struttura finanziaria non hanno però raggiunto il loro scopo. In marzo il fallimento del negoziato è stato netto: formatisi i vari organi della Conferenza essi di fatto non hanno funzionato per mancanza di « materia del contendere » perchè sia i « 77 » che i Paesi industrializzati (Gruppo B) non sono riusciti a concordare nel proprio seno una posizione comune da opporre all'altro gruppo contraente.

Dopo le conclusioni della CCEI, è emersa, particolarmente in seno al Gruppo B, la volontà politica di pervenire, almeno su questo punto del pesante contenzioso Nord-Sud, ad una intesa con i Paesi in via di sviluppo.

Ciò ha permesso, nella seconda sessione della Conferenza (Ginevra, novembre 1977) ad entrambi i gruppi di muoversi su di un terreno più concreto, partendo da due schemi sufficientemente elaborati seppure di filosofia contrapposta.

Mentre il Gruppo B ha presentato uno schema di Fondo Comune quale semplice « pool » delle risorse finanziarie dei futuri accordi sui prodotti di base, e capace di intervenire solamente in materia di stoccaggio, i « 77 » hanno presentato un progetto di Fondo basato sull'autonomia finanziaria del nuovo Ente costituita da contributi diretti e precedenti alla stipulazione di accordi per prodotti e, a competenza allargata (ovvero a tutti i necessari interventi di stabilizzazione del mercato delle materie prime).

Da queste due posizioni chiaramente identificate fin dall'inizio, non vi sono state deviazioni apparenti, anche se ognuno dei due Gruppi aveva al suo interno un ampio ragguaglio di posizioni differenziate. Lo stallo, protrattosi tra vari tentativi di negoziato in diversi fori interni, si è finalmente concluso con una dichiarazione unilaterale di sospensione della sessione da parte dei « 77 ».

#### CONFERENZA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

Ad alcuni mesi dalla conclusione del Dialogo Nord-Sud, o, più precisamente, della Conferenza per la Cooperazione economica internazionale (2 giugno 1977), la valutazione dei risultati conseguiti non è ancora sfociata in sede internazionale in un'analisi esauriente, da cui trarre in termini globali un giudizio sufficientemente calibrato sull'importante verifica dei rapporti tra Paesi industrializzati ed emergenti.

L'obiettivo, la rifondazione dei processi, in senso dinamico, della cooperazione economica tra i due gruppi di Paesi, era del

resto ambizioso e non poteva che condurre a risultati interlocutori. Si può tuttavia asserire che il Dialogo, anche se ha lasciato sostanzialmente insoluti alcuni problemi di rilevante interesse mentre per altri ha dato direttive di lavoro più che proporre soluzioni, ha svolto un ruolo significativo per una maggiore consapevolezza dell'ineluttabilità di un armonioso e più equilibrato sviluppo dell'economia mondiale, inteso nell'ottica dell'esplicito riconoscimento della nozione di interdipendenza riaffermata autorevolmente a Londra in occasione del Vertice economico occidentale dello scorso maggio.

Il bilancio della Conferenza registra concordanze su alcuni aspetti, ed aperture su altri da parte dei Paesi industrializzati: fra queste, l'accettazione del principio di un Fondo comune per la stabilizzazione dei corsi delle materie prime prodotte dai Paesi emergenti, un'azione speciale per un miliardo di dollari (di cui 385 a carico dei Paesi comunitari) a favore di Paesi i cui programmi di sviluppo risultino compromessi da insufficiente flusso di risorse, l'adesione allo sviluppo delle infrastrutture in Africa, l'impegno di Paesi « donatori » ad accrescere il volume dell'aiuto allo sviluppo; a fronte di ciò si deve peraltro lamentare che nessuna convergenza si è manifestata su altri aspetti di grande e condizionante rilievo per l'area industrializzata — basti qui citare la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime, la garanzia per gli investimenti industriali nei PVS ed il foro di consultazioni sull'energia — e per il mondo emergente — per quest'ultimo, in primo luogo, l'indebitamento esterno —, aspetti ai quali è peraltro intimamente connessa ogni realistica ipotesi di rilancio dell'economia mondiale.

Malgrado luci ed ombre, il giudizio che a questo stadio si può formulare sul Dialogo è comunque modestamente positivo, anche per la constatazione che esso è ormai concepito come un dato permanente della nuova realtà internazionale. Vale a dimostrarlo il programma di attività delle varie istanze multilaterali, informato secondo gli schemi e le linee di tendenza emerse a Parigi: basterà ricordare il negoziato in corso a Ginevra in sede UNCTAD sul Fondo comune per la stabilizzazione dei corsi delle materie pri-

me e la trattazione preparatoria del problema del debito dei PVS, in vista della sessione ministeriale dello stesso Consiglio commercio e sviluppo, prevista per il marzo 1978. Il Dialogo Nord-Sud ha fornito in sostanza un quadro di riferimento, capace di dare nuovo impulso ai negoziati su singoli temi di cui sono investite le istanze multilaterali competenti. L'organica riacquisizione di competenze da parte di taluni Stati appare peraltro opportuna, considerandosi che la formula di Parigi aveva il suo limite operativo nell'assenza colà dei Paesi ad economia centralmente pianificata, componente certo rilevante nell'economia mondiale.

#### CSCE - RIUNIONE DI BELGRADO

In vista della riunione di Belgrado della C.S.C.E., convocata per verificare l'attuazione dell'Atto finale di Helsinki e per studiare gli ulteriori seguiti, ha avuto luogo nel 1977 un'intensa attività di preparazione a livello comunitario.

È stata così elaborata la strategia da mantenere nella Riunione sia per quanto riguarda l'armonizzazione della posizione dei Nove sia per la forma della partecipazione della Comunità in quanto tale.

A quest'ultimo proposito si rileva che, conformemente a quanto deciso dal Consiglio dei ministri all'inizio della Riunione preparatoria la delegazione della Gran Bretagna, alla quale spettava all'epoca la Presidenza, ha richiesto al Segretariato della riunione un « doppio segnaposto », recante l'indicazione « Gran Bretagna-Comunità europea ». Tale richiesta è stata però respinta dal Segretariato della Riunione (assicurato dalla Jugoslavia), che ha obiettato di poter rilasciare segnaposti soltanto sulla base delle denominazioni dei Paesi partecipanti riportate nel « libro bleu » di Helsinki.

Allo scopo di evitare l'insorgere di tensioni nella Riunione su tale aspetto procedurale, è stato poi deciso di accettare la situazione che si era creata, ribadendo però all'inizio dei lavori della Riunione stessa che

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la richiesta non era stata ritirata e che la delegazione del Paese esercitante la presidenza si riservava il diritto di far intervenire il rappresentante della Commissione ogniqualvolta lo avesse ritenuto opportuno.

In effetti si è quindi tornati alla stessa situazione di Ginevra, in occasione della prima fase dei lavori della CSCE, situazione che prima della Riunione di Belgrado era stata dai Nove considerata insoddisfacente.

Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale dell'attività di preparazione e di coordinamento, è da rilevare che per la parte relativa al Secondo cesto (questioni economiche,

tecnico-scientifiche ed ambientali) si è avuto cura di presentare su ogni proposta avanzata dagli altri Stati partecipanti un atteggiamento comune. Inoltre, tutte le proposte che i Nove intendevano presentare a Belgrado sono state attentamente vagliate da tutti gli Stati membri, e solo quelle sulle quali si è manifestato un parere favorevole unanime sono state poi sottoposte nella Riunione agli altri Stati partecipanti. Inoltre, esse sono state copresentate da tutti i Nove, per sottolineare anche su questo caso la matrice comunitaria della condotta dei Paesi membri.

CAPITOLO XII

**Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale — Scuole europee**

PAGINA BIANCA



## BILANCIO

Il bilancio del 1978 presenta talune importanti innovazioni rispetto ai bilanci degli esercizi precedenti.

La prima innovazione è costituita dal fatto che per il 1978 il bilancio generale delle Comunità viene stabilito in unità di conto europee (UCE) (1) che è una unità di conto « panier » ed è fondata sulle monete dei nove Paesi membri della Comunità.

L'UCE sostituisce l'unità di conto parità Fondo monetario internazionale che, a partire dal 1971, con le note vicissitudini monetarie, non risponde più all'effettivo controvalore delle monete nazionali.

L'UCE finora era utilizzata per il Fondo europeo di sviluppo (FES) per la Banca europea degli investimenti (BEI) e per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

La scelta per l'applicazione dell'UCE è stata determinata dal fatto che a partire dal 1° gennaio 1978, per gli Stati membri originari della Comunità, vengono a cessare gli effetti delle cosiddette « parti relative », per cui la partecipazione dei predetti Stati al finanziamento del bilancio comunitario è rappresentata dalla totalità delle risorse proprie accertate.

L'altra importante innovazione deriva dall'applicazione integrale del sistema delle risorse proprie per il finanziamento delle spese iscritte in bilancio. Infatti a partire dal 1978, le spese comunitarie saranno finanziate da:

- dazi doganali;
- prelievi agricoli;

- quotizzazioni zucchero;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'applicazione di una aliquota calcolata su una base uniforme dell'IVA.

*Contenuto del bilancio.*

Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1978 unitamente alla lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio in sede di prima lettura, presenta uno stanziamento complessivo di spesa di 11.958,5 milioni di UCE con una diminuzione di 445,2 milioni di UCE rispetto al progetto preliminare di bilancio presentato dalla Commissione (comprese le modifiche proposte con lettera rettificativa).

Le previsioni di spesa per ciascuna Istituzione sono le seguenti:

	Milioni di UCE
Parlamento europeo . . . . .	85,5
Consiglio . . . . .	96,9
Commissione . . . . .	11.758,8
Corte di Giustizia . . . . .	17,3
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>11.958,5</b>

Le previsioni di risorse proprie ammontano a 11.810,9 milioni di UCE, così ripartite:

	Milioni di UCE
dazi doganali . . . . .	4.833,0
prelievi agricoli . . . . .	1.686,1
quotazioni zucchero . . . . .	376,9
imposta sul valore aggiunto . . . . .	4.914,9
<b>Totale risorse proprie</b>	<b>11.810,9</b>

(1) UCE lire 1.063 al 20 dicembre 1977.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La restante parte della spesa (147,6 milioni di UCE) sarà coperta dalle entrate diverse (prelievi CECA, trattenute sulle retribuzioni del personale, eccetera).

L'aliquota dell'IVA è stata calcolata, in via provvisoria, nello 0,5765 per cento del valore stimato della base uniforme dell'IVA.

Nell'ipotesi che gli stanziamenti di bilancio rimangano quelli attuali, le risorse proprie da devolvere da parte dell'Italia per il finanziamento delle spese iscritte in bilancio sono state stimate nei seguenti ammontari (in milioni di UCE):

dazi doganali . . . . .	485,0
prelievi agricoli . . . . .	352,0
quote zucchero . . . . .	44,1
IVA . . . . .	525,0
	1.406,1
TOTALE . . . . .	1.406,1

Anche il bilancio per l'esercizio 1978 contiene la distinzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento (cosiddetti stanziamenti dissociati) per talune azioni la cui esecuzione richieda periodi che oltrepassino l'anno.

Infatti gli stanziamenti d'impegno sono destinati a far fronte, nel corso dell'esercizio considerato, alle obbligazioni giuridiche da contrarre per la realizzazione delle azioni di durata pluriennale; mentre gli stanziamenti di pagamento rappresentano le spese effettive che presumibilmente saranno pagate nell'esercizio considerato a copertura di impegni contratti nell'esercizio stesso o derivanti da esercizi anteriori.

Il Consiglio, in sede di esame, in prima lettura, del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1978, ha stabilito che la distinzione tra impegni e pagamenti viene applicata alle seguenti azioni:

- ricerche pilota sulla lotta contro la povertà;
- azioni nel settore degli idrocarburi;
- ricerche nel settore dell'uranio;

— piano di azione triennale in materia di informazione e di documentazione di carattere scientifico e tecnico;

— secondo programma di informatica;

— Fondo sociale europeo;

— Fondo di sviluppo regionale;

— Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - sezione orientamento;

— cooperazione finanziaria con i seguenti Paesi terzi: Malta, Grecia, Turchia, Cipro, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano e Siria.

Tuttavia il problema dell'introduzione degli stanziamenti dissociati dovrà essere riesaminato nel quadro dell'adozione del nuovo regolamento finanziario, che modifica quello attuale, applicabile al bilancio generale delle Comunità.

Bisogna notare che il Consiglio delle Comunità europee ha recentemente espresso il proprio accordo sul bilancio generale per il 1978, con le modifiche apportate d'intesa con il Parlamento europeo.

I dati definitivi non sono ancora stati comunicati ufficialmente tuttavia, per quanto riguarda le spese per ciascuna istituzione, il bilancio presenta le seguenti previsioni in UCE:

Parlamento europeo . . . . .	100.424.612
Consiglio . . . . .	97.117.702
Commissione . . . . .	12.137.147.303
Corte di Giustizia . . . . .	17.332.920
Corte dei Conti . . . . .	9.982.055
	12.362.004.542
Totale	12.362.004.542

Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio accordo sulla fissazione del tasso dell'IVA che passa da 0,5765 a 0,64 per cento.

Ora spetterà al Presidente del Parlamento europeo di prendere la risoluzione per l'adozione definitiva del bilancio per l'esercizio 1978 che sarà successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Particolarmente importanti infine, per la adozione del bilancio per il 1978, sono state

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le decisioni prese dal Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 21 dicembre 1977.

Il Consiglio ha infatti approvato il regolamento finanziario che modifica il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Considerando la materiale impossibilità di pervenire all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'UCE agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee e tenuto conto della necessità di predisporre gli strumenti giuridici per permettere alla Commissione di eseguire il bilancio 1978 stabilito in UCE, il Consiglio si è inoltre impegnato ad accelerare al massimo i lavori concernenti la proposta del citato regolamento e di adottare quest'ultimo entro il 31 marzo 1978.

Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, per l'esecuzione del bilancio, i tassi di conversione dell'UCE nelle varie monete nazionali saranno fissati sulla base dei tassi del primo giorno lavorativo di ogni mese. Tuttavia, per i versamenti delle risorse proprie, le disposizioni dell'articolo 30 del nuovo regolamento finanziario e dell'articolo 9, paragrafo 3 del nuovo regolamento 2/71 entrano in vigore il 1° gennaio 1978; le disposizioni dell'articolo 30 del nuovo regolamento finanziario sono applicabili anche ai versamenti dei dodicesimi di IVA.

#### *Bilanci suppletivi e rettificativi.*

Nel corso dell'anno 1977 sono stati approvati dal Consiglio i bilanci suppletivi e rettificativi numeri 1 e 2.

Il bilancio suppletivo e rettificativo n. 1, adottato definitivamente dal Parlamento europeo il 7 luglio 1977 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee numero L 233 del 12 settembre 1977, comporta un aumento della spesa per 786.967.3.9 unità di conto (2) rispetto alla spesa previste nel bilancio generale per l'esercizio 1977.

(2) UC=L. 625.

Tali aumenti di spesa riguardano i seguenti settori:

#### — Settore agricolo.

L'aumento degli stanziamenti per 714,4 milioni di u.c. della sezione garanzia del FEOGA è dovuto alle incidenze finanziarie delle decisioni adottate dal Consiglio il 26 aprile 1977 in materia di prezzi agricoli e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1977-78.

#### — Personale.

Per quanto riguarda le spese per il personale, la maggiore spesa prevista di 21,6 milioni di u.c. è determinata dall'adeguamento in materia di retribuzioni del personale (decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976).

Inoltre il Consiglio ha accordato, nell'ambito del bilancio suppletivo n. 1, numero 12 posti per far fronte alle necessità della nuova Direzione generale della pesca. Tali posti sono così suddivisi:

Categoria	A . . . . .	8
»	B . . . . .	2
»	C . . . . .	2
		12
	Totale	12

#### — Corte dei conti.

Nel quadro del bilancio suppletivo n. 1 è stata altresì creata, per la Corte dei conti europea, una sezione V all'interno del bilancio generale delle Comunità.

Le linee di bilancio di questa sezione sono state dotate di un « per memoria », mentre al capitolo 100 (stanziamenti accantonati) è stato iscritto uno stanziamento di 500 mila unità di conto.

#### — Rimborsi agli Stati membri.

Il capitolo è stato aumentato di 42,5 milioni di unità di conto, corrispondente al 10 per cento delle maggiori risorse proprie previste (452,1 milioni di u.c.) a titolo di rimborso forfettario agli Stati membri delle spe-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se sostenute per la riscossione delle risorse proprie.

Il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 2 riguarda esclusivamente le attività di ricerche e di investimenti e comporta complessivamente una riduzione di 30,812 milioni di u.c. di stanziamenti d'impiego e di 2,467 milioni di u.c. di stanziamenti di pagamento.

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO  
E DI GARANZIA (FEOGA)

Durante l'anno 1977 sono state esaminate diverse proposte di regolamenti riguardanti gli aspetti finanziari della politica agricola comune, nonché l'assegnazione di anticipi agli Stati membri per il finanziamento delle spese relative alle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli verso Paesi terzi e agli interventi intesi a regolarizzare i mercati.

A) Sezione garanzia

1. — Le spese previste nel progetto di bilancio (compresa la lettera rettificativa) per l'esercizio 1978 alla sezione garanzia, per il finanziamento delle spese di restituzioni all'esportazione e di interventi di mercato, ammontano a 8.717,7 milioni di UCE così suddivise:

	Milioni di UCE
spese per i settori agricoli . . . . .	7.008,5
spese agri-monetarie (importi compensativi monetari ed oneri risultanti dall'applicazione di diversi tassi di conversione) . . . . .	1.709,2
<b>Totale</b>	<b>8.717,7</b>

La politica comune dei mercati dà luogo anche ad entrate, che figurano come risorse proprie della Comunità.

Tali entrate sono previste per:

	Milioni di UCE
prelievi agricoli . . . . .	1.686,1
quote zucchero . . . . .	376,9
<b>Totale</b>	<b>2.063,0</b>

2. — Per quanto riguarda la regolazione dei conti afferenti il periodo definitivo del finanziamento della politica agricola comune (dal 1971 in poi) sono stati chiusi i conti solo degli anni 1971 e 1972 ed è in corso l'elaborazione dei dati per procedere alla chiusura dei conti del 1973.

3. — Per il 1976 — sulla base delle spese imputate in sede di consuntivo ai diversi settori della politica agricola — risulta che le somme pagate, per restituzioni all'esportazione e per interventi di mercato, sono state complessivamente di 5.570 milioni di unità di conto.

Le spese pagate dall'Italia, per un ammontare di 1.053,4 milioni di u.c., rappresentano il 18,91 per cento del totale delle spese effettuate a tale titolo.

Poichè la percentuale di contribuzione del nostro Paese al bilancio comunitario per l'esercizio in questione è del 17,18 per cento circa, la corrispondente quota di partecipazione finanziaria per la sezione garanzia è di 956,7 milioni di u.c. con un saldo a favore del nostro Paese di 96,7 milioni di unità di conto.

4. — Per l'anno 1977, attualmente si conoscono solo i pagamenti effettuati dagli Stati membri dal 1° gennaio al 31 agosto 1977.

Tali pagamenti ammontano complessivamente a 4.626,4 milioni di u.c.

Le somme pagate dall'Italia sono di 868,3 milioni di u.c., pari al 18,77 per cento.

L'aliquota di partecipazione finanziaria del nostro Paese al bilancio della Comunità per l'anno 1977 è del 16,7067 per cento per cui anche per l'anno in corso si ha un saldo positivo per l'Italia a titolo della sezione garanzia.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Il periodo transitorio del finanziamento della politica agricola comune — che decorre dal 1° luglio 1962 fino al 31 dicembre 1970 — presenta ancora una situazione contabile non definita in quanto non si è ancora pervenuti alla liquidazione e chiusura dei conti relativi ai periodi di contabilizzazione dal 1967-68 al 1970.

I Servizi della Commissione, dopo le verifiche ed i controlli effettuati presso gli Stati membri, stanno ultimando l'elaborazione dei dati per cui si ritiene che entro la fine del corrente anno o al massimo nei primi mesi dell'anno 1978, si possa pervenire alla definizione dei periodi suddetti.

Tuttavia, poichè per i periodi di contabilizzazione dal 1967-68 al 1970 furono a suo tempo liquidati degli acconti in base ai dati provvisori, comunicati dagli Stati membri, delle spese sostenute per restituzioni ed interventi di mercato, la residua quota da pagare sarebbe dell'ordine del 47,3 milioni di unità di conto.

La somma suddetta è così ripartita tra gli Stati membri (in milioni di u.c.):

*Saldi a credito*

Francia . . . . .	30,0
Paesi Bassi . . . . .	17,3
	47,3
Totale	

*Saldi a debito*

Belgio . . . . .	3,4
Germania . . . . .	1,6
Italia . . . . .	41,3
Lussemburgo . . . . .	1,0
	47,3
Totale	

L'importo da versare da parte del nostro Paese appare molto più elevato di quello degli altri Stati in quanto l'Italia deve in effetti rimborsare la somma di 36 milioni di u.c., ricevuti a titolo di acconti negli anni 1972 e 1973, quando — sulla base dei dati provvisori allora disponibili — la Commis-

sione riteneva che il nostro Paese avesse una situazione di credito nei confronti della sezione garanzia.

Il regolamento finanziario per disciplinare definitivamente i periodi suddetti è in corso di esame presso le competenti istanze del Consiglio.

*B) Sezione orientamento*

1. — Le spese previste nel progetto di bilancio 1978 (compresa la lettera rettificativa) per la sezione orientamento ammontano a 473,5 milioni di u.c. in stanziamenti d'impiego ed in 423,5 milioni di u.c. in stanziamenti di pagamento.

Poichè tali importi superano la dotazione annuale di 325 milioni di UCE, la differenza sarà attinta dagli stanziamenti accantonati negli anni dal 1969 al 1975, con decisioni del Consiglio (la cosiddetta riserva Mansholt).

Inoltre, a partire dal 1978 — poichè gli stanziamenti di impegno superano l'ammontare di 325 milioni di UCE — non vi saranno più finanziamenti dei progetti individuali di miglioramenti delle strutture agricole.

Infatti le somme iscritte a titolo di stanziamenti d'impegno, nella sezione orientamento, saranno destinate esclusivamente al finanziamento delle azioni comuni delle misure particolari.

2. — Le somme complessivamente impegnate e quelle pagate, dal 1964 al 31 dicembre 1976 sono state le seguenti (in milioni di unità di conto):

	Impegni	Pagamenti
progetti individuali . . . . .	1.740,4	642,4
misure particolari . . . . .	281,9	279,1
azioni comuni . . . . .	107,3	104,4
	2.129,6	1.025,9
Totale		

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti, per

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo stesso periodo di tempo, si presenta come segue (in milioni di u.c.):

	Impegni	Pagamenti
progetti individuali . . . . .	547,0	110,6
misure particolari . . . . .	188,6	186,4
azioni comuni . . . . .	3,9	3,9
	<hr/>	<hr/>
Totale	739,5	300,9

3. — Le somme impegnate dal 1964 al 1971 sono coperte da contributi degli Stati membri calcolati sulla base di chiavi di ripartizione specifiche.

Tali contributi sono richiesti agli Stati membri in funzione dei fabbisogni della Commissione.

Alla data del 31 dicembre 1976 l'importo totale delle spese della sezione orientamento per gli anni dal 1964 al 1971 era di 683,3 milioni di u.c. e l'ammontare dei contributi versati dagli Stati membri di 775,2 milioni di unità di conto.

Tali contributi sono ripartiti come segue (in milioni di u.c.):

Italia . . . . .	162,7
Francia . . . . .	240,7
Germania . . . . .	240,3
Belgio . . . . .	62,6
Paesi Bassi . . . . .	67,3
Lussemburgo . . . . .	1,6
	<hr/>
Totale	775,2

Le spese della sezione orientamento sono finanziate, a partire dal 1972, secondo il nuovo sistema delle risorse proprie applicato per tutto il bilancio comunitario.

#### STATUTO DEL PERSONALE COMUNITARIO

1. — Nell'ambito dello Statuto del personale, oltre al lavoro di *routine* sull'adeguamento periodico delle condizioni in materia di remunerazione e sicurezza sociale degli

agenti dei Centri comuni di ricerca, nonché sull'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee è continuato l'esame della proposta della Commissione per una revisione generale dello Statuto (si tratta di modifiche che riguardano fra l'altro il riconoscimento del diritto di sciopero, i congedi speciali, gli scatti periodici, il diritto a pensione, gli assegni familiari, la ristrutturazione delle carriere, gli straordinari, eccetera). Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno.

2. — In relazione all'orientamento del Consiglio di introdurre in tutti gli aspetti della attività comunitaria l'unità di conto europea a partire dal 1978, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa ad applicare l'unità di conto europea alle retribuzioni dei funzionari comunitari. Gli elementi essenziali della proposta — che è in corso di esame presso i competenti organi del Consiglio — possono essere così riassunti:

— la retribuzione dei funzionari è espressa nell'UCE attualmente utilizzata dalla BEI, dalla CECA e dal Fondo europeo di sviluppo;

— la retribuzione è pagata nella moneta del Paese in cui il funzionario presta servizio: essa è calcolata in base al controvalore di tale moneta in UCE ad una data determinata per regolamento; in linea di massima questa data è modificata all'atto di ogni esame annuo del livello delle retribuzioni.

Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore in coincidenza con la data in cui l'UCE verrà introdotta nel bilancio delle Comunità; e comunque non prima di aver trovato una soddisfacente soluzione dei problemi tecnici che il nuovo sistema pone.

3. — Infine, è in corso l'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dallo Statuto, tendente ad accertare l'evoluzione delle retribuzioni comunitarie nel periodo 1° lu-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glio 1976-30 giugno 1977 in comparazione con quella delle retribuzioni dei funzionari pubblici degli Stati membri.

## SCUOLE EUROPEE

1. — Il Comitato amministrativo e finanziario delle Scuole europee ha proceduto anche quest'anno all'esame dei vari problemi connessi al finanziamento delle Scuole europee, esaminando, in particolare, varie proposte presentate dal Rappresentante del Consiglio superiore in materia di statuto dei professori e del loro regime retributivo.

Al riguardo, ha trovato, infine, soluzione l'annoso problema delle disparità di trattamento tra il personale insegnante delle varie scuole a seguito delle variazioni dei tassi di cambio, disparità che colpiva, in particolare,

gli insegnanti italiani delle scuole situate in Paesi a moneta forte: a partire dal 1° gennaio 1977 il supplemento europeo, pagato agli insegnanti, è uguale alla differenza fra il trattamento europeo e il trattamento nazionale convertito, quest'ultimo, e non più ai tassi FMI, ma ai tassi correnti di mercato.

2. — Sulla base dei lavori del Comitato amministrativo e finanziaria il Consiglio superiore delle scuole europee ha deciso di aprire, a partire dal 1° novembre 1977, la Scuola di Monaco per i figli del personale dell'Organizzazione europea dei brevetti, stanziando una somma di franchi belgi di 30.322.000 per gli esercizi 1977 e 1978.

3. — Il Consiglio superiore ha inoltre approvato i bilanci di previsione per il 1978, nonché i bilanci suppletivi per il 1977, per le seguenti Scuole europee:

Scuole di:		Bilancio suppletivo 1977		Bilancio 1978
Bruxelles I . . . . .	FB	390.648.000	FB	389.008.600
Bruxelles II . . . . .	»	98.796.500	»	128.039.950
Lussemburgo . . . . .	»	285.739.500	»	285.150.000
Varese . . . . .	»	365.849.000	»	353.346.000
Mol . . . . .	»	194.378.860	»	200.050.000
Karlsruhe . . . . .	»	119.432.000	»	120.070.000
Bergen . . . . .	»	80.735.500	»	85.205.500
		<hr/>		<hr/>
TOTALE	FB	1.535.579.360	FB	1.560.870.050

PAGINA BIANCA



**CAPITOLO XIII**

**Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee**

PAGINA BIANCA

### ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Nell'anno 1977 l'attività della Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata intensa: le cause promosse sono state oltre un centinaio, di cui la maggior parte riguarda le richieste di pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 177 del Trattato di Roma; non mancano i ricorsi di funzionari e quelli dell'Esecutivo comunitario contro Stati membri ai sensi dell'articolo 169 del Trattato citato.

Fra i giudizi promossi nei confronti di Stati membri vi è « un ricorso inteso a far constatare che il Regno Unito non si è conformato alla decisione del 17 febbraio 1977 relativa alla concessione a detto Stato di un aiuto nel settore delle carni suine ».

Nell'ambito di tale ricorso e dell'altro della Gran Bretagna, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato CEE, tendente ad ottenere l'annullamento della decisione in questione, è stato presentato alla Corte di Giustizia, per la prima volta nella storia della Comunità, una domanda di provvedimento di urgenza mediante procedimento sommario. È stato chiesto alla Corte di ingiungere al Governo britannico di cessare di violare la decisione della Commissione finché non sarà emessa la sentenza definitiva nel merito.

Un ricorso mira a far constatare l'infrazione consistente nella mancata applicazione, « da parte del Granducato del Lussemburgo, delle direttive 73/360, 73/362 e 74/148 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli strumenti di misura ».

Altro ricorso è stato presentato per far constatare che l'Olanda ha « mancato ad un obbligo ad esso incombente non ponendo in

vigore, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 71/347 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure del peso ettolitrico dei cereali ».

Un ricorso è stato presentato contro l'Italia diretto a far constatare la mancata applicazione « delle direttive 71/316, 71/317, 71/318, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362, 74/148 e 74/331, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli strumenti di misura ».

L'Irlanda, dopo essersi rivolta alla Commissione, conformemente all'articolo 170 del Trattato CEE, per una pretesa violazione da parte della Francia degli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato e dell'atto di adesione, violazione consistente nell'introduzione di restrizioni temporanee alle importazioni di carni ovine provenienti dai nuovi Stati membri e per non aver ridotto le imposte dette *reversements* su tali importazioni, ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso tendente a far constatare tale violazione.

Si tratta del primo caso di ricorso alla Corte di uno Stato membro contro un altro Stato membro per trasgressione degli obblighi derivanti dal Trattato.

Segnaliamo alcune sentenze della Corte di giustizia in materia di infrazioni agli obblighi derivanti dal Trattato:

— Il 21 dicembre 1976 era stato presentato alla Corte di giustizia un ricorso nei confronti dell'Italia non avendo dato attuazione alla direttiva 73/23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Con sentenza del 14 luglio 1977 la Corte di giustizia ha giudicato il ricorso fondato.

— Nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE in seguito all'introduzione, da parte del Governo irlandese, di misure unilaterali nel settore della conservazione delle risorse ittiche, la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di provvedimento d'urgenza e cioè la sospensione delle misure contestate.

In data 31 luglio 1977, la Corte ha ordinato di sospendere l'applicazione delle misure in questione ai battelli da pesca battenti bandiera di uno degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza principale, autorizzando tuttavia l'Irlanda ad adottare, con consenso della Commissione, ogni altro provvedimento destinato ad assicurare la protezione delle risorse ittiche nelle zone marittime che rientrano nella sua giurisdizione.

Ecco alcune pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia:

1) in una vertenza riguardante la riscossione, da parte delle autorità tedesche, di una tassa sul trasporto internazionale a breve distanza, di merci su strada, il Finanzgericht Baden-Wurtemberg ha proposto, il 23 febbraio 1976, una domanda di pronuncia pregiudiziale intesa fra l'altro a stabilire se questa tassa, calcolata in base al tragitto percorso sul territorio tedesco, costituisce un'imposizione gravante sulle merci ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CEE.

Con sentenza del 16 febbraio 1977, la Corte ha risposto affermativamente, precisando che era irrilevante il fatto che la tassa sia riscossa in analoghe condizioni anche sui prodotti nazionali esportati e sui prodotti importati. In tale occasione è stato ricordato che, per confrontare ai fini dell'applicazione dell'articolo 95 la tassa sul prodotto che circola all'interno con quella sul prodotto importato, occorre tener conto non soltanto della base imponibile, ma anche dei

vantaggi o delle immunità che l'una e l'altra implicano.

2) Il 4 giugno 1976 lo Hof van Beroep di Gand, cui era stata sottoposta una controversia concernente un contratto di approvvigionamento esclusivo nel settore dell'industria della birra, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una serie di questioni concernenti in primo luogo le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza applicabili a contratti di siffatto tipo stipulati fra le imprese di uno Stato membro, in secondo luogo l'obbligo o meno, per un tribunale nazionale, di soprassedere dal deliberare nei casi in cui rimane possibile a titolo dell'articolo 86, paragrafo 3 del Trattato CEE un'esenzione; in terzo luogo, lo statuto da attribuire ad un nuovo accordo la cui sorte non viene immediatamente regolata dal tribunale; in quarto e ultimo luogo la compatibilità con il diritto comunitario del decreto reale belga del 25 settembre 1964 che attenua la severità delle condizioni inserite nei contratti del settore birrario.

La Corte ha risposto a questa serie di questioni, con una sentenza in data 1° febbraio 1977, affermando che gli accordi cui partecipino soltanto due imprese di un unico Stato membro, con i quali l'una si impegni nei confronti dell'altra ad acquistare certi prodotti unicamente da quest'ultima, allo scopo di rivenderli, e che non presentano le caratteristiche definite all'articolo 3 del regolamento 67/67 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, possono beneficiare dell'esenzione per categoria prevista da quest'ultimo, semprechè tali accordi siano soggetti al divieto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nel caso in cui non sia concessa l'esenzione.

3) il 25 giugno 1976 la pretura di Cittadella ha inoltrato alla Corte di giustizia una serie di domande di pronuncia pregiudiziali concernenti, fra l'altro, la compatibilità con l'articolo 40 del trattato CEE e con le regole di concorrenza del fatto che un organismo d'intervento del settore agricolo acqui-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti frumento a condizioni diverse da quelle previste dai regolamenti agricoli comunitari e le rivenda successivamente a prezzi inferiori a quelli fissati da detti regolamenti.

Confermando la precedente giurisprudenza in materia, la Corte, con sentenza del 3 febbraio 1977, ha affermato che una siffatta attività è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati e contraria all'articolo 92 soltanto qualora pregiudichi gli scambi fra Stati membri.

4) Un cittadino belga, titolare di un diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato da un'Università belga, a cui è stato rifiutato il diritto di esercitare la professione di avvocato in Francia per mancanza di un diploma francese, attestante una licenza o un dottorato, ha adito la Corte d'appello di Parigi, che in data 19 luglio 1976 ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale intesa ad accertare se il fatto di esigere da un cittadino di uno Stato membro il diploma del Paese di stabilimento, mentre il diploma ottenuto nel Paese d'origine è stato riconosciuto come equivalente da parte delle autorità universitarie del Paese di stabilimento che hanno ammesso l'interessato all'esame di idoneità alla professione di avvocato nel suddetto Paese, costituisca in mancanza di direttive previste dall'articolo 57, par. 1 e 2 del trattato CEE un ostacolo eccessivo rispetto a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo delle disposizioni comunitarie in causa.

Con sentenza del 28 aprile 1977 la Corte ha affermato in diritto che tale esistenza costituisce una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'articolo 52 del trattato CEE.

5) Il 28 luglio 1976 ed il 28 ottobre 1976 la Pretura di Recco e la Pretura di Abbiategrasso hanno presentato alla Corte di giustizia una serie di domande di pronunce pregiudiziali sul sovrapprezzo sullo zucchero, riscosso da un ente pubblico italiano, il cui gettito è destinato esclusivamente all'industria zuckeriera e ai produttori nazionali di barbabietole. Tali preture avrebbero fra l'altro voluto sapere se il sovrapprezzo in parola costituisca un'imposta di effetto equivalente ad un dazio doganale e se sia contra-

rio all'articolo 40, par. 3, secondo comma del trattato CEE.

Nelle sentenze del 25 maggio 1977 la Corte ha affermato che un contributo facente parte del regime generale delle imposte interne che gravano tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo criteri identici, può costituire un'imposta di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione soltanto quando venga destinata esclusivamente al finanziamento di attività di cui beneficia in modo specifico il prodotto nazionale tassato, quando vi sia identità tra il prodotto tassato ed il prodotto nazionale beneficiario e quando gli oneri che gravano sul prodotto nazionale siano integralmente compensati.

Sulla questione della competenza per adottare misure specifiche di intervento nel meccanismo della formazione dei prezzi, la Corte ha affermato che tale competenza, è, salvo deroghe, esclusivamente comunitaria.

Il numero delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia assomma a oltre un centinaio e riguardano pronunce pregiudiziali, ricorsi di funzionari e ricorsi contri gli Stati.

\* \* \*

Un'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia mette in rilievo che tale organo si adopera sia per confermare la originalità e la forza del diritto comunitario che per garantire i diritti del singolo ed opera al fine di sopprimere le discriminazioni incompatibili con l'esercizio di questi diritti.

La Corte ha ribadito l'effetto diretto del diritto comunitario sulle norme di procedura del diritto nazionale.

Al riguardo è da rilevare che la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 205 del 1976, ha dichiarato incostituzionali le leggi italiane che trasformano in diritto interno i regolamenti comunitari, quando esse hanno l'effetto di differirne o condizionarne l'entrata in vigore o di ampliarne il contenuto.

Si tratta di una prassi che la Corte di giustizia ha già condannato come contraria agli articoli 189 e 177 del trattato CEE. A tale proposito, la Corte costituzionale conferma che a norma dell'art. 189 del trattato CEE,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i regolamenti comunitari hanno piena efficacia obbligatoria e le eventuali misure nazionali non possono nè sostituirsi ad essi, nè abrogarli, nè apportarvi deroghe, neppure parzialmente.

È stato precisato che gli Stati membri hanno invece la facoltà e anzi l'obbligo di adottare ogni misura organizzativa o modalità applicativa che sia definita necessaria dagli stessi regolamenti comunitari, o che comunque risulti indispensabile ai fini della loro applicazione; gli Stati membri sono anche tenuti, se necessario, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese che tali regolamenti comportano.

Da parte italiana è stato provveduto a ciò con la legge 3 ottobre 1977, n. 863, recante: « Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la CEE, firmato a Roma il 25 marzo 1957 ».

La Corte di giustizia ha organizzato una settimana di studio per 80 magistrati degli Stati membri: si tratta di una iniziativa che ormai si ripete da vari anni, con larga partecipazione di giudizi cui con sempre maggiore frequenza sono chiamati a decidere sull'applicazione di norme elaborate dalla Comunità.

ALLEGATI

**Documenti: Conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Roma, Londra e Bruxelles — Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Bruxelles sulle prospettive di Unione economica e monetaria — Relazione dei Ministri degli affari esteri al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 in merito all'Unione europea — Relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio europeo del 5-6 dicembre 1977 sull'Unione europea**

PAGINA BIANCA



CONSIGLIO EUROPEO  
(Roma, 25-26 marzo 1977)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

I. — Il Consiglio europeo ha convenuto sulle seguenti dichiarazioni, che sono state rilasciate alla stampa dopo la sessione:

A) *Sviluppo, inflazione e occupazione*

1. — Il Consiglio europeo, dopo aver esaminato le prospettive di sviluppo economico nella Comunità, ha convenuto che è necessario intensificare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere una sostenuta ripresa economica e ridurre la grave disoccupazione negli Stati membri, senza creare il rischio di una nuova inflazione.

2. — Il Consiglio europeo ha riconosciuto che tale azione deve essere intrapresa essenzialmente a livello mondiale, ove la Comunità ha un importante ruolo da svolgere. A questo proposito ha rilevato, in primo luogo, che i Ministri delle finanze della Comunità hanno raggiunto un ampio accordo sulle idee che esporranno in merito ai problemi finanziari internazionali nella riunione del Comitato provvisorio del FMI che si terrà a Washington alla fine di aprile e, in secondo luogo, che il problema riguardante i mezzi per incoraggiare un maggiore, e tuttavia equilibrato, sviluppo dell'attività economica mondiale, sarà uno dei temi centrali del vertice che si terrà a Londra ai primi di maggio.

3. — Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto in particolare di intraprendere una

azione a livello comunitario in tre direzioni: in primo luogo, l'azione sarà intesa a promuovere misure che contribuiscono a risolvere problemi specifici nel settore della manodopera, in particolare migliorando le possibilità di formazione professionale e di occupazione per i giovani e per le donne; in secondo luogo, bisognerà incoraggiare un maggior livello di investimenti negli Stati membri; in terzo luogo, bisognerà frenare la divergenza e promuovere la convergenza dei loro risultati economici. A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione, in particolare attraverso un migliore uso degli strumenti comunitari, nonché il Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli investimenti e cercare mezzi atti a migliorare l'efficacia delle loro attività.

4. — Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le parti sociali su questi temi ed ha convenuto che un'ulteriore conferenza tripartita si tenga nella prima metà dell'anno in corso, ad una data da fissare di comune accordo, nella quale si potrebbero riesaminare i progressi e le possibilità in questo campo. Il Consiglio europeo ha convenuto di riesaminare gli sviluppi compiuti in merito a tali problemi nella riunione prevista per giugno.

5. — Il Consiglio europeo ha convenuto di procedere, nel corso della riunione di fine anno, ad un esame dei risultati ottenuti nei settori dello sviluppo, dell'occupazione e della lotta contro l'inflazione e di valutare le possibilità di cui la Comunità dispone per procedere verso l'Unione economica e monetaria.

### B) *Situazione nel settore siderurgico*

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione nel settore siderurgico, sulla base di una comunicazione della Commissione. Tale settore sta attraversando una depressione più seria che mai nella storia della Comunità del carbone e dell'acciaio. In questa occasione i Capi di Stato e di Governo hanno riconfermato la loro determinazione di ridare all'industria dell'acciaio, mediante misure appropriate, la vitalità e la competitività indispensabili al mantenimento di un potenziale industriale veramente europeo.

Il Consiglio europeo ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi intrapresi dalla Commissione per presentare quanto prima proposte pratiche ed iniziative relative a misure di risanamento a breve termine per la stabilizzazione del mercato, a una riorganizzazione strutturale a più lungo termine dell'industria siderurgica europea e a misure nel settore sociale a favore dei lavoratori danneggiati da tale ristrutturazione.

Il Consiglio europeo esprime l'auspicio che il Consiglio dei ministri presti urgentemente attenzione alle proposte e alle iniziative della Commissione relative a tali problemi.

### C) *Relazioni con il Giappone*

Il Consiglio europeo, riferendosi alla dichiarazione fatta il 3 novembre 1976:

riafferma l'importanza che esso attribuisce al mantenimento di buone relazioni tra la Comunità e il Giappone;

nota che sono stati compiuti progressi negli ultimi quattro mesi verso la soluzione di taluni problemi commerciali di carattere specifico;

osserva che però non tutti i problemi sono stati ancora risolti e ritiene necessario che si continuino gli sforzi, particolarmente allo scopo di consentire un'espansione continua delle esportazioni della Comunità verso il Giappone;

invita all'uopo le competenti istituzioni della Comunità a continuare i colloqui a ritmo serrato intrapresi con le autorità giapponesi al fine di risolvere al più presto le difficoltà esistenti.

### D) *Partecipazione della Comunità al vertice di Downing Street*

Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Commissione saranno invitati a partecipare alle riunioni del vertice di Downing Street dedicate alla discussione di argomenti di competenza della Comunità. I negoziati sugli scambi internazionali ed il dialogo Nord-Sud costituiscono altrettanti esempi di tali argomenti.

## 2. — IL DIALOGO NORD-SUD

Il Presidente del Consiglio europeo ha fatto la seguente dichiarazione nel corso della sua conferenza stampa del 26 marzo a Roma.

« Ci siamo accordati sulle basi di una posizione comune. Abbiamo convenuto che dovrebbero essere conclusi accordi per la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base, ove sia necessario, e che dovrebbe essere istituito un fondo comune. Si dovrà inoltre studiare quali provvedimenti prendere per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione a favore dei Paesi in via di sviluppo e quale azione speciale la CCEI dovrebbe attuare in materia di aiuti.

Tutto ciò sarà elaborato nei particolari durante il Consiglio del 5 aprile e sarà presentato nei lavori preparatori della riunione ministeriale della CCEI di Parigi in cui la Comunità coordinerà la propria posizione con gli altri Paesi industrializzati del Gruppo degli Otto. Seguiranno quindi i negoziati particolareggiati nella Conferenza della UNCTAD.

La Comunità chiederà ad altri Paesi, per esempio a Paesi dell'Europa orientale ed ai

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paesi produttori di petrolio, di apportare un adeguato contributo nel settore dello sviluppo ».

### 3. — ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ

Il Consiglio europeo ha convenuto che i Ministri degli esteri discutano ulteriormente, nella riunione informale che avrà luogo a Leeds Castle, sui problemi connessi con l'allargamento e che il Consiglio europeo esamini nuovamente questo argomento nella sessione del 29-30 giugno.

### 4. — ORGANIZZAZIONE DEI FUTURI CONSIGLI EUROPEI

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di continuare la discussione sulla base del documento diffuso dalla Presidenza con la sigla COREU 1160 e di presentare una relazione al prossimo Consiglio europeo in merito a qualunque punto per cui non sia stato possibile trovare una soluzione. L'attenzione dei Ministri dovrebbe concentrarsi in particolare sulla scelta dei documenti da preparare per i dibattiti, sui rispettivi ruoli della Commissione della Presidenza in tale preparazione e sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno dei punti fissi.

### 5. — FONDAZIONE EUROPEA

Il Consiglio europeo ha espresso il suo compiacimento per la relazione preliminare del Presidente della Commissione e ha invitato quest'ultima, in occasione del 20° anniversario del Trattato di Roma, ad avviare uno studio sulla finalità, sulla natura e sul tipo di finanziamento di una possibile Fondazione europea e a riferirne al Consiglio europeo nella terza sessione del 1977.

## CONSIGLIO EUROPEO (Londra, 29-30 giugno 1977)

### CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

#### A) *Dichiarazione sul Medio Oriente*

Il Consiglio europeo ha approvato le seguenti dichiarazioni che sono state rilasciate alla stampa:

1. — Nell'attuale critica fase della situazione medio-orientale i Nove accolgono favorevolmente tutti gli sforzi attualmente in corso per porre fine a questo tragico conflitto. Sottolineano l'interesse fondamentale che essi ravvisano in solleciti e positivi negoziati per una pace giusta e durevole. Essi rivolgono un appello alle parti interessate affinché convengano urgentemente di partecipare a tali negoziati in uno spirito costruttivo e realistico; in particolare, nell'attuale congiuntura, tutte le parti dovrebbero astenersi da qualsiasi dichiarazione e da qualsiasi politica che possa costituire un ostacolo al perseguimento della pace.

2. — I Nove hanno affermato in molte occasioni precedenti, in particolare con le loro dichiarazioni del 6 novembre 1973, del 28 settembre 1976 e del 7 dicembre 1976, la propria convinzione che un assetto di pace dovrebbe essere fondato sulle risoluzioni nn. 242 e 338 del Consiglio di sicurezza, nonché:

I) sull'inaffidabilità dell'acquisizione di territori mediante la forza;

II) sulla necessità che Israele ponga fine all'occupazione territoriale che ha esercitato fin dal conflitto del 1976;

III) sul rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di ogni Stato in tale regione e del loro diritto a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti;

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV) sul riconoscimento del fatto che nello stabilire una pace giusta e duratura occorre tener conto dei diritti legittimi dei palestinesi.

È loro precisa convinzione che tutti questi aspetti debbano essere trattati in un unico contesto.

3. — I Nove sono convinti che una soluzione del conflitto nel Medio Oriente non sarà possibile fino a quando non verrà tradotto nella realtà il diritto legittimo del popolo palestinese a dare espressione effettiva alla sua identità nazionale, tenendo conto della necessità di una patria per il popolo palestinese. Essi ritengono che i rappresentanti delle parti in conflitto, ivi compreso il popolo palestinese, debbano partecipare ai negoziati in un modo appropriato, da definirsi in consultazione tra tutte le parti interessate. Nel contesto di un assetto globale, Israele dovrà essere disposto a riconoscere i diritti legittimi del popolo palestinese; del pari da parte araba si dovrà essere disposti ad accettare il diritto di Israele a vivere in pace entro frontiere sicure e riconosciute. Non è attraverso l'acquisizione di territori con la forza che può conseguirsi la sicurezza per gli Stati della regione, sicurezza che deve essere fondata sulle assicurazioni di pace che tutte le parti interessate scambieranno tra di loro, in vista di stabilire relazioni realmente pacifiche.

4. — I Nove sono convinti della necessità di riprendere urgentemente i negoziati di pace con l'obiettivo di concordare e realizzare una soluzione globale, giusta e duratura del conflitto. Essi riaffermano la loro disponibilità per contribuire, per quanto le parti lo desiderino, a trovare una soluzione e ad attuarla. Sono pronti inoltre a prendere in considerazione una eventuale partecipazione in qualità di garanti nel contesto delle Nazioni Unite.

*B) Dichiarazione sulla crescita, sull'inflazione e sull'occupazione*

1. — Il Consiglio europeo ha esaminato i progressi e l'andamento dei lavori su una

serie di problemi individuati nella sessione di marzo a Roma, comprese l'azione all'interno della stessa Comunità e la cooperazione in un ambito internazionale più largo.

2. — Nella riunione di marzo il Consiglio europeo ha convenuto di avviare un'azione su particolari problemi del mercato del lavoro, particolarmente per i giovani e per le donne, di incoraggiare tali livelli di investimento negli Stati membri, di arrestare le divergenze e di favorire le convergenze nella loro azione economica. Il Consiglio europeo ha preso nota dell'azione avviata all'interno della Comunità su tutti questi punti.

3. — Il Consiglio europeo ha registrato con favore l'accordo raggiunto il 28 giugno dal Consiglio (Affari sociali) per migliorare l'efficacia operativa del Fondo sociale europeo. Ha preso atto del fatto che la Commissione presenterà tra breve delle proposte intese ad utilizzare il Fondo in vista di un programma centrato sui problemi della occupazione femminile.

4. — Il Consiglio europeo attribuisce particolare importanza al problema della disoccupazione strutturale fra i giovani. Ha ricevuto una relazione della Commissione sull'azione comunitaria nel settore del mercato del lavoro, traendone spunto per proseguire i lavori in materia. Il Consiglio (Affari sociali) è stato invitato a riunirsi all'inizio dell'autunno per esaminare, sulla scorta di tali lavori e dei risultati delle misure nazionali, quale azione comune possa rendersi necessaria.

5. — Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dello spirito di cooperazione tra Governi, istituzioni e parti sociali che ha caratterizzato i lavori della Conferenza tripartita del 27 giugno. Il Consiglio nutre la speranza che il programma di studi congiunti, annunciato al termine della Conferenza, possa condurre al rafforzamento di questo spirito di cooperazione.

6. — Il Consiglio europeo ha preso atto delle risposte fornite dalla Commissione e dal Consiglio dei Governatori della BEI al-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'invito rivolto loro il 26 marzo 1977 affinché suggeriscano attraverso quali strumenti la Comunità possa incrementare e intensificare le sue attività, onde promuovere la convergenza, gli investimenti e l'occupazione nella Comunità.

7. — Il Consiglio europeo ha invitato il consiglio dei Governatori della BEI a dar seguito alle sue proposte.

8. — Il Consiglio europeo ha altresì invitato il consiglio (Ministri dell'economia e delle finanze ad esaminare al più presto la comunicazione della Commissione concernente gli investimenti ed i prestiti della Comunità.

9. — Il Consiglio europeo ha riaffermato la necessità che gli Stati membri pervengano ad una politica comune dell'energia.

10. — Il Consiglio europeo ha riaffermato l'importanza di sforzi congiunti da parte dei Paesi industrializzati al fine di perseguire una sostenuta espansione dell'attività economica mondiale, unitamente ad una ulteriore riduzione del tasso di inflazione, e di contribuire con ciò a ridurre la disoccupazione. Il Consiglio europeo ha manifestato la propria determinazione a far sì che la Comunità ed i suoi Stati membri coprano il ruolo che loro compete in questa cooperazione di portata mondiale. In questo contesto il Consiglio europeo ha preso atto degli impegni assunti da alcuni Capi di Governo di conseguire, nel 1977, gli obiettivi stabiliti di crescita, nonché di riesaminare in tale prospettiva le politiche adottate ed i progressi conseguiti. Il Consiglio europeo ha inoltre rilevato che altri Governi hanno espresso l'intenzione di proseguire le loro politiche di stabilizzazione. Si è altresì dimostrato sensibile all'esigenza di un adeguato finanziamento internazionale, atto a sostenere quest'espansione dell'attività economica mondiale, ed ha auspicato che gli sforzi intrapresi a tal fine nell'ambito dell'IMF e in altre sedi abbiano esito positivo.

11. — Il Consiglio europeo si è preoccupato della situazione dell'occupazione in alcuni settori negativamente condizionati dalle variazioni strutturali in economia. Il Consiglio ha invitato la Commissione a persistere nell'esame di tutti i fattori, strutturali o di altra natura, e di indicare le conclusioni che essa desume da tali studi. Il Consiglio europeo si è del pari occupato degli effetti prodotti sulla situazione dell'occupazione dall'aperta e libera politica commerciale della Comunità, alla quale quest'ultima, primo importatore e primo esportatore mondiale, rimane profondamente attaccata.

## ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo ha approvato il seguente documento interno:

1. — Prima della sessione del Consiglio europeo svoltasi a Roma alla fine di marzo, la Presidenza ha diffuso un documento (COREU n. CPE/MUL/ETR 1160 del 23 marzo 1977) in cui si cercava di definire i punti di accordo emersi dai contatti tra i Capi di Governo sui modi di migliorare l'organizzazione delle sessioni del Consiglio europeo. Sulla scorta della discussione svoltasi in tale consesso e approfondita dai Ministri degli affari esteri il 5 aprile, i seguenti punti possono essere considerati come un quadro generalmente accettabile per l'organizzazione delle future sessioni.

A) *Tipi di discussione*

Si è generalmente convenuto che in sede di Consiglio europeo si dovrebbe procedere a:

I) scambi di opinioni informali o a largo raggio tenuti nel massimo riserbo e non intesi a condurre a decisioni formali o a dichiarazioni pubbliche;

II) discussioni in vista dell'adozione di decisioni, della definizione di orientamenti per l'azione futura o del rilascio di dichia-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razioni pubbliche in cui si esponga il parere concordato in sede di Consiglio europeo. Si riconosce inoltre che il Consiglio europeo dovrà talvolta assumere un terzo compito, ossia risolvere eventuali problemi rimasti insoluti in discussioni a livello meno elevato. Nel trattare questioni di competenza comunitaria il Consiglio europeo si conformerà alle procedure appropriate, definite nei Trattati che istituiscono le Comunità europee ed in altri accordi.

*B) Preparazione in anticipo dell'ordine del giorno*

Per quanto riguarda gli scambi di opinioni formali, si è generalmente convenuto che non si imponga una approfondita preparazione, benchè non sia da escludere una sia pur limitata chiarificazione preliminare dei problemi, se ciò agevoli la discussione. I Capi di Governo si informeranno reciprocamente, o informeranno la Presidenza con anticipo di alcuni giorni degli argomenti che desiderano discutere. Si conviene altresì generalmente che le discussioni il cui scopo è di pervenire a decisioni o di rilasciare dichiarazioni dovrebbero essere adeguatamente preparate. I Ministri degli affari esteri saranno responsabili di tale preparazione, che potrebbe aver luogo nel contesto del Consiglio e, se del caso, del meccanismo di cooperazione politica. A tal fine essi potranno riunirsi a tempo debito e, se necessario, tenere una sessione straordinaria prima del Consiglio europeo.

*C) Rilascio di dichiarazione*

Si conviene generalmente che il Consiglio europeo desideri rendere pubbliche le sue decisioni su alcuni temi o talora rilasciare una dichiarazione che rifletta un parere concertato della Comunità su un argomento di interesse internazionale. Tali dichiarazioni non dovrebbero essere rilasciate senza una preventiva preparazione, salvo in circostanze eccezionali. Due o tre settimane prima

dovrebbe essere compilato un elenco degli argomenti su cui si propone di rilasciare dichiarazioni.

*D) Iscrizione a verbale di conclusioni*

Gli scambi di opinioni formali tra i Capi di Governo non dovrebbero essere iscritti a verbale. Per le discussioni intese a concretare decisioni o a rilasciare dichiarazioni, le loro conclusioni dovrebbero essere iscritte in un processo verbale, che dovrebbe essere elaborato e diffuso sotto la responsabilità della Presidenza.

*E) Partecipazione di alti funzionari*

Si è generalmente convenuto che negli scambi di opinioni siano il più possibile riservati e che la partecipazione sia limitata come avviene attualmente.

III. — JET

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di proseguire, in collaborazione con la Commissione, i loro sforzi in modo da giungere ad una decisione sulla sede del JET per il Consiglio dei ministri del 26 luglio.

IV. — EUROPA PIÙ TRENTA

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli esteri di prendere in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione concernenti la relazione sull'Europa più trenta.

V. — PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio europeo ha discusso alcuni problemi sorti per quanto riguarda il Parlamento europeo, compresi i problemi relativi

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla sede e alle retribuzioni, e ha convenuto di rinviarne l'esame ad una delle prossime riunioni.

VI. — POSSIBILITÀ RELATIVE AL COMMERCIO ED ALL'OCCUPAZIONE

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad esaminare il problema dell'influsso dello sviluppo tecnologico sulle possibilità relative al commercio ed all'occupazione a medio ed a lungo termine nella Comunità.

CONSIGLIO EUROPEO  
(Bruxelles, 5-6 dicembre 1977)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

I) *Situazione economica della Comunità*

1. — Il Consiglio europeo ha proceduto ad un ampio scambio di opinioni sulla situazione economica e sociale della Comunità, nel corso del quale ha constatato:

che, benchè i risultati ottenuti in materia di lotta contro l'inflazione e di miglioramento delle bilance dei pagamenti siano apprezzabili, il livello di occupazione rimane estremamente preoccupante, l'espansione della domanda insufficiente ed il grado di utilizzazione delle capacità industriali molto basso;

che, per tali motivi, deve essere fatto il possibile per attuare la strategia della crescita economica, approvata dal Consiglio del 17 ottobre 1977 (Ministri delle finanze e dell'economia).

2. — Il Consiglio europeo ha considerato che l'attuazione di tale strategia debba andare di pari passo con la realizzazione di progressi in direzione dell'*unione economica e monetaria*.

Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione ed accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sulle prospettive dell'UEM.

Esso ha riaffermato l'importanza che annette all'obiettivo dell'UEM.

In questo contesto, esso ha chiesto al Consiglio (Ministri delle finanze e dell'economia) di esaminare in modo approfondito la comunicazione della Commissione.

Esso ha preso atto dell'intenzione della Commissione di menzionare la questione dinanzi al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e nell'ambito delle future conferenze tripartite.

3. — A conclusione del dibattito, il Consiglio europeo, fissa come obiettivi immediati:

il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche;

il rafforzamento della solidarietà monetaria;

lo sviluppo dei mezzi finanziari della Comunità;

la ricerca di soluzioni comunitarie ai problemi strutturali.

4. — Per raggiungere tali obiettivi, il Consiglio europeo ha scelto i seguenti strumenti:

a) per superare una situazione di giustapposizione di obiettivi nazionali, deve essere rafforzata la convergenza delle politiche congiunturali migliorando il coordinamento degli strumenti nazionali di politica congiunturale ed inserendo tali strumenti in un ambito ed in una procedura comunitaria;

b) deve essere favorito il rafforzamento della solidarietà finanziaria predisponendo meccanismi di credito a medio e breve termine;

c) il Consiglio europeo si è pronunciato a favore dello sviluppo dei mezzi finanziari della Comunità, approvando il principio della creazione di un nuovo strumento per la emissione e l'assunzione di prestiti comu-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nitari su base sperimentale, gestiti dalla Banca europea per gli investimenti. Esso ha incaricato il Consiglio (Ministri delle finanze e dell'economia) di esaminare la proposta che la Commissione presenterà al riguardo;

d) allo scopo di adeguare l'apparato produttivo europeo alle nuove condizioni del mercato comunitario e mondiale, si devono cercare le soluzioni ai problemi strutturali che sono comuni a tutti gli Stati membri sempre più a livello comunitario, specialmente per quanto riguarda la siderurgia, il settore tessile e la costruzione navale.

Quanto ai settori in crescita, la Commissione è incoraggiata a presentare la sua relazione prima del mese di luglio 1978.

5. — Il Consiglio europeo ha posto l'accento sull'importanza dei contatti con i *partners* sociali nell'ambito delle conferenze tripartite ed ha chiesto che vengano accelerati i lavori risultati dall'ultima conferenza tripartita.

Il Consiglio europeo ha preso atto dei problemi sollevati dagli importi compensativi monetari nella politica agricola per quanto riguarda i loro effetti finanziari e le loro ripercussioni sull'unità del mercato. Esso si attende che, entro il mese di marzo 1978 il Consiglio riesamini tali problemi sulla base di proposte della Commissione.

Allo scopo di migliorare la situazione economica, il Consiglio europeo ha riaffermato la necessità di una politica per la conservazione dell'energia e di una stabilità dei prezzi del petrolio.

6. — Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare al più presto delle proposte sui problemi delle regioni mediterranee della Comunità.

7. — Dopo uno scambio di opinioni sui rapporti tra la Comunità ed il Giappone, segnatamente sul problema preoccupante delle eccedenze della bilancia giapponese dei pagamenti nel contesto dell'economia

mondiale nel suo insieme, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente della Commissione a proseguire ed intensificare le consultazioni in materia con il Governo giapponese.

## II) *Introduzione dell'unità di conto europea nel bilancio delle Comunità*

L'unità di conto europea sarà introdotta nel bilancio delle Comunità europee a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Si procederà all'adozione e all'esecuzione del bilancio senza tener conto dell'articolo 131.

Le compensazioni finanziarie necessarie ai sensi dell'articolo 131, per il 1978 ed il 1979, saranno effettuate fuori bilancio, con ritmo trimestrale.

I calcoli all'uopo necessari saranno eseguiti dalla Commissione per ciascuno Stato membro secondo l'interpretazione dell'articolo 131 che risulti più vantaggiosa per quest'ultimo.

Tali calcoli comporteranno uno scoperto che sarà finanziato mediante pagamenti fuori bilancio degli Stati membri.

Per stabilire il suo contributo al finanziamento dello scoperto di cui sopra, ciascuno Stato membro potrà scegliere uno dei seguenti criteri:

criterio globale di bilancio;

criterio IVA;

criterio PNL 1976;

criterio proporzionale (parte relativa di ciascuno Stato membro risultante dai calcoli effettuati in applicazione del precedente punto 4).

Le percentuali esatte dei suddetti quattro criteri saranno stabilite dalla Commissione sulla base della tabella presentata al Consiglio europeo la mattina del 6 dicembre 1977.

Il finanziamento del saldo risultante da tale sistema di ripartizione sarà deciso dal Consiglio.



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III) *Fondo europeo di sviluppo regionale*

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo su quanto segue:

1) una programmazione triennale del Fondo europeo di sviluppo regionale, che si configura come segue:

1978: 580 MUCE	} Totale: 1.850 MUCE
1979: 620 MUCE	
1980: 650 MUCE	

2) accordare alla Francia, a beneficio dei DOM, un aumento del 2 per cento della sua quota nazionale, da detrarre dalle quote degli altri Stati membri;

3) incaricare il Consiglio della soluzione degli altri punti in sospeso, compresa la creazione di una sezione fuori quota.

IV) *Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto*

Il Consiglio europeo ha ribadito l'auspicio che l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto abbia luogo durante il periodo maggio-giugno 1978 ed ha preso nota del fatto che otto Stati membri sono in grado di rispettare tale data. Il Consiglio europeo ha preso atto del fatto che il progetto di legge al riguardo si trova dinanzi al Parlamento del Regno Unito, esprimendo l'auspicio che le procedure legislative vengano espletate in tale Paese in tempo utile per consentire il rispetto di questo obiettivo. Esso ha inoltre preso atto della volontà del Governo britannico di fare tutto il possibile per raggiungere tale scopo.

V) *Unione europea*

Conformemente alla decisione presa nella sessione di novembre 1976, il Consiglio

europeo ha esaminato ed approvato le prime relazioni annuali sui progressi compiuti verso l'Unione europea, presentategli dai Ministri degli affari esteri e dalla Commissione.

Esso ha convenuto che saranno pubblicate in un solo documento.

VI) *Fondazione europea*

Il Consiglio europeo ha esaminato la relazione presentata dalla Commissione circa la portata, la natura ed il finanziamento di un'eventuale Fondazione europea.

Il Consiglio europeo ha approvato il principio dell'istituzione di tale Fondazione, invitando la Commissione ed il Consiglio ad esaminare il problema, ciascuno per gli aspetti che lo riguardano, onde consentirgli di adottare nella prossima sessione (aprile 1978) le decisioni concrete relative all'attuazione di tale progetto.

VII) *Ricorso all'articolo 155 del Trattato CEE*

Il Consiglio europeo ha preso nota della relazione della Commissione sulle possibilità offerte dall'articolo 155 ed ha incaricato il Consiglio di esaminare tale punto sulla base di proposte più particolareggiate che verranno presentate in Commissione.

VIII) *Cooperazione giudiziaria*

Il Consiglio europeo ha preso nota con interesse di una comunicazione del Presidente della Repubblica francese in merito ad uno sviluppo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

Esso ha chiesto che siano esaminate attivamente le proposte fatte in materia.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITA EUROPEE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5 E 6 DICEMBRE 1977 SULLE PROSPETTIVE DI UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

I. — NECESSITÀ E ATTUALITÀ DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

L'Unione economica e monetaria, proposta al vertice dell'Aja (1969) costituisce un elemento essenziale del processo continuo che conduce all'unione europea. La sua realizzazione riguarda direttamente ogni cittadino dei nostri Paesi dato il suo impatto sulla crescita, sull'occupazione e sulla stabilità dell'economia europea.

A) *Dal 1972, questo grande progetto ristagna.* Gli obiettivi intermedi che erano stati fissati non hanno potuto essere conseguiti ed il passaggio ad una autentica seconda tappa dell'unione economica e monetaria non ha avuto luogo. Il sistema instaurato in campo monetario raggruppa ormai solo una parte degli Stati membri.

Nel contempo, la crisi economica e finanziaria risultante dal rincaro del petrolio ha aggravato le differenze e gli squilibri in seno ad una Comunità in via di ampliamento. Ne è risultato un'accentuazione delle divergenze di competitività, della maggiore o minore capacità di resistere all'inflazione o di soddisfare rapidamente ed efficacemente una domanda interna ed esterna in piena evoluzione. Tali divergenze sono all'origine di scarti crescenti fra i risultati dei nove Stati: in quattro anni, dal 1974 al 1977, l'aumento dei prezzi più del 10 per cento, mentre l'andamento spesso contrastato dei tassi di cambio rendeva impossibile qualsiasi coesione monetaria. Dappertutto, tuttavia, dopo un lungo periodo di piena occupazione, la disoccupazione è aumentata senza sosta e raggiunge oggi la cifra di sei milioni di lavoratori.

La costruzione comunitaria ha subito il contraccolpo di tali avvenimenti. La divisio-

ne della Comunità in zone monetarie mediocrementemente coordinate si è perpetuata; l'andamento divergente delle monete ha compromesso l'unità dei prezzi agricoli e la loro libera circolazione. La stessa unione doganale, preservata nell'essenziale, continua ad essere minacciata dalle tentazioni di ricompartimentazione.

B) *Le cause del ristagno dell'unione economica e monetaria sono molteplici.* La crisi monetaria, prolungata da quella petrolifera, ha avuto un ruolo determinante. Ma gli avvenimenti esterni non spiegano tutto. La crisi ha rivelato che la solidarietà non si improvvisava e che era opportuno definire i meccanismi ed organizzarne le strutture prima che sorgessero le difficoltà. Dovendo affrontare situazioni nuove, gli Stati membri sono stati portati ad adottare politiche autonome, sottovalutando nel contempo il loro grado di interdipendenza e le possibilità offerte da una azione comune.

C) *Questa constatazione non deve condurre alla inazione ed alla passività:* la crisi non condanna il tentativo di unione economica e monetaria. Al contrario, sussistono oggi ragioni supplementari per progredire questa impresa.

L'interpenetrazione delle economie degli Stati membri è una realtà; più della metà delle esportazioni degli Stati membri è destinata agli altri Stati della Comunità. Nessuno Stato membro può negare questa realtà, nè sperare trovare nei mercati terzi un surrogato a quello spazio economico integrato che è la Comunità. Le minacce che pesano sulle realizzazioni comunitarie ed i pericoli del protezionismo, la cui conseguenza sarebbe l'inazione, costituiscono pertanto oggi una delle ragioni più importanti per proseguire l'unione economica e monetaria.

Il ritorno ad una crescita stabile ed a un alto livello di occupazione è ostacolato da importanti problemi strutturali, specie nel settore energetico nonché in diversi grandi settori industriali, le cui attuali strutture non sono adattate nè alle nuove condizioni della domanda, nè alle conseguenze di una nuova ripartizione internazionale del lavoro.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi problemi richiedono politiche definite su scala comunitaria, poichè esse riguardano l'avvenire stesso di tutti gli Stati membri.

L'eventuale ampliamento della Comunità a seguito dell'adesione della Grecia, del Portogallo e della Spagna potrebbe costituire, se nessun progresso decisivo fosse realizzato nel frattempo nell'unione economica e monetaria, un fattore di indebolimento e di diluizione. L'esistenza di un simile rischio — che nè i nove Stati membri, nè i Paesi candidati vogliono correre — rappresenta uno dei motivi principali per progredire, senza attesa, verso l'Unione economica e monetaria.

In maniera più generale, l'UEM, ed il processo che ad essa conduce, saranno nel prossimo avvenire ed a medio termine, un elemento essenziale per ristabilire la situazione economica generale: occupazione, prezzi, pagamenti esterni. Gli equilibri economici fondamentali sono oggi compromessi. È questa sfida che la Comunità può aiutare ad accettare:

senza dispensare gli agenti economici dalle discipline e dagli sforzi necessari, la UEM, e gli sviluppi che ad essa conducono, contribuiranno, aumentando l'efficacia della politica di gestione della domanda, ad una maggiore stabilità dei prezzi nella Comunità;

dando pieno effetto al gioco di un grande mercato in via di completamento, l'UEM permetterà di ritrovare più facilmente una crescita durevole ed un livello soddisfacente dell'occupazione.

A termine, l'unione monetaria dell'Europa, seconda potenza economica e prima potenza commerciale del mondo, permetterebbe alla Comunità di svolgere un ruolo attivo, se non determinante, per il riordinamento del sistema monetario internazionale.

Così, nel suo sviluppo e nel suo compimento, l'UEM, atto storico, potrebbe contribuire in modo decisivo alla realizzazione dell'obiettivo comune di stabilità e di crescita.

## II. — RIFLESSIONI SUL METODO

a) La crisi non basta a spiegare i fallimenti nel tentativo dell'unione economica e monetaria. Per contro, essa ne rinforza le giustificazioni. Occorre quindi valutare se è in causa la maniera di affrontare il problema. Due approcci sono stati considerati in passato:

perseverare nel metodo progressivo ed intensificarlo; si tratta di migliorare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, di proseguire l'integrazione del mercato, e di attuare politiche e strumenti comuni, volti a portare rimedio agli squilibri strutturali e regionali;

decidere di accelerare l'integrazione e di consolidare le condizioni del trasferimento alla Comunità di competenze significative nei settori economico e monetario.

Questi due approcci sono complementari. Il primo acquista tutto il suo senso soltanto se inserito in un quadro che ne precisi chiaramente la finalità. Inversamente, il secondo approccio, necessario a termine, non è attualmente realizzabile.

La Commissione propone quindi di combinarli e di preparare, con un'insieme di azioni, i progressi decisivi che permetterebbero di completare l'unione.

b) Questa riflessione indica la seguente linea di azione:

l'obiettivo deve essere riaffermato, dando così prospettive all'azione comune;

nel periodo che sta per iniziare, gli Stati membri devono manifestare la loro determinazione con azioni concrete, preparando così i salti qualitativi che, in seguito, suggelleranno l'unione;

si devono trarre gli insegnamenti dal passato, cioè prevenire i rischi di dispersione, di ritardo e di smobilitazione inerenti a qualsiasi politica basata sulla perseveranza e la continuità piuttosto che sulle decisioni spettacolari, rischi di cui l'Europa fa ogni giorno l'esperienza.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) In queste condizioni, la Commissione propone pertanto al Consiglio europeo un programma di azione quinquennale, da precisare annualmente.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio europeo, dopo aver esaminato e valutato i risultati ottenuti ed i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi generali, approvarebbe il piano di azione per l'anno successivo.

Oltre alla flessibilità (definizione annua dei piani di azione all'interno di un quadro generale fissato per cinque anni), questo metodo avrebbe il vantaggio di assicurare al più alto livello il controllo e l'impulso politico permanente, senza i quali nessun programma ha probabilità di riuscire.

La Commissione si propone, d'altro canto, di proseguire le sue riflessioni sui differenti aspetti — monetari, fiscali e finanziari — dei salti qualitativi necessari, ad un certo momento, per la realizzazione dell'unione economica e monetaria.

### III. — PROGRAMMA DI AZIONE

#### A) *La convergenza*

Il primo obiettivo da perseguire nel periodo di cinque anni è di realizzare tra le economie degli Stati membri una convergenza durevole, caratterizzata da un più grande successo nella lotta contro l'inflazione, da situazioni di bilancia dei pagamenti più equilibrata, da una stabilizzazione dei rapporti di cambio e dal ritorno ad una crescita sostenuta, premessa di un miglioramento della situazione dell'occupazione.

Quest'obiettivo è ambizioso. Esso deve tuttavia essere perseguito, dato che la coerenza delle politiche è una condizione per preservare le realizzazioni comunitarie ed un elemento necessario a qualsiasi sviluppo audace verso l'unione economica e monetaria.

Questo obiettivo non implica d'altronde né l'identità delle politiche, né l'uguaglianza delle evoluzioni economiche. Presuppone,

tuttavia, che gli Stati membri abbiano una concezione comune della gerarchia degli obiettivi in politica economica e diano, in particolare, priorità alla lotta contro l'inflazione, soprattutto per motivi di giustizia sociale, di competitività e di sicurezza della occupazione.

a) *Il rafforzamento della coordinazione delle politiche congiunturali* è un primo mezzo per raggiungere una più completa padronanza dell'andamento della domanda, grazie ad un migliore utilizzo degli strumenti di politica economica.

Questo impegno deve appoggiarsi innanzi tutto su un'estensione del campo di applicazione degli attuali meccanismi di coordinamento in materia di bilancio, monetaria e di cambio, ciò che implica l'indicazione degli obiettivi che ogni Stato membro si assegnerebbe in questi differenti settori.

La Commissione ha chiesto del resto che tali miglioramenti siano accompagnati da un più stretto controllo delle realizzazioni durante l'anno, mediante una rassegna più metodica e più regolare dell'attuazione degli obiettivi intermedi fissati di comune accordo e grazie ad una riflessione sulle differenze registrate e sulle eventuali correzioni di politica economica.

Soltanto un impulso politico permanente può assicurare l'efficacia, la credibilità e, in definitiva, il successo delle procedure di coordinazione. La Commissione chiede quindi al Consiglio europeo di manifestare chiaramente, con l'approvazione di questi orientamenti generali, la sua volontà di assicurare la coerenza e la compatibilità delle politiche nazionali, sia nella fase della concezione che in quella dell'esecuzione, attraverso il loro inserimento in un quadro comunitario. Il Consiglio europeo esaminerebbe, nella sua ultima riunione di ogni anno, le condizioni di attuazione di questi orientamenti ed i risultati ottenuti.

b) *Nella ricerca di una migliore convergenza, il ritorno ad una più grande coesione delle monete europee costituisce una seconda linea di azione.* Alterare il sistema intracomunitario di cambio è fuori discussione.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il serpente rimane un elemento essenziale di stabilizzazione in seno alla vasta zona europea di scambi; continua ad essere inoltre uno strumento di rigore economico per gli Stati membri che possono accettarne i vincoli, nonchè una struttura atta ad accogliere le monete che hanno dovuto abbandonarlo.

In un primo tempo, l'obiettivo deve essere di giungere ad integrare tutte le monete in un medesimo sistema comunitario di disciplina e di solidarietà adattato alle possibilità di ogni economia. Questo sistema avrebbe tre componenti principali: delle norme di comportamento ed una solidarietà rafforzata, accompagnata da una condizionalità effettiva.

Le norme di comportamento devono permettere alle autorità monetarie degli Stati membri rimasti fuori dal serpente di condurre una politica di cambio compatibile e concorde con gli altri obiettivi di politica economica definiti in comune.

Il riconoscimento e lo sviluppo di un sistema europeo di diritti ed obblighi reciproci ha senso soltanto se è sostenuto da uno sforzo di solidarietà che permetta di alleviare le difficoltà dei Paesi più esposti e di dissuaderli dal ricorrere a misure unilaterali. Questa constatazione conferma la validità dei meccanismi già esistenti, come i prestiti comunitari per il sostegno delle bilance dei pagamenti, e porta ad ammettere la necessità di un potenziamento progressivo di alcuni di essi, come è stato del resto suggerito dalla Presidenza belga per quanto riguarda il sostegno a breve termine ed il concorso a medio termine.

Il carattere condizionale di questi concorsi finanziari dovrebbe essere considerato non soltanto come la naturale contropartita della solidarietà e come una garanzia politica per coloro che vi contribuiscono, ma anche come uno strumento di ritorno alla convergenza. A questo scopo, la sorveglianza del rispetto delle condizioni di politica economica dovrebbe essere notevolmente rafforzata, in particolare mediante esami più frequenti effettuati in comune nel corso del periodo.

La Commissione ha intenzione, altresì, di studiare l'interesse di una moneta parallela. Potrebbe essere utile, ad esempio, estendere — secondo modalità da precisare — l'uso dell'unità di conto europea ad altri settori oltre che alle finanze comunitarie, e specialmente al mercato internazionale dei capitali ed a certi contratti internazionali a lungo termine.

Infine, durante il periodo considerato, ed al massimo alla fine di esso, le responsabilità ed i mezzi del FECOM devono essere ampliati per permettergli di assicurare la coerenza delle politiche monetarie interne e contribuire alla gestione dei mercati dei cambi.

c) Per facilitare la convergenza e consolidare l'integrazione si dovrebbe avere, nel periodo di cinque anni che sta per iniziare, *uno sviluppo dei mezzi finanziari messi a disposizione della Comunità nei vari settori in cui questa può realizzare risultati migliori di quelli ottenibili da parte di ciascun Stato membro oppure contribuire, attraverso l'azione redistributiva del bilancio comunitario, alla riduzione degli squilibri interni. Si tratta essenzialmente, in un primo tempo:*

della politica regionale (è importante che sia presa una decisione positiva sulle proposte della Commissione relative al Fondo regionale);

della politica sociale;

della politica industriale;

della politica energetica.

In alcuni di questi settori, che corrispondono ad azioni permanenti, lo strumento del bilancio, appoggiato da proposte d'azione comune fatte dalla Commissione, fornisce il quadro naturale del programma annuo.

La Comunità dispone d'altro canto di strumenti di assunzione ed erogazione di prestiti atti a facilitare il finanziamento di investimenti prioritari. Un contributo proprio supplementare della Comunità è inoltre giustificato, sia per poter eseguire i nuovi compiti sopra indicati, sia per appor-  
tare a certi progetti il completamento fi-

nanziario che ne renderebbe possibile la realizzazione. La Commissione ha perciò proposto, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo, la creazione di un nuovo strumento finanziario a finalità strutturale basato sull'assunzione di prestiti e destinato a finanziare programmi di investimento di comune interesse; essa attende dal Consiglio una decisione positiva.

I fabbisogni comunitari, quali sono stati descritti, resteranno di molto inferiori a quelli di qualunque Stato federale. Bisogna, tuttavia, rendersi conto che non è possibile realizzare progressi sulla via dell'integrazione dei mercati e dell'unione economica e monetaria senza assicurare trasferimenti di risorse più importanti di quelli attuali, ma non tali da accrescere la parte della spesa pubblica totale nel prodotto interno lordo.

#### B) Il mercato unico

La Commissione propone di compiere in cinque anni i progressi nell'attuazione del mercato unico che sono necessari per l'avviamento dell'unione economica e monetaria.

La realizzazione di questi progressi non implica che il mercato comune sarebbe completamente paragonabile al mercato nazionale di ogni Stato membro. Sussisteranno ancora differenze assai importanti nelle legislazioni commerciale, sociale e fiscale. Ma l'unità del mercato si impone ogniqualvolta le legislazioni e le pratiche nazionali rappresentano, a causa della loro disuguaglianza, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi, oppure un onere supplementare per l'attività delle imprese.

a) Uno sforzo particolare deve essere fatto nel settore fiscale, specialmente — ma non esclusivamente — per quanto riguarda la fiscalità indiretta. Il recente completamento dei lavori relativi all'armonizzazione della base imponibile dell'IVA permette infatti di intraprendere nuovi progressi.

È anzitutto necessario che l'esame delle proposte già presentate dalla Commissione in materia di armonizzazione fiscale sia proseguito a ritmo accelerato in modo da giun-

gere, per quanto possibile, alla loro approvazione nel corso del 1978. Si tratta, in particolare, dell'armonizzazione delle accise che sono all'origine di numerose distorsioni di concorrenza.

Inoltre, la Commissione esaminerà le altre misure necessarie alla realizzazione del mercato unico. In relazione all'IVA, la Commissione esaminerà le condizioni necessarie per una armonizzazione progressiva del numero di aliquote utilizzate nei diversi Stati membri, e dei diversi livelli di aliquota applicabili alle merci ed ai servizi. La Commissione esaminerà anche la possibilità di costituire zone verso le quali le aliquote concernenti la fiscalità indiretta dovrebbero convergere.

In funzione dei progressi realizzati, la Comunità si pronuncerebbe, al più tardi alla fine del periodo di cinque anni, sui provvedimenti da adottare per giungere alla soppressione delle frontiere fiscali.

b) In materia di libera circolazione dei beni e dei servizi, la Commissione propone al Consiglio:

di adottare, sin dal 1978, un programma di semplificazione dei regolamenti doganali, e di armonizzazione in materia di legislazione e pratiche doganali;

di proseguire con vigore l'applicazione del programma di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, fissando le necessarie priorità;

di avviare una effettiva apertura dei mercati pubblici, e di proseguire nell'istituzione di un ambiente (diritto delle società e diritto commerciale) favorevole all'attività delle imprese europee;

di attuare un mercato comune dei servizi nel settore finanziario (specie assicurazioni e banche).

La Commissione, inoltre, intende proseguire in una azione energica contro qualsiasi misura nazionale che avrebbe un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari.

c) La realizzazione di una completa liberazione dei movimenti interni di capitali, accompagnata da un regime comune nei con-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fronti dei Paesi terzi, costituisce uno degli elementi essenziali di un'unione economica e monetaria. La Commissione farà delle proposte volte a favorire la libertà dei movimenti di capitali, parallelamente all'azione intrapresa per la convergenza delle economie.

d) Oltre agli sviluppi della politica agricola in corso, la Commissione ha proposto la soppressione graduale degli *importi compensativi monetari*, la cui permanenza falsa profondamente le condizioni di funzionamento dei mercati agricoli. I progressi scontati nella convergenza delle situazioni monetarie saranno un elemento essenziale di riuscita in questa impresa, che costituisce uno dei maggiori obiettivi del periodo.

e) Il pieno esercizio del *diritto di stabilimento* deve essere assicurato, sia per ragioni economiche che per dimostrare la realtà della comune appartenenza all'Europa. Sarebbe quindi opportuno eliminare rapidamente gli ultimi ostacoli esistenti in questo campo.

C. — *I Problemi strutturali e sociali.* Le nuove mutazioni necessarie al mantenimento della competitività dovranno essere attuate in un contesto meno favorevole al proseguimento della crescita ed in una situazione occupazionale estremamente difficile. Tutti gli Stati membri condividono gli stessi obiettivi specifici che si sono progressivamente imposti: ampliamento e modifica dello *stock* di capitale, indipendenza energetica, competitività nel quadro di una nuova organizzazione internazionale del lavoro.

Un intervento comunitario è dunque necessario, non solo perchè i problemi sono comuni, ma anche perchè la Comunità può e deve aiutare a percepirla e risolverli nell'ambito delle sue responsabilità proprie (mantenimento di un grande mercato, gestione della politica commerciale, competenza in materia di aiuti).

Su un piano più generale essa può contribuire all'elaborazione di una strategia globale di mutazioni settoriali, sulla base di una analisi comune della situazione attuale dei

settori e della loro prevedibile evoluzione. Si tratta in particolare:

di assicurare una migliore informazione reciproca degli Stati membri;

di verificare la concordanza tra evoluzioni ed obiettivi macroeconomici determinati in altra sede;

di prevenire le difficoltà che il nuovo orientamento della domanda può far sorgere in un certo settore.

La Commissione conta, così, di sviluppare rapidamente, con l'aiuto delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni professionali, un « quadro di comando settoriale » per migliorare la conoscenza, ancora molto imperfetta, delle strutture del mercato europeo.

a) Spetta innanzitutto alla Comunità di evitare, nelle *industrie colpite più gravemente* dalla crisi, che le reazioni degli Stati membri abbiano un carattere disordinato o puramente difensivo (moltiplicazione di sistemi di aiuto incompatibili con le regole del Trattato, protezionismo manifesto o occulto, eccetera), ed esercitare un'azione positiva con i mezzi di cui dispone. L'azione intrapresa dalla Commissione nel settore della siderurgia all'interno della Comunità come nelle relazioni commerciali con i Paesi terzi è un buon esempio. Altri due comparti — costruzione navale e tessili — richiedono sin da ora un intervento comunitario, di cui la Commissione ha precisato o preciserà i differenti aspetti davanti al Consiglio.

b) Nonostante che le prospettive immediate siano preoccupanti, esistono, sia nell'industria che nei servizi, dei *settori di crescita* il cui sviluppo sosterrà a medio termine l'espansione e l'occupazione (energia, aeronautica, telecomunicazioni, informatica, elettronica).

La Comunità deve provvedersi dei mezzi necessari per assumere il suo ruolo di potenza economica nei settori a tecnologia avanzata, che possono svilupparsi soltanto grazie alle risorse ed al mercato di un continente. Questo dibattito, complicato da pro-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blemi di concorrenza e di mercato, nonché da una preoccupazione esagerata del « giusto ritorno », non è mai stato veramente avviato. La Commissione presenterà prima del luglio 1978 un rapporto contenente i dati del problema.

c) La definizione di una *politica energetica* è una necessità per l'Europa, che deve ridurre la sua dipendenza verso l'esterno ed assicurare, pur stimolando la sua crescita, i considerevoli investimenti che sono richiesti in questo settore, ed attenuare le ineguaglianze fra Stati membri per quanto riguarda le importazioni di petrolio. Si tratta quindi di assicurare:

la definizione di orientamenti ed azioni comuni in materia di economie di energia;

lo sviluppo dell'energia nucleare in condizioni effettive di indipendenza, nonché di altre fonti alternative di energia;

la creazione di un vero mercato comune dell'energia, nel quale le condizioni di formazione dei costi e la loro trasparenza risponderebbero a regole comunitarie;

un contributo al finanziamento degli investimenti che saranno necessari;

la partecipazione della Comunità al dialogo avviato a livello mondiale.

d) Nel campo degli *investimenti pubblici*, l'istituzione, poi la realizzazione, di uno schema di infrastrutture di interesse europeo, contribuirebbero al complemento del mercato comune e fornirebbero una riserva di progetti disponibili per le azioni congiunturali.

Le modalità nazionali di stimolo degli investimenti privati devono ugualmente essere sottoposte a regole comunitarie precise, in modo da assicurare la coerenza delle scelte ed evitare distorsioni di concorrenza.

e) Il programma sopra tracciato favorirà il miglioramento dell'occupazione, perchè accelererà il ritorno alla crescita e faciliterà l'adattamento delle strutture. Esso deve essere accompagnato da una *politica sociale*, che appoggi gli sforzi degli Stati membri volti a creare posti di lavoro nei settori d'avvenire, ad adattare le strutture occupazionali esistenti ai nuovi dati economici, a portar

rimento ai problemi delle categorie, specialmente a quelli dei giovani, delle donne.

Questi obiettivi saranno perseguiti nel quadro di un programma di azione sociale e conformemente agli obiettivi generali di politica economica.

La Comunità deve, in particolare, sviluppare una strategia comune per migliorare la struttura del reddito. La Commissione proporrà la definizione di un limite minimo di protezione sociale, ciò che favorirà l'armonizzazione dei sistemi sociali nazionali. Essa proporrà inoltre alcuni elementi-quadro comuni in materia di diritto dei lavoratori, di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro, che potrebbero figurare nelle convenzioni collettive.

Sarà opportuno, parallelamente, far progredire i lavori in corso sulla partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell'impresa.

L'attuazione di questi diversi obiettivi dipende largamente dall'azione delle parti sociali. Essa può tuttavia essere facilitata da un'azione a livello comunitario. La Conferenza tripartita costituisce un primo passo in questa direzione. In maniera più generale, sarà opportuno dare un impulso determinante alle altre forme di concertazione comunitaria.

## CONCLUSIONI

Il proseguimento dell'Unione economica e monetaria deve apportare un contributo decisivo alla realizzazione dell'obiettivo comune di stabilità e di crescita. Essa rafforzerebbe la coesione comunitaria nel momento in cui si aprono le prospettive di un nuovo allargamento. La sua attuazione sarebbe determinante per il riordinamento del sistema monetario internazionale.

Il programma proposto a tal fine è, nel suo dettaglio, di natura tecnica. Nel suo principio è eminentemente politico e deve essere tradotto in atti: lo sforzo, nei prossimi cinque anni, dovrà dirigersi sulla convergenza delle economie, sull'attuazione del mercato unico e sullo sviluppo di politiche rispondenti ai problemi strutturali e sociali della Comunità.



Impegnandosi su questo programma, e contrallandone ogni anno l'esecuzione, il Consiglio europeo manifesterà l'importanza che annette all'avviamento dell'Unione economica e monetaria con il ricorso ad una politica molto concreta nel suo contenuto quotidiano, ma determinante nei suoi obiettivi e nelle sue ambizioni per l'avvenire in Europa.

**RELAZIONE DEI MINISTRI  
DEGLI AFFARI ESTERI AL CONSIGLIO  
EUROPEO DEL 5-6 DICEMBRE 1977  
IN MERITO ALL'UNIONE EUROPEA**

Il Consiglio europeo, riunito all'Aja il 29 e 30 novembre 1976, dopo aver esaminato il rapporto sull'Unione europea presentato dal signor Tindemans e le conclusioni dei Ministri per gli affari esteri, ha invitato questi ultimi a riferirgli annualmente in merito ai risultati conseguiti ed i progressi realizzabili a breve termine nei diversi settori dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo ha altresì definito una concezione comune di Unione europea, che si risolve nel rafforzamento della solidarietà concreta dei nove Stati membri e dei loro popoli, tanto sul piano *interno* che nei loro rapporti con l'*esterno*, come dimostra l'attrazione esercitata dalla Comunità. Esso ha constatato la necessità di porre gradualmente a disposizione dell'Unione gli strumenti e le istituzioni che necessitano alla sua azione. Esso ha considerato che l'Unione europea dovrà manifestarsi effettivamente nella *vita quotidiana* degli individui.

La presente relazione vuole esporre i progressi realizzati, o realizzabili a breve termine, nelle varie direzioni indicate dal Consiglio europeo.

**1. SOLIDARIETÀ INTERNA**

Il Consiglio europeo ha precisato che l'Unione europea dovrà edificarsi progressivamente, consolidando e sviluppando il patrimonio comunitario e assumendo i Trattati esistenti come base di nuove politiche.

Non occorre rilevare quanto, in un periodo caratterizzato da gravi difficoltà economiche e sociali e da un'evoluzione spesso divergente delle economie nazionali, la Comunità sia ostacolata nel consolidare e sviluppare il proprio patrimonio.

Nondimeno sono stati realizzati progressi. A titolo di esempio, nel corso dell'anno che sta per concludersi la Comunità ha definito il regime delle risorse proprie in materia di IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo. Essa sta riesaminando il Fondo regionale ed il funzionamento del Fondo sociale (trattasi per l'appunto dei due settori di attività dei quali il Consiglio europeo dell'Aja aveva posto in rilievo l'importanza). La politica della ricerca ha ricevuto un nuovo impulso mediante la decisione di costruire il JET, che fornirà alla Comunità un ragguardevole strumento di ricerca in materia di fusione termonucleare controllata. Il programma di ricerca della Comunità per gli anni 1977-80 è stato messo a punto ed è divenuto operativo.

D'altra parte, i Trattati esistenti fungono effettivamente da base per lo sviluppo di politiche comuni. Nel 1977 ciò è avvenuto nel settore della pesca, nel quale sono stati realizzati progressi con l'instaurazione di un regime comunitario nella zona delle 200 miglia, sia per i pescatori della Comunità, sia per quelli appartenenti a paesi terzi. Analogamente, dinanzi alla gravità della crisi, si stanno delineando gli elementi di una politica industriale della Comunità, soprattutto per l'industria siderurgica, il settore tessile e la costruzione navale. Si sono altresì realizzati progressi nel settore della politica energetica.

Lo scorso anno il Consiglio europeo non ha ommesso di sottolineare quanto la realizzazione dell'Unione economica e monetaria fosse fondamentale per il consolidamento della solidarietà comunitaria e per la creazione dell'Unione europea. In questo settore, senza dubbio il più complesso tra quelli oggetto della costruzione europea, il Consiglio non è rimasto inattivo poichè ha esaminato il rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie e di bilancio e dei meccanismi di credito a breve e a medio termine. Ha

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inoltre adottato gli orientamenti di politica economica in previsione dell'elaborazione dei bilanci pubblici del 1978, nonché il quarto programma di politica economica a medio termine. Dal canto suo, la Commissione ha presentato proposte in materia di prestiti e di investimenti nella Comunità, sottoponendo al Consiglio europeo nuove considerazioni sulle prospettive dell'Unione economica e monetaria.

Da quanto precede risulta che, quando esaminerà la presente relazione, il Consiglio europeo dovrà vagliare documenti provenienti sia dalla Commissione che dal Consiglio, che riguarderanno i principali aspetti dello sviluppo interno delle Comunità. Grazie a tali documenti, esso potrà prendere atto dei progressi compiuti ed eventualmente indicare le direzioni prioritarie della nostra futura azione nell'attuazione dell'Unione europea.

## 2 SOLIDARIETÀ ESTERNA

La solidarietà concreta degli Stati membri nei confronti del mondo esterno ha la possibilità di manifestarsi sia per quanto riguarda le materie comprese nei Trattati, sia per quelle che non sono da questi contemplate. Si constata infatti una tendenza, sempre più spiccata, dei Nove ad esprimersi con una unica voce nel settore della politica estera.

Per quanto riguarda le materie contemplate dai Trattati, la Comunità in quanto tale è sempre più frequentemente rappresentata nelle sedi internazionali in cui sono discussi problemi di sua competenza.

Il Consiglio ha deciso che, analogamente a quanto è avvenuto per la decisione del Consiglio europeo di Roma del 25-26 marzo 1977 relativa alla riunione di Downing Street tenutasi il 7 maggio 1977, in occasione delle future riunioni al Vertice su materie economiche riguardanti l'occidente, la Presidenza ed il Presidente della Commissione saranno invitati a partecipare alle sedute nel corso delle quali verranno discussi argomenti di competenza comunitaria. Le medesime disposizioni si applicheranno alle riunioni pre-

paratorie ed alle riunioni conclusive « follow-up »).

La presenza e il ruolo della Comunità nella vita internazionale è peraltro sempre meglio compresa dai nostri *partners*, ed anche dagli Stati che inizialmente rifiutavano di trattare con la Comunità. Una dimostrazione si è avuta, nel corso del 1977, con i negoziati sulla pesca tra la Comunità e taluni paesi dell'Est, nonché attraverso i primi contatti tra la CEE ed il COMECON, a livello ministeriale. D'altra parte, come per l'America latina, è stato avviato un dialogo con i paesi dell'ASEAN. Infine, è in corso di negoziato un accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese.

In materia di politica estera, grazie alla cooperazione politica esistente tra i nove Governi, questi sono spesso indotti ad esprimersi in comune, o previo coordinamento, sulla scena internazionale. I nove hanno esposto posizioni comuni alla conferenza di Lagos contro l'apartheid. Essi hanno istituito una concertazione permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riuscendo così a divenire un importante interlocutore in tutti i dibattiti che vi si tengono.

In previsione della riunione di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione, essi hanno presentato, secondo la consuetudine instaurata con successo al momento della CSCE, posizioni comuni ed hanno coordinato strettamente gli interventi e le iniziative.

Essi hanno reso noti i loro punti di vista comune su scottanti problemi dell'attualità internazionale, segnatamente con la dichiarazione sul Medio Oriente resa dal Consiglio europeo il 29 giugno 1977.

Essi hanno convenuto della necessità di definire e di adottare un atteggiamento concertato più risoluto nei confronti dell'Africa del Sud, ponendo l'accento su iniziative concrete, per incitare questo paese ad abbandonare la politica dell'apartheid. A tal fine essi hanno adottato un codice di comportamento per le proprie imprese impiantate nell'Africa del Sud.

Numerose iniziative comuni hanno permesso ai Nove di esporre le proprie posizioni a Governi di paesi terzi.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati mantenuti i contatti regolari con gli Stati Uniti tramite le procedure convenute, ed anche con alcuni altri paesi industrializzati.

Durante gli ultimi mesi il dialogo euro-arabo è stato proseguito ed ha registrato progressi.

Sia nell'ambito comunitario, sia esternamente ad esso, i nostri Stati prendono via via la consuetudine di agire insieme e di esprimersi con una sola voce. In proposito il 1977 è risultato soddisfacente. Tale evoluzione è lungi dall'essere conclusa e deve essere attivamente proseguita durante i prossimi anni, ma, secondo il voto formulato dal Consiglio europeo dell'Aja, essa porta gradatamente alla ricerca di una politica esterna comune che costituirà un elemento base dell'Unione europea.

### 3. ISTITUZIONI

Nel novembre 1976 i Capi di Governo ribadivano la volontà di potenziare l'autorità e l'efficacia delle Istituzioni comunitarie, incoraggiando l'adesione dei popoli a tali Istituzioni, e confermavano la funzione direttiva del Consiglio europeo.

Negli ultimi mesi sono stati compiuti determinati passi in questa direzione.

Un documento interno, adottato a Londra in giugno, ha definito il compito, le modalità di funzionamento, di preparazione e di decisione del Consiglio europeo, nonché le modalità di adozione delle sue conclusioni. Tutte queste norme rafforzano l'autorità e l'efficacia del Consiglio europeo e confermano il ruolo di coordinamento svolto dai Ministri degli affari esteri nella preparazione di tali riunioni.

Nel medesimo intento i Ministri degli affari esteri hanno preso la consuetudine di esaminare due volte per semestre un documento (detto « Marlia ») che ha lo scopo di fornire un resoconto dei lavori effettuati dai vari Consigli settoriali, il che permette nel contempo una maggior convergenza degli sforzi ed una migliore visione globale.

L'efficacia del Consiglio dei ministri è stata incrementata mediante norme di proce-

dura, adottate in una riunione informale dei Ministri degli affari esteri a *Leeds Castle* in maggio, norme destinate a potenziare il ruolo della Presidenza nella fissazione dell'ordine del giorno, a rafforzare la funzione del Comitato dei rappresentanti permanenti e, limitando il numero dei partecipanti alle sessioni del Consiglio, a favorire il processo decisionale.

I Ministri hanno preso la consuetudine di risolvere, qualora l'attualità lo richieda, i problemi di cooperazione politica in occasione delle riunioni del Consiglio. Questa attenuazione della tradizionale distinzione tra riunioni del Consiglio e riunioni ministeriali di cooperazione politica — pur sempre nel rispetto delle procedure in vigore — contribuisce senz'altro ad una maggiore efficacia del meccanismo di decisione. Restando su questo tema, si è notato un leggero aumento del ricorso al voto di maggioranza in seno al Consiglio.

Quanto all'adesione dei popoli alle Istituzioni europee, essa migliorerà notevolmente grazie all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. La maggioranza degli Stati ha già preso le necessarie disposizioni per l'entrata in vigore dell'Atto del 20 settembre 1976 e permettere quindi l'organizzazione di queste elezioni nella primavera del 1978. Il Consiglio europeo dovrà fare il punto della situazione in proposito.

Il rafforzamento dell'apparato istituzionale europeo andrà proseguito in futuro tenendo conto, in *primis*, delle prevedibili conseguenze di un allargamento delle Comunità. In proposito, i Ministri degli affari esteri e la Commissione hanno già proceduto a scambi di opinioni informali.

### 4. L'EUROPA DEI CITTADINI

I Capi di Governo ritengono che l'Unione Europea debba tradursi effettivamente nella vita quotidiana dei singoli, concorrendo alla protezione dei loro diritti e al miglioramento del loro ambito di vita.

La dichiarazione congiunta dell'aprile scorso da parte delle Istituzioni europee (Consiglio, Commissione e Parlamento) relativa al-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la protezione dei diritti fondamentali va quindi vista alla luce di questa preoccupazione. Si trattò infatti di ribadire nella forma più solenne l'importanza che le Istituzioni europee annettono alla protezione dei diritti dell'uomo.

Il progetto di dichiarazione sulla democrazia in seno alla Comunità, su cui il prossimo Consiglio europeo potrebbe doversi pronunciare, si situa sulla stessa falsariga, dato che si tratta di proteggere, l'esercizio dei diritti politici dei cittadini.

Anche la protezione fisica delle persone rientra nell'ambito della cooperazione tra i Nove.

L'idea di una Fondazione europea è stata ripresa, nel marzo 1977, dal Consiglio Europeo di Roma, in un collegamento con la celebrazione del 20° anniversario del Trattato. La Commissione è stata incaricata di estendere una relazione sulla natura, il carattere e il finanziamento di siffatta fondazione. Tale relazione verrà presentata al prossimo Consiglio Europeo.

Altre iniziative andranno prese in futuro per rendere più sensibile nella vita quotidiana dei singoli la realtà della costruzione europea. Sono attualmente all'esame determinati fascicoli, per esempio nei settori della istruzione e della formazione professionale, della protezione dell'ambiente, della circolazione delle persone e degli interessi dei consumatori. Tali problematiche incontrano spesso ostacoli la cui gravità non va sottovalutata, pur risultando marginale rispetto all'obiettivo generale perseguito. Sarebbe utile che il Consiglio Europeo riaffermasse l'interesse che annette all'Europa dei cittadini chiedendo che venga affrettato lo studio delle pratiche che vi si riferiscono.

**CONCLUSIONE**

Come indicato a varie riprese dai Capi di Governo, la costruzione dell'Unione Europea costituisce un'opera progressiva e di ampio respiro. Da quando se ne parlò per la prima volta al termine della Conferenza dei Capi di Governo a Parigi nel 1972, la conce-

zione di un'Unione Europea è andata precisandosi e in questa direzione si sono compiuti progressi grazie soprattutto alla relazione presentata al Consiglio Europeo dal sig. Tindemans. Tuttavia in un anno non si possono realizzare grandi progressi e i dati positivi contenuti nella presente relazione non devono far dimenticare che su taluni punti fondamentali la costruzione europea non progredisce nella misura desiderata. Ecco perchè risulta utile la stesura di una relazione annuale, chiesta dal Consiglio Europeo dell'Aja. Essa permette di fare il punto della situazione, di sottolineare la continuità dei progressi della costruzione europea e di situarla in una prospettiva a lungo termine.

Il Consiglio si congratula per tale relazione, giudicandola uno degli strumenti che consentiranno di seguire fase per fase i progressi compiuti e da compiere sulla via della realizzazione della Unione Europea.

**2) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5-6 DICEMBRE 1977 SULL'UNIONE EUROPEA****INTRODUZIONE**

1. — Un anno fa, alla riunione dell'Aja, il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sui risultati ottenuti e sui possibili progressi a breve scadenza nei vari settori dell'Unione europea.

2. — Nei due anni trascorsi dopo il rapporto Tindemans i progressi compiuti sono stati piuttosto scarsi. Gli Stati membri hanno dovuto far fronte innanzitutto alla crisi economica mondiale, alla quale non si è veramente risposto a livello comunitario mancando le necessarie politiche comuni. In assenza di uno spirito di solidarietà, essi hanno concentrato le loro energie su misure puramente autonome. Agendo in tal modo, da-

to le dimensioni della crisi, non hanno beneficiato delle possibilità che solo un'azione comunitaria avrebbe potuto offrire. C'è però anche un aspetto meno negativo, e cioè il fatto che si è riusciti a preservare la sostanza delle realizzazioni comunitarie, vale a dire la libertà degli scambi fra gli Stati membri come pure, in larga misura, con il resto del mondo.

3. — Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, la Commissione propone di ridefinire e rilanciare il progetto di Unione economica e monetaria. Con questa azione economica e politica la Comunità sarà maggiormente in grado di superare quella che ha rappresentato fino ad oggi la sua principale debolezza, cioè l'incapacità a vincere l'inflazione e la disoccupazione.

4. — La Comunità si trova ora di fronte ai problemi di un secondo allargamento. È necessario adoperarsi perchè questo allargamento si traduca in uno sviluppo e non in un indebolimento. Ciò significa rimanere fedeli ai nostri obiettivi politici, sviluppando le azioni comuni, rafforzando le istituzioni e migliorando la cooperazione politica.

5. — L'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto costituirà un avvenimento di importanza fondamentale. La partecipazione diretta dei popoli dell'Europa agli affari della Comunità dovrebbe far sorgere un senso di responsabilità e conferire un nuovo impulso politico all'impresa comune.

6. — È in questo contesto che la Commissione presenta la sua relazione sull'Unione europea per il 1977.

#### L'ECONOMIA EUROPEA

7. — Inflazione e disoccupazione sono al centro delle preoccupazioni di tutti gli Stati membri. La Comunità, tuttavia, non ha ancora reagito pienamente alla crisi economica che ha reso disoccupati sei milioni e

mezzo di uomini e di donne: il cittadino europeo attende ancora che la Comunità apporti soluzioni concrete ai problemi che maggiormente lo assillano. Proprio la Comunità costituisce infatti il quadro più idoneo per combattere le cause strutturali del fenomeno.

8. — Dovendo affrontare gli stessi problemi, in questi ultimi tempi gli Stati membri hanno ravvicinato le loro posizioni in merito alle soluzioni che si impongono; il Consiglio ha così espresso il suo accordo su una strategia globale che comporta una politica coordinata e volontaristica di sostegno della domanda. Dal canto suo, la Commissione ha avanzato nel 1977 proposte rilevanti nel settore della politica regionale, del finanziamento degli investimenti strutturali e dell'aiuto ai giovani disoccupati.

9. — I risultati sono però insufficienti e gli sforzi devono essere proseguiti e consolidati. Si devono ad esempio migliorare le procedure di coordinamento delle politiche congiunturali, sviluppare i meccanismi di solidarietà di messa in opera dei mezzi finanziari atti a correggere gli squilibri della Comunità, rafforzare la coesione monetaria, e segnatamente reinserire il serpente valutario in un quadro comunitario conformemente alle raccomandazioni di Tindemans. La Commissione ha adottato — o appoggiato — varie iniziative in tal senso, e attende dal Consiglio decisioni positive sulle proposte ancora in sospeso.

10. — La Commissione ritiene in particolare che è necessario ora rilanciare l'obiettivo dell'Unione economica e monetaria, in quanto un approccio adeguato consentirebbe alla Comunità di apportare un contributo decisivo alla realizzazione degli obiettivi comuni della stabilità e della crescita e rafforzerebbe altresì la coesione della Comunità di fronte ai problemi dell'allargamento.

11. — Per un approccio corretto si dovranno combinare due elementi essenziali e complementari: in primo luogo, a breve ter-

mine, intensificare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, proseguire l'integrazione del mercato e applicare le politiche comuni e gli strumenti previsti per rimediare ai problemi strutturali e regionali; in secondo luogo, a più lungo termine, accelerare il processo di integrazione e individuare i mezzi che consentano il trasferimento alla Comunità di poteri economici e monetari di una certa portata.

12. — Questa riflessione conduce alla linea di azione seguente:

L'obiettivo deve essere riaffermato e conferire così le sue prospettive all'azione comune;

gli Stati membri devono, nel periodo che ora si inizia, dimostrare la loro determinazione con azioni concrete, preparando in tal modo il salto qualitativo che darà la sua impronta all'Unione.

#### L'EUROPA E IL MONDO

13. — Nel campo delle relazioni esterne si è registrato qualche progresso. Si guarda sempre di più alla Comunità come a un complesso unitario. Essa ha saputo venire incontro alle aspettative del mondo esterno svolgendo un ruolo attivo nelle sedi in cui si è istituito un dialogo, o fra i Paesi industrializzati (Vertice economico di Londra, CSCE di Belgrado), o fra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo (Dialogo Nord-Sud, UNCTAD). Le relazioni economiche bilaterali che la Comunità ha allacciato in tutto il mondo diventano uno strumento politico sempre più importante.

14. — La Comunità ha portato avanti i negoziati commerciali multilaterali con i suoi *partners* internazionali per sventare la grave minaccia del protezionismo. Dobbiamo sviluppare il sistema economico multilaterale in modo da estenderlo effettivamente su scala mondiale, a tutti i settori della politica economica esterna. Se non riusciamo in quest'azione, la Comunità, che è la prima potenza commerciale mondiale, rischia di

perdere l'accesso ai mercati esteri e alle fonti di materie prime e di energia.

15. — Ma soltanto se saremo disposti a modificare le strutture della nostra economia sarà possibile preservare un ambiente esterno compatibile con la prosperità e il pieno impiego nella Comunità. Dobbiamo perseguire una politica di riforme intesa a realizzare una nuova coerenza fra la nostra economia interna e quella del mondo esterno, tenendo conto in modo particolare degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Stimolando le loro economie, la Comunità non potrà che trarre vantaggio dal conseguente incremento del loro potere d'acquisto.

#### L'EUROPA E IL CITTADINO

16. — Attualmente la maggior parte degli europei pensano alla Comunità come a qualcosa di teorico e di remoto dalla realtà quotidiana. È necessario compiere sforzi sostanziali per rendere la Comunità familiare al pubblico, ed uno strumento a tal fine è l'idea, proposta nel rapporto Tindemans e da noi sostenuta, di una Fondazione europea: la Comunità sarà giudicata in primo luogo in base alla sua capacità di rimediare agli effetti della crisi e di gettare la fundamenta di un'Europa economica e sociale in grado di soddisfare le aspirazioni della gente comune.

17. — Giustamente l'accento è stato posto in particolare sulla tutela dei diritti fondamentali, come è stato ribadito nella recente dichiarazione solenne resa dalle istituzioni della Comunità. La dichiarazione che il Consiglio europeo formulerà sulla democrazia varrà a rafforzare questo impegno fondamentale.

18. — Dobbiamo inoltre dare un particolare risalto alle azioni della Comunità che possono incidere sulla vita di tutti i giorni. In tal contesto sono state adottate misure per la tutela dell'ambiente, per la protezione del consumatore e per gli scambi internazionali di giovani.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. — Sotto questo profilo l'energia nucleare riveste una speciale importanza. In considerazione delle legittime apprensioni dell'opinione pubblica, la Commissione sta organizzando una serie di dibattiti pubblici allo scopo di promuovere una migliore comprensione di tutti gli aspetti dei problemi essenziali del settore.

20. — Nell'abolizione dei controlli alle frontiere interne della Comunità si è dovuta registrare una sconsolante mancanza di progressi. La scomparsa di questi controlli rappresenterebbe, agli occhi del cittadino medio, una pratica dimostrazione della realtà dell'Unione europea. Per raggiungere questo risultato, sono però necessari significativi progressi nel campo dell'armonizzazione fiscale.

## LE ISTITUZIONI EUROPEE

21. — Come rilevato nel rapporto Tindemans, le Istituzioni della Comunità devo-

no essere rafforzate prima che si possa realizzare l'unione. A tale riguardo, l'elezione diretta del Parlamento europeo è un avvenimento d'importanza fondamentale. Dobbiamo adoperarci con tutto il possibile impegno perchè tale elezione sia un successo. Il programma della Commissione per il prossimo anno sarà improntato a questa esigenza.

22. — Dobbiamo inoltre migliorare il funzionamento quotidiano delle Istituzioni. E per noi motivo di compiacimento che il Parlamento europeo faccia già ora un più ampio esercizio dei propri poteri, e ci auguriamo che il Consiglio possa rendere più efficaci i suoi metodi di lavoro. La Commissione si propone di fare pieno uso dei suoi poteri di iniziativa. Essa potrebbe fornire un contributo ancora più valido all'operatività del sistema istituzionale se il Consiglio decidesse di conferirle, come proposto dal signor Tindemans, più ampi poteri esecutivi ed amministrativi: cosa che raccomandiamo in una relazione distinta.